REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 355 del 13/03/2023

Seduta Num. 10

Questo lunedì 13 **del mese di** Marzo

dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/354 del 06/03/2023

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ART. 20, L.R. 4/2018: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO COMPRENSIVO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO K2X, LOCALIZZATO IN STRADA PEDEMONTANA, NEI COMUNI DI SASSUOLO E DI FIORANO MODENESE (MO), PROPOSTO DALLA SOCIETÀ KERAKOLL S.P.A.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Denis Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

il giorno 11 aprile 2022, il proponente Kerakoll S.p.A., con sede legale in Comune di Sassuolo (MO), Via Dell'Artigianato n. 9, ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza per avviare il Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo III della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", del progetto di ampliamento del sito produttivo K2X, in Strada Pedemontana, nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO);

l'istanza è stata assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna al PG.2022.359170 del 11 aprile 2022 e da ARPAE al prot.61176 del 12/04/2022;

il progetto appartiene alla categoria di cui all'allegato A della l.r. 4/2018: A.2.18 in quanto estensione di per sé conforme alle soglie stabilite nel medesimo Allegato di un progetto appartenente alla categoria A.2.15 "Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate";

a far data dal 01 gennaio 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di bologna, province, Comuni e loro Unioni) di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;

il progetto prevede l'ampliamento dello stabilimento produttivo di prodotti per l'edilizia in polvere premiscelati adiacente allo stabilimento denominato K2 appartenente alla società Kerakoll S.p.A; verranno realizzati tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente uno stabilimento produttivo, un magazzino esterno per le materie prime, un edificio servizi e nuovi parcheggi. Il progetto si sviluppa su una superficie complessiva di ca. 39.100 mq, compresi ca. 2.100 mq di tettoia fotovoltaica a copertura di parte dei parcheggi pertinenziali. L'intervento determinerà l'aumento della capacità produttiva attuale, che passerà complessivamente da 750.000 t/a a 1.000.000 t/a. A fianco delle esigenze di aumento della capacità produttiva, l'intervento si prefigge anche il miglioramento del comfort dei lavoratori dotando il complesso manifatturiero di spazi e servizi comuni;

l'intervento è localizzato nel territorio dei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO) e della Provincia di Modena;

a seguito della verifica di completezza, la documentazione richiesta da ARPAE con nota prot.78777 del 11/05/2022 è stata trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazioni Ambientali e autorizzazioni e ad ARPAE SAC Modena dalla proponente ditta Kerakoll S.p.A., con nota acquisita agli atti di ARPAE prot. 96572-96573-965736-96578 del 10/06/2022;

ARPAE ha comunicato al proponente e agli Enti interessati l'esito positivo della verifica di completezza, e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota prot. n.100528 del 17/06/2022, n. 104350 del 23/06/2022 e n. 111058 del 05/07/2022;

visto che il procedimento comprende la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese e relativa ValSat, per le quali è prevista la pubblicazione dell'avviso sul BURERT, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 4/2018, l'avviso al pubblico è stato pubblicato sul BURERT n.185 del 22/06/2022 e contestualmente pubblicato sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas) e all'Albo Pretorio del Comune di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese dal 22/06/2022 al 22/07/2022; a partire da tale data è iniziato a decorrere il periodo di trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente;

la documentazione relativa alla variante agli strumenti urbanistici e alle relative valutazioni di sostenibilità ambientale è stata depositata per i successivi trenta giorni presso il Comune di Sassuolo, il Comune di Fiorano Modenese, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena dal 22/06/2022 al 22/07/2022;

nel periodo dalla data di pubblicazione sul BURERT e sul web al trentesimo giorno (22/07/2022) non sono state presentate osservazioni;

come previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 4/2018 ARPAE SAC Modena, ha convocato una riunione della Conferenza di Servizi istruttoria;

con prot. 134315 del 12/08/2022, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 4/2018, ARPAE SAC Modena ha richiesto integrazioni relativamente al Provvedimento di VIA e alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati nonché alle varianti comprese nel PAUR di VIA assegnando al proponente un termine di 30 giorni per la presentazione delle

stesse;

il proponente, con nota acquisita con prot. ARPAE 147569 del 09/09/2022, ha richiesto una sospensione dei termini di presentazione delle integrazioni richieste; viste le motivazioni esposte dal proponente è stata concessa la sospensione di 60 giorni, con nota ARPAE prot. 149497 del 13/09/2022, ovvero fino al 10/11/2022;

il proponente ha successivamente inviato le integrazioni acquisite con prot.174575 del 24/10/2022 e prot. 175682 del 25/10/2022;

come previsto dall'art. 27 bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006 l'Autorità Competente ha proceduto alla pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico sul sito web delle valutazioni ambientali, per una nuova consultazione del pubblico di 15 giorni, a partire dal giorno 09/11/2022;

nel periodo dei successivi 15 giorni per la consultazione del pubblico (dal 09/11/2022 al 24/11/2022) non sono state presentate osservazioni;

la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 19 della l.r. 4/2018 è quindi stata convocata da ARPAE SAC Modena con nota prot. 177993 del 28/10/2022, riunitasi in prima seduta il 16 novembre 2022;

il proponente ha successivamente inviato integrazioni volontarie, acquisite da ARPAE con prot.n.345 del 02/01/2023, prot. n. 3985 del 10/01/2023, prot. n. 8500 del 17/01/2023, prot. n. 11522 del 23/01/2023, prot. n. 12014 del 23/01/2023, prot. n. 15090 del 27/01/2023, prot. n. 20805 del 03/02/2023, e prot. n. 20805 del 06/02/2023;

DATO ATTO CHE:

la Conferenza di Servizi, convocata da ARPAE SAC Modena per conto della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2018, Autorità Competente in materia, è preordinata all'espressione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, che di seguito si elencano:

Atti amministrativi compresi nel PAUR (autorizzazione, concessione, pareri	**Ente Competente**
Provvedimento di VIA (l.r. 4/2018)	ARPAE SAC Modena come delegata con determina Dirigenziale n. 11273 del 13 luglio 2018 dalla Regione Emilia-Romagna

Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, LR 4/2018)	Comune di Sassuolo Comune di Fiorano Modenese
Parere istruttorio in materia di VIA	A.U.S.L. Modena A.R.P.A.E.
Pre-Valutazione di incidenza (D.G.R.1191/2007)	Regione Emilia-Romagna (Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane)
Variante agli strumenti urbanistici comunali PSC, RUE, POC, Piano Particolareggiato e relativa Val.S.A.T (art.21 l.r.4/2018)	Comune di Sassuolo Comune di Fiorano Modenese
Parere e VAS/Val.S.A.T. delle varianti agli strumenti urbanistici comunali (art.21 l.r.4/2018)	Provincia di Modena
Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	A.R.P.A.E.
Pareri di competenza per AUA	A.R.P.A.E. Servizio territoriale Comune di Sassuolo HERA-Inrete Distribuzione Energia S.p.A
Permesso di Costruire (l.r. 15/2013 - DPR 380/2001)	Comune di Sassuolo Comune di Fiorano Modenese
Parere in merito a viabilità e parcheggi pubblici in Comune di Sassuolo	Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. (SGP)
Parere in materia sismica (l.r. 19/2008)	Unione Comuni Distretto Ceramico - Struttura Tecnica Sismica
Parere in merito al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017)	A.R.P.A.E.
Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)	Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena
Autorizzazione interventi in fascia di rispetto ferroviaria (art. 60 del D.P.R. 753/80)	Regione Emilia-Romagna (Settore Trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile) Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
Parere di competenza in merito alle interferenze con il metanodotto esistente e alle	SNAM Rete Gas S.p.A

eventuali opere connesse	
Parere di competenza in merito alle eventuali interferenze con le linee elettriche esistenti	e-distribuzione S.p.A
Parere di competenza in merito alle eventuali interferenze con l'elettrodotto AT	Terna S.p.A

la Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- ARPAE
- Regione Emilia-Romagna
- Provincia di Modena
- Comune di Sassuolo
- Comune di Fiorano Modenese
- Unione Comuni Distretto Ceramico
- A.U.S.L. Modena
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena

al fine di acquisire informazioni utili all'istruttoria del procedimento, sebbene non titolari di autorizzazioni o atti comunque denominati, sono stati convocati alla Conferenza dei Servizi a scopo istruttorio i seguenti gestori di pubblici servizi:

- Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
- Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.
- SNAM Rete Gas S.p.A
- HERA-Inrete Distribuzione Energia S.p.A
- e-distribuzione S.p.A
- Terna S.p.A

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 e dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", la competenza in ordine alla procedura di valutazione ambientale in esame è esercitata dalla Regione previa istruttoria di ARPAE;

RICHIAMATE:

la propria deliberazione n. 1071 del 2018 "Disposizioni organizzative relative al procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 27-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018";

la determina Dirigenziale n. 11273 del 2018 "Disposizioni relative ai compiti nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018";

DATO ATTO CHE:

nel presente procedimento il Responsabile dell'istruttoria

nonché il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della conferenza di servizi è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE SAC Modena;

il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE SAC Modena con nota prot. 49664/2023 17 febbraio 2023, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna ai Prot. 17/02/2023.0154729, Prot. 21/02/2023.0164146, Prot. 21/02/2023.0164149, Prot. 21/02/2023.0164154, Prot. 21/02/2023.0164164 ha inviato il Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi e i relativi allegati che costituiscono parte sostanziale e integrante del PAUR;

il dirigente regionale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha presentato la presente proposta;

i rappresentanti unici degli altri Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, le cui deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono stati:

Regione Emilia-Romagna	Valentina Beltrame
ARPAE	
Provincia di Modena	Daniele Gaudio
Comune di Sassuolo	Andrea Illari
Comune di Fiorano Modenese	Cristina Scaravonati
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena	Canio Fastiggi
Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl	Michele Francesco Rino
SNAM Rete Gas S.p.A	Rosario La Pira
Hera Spa-Inrete Distribuzione Energia S.p.A	Vincenzo Gualtieri

il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, come previsto dalla l.r. 4/2018;

i lavori della Conferenza di Servizi sono stati così svolti:

- prima riunione della conferenza di Servizi in data 16/11/2022;
- seconda riunione della conferenza di Servizi in data 22/12/2022;
- terza riunione della conferenza di Servizi in data: 07/02/2023;

- seduta conclusiva della Conferenza di Servizi in data: 14/02/2023;

la Conferenza di Servizi ha ritenuto il SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dal proponente relativi al progetto di ampliamento del sito produttivo K2X, in Strada Pedemontana, nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente;

la Conferenza di Servizi ha, quindi, ritenuto all'unanimità il progetto relativo all'ampliamento del sito produttivo K2X, in Strada Pedemontana, nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO) nel complesso ambientalmente compatibile in quanto:

- il progetto, che prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente uno stabilimento produttivo, un magazzino esterno per le materie prime, un edificio servizi e nuovi parcheggi, comporterà la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese, rendendolo conforme dal punto di vista urbanistico;
- l'ampliamento dello stabilimento produttivo Kerakoll, secondo una logica di unitarietà produttiva e funzionale, avviene in un sito adiacente, attualmente dismesso e bonificato, riqualificando pertanto anche tale area;
- gli impatti del progetto sulle matrici ambientali considerate, in particolare sulle componenti atmosfera, acque e rumore, sono resi accettabili dalle misure di mitigazione e di compensazione previste dal progetto e dalle condizioni ambientali prescritte; in particolare per la minimizzazione dell'impatto atmosferico dovuto alle maggiori emissioni il proponente ha previsto di ridurre il valore massimo delle concentrazioni di polveri in tutte le emissioni dello stabilimento rispetto a quanto attualmente autorizzato, la realizzazione di opere di mitigazione a verde con la messa a dimora di circa 150 alberi, la riqualificazione dell'area pubblica a sud lungo la Strada Pedemontana mediante piantumazione di alberature (ca. 35) oltre che la desigillazione di numerose aree attualmente asfaltate e la realizzazione di un impianto fotovoltaico sui tetti dello stabilimento in grado di produrre annualmente 2.100.000 kWh di energia elettrica;

- il Comune di Sassuolo ha espresso il proprio assenso in merito alla Variante agli strumenti urbanistici con Delibera di Consiglio n.2 del 30/01/2023;
- il Comune di Fiorano Modenese ha espresso il proprio assenso in merito alla Variante agli strumenti urbanistici con Delibera di Consiglio n.2 del 26/01/2023;
- la Provincia di Modena ha espresso in sede di conferenza parere favorevole alle varianti urbanistiche, agli aspetti inerenti alla riduzione del rischio sismico di cui all'art.5 l.r. 19/2008 ed alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;

oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nel SIA e nelle successive integrazioni la Conferenza dei Servizi ha ritenuto necessario, al fine di minimizzare gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio, avvenga nel rispetto delle prescrizioni del provvedimento di VIA riportate nel verbale conclusivo che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera e integralmente trascritte nel deliberato;

gli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi hanno espresso le posizioni di seguito sintetizzate:

- ARPAE Modena ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto nell'ambito della Conferenza ed ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 14/02/2023; ha rilasciato la modifica Autorizzazione Unica Ambientale con determina n.DET-AMB-2023-759 del 15/02/2023, che costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ARPAE SAC Modena, in qualità di Rappresentante unico della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione ha acquisito:
    - la Prevalutazione di incidenza positiva, con prot.0117254 del 07/02/2023, che costituisce l'Allegato 3 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
    - l'Autorizzazione regionale ad eseguire interventi nella fascia di rispetto ferroviaria con determinazione dirigenziale del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile n. 1353 del 25/01/2023, che costituisce l'Allegato 4 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- la Provincia di Modena si è espressa positivamente sulla variante e sulla valutazione ambientale di tale variante nell'ambito della Conferenza ed ha firmato il verbale

conclusivo della Conferenza di Servizi in data 14/02/2023;

- il Comune di Sassuolo ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto nell'ambito della Conferenza ed ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 14/02/2023; ha espresso il proprio assenso in merito alla Variante agli strumenti urbanistici con Delibera di Consiglio n. 2 del 30/01/2023, che costituisce l'Allegato 5 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ha espresso il parere integrato favorevole con prescrizioni sugli aspetti urbanistici, patrimoniali, edilizi ed ambientali con prot. 6149 del 07/02/2023, con rettifica e integrazione al parere, prot. 7095 del 13/02/2023, che costituiscono l'Allegato 6 e sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il Comune di Fiorano Modenese ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto nell'ambito della Conferenza ed ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 14/02/2023; ha espresso il proprio assenso in merito alla Variante agli strumenti urbanistici con Delibera di Consiglio n. 2 del 26/01/2023, che costituisce l'Allegato 7 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ha espresso il parere integrato favorevole con prescrizioni sugli aspetti urbanistici, edilizi ed ambientali con prot. 3223 del 09/02/2023; ha rilasciato il Permesso di Costruire n.2022/0190 del 13/02/2022, che costituisce l'Allegato 8 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'Unione Comuni Distretto Ceramico ha espresso il proprio assenso di massima per quanto attiene alla materia sismica acquisito dalla Conferenza, con prot. n. 22522 del 29/07/2022, che costituisce l'Allegato 9 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto, nell'ambito della Conferenza ed ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 14/02/2023; ha espresso parere prot. 2397 del 07/02/2023, che costituisce l'Allegato 10 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (SGP) ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla

realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto nell'ambito della Conferenza ed ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 14/02/2023; ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulle sistemazioni a verde con prot. 9222 del 21/12/2022 e in merito alle opere viarie e illuminotecniche, con prot. n. 929 del 07/02/2023, che costituiscono l'Allegato 11 e sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- SNAM Rete Gas S.p.A. ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto nell'ambito della Conferenza ed ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 14/02/2023; ha espresso pareri prot. n.279 del 30/06/2022, n. 410 del 15/11/2022, n. 424 del 23/11/2022, n. 61 del 23/01/2023 e n. 76 del 02/02/2023, che costituiscono l'Allegato 12 e sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Terna S.p.A. ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto nell'ambito della Conferenza, con parere prot. n. 9266 del 26/01/2023, che costituisce l'Allegato 13 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Hera S.p.A.-Inrete Distribuzione Energia Spa ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto nell'ambito della Conferenza ed ha firmato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi in data 14/02/2023; ha espresso parere prot. n. 12276/23 del 06/02/2023 sugli scarichi in fognatura e parere prot. n. 8778-3390 del 27/01/2023 sulle interferenze, che costituisce l'Allegato 14 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- e-distribuzione S.p.A. ha espresso, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto nell'ambito della Conferenza, con parere prot. n. 101214 del 27/01/2023, che costituisce l'Allegato 15 ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'AUSL Modena pur essendo stata regolarmente convocata, non ha rilasciato il parere istruttorio non vincolante in merito al provvedimento di VIA e non ha partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi;

DATO, inoltre, ATTO CHE è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, con esito positivo e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie per il

Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA ai sensi dell'art. 31 della L.R. 4/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 07 marzo 2022 n. 324 del "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022;
- la propria deliberazione 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022
- la propria deliberazione 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- la propria deliberazione 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della

Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 31 gennaio 2022 n. 111, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la propria deliberazione 2 novembre 2022 n. 1846, "Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente assessore alla transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 14/02/2023 che costituisce l'**Allegato 1** ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) di adottare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. n. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto "Ampliamento del sito produttivo K2X", proposto dalla società Kerakoll S.p.A., localizzato in Strada Pedemontana, nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO);

b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di

servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. Per quanto riguarda i punti di illuminazione stradale e le piantumazioni che si trovano all'interno della fascia descritta dalla proiezione a terra dei conduttori dell'elettrodotto Terna e che non rispettano le distanze di cui alla Norma CEI 64-71998-07 (come da immagine allegata al parere), si prescrive di revisionare il progetto tenendo conto delle distanze di cui alla norma sopra indicata e di inviare a Terna gli elaborati revisionati, entro 60 giorni dal rilascio del PAUR, al fine di ottenere il nulla osta definitivo di Terna Rete Italia Spa.

2. In fase di cantiere è necessario che vengano attuate le seguenti procedure per la riduzione delle emissioni polverulente:
   I. predisposizione di barriere fisiche mediante recinzioni perimetrali del lotto aventi altezza pari almeno a 3 m;
   II. bagnatura e pulizia della viabilità interna al cantiere, dei piazzali, dei fronti di scavo, dei materiali terrigeni in cumulo. È necessario verificare periodicamente il grado di umidità delle piste e del materiale terroso, procedendo a bagnature anche a frequenza giornaliera, se necessario;
   III. carico dei mezzi adibiti all'allontanamento delle terre di scavo in aree lontane dai ricettori "sensibili" e bagnatura dei materiali di risulta in occasione delle operazioni di carico;
   IV. rivestimento dei ponteggi su tutti i fronti con teli antipolvere ove necessario;
   V. predisposizione di apposita area per lavaggio ruote mezzi;
   VI. copertura dei mezzi di cantiere destinati alla movimentazione del materiale di risulta dagli scavi con teli adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo strappo e di impermeabilità;
   VII. velocità ridotta dei mezzi di cantiere;
   VIII. ottimizzazione dei tempi di carico e scarico del terreno;
   IX. bagnatura delle aree destinate allo stoccaggio di terreno di scavo;
   X. bagnatura delle strade e/o loro pulizia con spazzatrici stradali nelle fasi di scavo più significative che determinano i maggiori flussi di transito mezzi;
   XI. in caso di prolungati periodi di assenza di pioggia, durante le operazioni di scavo, installazione di idonei sistemi di abbattimento

delle polveri, quali il *fog cannon*, posizionati in funzione dell'avanzamento degli scavi stessi e della direzione del vento.

XII. sospensione delle attività di movimentazione materiali con venti con velocità elevata (> 11 m/s);

XIII. ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto preferendo bilici telonati di grande capacità e pianificazione dei viaggi evitando le ore di punta del traffico locale;

XIV. riduzione dell'altezza di caduta sul mezzo di trasporto del materiale polverulento durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico;

XV. spegnimento del motore dei mezzi durante le operazioni di carico/scarico.

3. Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità, si dovrà tempestivamente intervenire con ulteriori misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi e potrà essere richiesto un monitoraggio presso i ricettori.

4. Sarà necessario, ai sensi dell'art. 4 del DPR 120/2017, presentare ad ARPAE prima dell'inizio delle opere di escavazione le informazioni al momento mancanti al fine di poter escludere dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo prodotte da destinarsi a siti esterni ed esprimere l'eventuale parere di competenza. In particolare, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

   I. esiti dell'indagine di approfondimento da effettuarsi nelle modalità indicate nel P.U. nell'area del vecchio fabbricato industriale coincidente con l'area per la realizzazione delle fondazioni del nuovo capannone e delle buche torri;

   II. planimetria con identificazione dell'ubicazione dei siti di deposito intermedio all'interno del sito di produzione;

   III. ubicazione dei siti di destinazione sia per i materiali conformi alla col. A che quelli conformi alla colonna B della Tab.1 Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 con indicazione dei quantitativi e dei tempi previsti per l'utilizzo;

   IV. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del DPR 120/17.

5. Il deposito intermedio dovrà essere effettuato tenendo separate le terre e rocce da scavo conformi alla colonna A da quelle conforme alla colonna B e

dai rifiuti prodotti; le aree andranno opportunamente identificate con idonea cartellonistica. Dovranno essere adottate tutte le precauzioni/mitigazioni individuate nel Piano di Utilizzo al fine di evitare il dilavamento dalle acque meteoriche ed il trasporto eolico.

6. In merito all'indagine integrativa, il gestore dovrà informare Arpae Servizio territoriale con congruo anticipo del giorno di svolgimento dei sondaggi in modo da poter presenziare alle operazioni.

7. Dovranno essere adottate le misure previste dal SIA in relazione all'idoneo stoccaggio dei rifiuti prodotti in fase di cantiere con particolare riguardo agli eventuali rifiuti pericolosi, i quali dovranno essere depositati in idonei contenitori, al riparo dagli agenti atmosferici e se liquidi provvisti di idoneo bacino di contenimento.

8. Tutti i rifiuti andranno suddivisi per tipologia e andranno identificati con codice EER specifico e depositati temporaneamente nelle modalità indicate dall'art. 185 bis del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

9. In fase di cantiere le acque meteoriche di dilavamento superficiale potranno trasportare solidi sospesi o sostanze inquinanti presenti sul suolo; pertanto, dovranno essere adottate idonee misure atte ad evitarne il dilavamento mediante copertura con teli protettivi e/o raccolta delle acque di dilavamento e successivo trattamento o conferimento a ditte autorizzate.

10. Nel caso in cui la ditta ritenga di non rispettare i limiti e/o orari previsti dalla DGR 1197/2020, dovrà effettuare una valutazione d'impatto acustico e richiedere specifiche deroghe.

Si dà atto che la seguente condizione ambientale n. 11 sostituisce la medesima presente nel verbale conclusivo della conferenza di servizi (Allegato 1) nell'esercizio delle funzioni dell'autorità competente in materia di verifica di regolarità tecnica e amministrativa:

11. Il Permesso di costruire del Comune di Sassuolo, si perfeziona all'atto dell'avvenuta liquidazione degli oneri relativi al Contributo di Costruzione ed alle monetizzazioni; il Contributo Straordinario andrà liquidato in sede di sottoscrizione della Convenzione mentre i lavori sia per realizzazione delle opere di urbanizzazione che quelle della realizzazione degli immobili concessionati, non possono iniziare prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica stessa.

12. Dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC Modena e alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, la data di inizio e fine

dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio del progetto.

13. Dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 90 giorni dalla data di fine lavori per ciascun intervento previsto, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis, del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili.

c) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta per quanto di competenza a:

- dalla n.1 alla n. 9 ad ARPAE SAC di Modena
- dalla n. 10 alla n. 11 ai Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO)ognuno per le specifiche competenze;
- dalla n.12 alla n. 13 alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC Modena;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA all'Ente individuato al precedente punto c) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di dare atto che in merito alla variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sassuolo, visto l'assenso positivo espresso dal Consiglio Comunale di Sassuolo (Delibera Consiglio n. 2 del 30/01/2023), del parere sulla variante e sulla ValSat espresso dalla Provincia di Modena in sede di conferenza dei servizi, il Provvedimento Autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti urbanistici sopra indicati e la sua efficacia decorre dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

g) di dare atto che in merito alla variante agli strumenti

urbanistici del Comune di Fiorano Modenese, visto l'assenso positivo espresso dal Consiglio Comunale di Fiorano Modenese (Delibera Consiglio n. 2 del 26/01/2023), del parere sulla variante e sulla ValSat espresso dalla Provincia di Modena in sede di conferenza dei servizi, il Provvedimento Autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti urbanistici sopra indicati e la sua efficacia decorre dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

h) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 14 febbraio 2023 e che costituisce **l'Allegato 1**;
- Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, determina n.DET-AMB-2023-759 del 15/02/2023 che costituisce l'**Allegato 2**;
- Prevalutazione di incidenza positiva, con prot.0117254 del 07/02/2023, che costituisce l'**Allegato 3**;
- Autorizzazione regionale ad eseguire interventi nella fascia di rispetto ferroviaria, determinazione dirigenziale del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile n. 1353 del 25/01/2023, che costituisce l'**Allegato 4**;
- Assenso alla variante urbanistica del Comune di Sassuolo D.C.C. n. 2 del 30/01/2023, che costituisce l'**Allegato 5**;
- Parere integrato del Comune di Sassuolo, favorevole con prescrizioni e Permesso di Costruire, con prot. 6149 del 07/02/2023, con rettifica e integrazione al parere, prot. 7095 del 13/02/2023, che costituiscono l'**Allegato 6**;
- Assenso alla variante urbanistica del Comune di Fiorano Modenese D.C.C n. 2 del 26/01/2023, che costituisce l'**Allegato 7**;
- Permesso di Costruire del Comune di Fiorano Modenese n.2022/0190 del 13/02/2022, che costituisce l'**Allegato 8**;
- Assenso di massima in materia sismica, prot.22522 del 29/07/2022, che costituisce l'**Allegato 9**;
- parere di conformità in materia di prevenzione incendi rilasciata dal Comando provinciale dei

Vigili del Fuoco di Modena parere prot. 2397 del 07/02/2023, che costituisce l'**Allegato 10**;

- Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l (SGP) parere favorevole con prescrizioni sulle sistemazioni a verde con prot. 9222 del 21/12/2022 e in merito alle opere viarie e illuminotecniche, con prot. n. 929 del 07/02/2023, che costituiscono l'**Allegato 11** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato al presente atto su supporto informatico in quanto di dimensioni elevate e depositato presso la struttura proponente;
- SNAM Rete Gas S.p.A. pareri prot. n.279 del 30/06/2022, n. 410 del 15/11/2022, n. 424 del 23/11/2022, n. 61 del 23/01/2023 e n. 76 del 02/02/2023, che costituiscono l'**Allegato 12** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato al presente atto su supporto informatico in quanto di dimensioni elevate e depositato presso la struttura proponente;
- Terna S.p.A. parere prot. n. 9266 del 26/01/2023, che costituisce l'**Allegato 13**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato al presente atto su supporto informatico in quanto di dimensioni elevate e depositato presso la struttura proponente;
- Hera S.p.A.-Inrete Distribuzione Energia Spa parere prot. n. 8778-3390 del 27/01/2023 sulle interferenze, che costituisce l'**Allegato 14**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato al presente atto su supporto informatico in quanto di dimensioni elevate e depositato presso la struttura proponente;
- e-distribuzione S.p.A. parere prot. n. 101214 del 27/01/2023, che costituisce l'**Allegato 15** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato al presente atto su supporto informatico in quanto di dimensioni elevate e depositato presso la struttura proponente;

i) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e all'esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali

prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

j) di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT della presente deliberazione;

k) di dare atto che l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

l) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Kerakoll S.p.A.;

m) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: ARPAE Modena, Provincia di Modena, Comune di Sassuolo, Comune di Fiorano Modenese, Unione Comuni Distretto Ceramico, A.U.S.L. Modena, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., Hera S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A., e-distribuzione S.p.A., Terna S.p.A.;

n) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

o) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

p) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

CONFERENZA DI SERVIZI

(ai sensi del capo III, art. 19 della L.R. 4/2018)

finalizzata al rilascio del Provvedimento di VIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico

VERBALE CONCLUSIVO della CONFERENZA di SERVIZI
PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO RELATIVO AL PROGETTO

Ampliamento sito produttivo K2X

LOCALIZZATO **in Strada Pedemontana, Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO)**

PROPOSTO DA **Kerakoll Spa**

Via Dell'Artigianato n. 9, Sassuolo (MO)

14 febbraio 2023

RIFERIMENTI ARPAE:	**VIA 02/2022 – PRATICA N.14102/2022**
RIFERIMENTI RER:	**FASCICOLO (VIA) N.12/2022 – PG.2022.0359170 DEL 11/04/2022**

SOMMARIO

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA 1
1.A. Fase iniziale 1
1.B. Integrazioni 2
1.C. Informazione e Partecipazione 2
1.D. Lavori della Conferenza di Servizi 2
1.E. Adeguatezza degli elaborati presentati 6

2. SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) 7
2.A. Quadro di Riferimento Programmatico 7
2.A.1. Inquadramento territoriale 7
2.A.2. Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 7
2.A.3. Piano Strutturale Comunale di Sassuolo (PSC) e variante 7
2.A.4. Piano Strutturale Comunale di Fiorano (PSC) 7
2.B. Quadro di Riferimento Progettuale 8
2.B.1. Finalità del progetto 8
2.B.2. Descrizione del progetto 8
2.B.3. Alternative progettuali 8
2.B.4. Attività di Cantiere 9
2.B.5. Piano di utilizzo terre e rocce da scavo 9
2.B.6. Condizioni di esercizio 10
2.B.7. Dismissione del progetto e ripristino ambientale 10
2.C. Quadro di Riferimento Ambientale 11
2.C.1. Aria e clima 11
2.C.2. Suolo e Sottosuolo 13
2.C.3. Acque sotterranee e superficiali 14
2.C.4. Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità 14
2.C.5. Paesaggio 14
2.C.6. Rumore 14
2.C.7. Vibrazioni 15
2.C.8. Radiazioni ed esposizione a campi elettromagnetici 16
2.C.9. Consumo di energia 16
2.C.10. Produzione di rifiuti 16
2.C.11. Beni materiali (patrimonio culturale architettonico e archeologico, agroalimentare) 16
2.C.12. Rischio incidenti rilevanti 16
2.C.13. Popolazione e salute pubblica 16
2.C.14. Inquinamento luminoso 16
2.C.15. Proposte per misure di mitigazione e compensazione 17
2.C.16. Proposte per misure di monitoraggio 18

3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE 19
3.A. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico 19
3.A.1. Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sassuolo 19
3.A.2. Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Fiorano Modenese 19
3.A.3. Conformità urbanistica 19
3.B. Valutazione ambientale e territoriale 20
3.B.1. Assenso comprensivo del parere di Val.SAT sulle varianti agli strumenti urbanistici comunali 20

3.B.2. Parere di Arpae 21

4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO 24

4.A. Provvedimento di VIA 24

4.A.1. Valutazioni progettuali 24

4.A.1.1. Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011) 24

4.A.1.2. Parere in merito alle interferenze con la rete di distribuzione del gas metano 24

4.A.1.3. Aspetti di competenza di Hera Spa-Inrete Distribuzione energia Spa 25

4.A.1.4. Aspetti di competenza di Terna Rete Italia Spa 25

4.A.1.5. Aspetti di competenza di e-distribuzione 27

4.A.1.6. Parere di pertinenza di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl (SGP) 27

4.A.2. Valutazioni ambientali 32

4.A.2.1. Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima 33

4.A.2.2. Valutazione dell'impatto sul suolo e sul sottosuolo 37

4.A.2.3. Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali 39

4.A.2.4. Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna, sull'ecosistema 41

4.A.2.5. Valutazione dell'impatto sul paesaggio 42

4.A.2.6. Valutazione dell'impatto acustico 42

4.A.2.7. Valutazione dell'impatto da vibrazioni 43

4.A.2.8. Valutazione dell'impatto da radiazioni non ionizzanti 43

4.A.2.9. Valutazione sul consumo di energia 43

4.A.2.10. Valutazione sulla produzione di rifiuti 43

4.A.2.11. Valutazione dell'impatto sui beni materiali (patrimonio culturale architettonico e archeologico, agroalimentare, ecc..) 44

4.A.2.12. Valutazione dei rischio incidenti rilevanti 44

4.A.2.13. Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica 44

4.A.2.14. Valutazione dell'impatto da inquinamento luminoso 44

4.A.2.15. Valutazione degli impatti cumulativi e sinergici 44

4.A.2.16. Valutazione delle mitigazioni e compensazioni 44

4.A.2.17. Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali (non inclusi in altri provvedimenti compresi nel PAUR) 44

4.A.2.18. Pareri ambientali dei Comuni 44

4.B. Valutazione di incidenza (D.G.R.1191/2007) 46

4.C. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 47

4.D. Permesso di costruire 48

4.E. Parere preventivo in materia sismica 49

4.F. Autorizzazione alla realizzazione delle opere che interessano la fascia di rispetto ferroviaria 50

5. CONCLUSIONI 52

5.A. Valutazioni della Conferenza di Servizi 52

5.B. Condizioni ambientali del Provvedimento di VIA 53

5.C. Verifica di ottemperanza per le prescrizioni del Provvedimento di VIA 55

5.D. Adempimenti finali del Provvedimento di VIA 55

1. ITER DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA

1.A. FASE INIZIALE

In data 11/04/2022, la società Kerakoll Spa con sede legale in Via Dell'Artigianato n. 9, Sassuolo (MO), ha presentato domanda di attivazione del Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale n. 4/2018 per la realizzazione di un ampliamento del sito produttivo K2X, localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO).

La domanda è stata assunta agli atti:

- da ARPAE con prot. n. 61176 del 12/04/2022;
- dalla Regione Emilia Romagna con PG/2022/359170 del 11/04/2022.

Il progetto è assoggettato al procedimento autorizzatorio unico di VIA in quanto ricade al punto A.2.18 in quanto modifica o estensione dei progetti elencati nell'Allegato A.2 al punto A.2.15 "*Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate*", dove la modifica o l'estensione è di per sé conforme alle soglie stabilite nel medesimo Allegato.

A far data dal 01/01/2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della l.r. 13/2015 di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 le competenze sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE.

ARPAE SAC Modena, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018, ha inviato in data 15/04/2022 (prot. 63588) agli Enti interessati la richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per la procedura di VIA in oggetto.

La documentazione è stata ritenuta incompleta ai fini dell'avvio del procedimento, pertanto ARPAE SAC Modena ha inviato al proponente la richiesta di perfezionamento della documentazione con nota prot. 78777 del 11/05/2022.

In data 10/06/2022 il proponente ha inviato la documentazione richiesta, acquisita agli atti da ARPAE con prot. 96572-96573-965736-96578 del 10/06/2022. Il progetto prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente uno stabilimento produttivo, un magazzino esterno per le materie prime, un edificio servizi e nuovi parcheggi. Il progetto si sviluppa su una superficie complessiva di ca. 39.100 mq compresi ca. 2.100 mq di tettoia fotovoltaica a copertura di parte dei parcheggi pertinenziali. L'intervento determinerà l'aumento della capacità produttiva attuale, che passerà complessivamente da 750.000 t/a a 1.000.000 t/a. A fianco delle esigenze di aumento della capacità produttiva, l'intervento si prefigge anche il miglioramento del comfort dei lavoratori dotando il complesso manifatturiero di spazi e servizi comuni.

Verificata la completezza della documentazione, con nota prot. n.100528 del 17/06/2022, n. 104350 del 23/06/2022 e n. 111058 del 05/07/2022, ARPAE ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha trasmesso all'autorità competente, Regione Emilia Romagna, l'avviso al pubblico redatto in conformità con quanto previsto dal vigente Dlgs.152/2006.

La Regione ha pubblicato l'avviso al pubblico e la documentazione progettuale sul sito web istituzionale a partire dal giorno 22/06/2022, per la consultazione del pubblico.

L'avviso al pubblico è stato pubblicato anche sul BURERT n.185 del 22.06.2022, all'Albo Pretorio del Comune di Sassuolo e all'Albo Pretorio del Comune di Fiorano Modenese (dal 22.06.2022 al 22.07.2022).

Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARPAE ha convocato una riunione istruttoria della Conferenza di Servizi in data 20/07/2022.

Lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto, per conto della società Kerakoll Spa, dallo studio professionale Politecnica Soc. Coop, affiancato dallo studio CGroup Srl per la progettazione strutturale.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

In relazione alla materia di antimafia, tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è verificato che a carico di Kerakoll Spa e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data del 13/04/2022, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011.

1.B. INTEGRAZIONI

I componenti della Conferenza di Servizi, ciascuno per le proprie competenze, hanno individuato gli elementi integrativi necessari per proseguire l'iter di valutazione del progetto e con nota ARPAE prot.n. 134315 del 12/08/2022, sono state richieste al proponente le suddette integrazioni.

I termini per la conclusione del procedimento sono stati quindi sospesi per un periodo di 30 giorni e prorogati, su richiesta del proponente, per ulteriori 60 giorni ai sensi dell'art.27-bis del Dlgs.152/2006, con nota ARPAE prot. 149497 del 13/09/2022.

Il procedimento è stato riavviato a partire dal giorno 24/10/2022, con la presentazione della documentazione integrativa, acquisita da ARPAE con prot. n.174575 del 24/10/2022 e prot. 175682 del 25/10/2022.

Con nota prot. 177993 del 28/10/2022 ARPAE ha comunicato la ripubblicazione delle integrazioni come previsto dal vigente Dlgs.152/2006 ed ha trasmesso all'autorità competente, Regione Emilia-Romagna, un nuovo avviso al pubblico pubblicato a partire dal giorno 09/11/2022, sul sito web istituzionale. L'avviso al pubblico è pubblicato anche all'Albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate (adempimento a cura del Comune di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese), sul BURERT n. 335 del 09/11/2022 (per la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese), sul sito web dei Comuni di Sassuolo, del Comune di Fiorano Modenese e della Provincia di Modena dal 22/06/2022 al 22/07/2022.

La Conferenza di Servizi decisoria è stata indetta e convocata con nota ARPAE prot. 177993 del 28/10/2022.

Il proponente ha trasmesso volontariamente ulteriore documentazione, acquisita agli atti di ARPAE con prot. n. 345 del 02/01/2023, prot. n. 3985 del 10/01/2023, prot. n. 8500 del 17/01/2023, prot. n. 11522 del 23/01/2023, prot. n. 12014 del 23/01/2023, prot. n. 15090 del 27/01/2023, prot. n. 20805 del 03/02/2023, e prot. n. 20805 del 06/02/2023.

1.C. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Relativamente all'informazione ed alla partecipazione dei soggetti interessati si dà atto che:

a. l'avviso al pubblico relativo al procedimento di VIA, comprendendo anche variante agli strumenti urbanistici e relativa Valsat del Comune di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 4/2018, è stato pubblicato sul BURERT n.185 del 22.06.2022 e contestualmente pubblicato sul sito web delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna, all'Albo Pretorio informatico dei Comuni di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese, sul sito web dei Comuni di Sassuolo, del Comune di Fiorano Modenese e della Provincia di Modena dal 22/06/2022 al 22/07/2022;

b. a seguito della consegna delle integrazioni, avvenuta in data 24/10/2022, un nuovo avviso al pubblico è stato pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna, a partire dal giorno 09/11/2022, all'Albo Pretorio informatico del Comune di Sassuolo, del Comune di Fiorano Modenese, sul sito web dei Comuni di Sassuolo, del Comune di Fiorano Modenese e della Provincia di Modena per 15 giorni (dal 09/11/2022 al 24/11/2022) e sul BURERT n. 335 del 09/11/2022;

In entrambi i periodi di consultazione non sono pervenute osservazioni scritte in merito al progetto.

1.D. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi decisoria è stata indetta e convocata con nota ARPAE prot. 177993 del 28/10/2022.

Ai sensi dell'art.14, comma 4 della L.241/1990, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona.

Nel rispetto di tali disposizioni, nell'ambito della Conferenza di Servizi, ogni amministrazione convocata si esprime su tutte le decisioni di propria competenza.

Ai sensi della L.R. 4/2018, secondo quanto richiesto dal proponente, l'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati nella seguente tabella:

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta	**Ente Competente**
Valutazione di Impatto Ambientale (LR. n.4/2018)	Regione Emilia-Romagna, con delega istruttoria A.R.P.A.E. ai sensi della LR.13/2015
Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, LR 4/2018)	Comune di Sassuolo Comune di Fiorano Modenese
Parere istruttorio in materia di VIA	A.U.S.L. Modena A.R.P.A.E.
Pre-Valutazione di incidenza (D.G.R.1191/2007)	Regione Emilia Romagna (Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane)
Variante agli strumenti urbanistici comunali PSC, RUE, POC, Piano Particolareggiato (L.R.20/00, art.17 e art.21 L.R.4/2018) e VAS/Val.S.A.T	Comune di Sassuolo Comune di Fiorano Modenese
Parere e VAS/Val.S.A.T. delle varianti agli strumenti urbanistici comunali	Provincia di Modena
Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	A.R.P.A.E.
Pareri di competenza per AUA	A.R.P.A.E. Servizio Territoriale Comune di Sassuolo HERA Spa - Direzione Acqua
Permesso di Costruire (L.R. 15/2013 - DPR 380/2001)	Comune di Sassuolo Comune di Fiorano Modenese
Parere in merito a viabilità e parcheggi pubblici in Comune di Sassuolo	Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (SGP)
Parere in materia sismica (L.R. 19/2008)	Unione Comuni Distretto Ceramico - Struttura Tecnica Sismica
Parere in merito al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017)	A.R.P.A.E.
Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)	Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena
Autorizzazione per interventi in fascia di rispetto ferroviaria (art. 60 del D.P.R. 753/80)	Regione Emilia Romagna (Settore Trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile)

	Ferrovie Emilia Romagna Srl
Parere di competenza in merito alle interferenze con il metanodotto esistente e alle eventuali opere connesse	SNAM Rete Gas Spa
Parere di competenza in merito alle eventuali interferenze con le linee elettriche esistenti	e-distribuzione Spa
Parere di competenza in merito alle eventuali interferenze con l'elettrodotto AT	Terna Spa

La Conferenza di Servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- ARPAE
- Regione Emilia Romagna
- Provincia di Modena
- Comune di Sassuolo
- Comune di Fiorano Modenese
- Unione Comuni Distretto Ceramico
- A.U.S.L. Modena
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena

Sono stati invitati a partecipare alla Conferenza anche i gestori di pubblici servizi Ferrovie Emilia Romagna s.r.l., Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl, SNAM Rete Gas Spa, HERA Spa-Inrete Distribuzione Energia Spa, e-distribuzione Spa e Terna Spa.

Le valutazioni ambientali sono state condivise con i soggetti con competenza ambientale presenti in conferenza.

Durante i lavori della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri, contributi, atti di assenso:

- Unione Comuni Distretto Ceramico, parere prot. 22522 del 29/07/2022
- Comando provinciale Vigili del fuoco Modena, parere prot. 15173 del 02/08/2022, sostituito dal parere prot. 2397 del 07/02/2023
- Regione Emilia Romagna, Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile, parere prot. 1161471 del 16/11/2022 e trasmissione prot. 711110 del 27/01/2023 della determinazione dirigenziale n° 1353 del 25/01/2023, parere confirmatorio prot. n. 113447 del 07/02/2023
- Comune di Sassuolo, Settore Ambiente e Territorio, riscontro a integrazioni, prot. 55207 del 29/11/2022
- Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (SGP), parere su sistemazioni a verde prot.9222 del 21/12/2022, parere su opere viarie e illuminotecniche prot. n. 929 del 07/02/2023
- Comune di Sassuolo, Settore Ambiente e Territorio, Relazione illustrativa di variante urbanistica e controdeduzione all'osservazione, prot. 59263 del 22/12/2022
- Ferrovie Emilia Romagna Srl, pareri prot. n. 235 del 16/01/2023, prot. n. 485 del 23/01/2023 e prot. n. 661 del 01/02/2023
- Terna Spa, parere prot. n. 9266 del 26/01/2023
- HERA Spa - Direzione Acqua, parere prot. n. 8778-3390 del 27/01/2023, prot. 12276/23 del 06/02/2023
- e-distribuzione Spa, parere prot. n. 101214 del 27/01/2023
- SNAM Rete Gas Spa, pareri relativi alla realizzazione di variante e opere di protezione al gasdotto ed eliminazione del metanodotto interferiti dall'ampliamento dello stabilimento produttivo Kerakoll, prot. n.279 del 30/06/2022, n. 410 del 15/11/2022, n. 424 del 23/11/2022, n. 61 del 23/01/2023 e n. 76 del 02/02/2023

- ARPAE Servizio Sistemi Ambientali, Servizio Territoriale - Unità Presidio Territoriale di Modena, contributo istruttorio prot. 16373 del 30/01/2023 e prot. 21345 del 06/02/2023
- Comune di Sassuolo, trasmissione prot. 5555 del 03/02/2023 della Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2023
- HERA Spa Direzione Acqua, parere favorevole sullo scarico in fognatura, prot. 12276 del 06/02/2023
- Comune di Fiorano Modenese, Settore Pianificazione e gestione del territorio, trasmissione prot. 2989 del 07/02/2023 della Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26/01/2023
- Regione Emilia Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della montagna, parere in merito alla Prevalutazione di incidenza, prot.117254 del 07/02/2023
- Comune di Sassuolo, Settore Ambiente e Territorio, parere di conformità urbanistica-edilizia-ambientale, prot. 6149 del 07/02/2023
- Comune di Fiorano Modenese, parere di conformità urbanistica-edilizia-ambientale, prot. 3223 del 09/02/2023
- Comune di Fiorano Modenese, Permesso di Costruire n.2022/0190 del 13/02/2022 ricompreso in PAUR, trasmesso con prot. 3463 del 13/02/2023
- Comune di Sassuolo, Settore Ambiente e Territorio, correzione della bozza di Convenzione, prot. 7095 del 13/02/2023

Il rappresentante di ARPAE SAC, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273 è anche il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa conferenza di servizi in coerenza anche con quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

Il rappresentante di ARPAE SAC, responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Determina Dirigenziale del 30 agosto 2022, n. 108 è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE Modena, dott.sa Valentina Beltrame.

Con nota prot. n. 96222 del 14/11/2022, la Prefettura di Modena - Ufficio Territoriale del Governo ha nominato il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, quale rappresentante unico delle amministrazioni statali periferiche, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, della L.241/1990.

I rappresentanti unici dei vari Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi sono:

Regione Emilia Romagna	Valentina Beltrame
ARPAE	
Provincia di Modena	Daniele Gaudio
Comune di Sassuolo	Andrea Illari
Comune di Fiorano Modenese	Cristina Scaravonati
Unione Comuni Distretto Ceramico	
A.U.S.L. Modena	
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena	Canio Fastiggi
Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.	
Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl	Michele Francesco Rino
SNAM Rete Gas Spa	Rosario La Pira

Hera Spa-Inrete Distribuzione Energia Spa	Vincenzo Gualtieri
e-distribuzione Spa	
Terna Spa	

Alle riunioni della Conferenza è stata convocata ed ha partecipato anche la società proponente come previsto dalla L.R. 4/18.

Va dato atto che la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/18, ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- si è insediata il giorno 16/11/2022
- ha effettuato delle sedute intermedie in data: 22/12/2022 (verbale in allegato) e 07/02/2023
- ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 14/02/2023

Come previsto all'art.19 comma 3 della LR.4/2018, la proposta di verbale conclusivo nella versione predisposta fino a quel momento dalla Conferenza, completa delle bozze degli atti da rilasciare è stata inviata con nota prot. 24365 del 09/02/2023 alle amministrazioni convocate in conferenza di servizi e al proponente per la presentazione delle proprie eventuali controdeduzioni.

Il proponente ha avanzato osservazioni alla proposta di verbale, acquisite in sede di conferenza, in merito alle interferenze con la rete di distribuzione del gas, al parere di SGP srl, ai pareri del Comune di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese, a cui è stata data risposta nei rispettivi paragrafi del presente documento.

1.E. Adeguatezza degli elaborati presentati

La Conferenza di Servizi ritiene che lo SIA e gli elaborati depositati nonché le integrazioni prodotte dalla ditta Kerakoll Spa relativi al progetto di ampliamento del sito produttivo K2X, localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), siano sufficientemente approfonditi per consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto al fine dell'espressione del Provvedimento di VIA, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente.

2. SINTESI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)

2.A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.A.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area di intervento è situata in Provincia di Modena, in un'area a Nord-Est del centro storico del Comune di Sassuolo e sul confine con il Comune di Fiorano Modenese in adiacenza alla Strada Pedemontana SP 467.

L'area si presenta oggi con forte concentrazione di insediamenti produttivi soprattutto nell'ambito del distretto ceramico. Comprende l'area sulla quale sorge l'attuale Stabilimento Kerakoll, situato di fianco al Kerakoll Green Lab all'indirizzo Strada Pedemontana 25, sul territorio del Comune di Sassuolo e l'area limitrofa, occupata dallo stabilimento in disuso, precedentemente di proprietà delle Ceramiche Ricchetti, che è situato in parte sul Comune di Sassuolo ed in parte su quello di Fiorano Modenese. L'area di intervento è delimitata ad Ovest e Nord dalla linea ferroviaria FER di collegamento con la città di Modena e dall'area che ospita lo stabilimento di Iperceramica ad Est. Sul lato Sud tutta l'area è delimitata dalla Strada Pedemontana.

2.A.2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

L'area risulta identificata come "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, esistenti e da integrare". La Normativa del PTCP definisce, all'art. 59, una serie di direttive e indirizzi per gli insediamenti produttivi relativi alle diverse parti del territorio. In particolare, all'art. 59.4, nel Territorio di Sassuolo (Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello e Formigine), lo sviluppo urbano deve avvenire per riqualificazione e trasformazione degli insediamenti esistenti, di norma senza alcuna ulteriore dilatazione della superficie del TDU (territorio a destinazione urbana secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano) in termini di bilancio complessivo.

In relazione al grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale l'ambito produttivo si colloca in un contesto estremamente elevato, elevato, alto e medio. Il sito si trova nel settore di ricarica indiretta della falda (aree di tipo B). Per quanto attiene al rischio idraulico l'area è all'interno del "Limite delle aree soggette a criticità idraulica" (art. 11 comma 7).

In relazione al rischio sismico l'area risulta essere potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche (art. 14 comma 3) per la quale sono previsti approfondimenti di II livello.

2.A.3. PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI SASSUOLO (PSC) E VARIANTE

Il PSC vigente identifica l'area oggetto di intervento come "*Ambito APS.i – Ambiti specializzati per attività produttive di livello sovracomunale con prevalenza di attività industriali e artigianali*"; una porzione della stessa è perimetrata come fascia ECO.

In merito all'aspetto esclusivamente urbanistico, la variante alla strumentazione vigente (PSC/RUE) riguarda la definizione di nuovi parametri edilizi, identificati con quelli di progetto, in particolare l'incremento dell'altezza massima ammissibile e la determinazione dei parcheggi pertinenziali; è prevista anche l'eliminazione, per la parte compresa nell'area di intervento, del tracciato viario di progetto che dalla rotatoria corre verso nord lungo il lato est della ferrovia per poi attraversarla e connettersi con la zona artigianale di via Campolongo: tale previsione, determinata per alleggerire la congestione veicolare dovuta dalla presenza del transito ferroviario, può intendersi superata dall'opera di sopraelevazione della ferrovia con contestuale soppressione del passaggio a livello.

La realizzazione del nuovo fabbricato produttivo è inoltre condizionata dallo spostamento della rete del metanodotto Snam che attraversa il comparto in senso longitudinale: il tracciato, riportato nella Tavola 3 "Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica" del PSC, comporta un vincolo di inedificabilità lungo lo stesso e la relativa fascia di rispetto, così come determinata dal gestore SNAM.

2.A.4. PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI FIORANO (PSC)

L'Area d'intervento è classificata come APS.i_Sub ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione.

2.B. Quadro di Riferimento Progettuale

2.B.1. Finalità del progetto

Kerakoll S.p.A. è un Gruppo internazionale operante nel settore dei materiali per l'edilizia, leader nel settore per i materiali GreenBuilding. Kerakoll ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo di prodotti per l'edilizia in polvere premiscelati adiacente a quello già presente. Questo stabilimento sarà denominato K2X e sarà costituito da due reparti, il reparto grandi confezioni e il reparto piccole confezioni. Lo stabilimento attuale denominato K2, in termini di produttività non sarà intaccato dall'intervento realizzativo.

L'ampliamento dello Stabilimento si configura come un sostanziale raddoppio sia in termini dimensionali che di incremento occupazionale. La potenzialità giornaliera teorica dell'impianto esistente, su due turni, risulta di 3.000 ton corrispondenti a 700.000 t/a; la capacità produttiva del nuovo impianto sarà identica a quella dello stabilimento esistente, l'intervento pertanto determinerà il raddoppio della capacità produttiva attuale. Le lavorazioni svolte negli stabilimenti Kerakoll emiliani (Sassuolo e Rubiera) sono esclusivamente la miscelazione a secco e a freddo di materiali solidi all'interno di contenitori chiusi. Il ciclo di produzione è il seguente: dosaggio dei vari componenti secondo la ricetta di ogni formulato, accurata miscelazione a freddo, confezionamento in sacchi di carta o in triplo strato di diverso volume in grado di contenere il prodotto in quantità compresa tra 1 kg e 25 kg. Le materie prime principali utilizzate sono costituite da sabbia essiccata, cemento, solfato di calcio, carbonato di calcio e calce.

Necessità di primaria importanza per il Gruppo è quella di sviluppo secondo una logica di unitarietà produttiva e funzionale, per questo infatti sono state prese in considerazione per l'ampliamento, le aree contigue all'attuale sito di produzione, site in parte nel Comune di Sassuolo e parte nel Comune di Fiorano Modenese. L'intervento proposto con il presente studio di impatto ambientale si denota come una riqualificazione di un sito già utilizzato in precedenza e attualmente dismesso e in fase di demolizione, le Ex Ceramiche Ricchetti.

2.B.2. Descrizione del progetto

Il progetto di Ampliamento dello Stabilimento Kerakoll prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente lo stabilimento produttivo (Stabilimento K2X), un magazzino esterno per le materie prime (Magazzini esterno MP) ed un edificio servizi (Test Lab TL). Sono previsti inoltre la riqualificazione del fronte stradale, un piccolo ampliamento dell'area stoccaggio dello stabilimento esistente (Stabilimento K2), lo spostamento della tettoia per la ricarica dei carrelli elevatori. Saranno inoltre realizzati i nuovi parcheggi necessari ad accogliere la futura popolazione del polo industriale.

Il sito manifatturiero si articola in otto aree principali: Attuale Stabilimento K2 (Esistente), Palazzina Spedizioni (Esistente), Green Lab (Esistente), Nuovo Stabilimento K2X, Nuovo magazzino materie prime esterno MP, Test Lab, Nuova Tettoia carrelli elevatori, Area mock-up.

I due stabilimenti produttivi si sviluppano per la quasi totalità su un unico livello. I piani terra degli stabilimenti sono esclusivamente dedicati all'attività produttiva e di stoccaggio dei materiali prodotti.

In merito ai flussi, il sito dispone di due punti di accesso dall'esterno, uno per le merci in entrata e in uscita e uno per lavoratori e visitatori. Anche i punti di uscita sono separati con la medesima logica.

2.B.3. Alternative progettuali

<u>Alternativa zero</u>

La non realizzazione di questo intervento, oltre a non sfruttare la demolizione e ricostruzione dell'edificio adiacente, porterebbe alla realizzazione di un nuovo sito produttivo altrove, creando un'enorme dispersione di risorse per la movimentazione dei materiali e risorse umane, e di conseguenza anche di inquinamento dovuto a maggiori distanze da percorrere per la logistica interna, con un conseguente aumento importante di emissioni di CO_2. Inoltre la non realizzazione del sito in progetto, corrispondente quindi al mantenimento dell'attuale area dismessa, comporterebbe il mancato potenziamento nell'area comunale di un importante

polo industriale, già stabile e consolidato. Per tale motivazione, si ritiene l'alternativa zero non preferibile rispetto alla realizzazione del progetto.

Alternativa di realizzazione in altro sito

La possibilità di realizzare l'opera in un altro sito risulta sconveniente in primo luogo perché l'area di espansione prescelta si trova in adiacenza a quella dello stabilimento esistente ed è stata acquista da Kerakoll già da diversi anni pertanto si trova già nelle disponibilità dell'azienda al momento del presente intervento. In secondo luogo, la realizzazione di un nuovo stabilimento in adiacenza a quello esistente permette di ottimizzare sia i flussi logistici utilizzando ed integrando quelli già in funzione anche per il nuovo stabilimento sia i servizi comuni per i dipendenti. Gli interventi previsti determineranno un consumo di suolo pressoché nullo. L'intervento punterà al miglioramento delle attuali condizioni di permeabilità dell'area, massimizzando le superfici verdi e permeabili laddove possibile. La preparazione dell'area con l'abbattimento degli edifici esistenti, ormai completata, ha altresì consentito la rimozione di nuclei di contaminazione migliorando in modo significativo le condizioni ambientali del sottosuolo.

2.B.4. Attività di Cantiere

L'organizzazione del cantiere prevede fasi successive correlate in funzione dell'avanzamento dell'opera. Si prevede un numero complessivo di 37 mesi di attività di cantiere.

La recinzione principale di cantiere sarà costituita da una barriera di altezza minima di 3 m realizzata con pannelli fonoassorbenti di spessore minimo 10 cm fissata ad idonea fondazione/cordolo in c.a. o sorretta da apposita struttura in profilati metallici.

Si valuta come soluzione ottimale l'accesso al cantiere tramite l'adeguamento di un accesso esistente dell'area Ex Ricchetti dalla Strada Pedemontana che conduce all'area del nuovo stabilimento. Sarà previsto un piazzale di accumulo dei mezzi di cantiere, onde evitare incolonnamenti lungo la sottostrada della Pedemontana. È prevista inoltre una stazione di lavaggio ruote in uscita dall'area di lavoro. L'impresa affidataria dei lavori allestirà idonei servizi igienico/assistenziali in funzione della presenza media di personale in cantiere (circa 60-80 addetti). Sono state individuate le zone di deposito e di stoccaggio sia delle attrezzature sia dei materiali e dei rifiuti.

2.B.5. Piano di utilizzo terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito del presente progetto sono gestite ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 120/2017, in cantiere di grandi dimensioni. Il volume scavato infatti supera la soglia dei 6000 m^3. L'impostazione generale si basa sulla previsione di riutilizzo di una sola parte dei materiali di scavo derivanti dai lavori di costruzione del progetto, previo deposito temporaneo all'interno del cantiere stesso, mentre la restante parte sarà riutilizzata in siti esterni autorizzati; nel caso di impossibilità di riutilizzo, saranno conferiti in siti autorizzati al recupero, oppure come ultima opzione inviati allo smaltimento.

Le lavorazioni connesse alla realizzazione del nuovo stabilimento industriale ed edifici annessi, prevedono l'esecuzione di scavi all'aperto nel sedime dei nuovi edifici, scavi derivanti da perforazioni per la realizzazione delle fondazioni, scavi per la realizzazione delle buche per le torri impiantistiche e per la sistemazione delle aree esterne. Nel bilancio terre non sono stati considerati i materiali provenienti dalle demolizioni in c.a. delle opere e delle strutture presenti sul luogo di intervento, i cui lavori di demolizione, autorizzati da specifici titoli edilizi, si sono conclusi.

La produzione totale di terre e rocce da scavo per la realizzazione dell'intervento è stimato in 76.700 mc, di cui 49.000 mc di materiali derivanti dagli scavi per la costruzione dei nuovi edifici e 27.700 mc derivanti dallo scavo per la sistemazione delle aree esterne agli edifici principali. Di questi quantitativi si stima che 43.200 mc siano riutilizzabili internamente, nello specifico 27.400 mc riutilizzabili per il reinterro a lato delle opere strutturali, e più della metà di quelli prodotti dallo scavo per la sistemazione delle aree esterne, pari a circa 15.800 mc, riutilizzabili nello stesso intervento.

Considerando l'estensione del comparto in oggetto di circa 80.000 mq, per caratterizzare l'area in esame, ai sensi del DPR 120/17 risultano essere necessari almeno n. 23 punti di indagine. Nelle due campagne di caratterizzazione, sono stati effettuati n. 122 punti di indagine e prelevati n. 57 campioni di terreno/materiale di riporto; a questi si aggiungono le indagini effettuate per la verifica delle operazioni di MISE consistite in

ulteriori n. 27 punti di campionamento con prelievo di campioni. Complessivamente, nell'area in esame risultano essere stati eseguiti n. 149 punti di indagine dai quali sono stati prelevati n. 84 campioni di terreno/materiale di riporto sottoposti ad analisi chimica di laboratorio. Pertanto, risulta essere soddisfatto il numero minimo di indagini necessarie per la caratterizzazione delle Terre e Rocce da Scavo del sito in esame.

I risultati delle analisi sui campioni sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, allegato 5 al titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di scavo. Alla luce delle indagini ed analisi effettuate ai sensi del DPR 120/17, tenendo conto della rimozione dei materiali non conformi presenti in alcune aree, i risultati consentono di affermare che:

A. data l'assenza di superamenti dei limiti di Concentrazione Soglia di Contaminazione di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06, i materiali analizzati sono riutilizzabili. Tutti i materiali analizzati possono essere reimpiegati per la realizzazione di rinterri, rilevati e terrapieni di rimodellamento nell'ambito dell'opera in progetto, essendo questa a destinazione d'uso industriale/commerciale cui fa riferimento la colonna B sopra citata;
B. buona parte dei materiali (sulla base delle 39 analisi con concentrazioni al di sotto dei valori soglia della colonna A) possono essere riutilizzati anche in siti a destinazione verde o residenziale;
C. unica eccezione è data dal materiale di sottofondo presente entro il primo metro nella zona del saggio S4 effettuato nella zona nord-ovest che a valle del test di cessione risulta non conforme al recupero; tali materiali dovranno essere asportati e inviati a smaltimento.

Nell'ambito della cantierizzazione, il sito di deposito in attesa di riutilizzo interno dei materiali da scavo coincide con il sito di produzione, mentre le terre e rocce che non saranno riutilizzate internamente saranno inviate direttamente ai siti di destino.

2.B.6. Condizioni di esercizio

Il processo produttivo degli stabilimenti che producono premiscelati in polvere può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

- Stoccaggio materie prime: la materia prima entra in stabilimento con autotreni, auto cisterne, cassoni ribaltabili. L'alimentazione dell'impianto avviene in due modi: la materia prima sfusa è ribaltata in tramogge poste sotto tettoia delle polveri oppure viene scaricata in pressione da autocisterna, oppure le materie prime possono anche arrivare confezionato in sacchi o big bag, scaricate dagli autotreni e posti a magazzino per poi essere caricate, secondo necessità, in impianto grazie l'utilizzo di macchine rompi sacco e svuota big bag.
- Estrazione, dosaggio e pesatura delle materie prime
- Miscelazione
- Riempimento, sigillatura e pallettizzazione del prodotto finito
- Stoccaggio e spedizione dei prodotti finiti

Nel nuovo stabilimento di K2X saranno presenti 3 filtri di depolverazione degli ambienti dei reparti produttivi suddivisi tra i suddetti a portata variabile tra 1.800 e 55.000 Nm^3/h e installato per garantire una buona qualità dell'aria e mantenere un ambiente sano. I filtri saranno posizionati internamente ai reparti produttivi. Una rete di condotti collega i punti di prelievo al filtro centralizzato. I punti di depolverazione sono considerati in tutta la zona di produzione, dal dosaggio della materia prima al trasferimento del prodotto finito in sacchi.

2.B.7. Dismissione del progetto e ripristino ambientale

La maggior parte degli impatti rilevati in fase di dismissione sono analoghi a quelli generati in fase di cantiere. Per tali impatti valgono, pertanto, le medesime misure di mitigazione già indicate per la cantierizzazione dell'impianto. Per la dismissione delle attrezzature e dei manufatti esistenti dovrà essere realizzato un piano di dismissione che per prima cosa definisca la messa in sicurezza degli impianti con un cronoprogramma del loro smantellamento. A seguire avverrà lo smantellamento dei fabbricati industriali e

degli edifici che ospitano gli uffici; da ultimo la rimozione dei piazzali e delle reti infrastrutturali ad esso connesse.

Lo smantellamento degli impianti ed il ripristino delle aree comporterà la produzione di materiali di diversa natura che dovranno essere adeguatamente trattati per consentirne il riutilizzo oppure smaltiti. Gli impianti o le parti di questi ancora funzionanti potranno essere ricollocati sul mercato e venduti come usato. In caso di completo smantellamento di tutti gli impianti interni all'azienda, anche al di là degli interventi puntuali previsti all'interno della presente valutazione ambientale, i capannoni industriali e l'area esterna cementificata possono essere comunque riconvertiti ed utilizzati per altre finalità produttive, essendo inserite in un'area a destinazione d'uso urbanistica produttiva.

Gli impatti prodotti da parte dell'attività risultano tutti reversibili e la dismissione del progetto non porterebbe degli aggravi ambientali rispetto allo stato attuale.

2.C. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.C.1. ARIA E CLIMA

L'ambito di studio si trova nella Pianura Ovest e ricade nella zona di superamento per il PM10 al confine tra i comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese posto all'interno di una area industriale che occupa senza soluzione di continuità i due comuni.

Cantiere

L'impatto più significativo esercitato dal cantiere sulla componente atmosfera sarà generato dal sollevamento di polveri: sia quello indotto direttamente dalle lavorazioni, sia quello indotto indirettamente dal transito degli automezzi sulla viabilità interna ed esterna. Le opere di mitigazione previste consistono sostanzialmente in:

- barriere fisiche: le recinzioni perimetrali del lotto aventi altezza pari a 3 m
- bagnatura e pulizia della viabilità interna al cantiere, dei piazzali, dei fronti di scavo, dei materiali terrigeni in cumulo
- carico dei mezzi adibiti all'allontanamento delle macerie e delle terre di scavo in corrispondenza di aree distanti dai ricettori "sensibili" e bagnatura dei materiali di risulta in occasione delle operazioni di carico
- predisposizione di apposite barriere interne o sulle finestre mediante telai in legno e telo in polietilene al fine di evitare la propagazione delle polveri all'esterno dell'edificio ove necessario
- rivestimento dei ponteggi su tutti i fronti con teli antipolvere ove necessario.
- predisposizione di apposita area per lavaggio ruote mezzi e lavaggio canala autobetoniere

Le procedure operative di cantiere che verranno attuate al fine di limitare la polverosità possono essere così sintetizzate:

- i mezzi di cantiere destinati alla movimentazione del materiale di risulta dagli scavi saranno coperti con teli adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo strappo e di impermeabilità;
- al fine di evitare il sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere viaggeranno a velocità ridotta;
- particolare attenzione verrà posta alla modalità ed ai tempi di carico e scarico del terreno;
- le aree appositamente destinate allo stoccaggio di terreno saranno bagnate;
- durante le fasi di scavo più significative sarà prevista la costante bagnatura delle strade e/o la loro pulizia con spazzatrici stradali.

Durante le operazioni di scavo si provvederà all'installazione di idonei sistemi di abbattimento delle polveri, se necessario potranno essere utilizzate ad esempio strumentazioni come il fog cannon, posizionate in funzione dell'avanzamento degli scavi stessi e della direzione del vento.

In merito alla tutela dalle emissione di inquinanti da traffico, sarà previsto:

- utilizzo di macchine operatrici che rispettino i limiti di emissione ammessi dalle normative vigenti e che abbiano effettuato i controlli dei gas di scarico emessi;
- utilizzo di macchinari e attrezzature di recente fabbricazione;

- all'interno del cantiere verranno installati cartelli segnaletici indicanti l'obbligo di procedere a passo d'uomo.

La fase del cantiere più impattante dal punto di vista della qualità dell'aria riguarda la fase iniziale di scavo per la costruzione delle fondazioni per i nuovi capannoni e dei tunnel. Si stima che l'emissione totale di PM10 corrisponde a 1000 g/h, di cui 65,8 g/h per le operazioni di scavo e 935 g/h per il carico sul camion. L'analisi degli scenari connessi alla diffusione di polveri che caratterizzano le attività di scavo effettuate sulla base delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPA Toscana, hanno evidenziato come l'attività di cantiere di costruzione dell'ampliamento dello stabilimento Kerakoll K2 risulti compatibile con il contenimento della polverosità dell'aria nell'ambiente circostante, applicando le azioni di contenimento delle emissioni descritte.

Esercizio

Le emissioni in atmosfera sono determinate dalle aspirazioni delle polveri dalle tramogge di carico e dal riempimento dei sili di stoccaggio al fine di contenere le polveri negli ambienti di lavoro. I soli contaminanti emessi in atmosfera dalle lavorazioni sono le polveri contenute nelle aspirazioni che vengono, prima dell'espulsione, trattate all'interno di filtri a tessuto.

Il funzionamento delle nuove linee produttive, quando l'impianto sarà a regime, avverrà su due turni giornalieri per complessive 16 ore, mentre l'attività di scarico delle materie prime sarà attiva, come ora solamente per 14 ore dalle 6 alle 20.

I risultati delle stime della emissione giornaliera, risultano ampiamente sovrastimati rispetto la reale emissione giornaliera, sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto, perché presumono il contemporaneo funzionamento di tutte le linee produttive mentre in realtà ciò non accade. Il confronto tra stato di fatto e stato di progetto evidenzia che l'emissione di polveri sarebbe di 58,2 kg/g per lo stato di fatto e di 106,95 kg/g per lo stato di progetto, l'incremento stimato in queste condizioni risulta nell'ordine dell'83,6%.

Kerakoll Spa propone autonomamente la riduzione del limite massimo polveri emesse fino ad 8 mg/Nmc per tutte le emissioni. Per lo stato di progetto l'emissione autorizzata di polveri risulterà pari a 80,0 kg/g; l'incremento previsto tra stato di progetto e stato di fatto, dopo la riduzione del limite massimo di emissione proposta da Kerakoll per tutte le emissioni sarà del 37%.

Infine, l'unica emissione in atmosfera dallo stabilimento Kerakoll dovuto alla emissione dei fumi di combustione del metano è dovuta al riscaldamento degli uffici e di alcune postazioni nelle quali l'operatore permane per l'intero turno di lavoro. Gli attuali consumi annui di gas metano ammontano a 274.000 Smc e pertanto la quantità di CO_2 prodotta ammonta a 527.400 kg/anno; tenuto conto della attività svolta su 250 giornate l'emissione risulta pari a 2.109 kg/g di CO_2. In seguito all'avvio del nuovo stabilimento i consumi previsti saliranno a 340.000 Smc e pertanto la quantità di CO_2 prodotta ammonterà a 654.460 kg/anno; tenuto conto della attività svolta su 250 giornate l'emissione risulterà pari a 2.618 kg/g di CO_2. L'incremento risulterà pertanto pari a poco meno del 20%.

L'incremento dei flussi di massa degli inquinanti derivanti dalla combustione del gas metano per l'intero stabilimento Kerakoll di via Pedemontana e di quella dei carburanti per il maggior traffico indotto risulta trascurabile rispetto alle emissioni generate dai due centri abitati di Sassuolo e Fiorano Modenese che ormai costituiscono un'unica area urbana.

Traffico

Durante la fase di cantiere, la fase che genera il numero maggiore di transiti di autocarri è quella della esecuzione degli scavi e del trasporto al riutilizzo delle terre generate, con 70 transiti previsti al giorno. Tale volume di traffico corrisponde al massimo impatto di cantiere, essendo l'attività di cantiere prevista su 8 ore, si tratta di 9 transiti ogni ora. Il traffico sulla SP476 nelle due direzioni è di 33.700 transiti giornalieri corrispondenti a 1.690 transiti ogni ora nelle due direzioni; i transiti presenti sono costituiti per il 10% da veicoli pesanti e per il 12% da veicoli industriali leggeri. Il confronto fa emergere come il maggior traffico indotto sia trascurabile rispetto al traffico attuale. Altro confronto può essere fatto con i transiti indotti allo

stato attuale dallo stabilimento Kerakoll di via Pedemontana, che risulta pari a 201 veicoli pesanti e 308 veicoli leggeri; la previsione dopo l'ampliamento è pari a 259 veicoli pesanti e 399 veicoli leggeri.

L'ampliamento determinerà l'incremento delle emissioni in atmosfera dovute al maggior traffico indotto: sia per il personale che verrà assunto, nel tragitto in auto casa/lavoro, sia per il trasporto dei maggiori quantitativi di materie prime e dei prodotti finiti.

Dal confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto si evidenzia che in termini assoluti l'incremento della emissione giornaliera di inquinanti nell'aria da (SdF) a (SdP) dovuta al maggior traffico risulta essere:

	PM10 kg/g				NOx kg/g				CO2 kg/g			
	Auto	Commerciali		Totali	Auto	Commerciali		Totali	Auto	Commerciali		Totali
		Leggeri	Pesanti			Leggeri	Pesanti			Leggeri	Pesanti	
SdP	4,09	1,19	2,84	8,12	42,44	15,59	69,96	128,0	21.943	3.301	8.931	34.176
SdF	4,08	1,19	2,78	8,05	42,35	15,56	68,59	126,5	21.894	3.237	8.063	33.194
Incremento	0,009	0,003	0,056	0,068	0,093	0,034	1,363	1,490	49,7	64,4	867,7	981,9
				0,8%				1,2%				3,0%

L'analisi svolta evidenzia come l'emissione di inquinanti dovuta al maggior traffico indotto dall'intervento è estremamente contenuta, estendendo il confronto all'intero territorio comunale l'incremento è pressoché nullo e comunque trascurabile.

Gli impatti dei mezzi addizionali dovuti all'ampliamento di Kerakoll sia su via Pedemontana, sia sulla SS724, sia su via circonvallazione Nordest, sono tali per cui non si creano situazioni di particolare aggravio dei carichi di traffico sia su base giornaliera sia nella fascia di picco studiata. Per tale valutazione sono stati confrontati, in relazione alla fascia di picco mattutina 07:30-08:30, i flussi dello scenario LT del PUMS Distretto Ceramico, scenario con orizzonte temporale 10 anni dal 2019, senza contributi addizionali e con i contributi addizionali dovuti all'ampliamento di Kerakoll. Da tale confronto si evince che i maggiori incrementi, nella fascia oraria di studio, in termini percentuali sono comunque dell'ordine del 4-5% e sono localizzati su via Pedemontana; analogamente i maggiori incrementi sul TGM sono dell'ordine dell'1-2% e sono sempre localizzati su via Pedemontana.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi, data la configurazione del controviale che viene mantenuto con larghezza tale da permettere ai mezzi pesanti di accodarsi sulla destra per l'ingresso e lasciare uno spazio sufficiente per il superamento a sinistra dei mezzi leggeri che devono accedere al parcheggio, e con lunghezza tale da consentire una coda di almeno 10 mezzi pesanti, è verosimile che anche nello scenario di progetto, i flussi di mezzi pesanti in ingresso non provocheranno in modo diretto code sulla viabilità esterna.

Inoltre la dotazione aggiuntiva di parcheggi in termini di offerta (+354 stalli per mezzi leggeri, +11 stalli per mezzi pesanti) è tale da coprire ampiamente la domanda aggiuntiva giornaliera di flussi addizionali previsti.

2.C.2. Suolo e Sottosuolo

Sulla base delle indagini geognostiche e sismiche preliminari eseguite nel mese di aprile 2021 a cura dello studio GEO GROUP s.r.l., non si evidenziano elementi di incompatibilità tra l'intervento in progetto e gli aspetti geologici del territorio nel quale si inserisce.

I principali impatti sulla componente suolo-sottosuolo riguardano la fase di realizzazione dell'opera, mentre in fase di esercizio si prevede piuttosto un miglioramento rispetto alla situazione attuale. Trattandosi di una zona classificata come sismica tutte le opere dovranno essere realizzate con criteri antisismici ma, pur prevedendo, in caso di terremoto, un'amplificazione del moto sismico, le nuove urbanizzazioni non avranno, salvo diversi risultati derivanti dall'approfondimento di III livello della microzonazione sismica, effetti sul sottosuolo.

In fase di esercizio, gli interventi previsti determineranno un consumo di suolo pressoché nullo, considerato che l'area in esame si presenta già urbanizzata. La preparazione dell'area con l'abbattimento degli edifici

esistenti, ormai completata, ha altresì consentito la rimozione di nuclei di contaminazione migliorando in modo significativo le condizioni ambientali del sottosuolo.

2.C.3. Acque sotterranee e superficiali

L'intervento in progetto non prevede sostanziali cambiamenti sulle componenti acque superficiali e sotterranee rispetto alla situazione attuale, poiché l'area risulta già completamente urbanizzata, inserita a sua volta in un territorio intensamente urbanizzato di carattere industriale. Anzi, in fase di esercizio l'intervento comporterà alcuni miglioramenti rispetto allo stato attuale.

Nell'area interessata dall'intervento in progetto non sono presenti corpi idrici superficiali le cui acque possano subire degli effetti ambientali conseguenti alle opere previste.

In fase di cantiere le acque meteoriche di dilavamento superficiale potranno trasportare solidi sospesi o sostanze inquinanti presenti sul suolo. Durante gli scavi non si prevede di intercettare la falda sotterranea che si attesta a profondità superiori ai 20 m dal p.c. L'edificazione dell'area produrrà acque reflue che saranno raccolte e inviate alla depurazione senza determinare scarichi nel suolo.

Anche in fase di esercizio, le acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili saranno raccolte e scaricate nella rete scolante, previa laminazione e in parte riuso delle stesse, senza la possibilità di infiltrarle nel sottosuolo. Solo le aree verdi e semipermeabili potranno determinare l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo, ma non peggioreranno la qualità dei corpi idrici sotterranei, poiché le situazioni di contaminazione sono state rimosse.

Non sono previsti depositi interrati di sostanze pericolose che possano determinare un potenziale rischio di inquinamento delle falde sotterranee. Nel sito in esame è presente un vecchio pozzo ad uso industriale, regolarmente denunciato e concessionato, che si manterrà attivo anche dopo l'intervento in progetto.

2.C.4. Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

L'area di intervento è situata in un ambito di connotazione industriale già fin dagli anni '60 e come tale risulta particolarmente povera di vegetazione. Non sono presenti esemplari arborei meritevoli di tutela e l'area non è interessata dal sistema forestale boschivo. L'intervento di ampliamento non determina impatti sulla vegetazione e sugli ecosistemi e costituisce anzi opportunità per la realizzazione di piccole aree verdi all'interno ed una cortina di verde al perimetro del lotto in adiacenza alla linea ferroviaria. Si ritiene che il progetto non comporti alcun inserimento di elementi di disturbo per l'avifauna presente nell'area in oggetto.

2.C.5. Paesaggio

L'area oggetto di intervento non ricade in una zona che presenta edifici storici o evidenze archeologiche. Il paesaggio è privo di elementi naturali di pregio. L'area d'intervento è già un'area antropizzata e di carattere industriale. L'intervento di ampliamento si ritiene non determini impatti negativi sul paesaggio e sui beni culturali: la qualità degli edifici di nuova realizzazione rappresenta piuttosto un elemento positivo sulla qualità urbana andando a sostituire un edificio da anni inutilizzato e destinato in assenza dell'intervento ad un progressivo degrado.

Anche l'alterazione della qualità paesaggistica dovuta alla visibilità del nuovo capannone è pressoché assente, in quanto le dimensioni in pianta dell'edificio esistente e del nuovo edificio sono simili, l'effetto della maggiore altezza di porzioni del nuovo edificio è trascurabile tenuto conto del contesto industriale di cui fa parte in cui sono presenti anche edifici di altezza elevata. L'intervento punta inoltre al miglioramento paesaggistico dell'area proponendo una riqualificazione del fronte strada, con la realizzazione di opere di mitigazione a verde lungo tutto il fronte strada al fine di schermare la presenza dell'intero stabilimento produttivo e minimizzarne l'impatto visivo.

2.C.6. Rumore

Allo stato attuale il rumore è determinato dalle emissioni sonore di tutti gli stabilimenti produttivi esistenti nell'intorno ma soprattutto dal traffico sulla SP467; meno significativo è l'impatto della ferrovia Modena Sassuolo e della SS724 (Modena-Sassuolo) almeno relativamente all'area di studio.

L'area d'intervento è assegnata per lo stato di fatto alla Va classe acustica in quanto in precedenza ospitava uno stabilimento ceramico: ad est, in Comune di Fiorano, è contornata da un'ampia area a destinazione produttiva assegnata alla quinta classe acustica; ad ovest confina con lo stabilimento Kerakoll esistente assegnato alla quinta classe acustica, nella parte più a nord è presente un'area prevalentemente produttiva in cui sono presenti insediamenti anche edifici abitativi che è assegnata alla quarta classe acustica.

Il valore differenziale di immissione non potrà superare 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno. L'applicabilità del limite differenziale è vincolata al superamento dei seguenti livelli minimi di rumore ambientale: a finestre aperte: 50 dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno; a finestre chiuse: 35 dB(A) in periodo diurno e 25 dB(A) in periodo notturno.

Cantiere

Durante le attività di cantiere saranno utilizzate il più possibile attrezzature di nuova generazione a basso impatto acustico e predisposte barriere antirumore lungo il perimetro del cantiere, in accordo con la valutazione di impatto acustico che sarà predisposta in fase di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e specifica per le attività di cantiere.

Durante le lavorazioni ai piani superiori al primo si provvederà a isolare i singoli piani mascherando il ponteggio sui lati sensibili, con appositi teli fonoassorbenti. In questo modo anche le lavorazioni interne che saranno eseguite ai piani altri non propagheranno rumore. Delimitazioni puntuali con pannelli acustici, saranno predisposte a terra nelle zone ove si eseguono lavorazioni rumorose. Nello studio di impatto acustico del cantiere verranno definiti i livelli acustici attesi nei ricettori sensibili limitrofi al cantiere durante le lavorazioni per la realizzazione degli edifici previsti in progetto e definite le delimitazioni ottimali per l'abbattimento acustico (barriere fonoassorbenti).

Esercizio

Il clima acustico dell'area a seguito del completamento delle opere in progetto ha tenuto conto dei nuovi fabbricati previsti nell'ambito, delle variazioni del traffico sulla rete stradale, del traffico indotto e delle emissioni industriali Kerakoll.

La situazione nello stato di fatto pur evidenziano livelli di rumorosità significativi non mette in luce condizioni di non conformità trattandosi di aree prevalentemente produttive. Solamente in corrispondenza del ricettore R10 si rileva un contenuto superamento del limite notturno dovuto prevalentemente al traffico sulla SP 467.

La situazione a Lungo Termine determina nella gran parte dei casi modifiche trascurabili (±0,1 dB(A)) del clima acustico, modifiche significative si registrano solamente nella zona residenziale di via Santa Teresa e Santa Rita dove il previsto incremento di traffico determinerà un aumento della rumorosità medio di 3,3 dB(A) in periodo diurno e 2,3 dB(A) in periodo notturno. La situazione rappresentativa dello stato di progetto determina variazioni contenute con prevalente riduzione dei livelli di rumorosità soprattutto in orario notturno. Tale calo è legato: all'effetto schermante del nuovo fabbricato sul rumore proveniente dall'area industriale di Fiorano, allo spostamento del baricentro delle aree di lavoro dei piazzali più ad est ed agli interventi di mitigazione previsti sulle emissioni delle linee di produzione presenti in copertura. Gli incrementi di traffico non hanno effetti significativi in quanto vanno ad insistere su strade percorse da flussi elevati di mezzi pesanti, l'incremento pertanto risulta percentualmente poco rilevante.

Non si rilevano condizioni di non conformità dovute al complesso delle emissioni dell'intero polo produttivo Kerakoll nello stato di progetto che risulta pertanto conforme rispetto i limiti della vigente classificazione acustica Comunale. Anche la verifica del differenziale di immissione conferma la conformità presso tutti i ricettori presi in considerazione sebbene in alcune condizioni il margine rispetto il valore limite sia contenuto. Il progetto risulta pertanto conforme alla normativa vigente in tema di acustica.

2.C.7. Vibrazioni

È possibile escludere che gli impianti previsti possano generare livelli di vibrazioni significative anche nelle immediate vicinanze in quanto non sono presenti macchine caratterizzate da emissioni significative. Le uniche sorgenti risultano i mezzi pesanti che circolano all'interno dell'area cortiliva, la circolazione sulla strada può essere trascurata in quanto la variazione percentuale di mezzi rispetto a quelli attualmente

circolanti non è tale da determinare variazioni di qualche rilievo.

Il fabbricato ad uso residenziale che risulta più esposto alle emissioni dei mezzi pesanti che circolano nella viabilità interna all'azienda è il fabbricato monopiano in via Monginevro che si trova a circa 35 m di distanza dal percorso dei mezzi. La stima del livello di vibrazione indotta dal traffico sul fabbricato individuato risulta pari a 0,077 mm/s^2, valore inferiore di 2 ordini di grandezza rispetto al riferimento della UNI 9614:2017 di 7,2 mm/s^2. Nonostante le evidenti semplificazioni ed incertezze di calcolo la differenza permette di escludere che si possa evidenziare un disturbo significativo. Si evidenzia che quanto esposto parte dall'ipotesi che il piazzale sia in buono stato di manutenzione e condizione ad oggi verificabile nella sede attuale.

2.C.8. Radiazioni ed esposizione a campi elettromagnetici

Le sorgenti di campi elettromagnetici che possono determinare una variazione di qualche rilievo del campo elettromagnetico esterno al fabbricato sono le cabine di trasformazione e gli elettrodotti di media tensione. Per quanto riguarda le prime, in presenza di potenze significative entro 5,0 m è garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità. Rispetto ai fabbricati residenziali limitrofi le distanze sono ampiamente superiori pertanto rispetto l'emissione dovuta alle cabine di trasformazione non si evidenziano problematiche. In merito agli elettrodotti, l'interramento assicura una riduzione del campo per l'effetto di schermatura del terreno anche se nelle immediate vicinanze dell'asse è possibile rilevare valori superiori alle linee aeree a causa della minore distanza dal cavo. Già a 2 m dall'asse si conferma un'attenuazione rispetto alla linea aerea. Tenendo conto che la minore altezza delle linee in MT rispetto alle AAT riduce l'effetto di incremento si può affermare che la DPA di 4 m è una stima ampiamente cautelativa nel caso in esame. La collocazione delle linee permette di escludere che nei fabbricati adiacenti si indicano valori superiori non solo al valore di azione di (10 μT) ma anche all'obiettivo di qualità (3μT).

2.C.9. Consumo di energia

Le produzioni dello stabilimento Kerakoll di via Pedemontana (miscelazioni a secco e a freddo) è caratterizzato da ridotti consumi energetici; le soluzioni già oggi introdotte nello stabilimento esistente risultano in linea con gli obiettivi del PAIR 2020 che prevede la riduzione del 47% di emissioni di PM10 e del 36% di NOx. Le soluzioni progettuali (quali la piantumazione di alberi e di arbusti e la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre annualmente 2.100.000 kWh di energia elettrica) confermano l'impegno di contenere i consumi di combustibili fossili e comunque di energia prodotta con il loro impiego facendo ampio ricorso ad energia da fonti rinnovabili.

2.C.10. Produzione di rifiuti

In riferimento all'organizzazione del cantiere e in relazione alla tipologia del cantiere stesso sono state individuate le zone di deposito e di stoccaggio sia delle attrezzature sia dei materiali e dei rifiuti. In merito a questi ultimi, sarà allestita un'area rifiuti dedicata.

2.C.11. Beni materiali (patrimonio culturale architettonico e archeologico, agroalimentare)

Non sono presenti nel SIA considerazioni specifiche in merito a questo aspetto.

2.C.12. Rischio incidenti rilevanti

Non sono presenti nel SIA considerazioni specifiche in merito a questo aspetto.

2.C.13. Popolazione e salute pubblica

Non sono presenti nel SIA considerazioni specifiche in merito a questo aspetto.

2.C.14. Inquinamento luminoso

Si ritiene che il progetto non comporti l'insorgenza di inquinamento luminoso significativa rispetto alla situazione attuale, inserendosi in un ambito urbanizzato in cui è già presente l'immissione di luce artificiale prodotta da attività umane. L'impatto nel caso oggetto di studio è scarsamente rilevante e la progettazione dell'impianto luminoso garantirà un idoneo livello di illuminamento limitando l'impatto visivo dei corpi illuminanti.

2.C.15. Proposte per misure di mitigazione e compensazione

Misure di mitigazione e compensazione dell'inquinamento atmosferico

Al fine di contenere invece l'immissione di anidride carbonica in atmosfera Kerakoll produce annualmente 11.400 kWh di energia elettrica da un impianto fotovoltaico esistente ed acquista l'energia elettrica per intero da rete certificata verde. L'ampliamento dello stabilimento comprende la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre annualmente 2.100.000 kWh di energia elettrica, ciò consentirà di ridurre l'acquisto di energia elettrica del 32% che sarà in ogni caso acquistata per intero da rete certificata verde.

Il progetto prevede inoltre la messa a dimora, nell'area privata Kerakoll, di circa 150 alberi in corrispondenza della realizzazione di aree a verde, favorendo in questo modo la definizione di zone di ombra. È inoltre prevista la riqualificazione dell'area pubblica a sud lungo la Strada Pedemontana. Anche in quest'area, attualmente quasi completamente priva di elementi arborei è prevista la piantumazione di alberature (ca. 35) oltre che la desigillazione di numerose aree attualmente asfaltate. Le soluzioni già oggi introdotte nello stabilimento esistente risultano in linea con gli obiettivi del PAIR 2020 che prevede la riduzione del 47% di emissioni di PM10 e del 36% di NOx.

L'emissione reale dei camini sarà inferiore all'incremento dell'emissione delle polveri totali autorizzato, di cui le polveri fini saranno solo una parte, in quanto non vi sarà un funzionamento contemporaneo di tutte le linee produttive. Le misure e le rilevazioni strumentali effettuate sul materiale particellare durante gli autocontrolli hanno restituito un valore dell'emissione di una quantità di polveri inferiori a quelle autorizzate.

In aggiunta Kerakoll Spa ha proposto la riduzione del limite massimo polveri emesse fino ad 8 mg/Nmc per tutte le emissioni prevedendo quindi filtri a maniche su tutte le emissioni presenti, corrisponda all'esigenza di ridurre l'emissione reale di polveri. La modifica apportata determina una consistente riduzione della richiesta inizialmente presentata che risultava pari a 106,95 kg/g per lo stato di progetto che a seguito della riduzione proposta si ridurrebbe a 80,0 kg/g; l'incremento rispetto lo stato di fatto pari a 58,2 kg/g si ridurrebbe dall'83,6% al 37,3%. rispetto all'incremento.

Misure di mitigazione impatti su suolo-sottosuolo

In fase di cantiere e scavo dovranno essere adottate misure per la riduzione delle possibili contaminazioni dei terreni ad opera dei mezzi presenti sull'area. In particolare i rifornimenti dei mezzi e le attività di manutenzione dovranno essere svolte in aree attrezzate ed impermeabilizzate con un presidio idraulico per la raccolta dei liquidi eventualmente dispersi. Allo stesso modo le maestranze dovranno essere istruite circa la necessità di provvedere immediatamente nella segnalazione e successiva rimozione delle porzioni di terreno contaminato in occasione di rotture accidentali dei mezzi con perdita di olii e/o carburanti. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti generati dalle attività di scavo dei terreni, ai sensi della normativa vigente dettata dal DPR 120/17 è stato redatto il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo che consente di gestire i materiali prodotti dagli scavi come sottoprodotti e poterli riutilizzare in parte all'interno dello stesso cantiere, mentre la quantità in esubero sarà riutilizzata in siti esterni.

Misure di mitigazione impatti su acque

Al fine di mitigare gli impatti che la trasformazione dell'area potrà generare sulle componenti ambientali suolo-sottosuolo e acque sotterranee-superficiali, sono previste misure volte alla compensazione di tali effetti. Gli accorgimenti che saranno adottati, talvolta risultano essere migliorativi rispetto alla situazione attuale, in quanto si interviene su un'area già urbanizzata, la cui realizzazione a suo tempo non ha previsto particolari compensazioni sulle componenti ambientali.

In fase di cantiere dovranno essere opportunamente regimate le acque di dilavamento e quelle prodotte dal cantiere derivanti dal lavaggio dei mezzi. Si prevede la realizzazione di un sistema duale delle reti fognarie, una a servizio delle acque meteoriche e una a servizio delle acque nere, che si allacceranno entrambe alla rete fognaria pubblica di tipologia mista esistente nella zona nordovest del comparto. Il progetto prevede misure volte alla sostenibilità idraulica dell'intervento, attraverso il principio dell'attenuazione idraulica, riducendo la portata in scarico del 50% rispetto alla situazione attuale, cioè da 655 l/s a 327 l/s. Prima dello scarico in fognatura, le acque saranno intercettate da due sistemi di laminazione previsti nella zona sottostante il parcheggio nord e il piazzale nord-ovest lato ferrovia, costituiti da sistemi in parallelo, opportunamente dimensionati, della capacità complessiva di circa 1.700 mc. Al fine di evitare contaminazioni delle acque di

dilavamento superficiale, sono previsti due sistemi di prima pioggia a servizio delle due aree esterne scoperte di sosta dei mezzi pesanti con vasche della capacità minima rispettivamente di 11 mc e 5,5 mc. Si prevede comunque una pulizia meccanica periodica dei piazzali esterni.

È previsto il recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici per riusi secondari (WC) in base al fabbisogno richiesto all'interno dell'intervento e dalle coperture. Il dimensionamento delle vasche di accumulo a servizio degli edifici K2X e Test Lab prevede la realizzazione di vasche rispettivamente di 30 mc e 70 mc. Per l'intervento in oggetto è stata prevista la realizzazione di reti distinte dedicate allo smaltimento rispettivamente delle acque nere dei WC, delle grigie dei servizi igienici, delle grigie provenienti dalle cucine e delle grigie di risulta dai laboratori, ciascuna dotata degli opportuni dispositivi di trattamento e di impianto di sollevamento.

Misure di mitigazione impatto acustico

Le sorgenti più disturbanti in particolare in orario notturno risultano i camini di espulsione delle linee di produzione collocati in copertura nei corpi fabbrica più alti. Al fine di assicurare un adeguato comfort acustico dei ricettori individuati, sono pertanto stati individuati i valori di potenza sonora che dovranno essere rispettati da questi impianti nella condizione di progetto.

Opere di mitigazione paesaggistica e compensazione ambientale

Il progetto del verde ha come principale finalità il corretto inserimento paesaggistico delle nuove opere nel contesto locale, un'area fortemente industrializzata e a vocazione logistica. Per quanto riguarda le specie da privilegiare, in linea con il regolamento del verde comunale e con le caratteristiche da prediligere per queste aree di seguito le selezionate: Acer campestre e Fraxinus ornus, specie di terza grandezza organizzano le prime fasce lato Pedemontana per cautelarsi dall'interferenza con i cavi dell'alta tensione in essere lungo la viabilità di scorrimento, mentre il Quercus Robus Fastigiata indirizza i filari del progetto verso Nord , con il suo portamento piramidale.

Il progetto mira alla conservazione degli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici territoriali che caratterizzano l'ambito territoriale e paesaggistico, e si inserisce in modo coerente nell'ambito produttivo e di carattere industriale. Le nuove architetture non compromettono la qualità dei luoghi, né introducono elementi alieni, al contrario la migliorano, grazie all'adozione di una configurazione plano-altimetrica votata alla massima razionalità, alla ricerca di unitarietà e coerenza linguistica delle varie parti dello stabilimento, all'integrazione degli elementi vegetali come parti dell'architettura e all'uso di cromatismi propri dei luoghi.

2.C.16. Proposte per misure di monitoraggio

Per quanto riguarda le misure di monitoraggio, durante le operazioni di scavo, dovrà essere prevista la presenza di un tecnico abilitato allo scopo di supervisionare le attività e individuare eventuali situazioni di possibile contaminazione dei terreni che dovessero manifestarsi nel corso dell'asportazione dei materiali. Nel caso di evidenze visive di una potenziale contaminazione si effettueranno le necessarie verifiche, delimitando l'area di scavo e campionando i materiali presenti al fine di circoscrivere e rimuovere la contaminazione secondo le modalità operative della normativa vigente.

In fase di esercizio è raccomandato un attento controllo visivo con cadenza semestrale o annuale della rete di raccolta e collettamento delle acque meteoriche e dei manufatti che compongono il sistema di drenaggio, compresi quelli afferenti alle acque reflue, al fine di verificare l'eventuale necessità di un intervento di manutenzione specifico. Particolare attenzione andrà posta nell'ispezione delle tubazioni di diametro minore per le quali il rischio di parziale occlusione è maggiore.

3. VALUTAZIONI SULLA CONFORMITÀ/COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE

3.A. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

3.A.1. VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI SASSUOLO

Il Comune di Sassuolo ha espresso l'assenso preventivo alla variante urbanistica a PSC/RUE con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2023 "LR 4/2018: PAUR PER AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO KERAKOLL IN VARIANTE AL PSC/RUE - CONTRODEDUZIONE E ASSENSO" e relativi allegati, che sarà allegata al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

3.A.2. VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE

Il Comune di Fiorano Modenese ha espresso l'assenso preventivo alla variante urbanistica a PSC/RUE con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 26/01/2023 "Procedimento Unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018: Progetto di ampliamento del sito produttivo K2X presentato da Kerakoll Spa e localizzato nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese in Variante al RUE. Controdeduzioni alle osservazioni di SNAM ed assenso alla deroga", che sarà allegata al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

3.A.3. CONFORMITÀ URBANISTICA

Il Comune di Sassuolo, con prot. 6149 del 07/02/2023, ha espresso parere favorevole in merito alla conformità urbanistica, di cui si riportano le parti salienti:

> [...] Il progetto proposto è in variante ai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento a:
>
> - individuazione di specifica perimetrazione e relativa simbologia identificativa dell'intervento nelle Tavole 1b di PSC e RUE;
> - individuazione della stessa perimetrazione e relativa simbologia nella Tavola 3b del PSC, nonché individuazione del tratto di metanodotto "in dismissione" e del tracciato "in previsione", conforme a quello proposto da Snam Rete Gas S.p.A. nella documentazione allegata all'osservazione;
> - l'inserimento nell'art. 4bis della Norma del PSC del riferimento all'intervento approvato con norme speciali che determinano la variazione puntuale della strumentazione urbanistica ai sensi delle norme vigenti;
>
> Con deliberazione di Consiglio Comunale.n. 2 del 30/01/2023 si è prestato, ai sensi dell'art.21 della L.R.4/208, assenso alla proposta di variante normativa e cartografica ai vigenti PSC e RUE, riguardante i seguenti elaborati:
>
> - Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del PSC;
> - Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del RUE;
> - Tavola 3b – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica, del PSC;
> - Norme del PSC (modifica art. 4bis);
>
> La conformità urbanistica ed edilizia del Progetto è conseguente alla modifica degli elaborati di PSC e RUE, come sopra variati, e sarà efficace dalla pubblicazione sul BURER dell'atto di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione dell'Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO)".

Il Comune di Fiorano Modenese, con prot. 3223 del 09/02/2023, ha espresso parere favorevole in merito alla conformità urbanistica, di cui si riportano le parte salienti:

> [...] Rilevato che l'area interessata dall'intervento ricade in ambito urbanistico disciplinato dalla pianificazione comunale vigente come di seguito riportato:
>
> • APS.i - Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali, così come indicato nella Tav. 1b del PSC vigente;
>
> • APS.i (e) - Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali (parti insediate e consolidate), così come indicato nelle Tavv. 1a e 1b del RUE vigente;
>
> e che gli interventi previsti nella proposta progettuale sono attuabile attraverso intervento diretto disciplinato dagli artt. 52-53-54-55 nonché dagli artt. 97-98-990-10 e 102 delle Norme di RUE vigente;
>
> Considerato che dalla documentazione acquisita agli atti emerge che la proposta progettuale riguarda la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, di cui uno stabilimento produttivo (Stabilimento K2X), un

magazzino esterno per le materie prime (Magazzino esterno MP) ed un edificio servizi (Test Lab TL) con la contestuale riqualificazione del fronte stradale lungo la Pedemontana, dove saranno anche realizzati i nuovi parcheggi funzionali alle attività del polo industriale;

Considerato, altresì, che il progetto sopra descritto comporta variante all'art. 55 del RUE vigente relativamente all'altezza massima prevista per gli Ambiti APS.i. – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, prevedendo la realizzazione di un corpo di fabbrica di altezza pari a 36 ml (in luogo di una Hmax = 15,00 ml incrementabile fino a 30.00 ml per magazzini automatizzati, volumi tecnici e impianti, disposta dal RUE vigente);

[...]

Considerato che:

- entro il periodo di deposito relativo alla fase di seconda pubblicazione (dal 9.11.2022 al 24.11.2022) è pervenuta osservazione da parte della Società SNAM, trasmessa da ARPAE ed acquisita agli atti con prot. n. 28950 del 15.12.2022;
- con l'osservazione di cui sopra la Società SNAM chiede di introdurre nello strumento urbanistico vigente, *Tav.3a-Tutele e vincoli di Natura storico-culturale, paesaggistico e antropica*, il nuovo tracciato di metanodotto compatibile con gli interventi proposti in sostituzione di quello esistente precisando che le opere da effettuarsi sul metanodotto "risultano vincolanti per il superamento delle interferenze in corso di valutazione";

Esaminato il PSC vigente e, nello specifico, la *Tav.3a - Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistico e antropica*, difatti, per il Comune di Fiorano Modenese, già adeguata alla previsione delle reti SNAM;

Richiamata la delibera C.C. n. 2 del 26.01.2023 "*Procedimento unico di valutazione di impatto ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018: progetto di ampliamento del sito produttivo k2x presentato da Kerakoll S.p.A. e localizzato nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese in variante al RUE. Controdeduzioni alle osservazioni di Snam ed assenso alla deroga*" con la quale il Comune di Fiorano Modenese:

- ha approvato le controdeduzioni all'osservazione SNAM contenute nella Relazione tecnica e controdeduzione all'osservazione pervenuta;
- ha espresso il proprio assenso alla proposta di variante allo strumento urbanistico vigente di RUE relativamente all'altezza massima del fabbricato di altezza pari a 36 ml;

Valutata, pertanto, la conformità urbanistica dell'intervento proposto nell'ambito della procedura di PAUR,

- rispetto alle disposizioni contenute nel PSC vigente di cui alle tavole:
  - Tav. 1a – Ambiti e trasformazioni territoriali
  - Tav. 2a – Tutele e vincoli di natura ambientale
  - Tav. 3a – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica ed antropica - Norme (Variante 2013 al PSC)
- rispetto alle disposizioni contenute nel RUE vigente di cui alle tavole:
  - Tav. 1a – Ambiti e trasformazioni territoriali
  - Tav. 1b – Ambiti e trasformazioni territoriali
  - Norme (Variante 2021 al RUE)

[...]

Per quanto suesposto, ESPRIME parere favorevole in merito alla conformità urbanistica dell'intervento.

3.B. Valutazione ambientale e territoriale

3.B.1. Assenso comprensivo del parere di Val.SAT sulle varianti agli strumenti urbanistici comunali

La Provincia di Modena ha trasmesso, con nota prot. 28260 del 09/08/2022, la richiesta di integrazioni, cui si rimanda.

In relazione alle tutele del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si richiama quanto già espresso nelle sedute della Conferenza dei Servizi, ribadendo il rispetto delle prescrizioni relative all'invarianza idraulica e alla tutela degli acquiferi sotterranei.

Per quel che concerne gli aspetti di criticità idraulica e di valutazione e gestione del rischio di alluvioni, si rimanda alle valutazioni delle autorità competenti in materia idraulica.

La Provincia di Modena, analizzati gli elaborati complessivamente presentati, prendendo atto dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, pareri che si condividono e si fanno propri, e prendendo atto del fatto che non sono pervenute osservazioni, esprime parere favorevole alle varianti urbanistiche, agli aspetti inerenti la riduzione del rischio sismico di cui all'art.5 LR 19/2008 ed alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.

3.B.2. Parere di Arpae

ARPAE APA Centro ha espresso con nota prot. 21345 del 06/02/2023 le seguenti considerazioni, al fine dell'espressione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale delle varianti proposte, di cui si riportano i punti salienti.

L'Area oggetto di variante è classificata come APS.i_Sub ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione, così come indicato sia nella Tavola 1b del PSC di Sassuolo sia nella Tavola 1b del PSC di Fiorano. Il RUE disciplina le modalità d'intervento nelle porzioni urbanizzate di tale sub-ambito nel rispetto dei criteri evidenziati all'art. 24 del RUE di Sassuolo e all'art 55 del RUE di Fiorano.

La Variante al PSC e RUE è riferita a una situazione specifica:

- Annullamento della previsione di connessione stradale tra SP467 e Viale Passo Sella passante per l'ambito produttivo oggetto di intervento APS.i (e) così come indicata nella Tavola 1B del PSC del Comune di Sassuolo;
- Integrazione all'art. 4 bis del PSC "Recepimento varianti urbanistiche discendenti da procedimenti speciali" con specifico rimando al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA (PAUR) ai sensi della LR 4/2018 per ampliamento dell'impianto produttivo Kerakoll S.p.A.
- Variante alle disposizioni dell'art. 53 comma 13 punto f) del RUE del Comune di Sassuolo relativamente alle dotazioni di parcheggi pertinenziali.
- Eliminazione del vincolo legato alla presenza del metanodotto SNAM Rete e Gas e spostamento dello stesso.

Trattandosi di una procedura di provvedimento autorizzativo unico regionale, disciplinato agli articoli da 15 a 21 della L.R. 4/2018 che recepiscono l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, come modificato dalla legge 20/2020, si propone una variante urbanistica calata sul progetto specifico. Poiché il progetto detta i nuovi parametri urbanistici, è necessario perimetrare un'area di intervento per la quale vengano legittimate le nuove disposizione "derogatorie" rispetto alla strumentazione vigente.

La variante al PSC e al RUE comporta la modifica della tav. 1b. Oggetto della variante è la perimetrazione nella Tav 1b del PSC dell'area precedentemente inquadrata e il rimando della stessa al progetto di ampliamento previsto da Kerakoll Spa all'interno del quale si modificano alcuni parametri, nella fattispecie l'altezza massima, così come prevista dall'art.24 del RUE vigente. Dal momento che il nuovo layout funzionale dell'apparato industriale della società Kerakoll Spa comporta un riassetto di tutto il lotto, si rende necessaria anche l'eliminazione della previsione della connessione stradale tra SP467 e Viale Passo Sella passante per l'ambito produttivo oggetto di intervento APS.i (e). Si evidenzia che questa modifica non provoca impatti significativi in quanto l'approvazione della soppressione del passaggio a livello sulla Pedemontana attraverso la realizzazione di un sovrapassaggio ferroviario, così come prevista dal progetto FER (oggetto di specifico protocollo d'intesa) e l'ampliamento della stessa strada fanno sì che vengano risolte le criticità viabilistiche che stavano alla base della previsione stradale indicata alla Tav.1b del PSC.

Integrazione art.4 bis delle norme del PSC

La variante al PSC comporta l'integrazione dell'art.4 bis del PSC, così come di seguito riportato: Art. 4bis – Recepimento varianti urbanistiche discendenti da procedimenti speciali 1. Le Tavole di PSC e RUE individuano con apposite campiture e simbologie le modifiche urbanistiche conseguenti all'approvazione di procedure speciali (procedimenti unici ex art. 53 LR 24/2017, accordi di programma ex art. 60 LR 24/2017, ecc.) di seguito elencati con specifico numero d'ordine:

n.1 Procedimento Unico ex art. 53, comma 1, lettera b) della LR 24/2017 per il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente dell'azienda Spray Dry S.p.A. (Pratica 1341/2021/SUAP).

n.2 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA (PAUR) ai sensi della LR 4/2018 per ampliamento dell'impianto produttivo Kerakoll S.p.A (pratica in oggetto).

2. I parametri edilizi ed urbanistici vigenti entro tali perimetri sono quelli utilizzati nei progetti approvati. Le varianti a tali progetti che comportino la definizione di nuovi e/o diversi parametri costituiscono variante urbanistica secondo la normativa vigente.

Variante alle disposizioni dell'art. 53 comma 13 punto f) del RUE del Comune di Sassuolo relativamente alle dotazioni di parcheggi pertinenziali: i parcheggi pertinenziali previsti da progetto coprono solo parzialmente la quota di uso pubblico dovuta. L'ambito di progetto ricade nel settore produttivo (USO U27) per il quale il RUE del Comune di Sassuolo richiede ai sensi dell'art.53 comma 13, lettera f il reperimento di 1 posto auto ogni 65 mq di SC, di cui la metà da destinare a uso pubblico.

I parcheggi pertinenziali reperiti da progetto (oltre ai parcheggi pertinenziali già esistenti e mantenuti) collocati su territorio del Comune di Sassuolo comprendono anche quelli corrispondenti alla dotazione di parcheggi pertinenziali richiesta dall'art.97 del RUE del Comune di Fiorano Modenese e collocati su territorio di Sassuolo. I parcheggi pertinenziali previsti da progetto coprono solo parzialmente la quota di uso pubblico per l'uso U27 così come stabilito all'art. 53 suddetto: il progetto individua 62 PP a uso pubblico su un totale di 285 PP a uso pubblico dovuti da standard, pertanto si propone una variante alle disposizioni del RUE.

Valutazione della sostenibilità ambientale e variante urbanistica

Per questo progetto sono stati redatti i rapporti ambientali ai sensi del D.Lgs n.152 del 2006 e s.m.i e dell'art. 18 della LR.24/2017 al fine di verificare gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio della proposta – normativa e cartografica – di Variante specifica al PSC del Comune di Sassuolo e della proposta di Variante specifica al RUE del Comune di Fiorano, per la realizzazione dell'ampliamento dello stabilimento produttivo Kerakoll Spa.

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale e territoriale le proposte di progetto e di variante non incidono in maniera significativa sugli equilibri analizzati in sede di approvazione di PSC e RUE vigenti.

Nel ritenere congrue le valutazioni riportate nelle Valsat presentate, **Arpae esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'adozione delle modifiche proposte**.

Rispetto alla cartografia, non si evincono elementi ostativi all'attuazione del progetto, salvo le prescrizioni impartite da altri enti competenti in materia, in particolare per quanto attiene la compatibilità idraulica e le norme di PTCP.

In relazione alla sostenibilità geologica e sismica, si rimanda all'espressione del parere favorevole degli enti competenti in materia, ai sensi dell'art.5 L.R. 19/2008.

In relazione a quanto esposto non si rilevano particolari effetti negativi sul sistema ambientale; per le matrici ambientali trattate di seguito sono state adottate diverse misure di mitigazione a compensazione che, in ottica green ecology, si consiglia di incrementare e dare maggiore risalto, laddove sia possibile attuarle.

Per la realizzazione del nuovo edificio l'emissione complessiva giornaliera risulta pari a 0,07 kg/g di PM10; 1,5 kg/g di NOx; e 2.109 k/g di CO_2. In termini assoluti tali valori sono oggettivamente modesti e corrispondono ad un incremento percentuale pari: allo 0,9% per le PM10; all'1,2% per NOx; al 4,2% per la CO_2.

Al fine di contenere l'immissione di anidride carbonica in atmosfera Kerakoll prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre annualmente 2.100.000 kWh di energia elettrica.

Il progetto prevede inoltre la messa a dimora, nell'area privata Kerakoll, di circa 150 alberi in corrispondenza della realizzazione di aree a verde, favorendo in questo modo la definizione di zone di ombra. Tali aree saranno collocate principalmente:

- lungo l'asse centrale tra i due stabilimenti produttivi;
- nell'area nord in prossimità dell'edificio servizi;
- lungo l'asse parallelo alla ferrovia.

E inoltre prevista la riqualificazione dell'area pubblica a sud lungo la Strada Pedemontana. Anche in quest'area, attualmente quasi completamente priva di elementi arborei, è prevista la piantumazione di alberature (quantificate in circa 35 unità) oltre alla desigillazione di numerose aree attualmente asfaltate.

La piantumazione di alberi e di arbusti determina la formazione di massa legnosa e fogliame; grazie alla fotosintesi, le piante sono in grado di assorbire anidride carbonica dall'atmosfera e di "fissarla" nel legno, che è composto per circa il 50% di carbonio. Un grammo di legno secco sintetizzato dalla pianta corrisponde a 0,5 g di carbonio e quindi a 1,83 g di CO_2.

Il progetto, inoltre, nel complesso delle opere che prevede e delle strategie progettuali messe in atto, si inserisce in modo coerente nell'ambito produttivo e di carattere industriale senza provocare detrazioni della qualità paesaggistica dei luoghi. L'ampliamento dello stabilimento, con le nuove architetture, ispirate alla sobrietà compositiva, non compromette la qualità dei luoghi.

Per quanto concerne le Valutazioni Ambientali di interesse urbanistico si rimanda alle valutazioni espresse nel paragrafo 4.A.2 VALUTAZIONI AMBIENTALI del presente documento.

4. PROVVEDIMENTI COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

4.A. PROVVEDIMENTO DI VIA

4.A.1. VALUTAZIONI PROGETTUALI

4.A.1.1. PARERE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI (DPR N.151/2011)

Il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Modena ha espresso, con prot. 2397 del 07/02/2023, il parere favorevole alla normativa di prevenzione incendi vigente in merito alle integrazioni presentate dal proponente, che si riporta:

> Con riferimento allo stabilimento in oggetto, per il quale era stato rilasciato parere dello scrivente Comando con nota prot. n. 15173 del 02/08/2022, esaminata la documentazione integrativa pervenuta e protocollata con note prot. 909 del 19/01/2023 e prot. n. 2186 del 06/02/2023 per le seguenti attività soggette:

70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
74.3.C	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq

> questo Comando esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto antincendio alle condizioni riportate nelle suddette note integrative.
>
> Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere regolarizzata anche la procedura amministrativa presso questo Comando presentando istanza di variante, ai sensi del DPR 151/2011 e con le modalità di cui al DM 07/08/12, relativa alle modifiche intervenute rispetto al progetto approvato con la suddetta nota prot. n. 15173 del 02/08/2022.

La conferenza di servizi ha esaminato il parere di conformità dei Vigili del Fuoco e ne valuta positivamente i contenuti e le prescrizioni. Si ritiene che le prescrizioni ivi riportate non abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da richiederne l'assunzione come condizioni di VIA.

Il parere, contenente le prescrizioni condivise in Conferenza, sarà allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

4.A.1.2. PARERE IN MERITO ALLE INTERFERENZE CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

SNAM Rete Gas Spa ha espresso le proprie valutazioni, con pareri prot. n.279 del 30/06/2022, n. 410 del 15/11/2022, n. 424 del 23/11/2022, n. 61 del 23/01/2023 e n. 76 del 02/02/2023, dei quali si riporta quest'ultimo:

> Con riferimento alle ns. precedenti DI-CEOR/C.RE/RIC. Prot. 279 del 30/06/2022 e DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 410 del 15/11/2022 e alla Vs. lettere prot. n° 14102/2022 del 04/01/2023 e del 18/01/2023, con allegata la documentazione integrativa presentata dal proponente in data 02/01/2023 e 10/01/2023, ribadiamo quanto segue:
>
> - le aree interessate dalle nostre opere di protezione e di variante alla ns. condotta, ci dovranno essere consegnate prive di impedimenti, di qualsivoglia natura, che potrebbero ostacolare i lavori medesimi;
> - la fascia asservita alla nuova condotta, che si ricorda essere di 3 m per parte dall'asse del metanodotto, dovrà essere mantenuta nel tempo, a parte i tratti di viabilità previsti nel progetto allegato, a terreno verde, libera da deposito di materiali, parcheggi, canalizzazioni chiuse, insegne pubblicitarie, pali di illuminazione, costruzioni di qualsivoglia natura anche se amovibili, ecc.; pertanto le telecamere bullet IP 4K e gli armadi rack esterni per contenimento switch TVCC indicati sull'elaborato 00_IE_B001_22_5079 dovranno essere posizionati al di fuori di tale fascia;
> - i sottoservizi in progetto (cavidotti in PVC, rete fognaria acque meteoriche di progetto, rete tubazioni andata/ritorno riscaldamento,rete idrica acqua potabile ecc. ecc.) indicati sugli elaborati 00_IM_B002_21_5079 e 00_OU_B006_21_5079_ saranno da posizionare al di fuori della fascia asservita della nuova condotta e gli attraversamenti che si andranno a determinare sul metanodotto dovranno essere ubicati unicamente nei tratti in cui lo stesso è in protezione; nei punti di incrocio tra la

ns. condotta (protetta) ed i Vs. sottoservizi, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di metri 0,5; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100x300 cm. realizzata con beole in c.a. delle dimensioni 100x50x10 cm.; analoga soletta dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio ad esso più prossimo;

- nel corso dei Vs. lavori per la realizzazione delle opere in oggetto, nessun deposito di materiale e/o intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo di trivelle, battipalo o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia di servitù della condotta in esercizio, come sopra indicata; a tale proposito dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori tra Voi e il Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia, competente e responsabile per territorio";
- vengono infine ribadite le prescrizioni già indicate nella lettera DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 410 del 15/11/2022.

In sede di Conferenza di Servizi si è proceduto alla lettura ed alla condivisione dei pareri SNAM citati e delle relative prescrizioni, che non si ritiene abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da richiederne l'assunzione come condizioni di VIA.

I sopraccitati pareri di SNAM Rete Gas Spa inerenti alla dismissione della condotta interferente con le opere in progetto ed alla realizzazione della nuova condotta in variante, saranno allegati al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Il proponente osserva che:

Si precisa che il parere espresso non è del tutto aderente al preventivo concordato tra il Proponente e SNAM Rete e Gas Spa, sulla base del quale è stato sviluppato il progetto. In particolare nell'accordo tra il Proponente e SNAM si fa riferimento ad una fascia di rispetto di 2,5 m anziché 3 m. Il progetto pertanto in alcuni tratti prevede sottoservizi ed opere ad una distanza di 2,5 m dall'asse del metanodotto.

Il rappresentante di SNAM precisa che la fascia di 2,5m si riferisce al tratto esistente di metanodotto da dismettere, mentre la fascia di 3 m si riferisce al nuovo tratto in variante. In fase di progettazione esecutiva saranno definite e valutate eventuali interferenze con sottoservizi presenti.

4.A.1.3. Aspetti di competenza di Hera Spa-Inrete Distribuzione energia Spa

In merito agli aspetti di competenza, HERA Spa-Inrete Distribuzione Energia Spa ha espresso parere favorevole condizionato sul progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione primaria relative ai servizi idrico integrato e gas, con parere prot. 8778-3390 del 27/01/2023.

In sede di Conferenza di Servizi si è proceduto alla lettura ed alla condivisione del parere di HERA Spa-Inrete Distribuzione Energia Spa e delle relative prescrizioni, che non si ritiene abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da richiederne l'assunzione come condizioni di VIA.

Si evidenzia che le prescrizioni generali e specifiche riportate nel parere devono essere recepite negli elaborati grafici da presentare prima dell'inizio lavori, per dare corso all'esecuzione delle opere di cui all'oggetto.

Il parere, contenente le prescrizioni condivise in Conferenza, sarà allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

4.A.1.4. Aspetti di competenza di Terna Rete Italia Spa

In merito agli aspetti di competenza, Terna Rete Italia Spa ha espresso le proprie valutazioni, con parere prot. n.9266 del 26/01/2023, che si riporta:

Con riferimento alla Vs. lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata prot. num. 192391/2022 in data 22 novembre 2022 (Rif. Prat. 14102/2022) riguardante l'opera in oggetto nei territori dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese (MO), Vi segnaliamo che nell'area interessata dal suddetto intervento è presente l'elettrodotto a 132 kV 23622E1 "Sassuolo – Fiorano" di nostra competenza.

Premettiamo che nella progettazione di opere di qualsiasi natura in prossimità dei nostri elettrodotti è necessario tener conto della seguente normativa:

1. d.m. 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. 5 aprile 1988, n. 79, S.O.) e s.m.i. "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne";

2. legge 22 febbraio 2001, n. 36 (G.U. 7 marzo 2001, n.55) "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici";
3. d.p.c.m. 8 luglio 2003 (G.U. 29 agosto 2003, n.200) "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
4. d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 (G.U. 30 aprile 2008, n.101, S.O. n. 108) e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ricordiamo che ogni modifica di volume e/o ogni cambiamento di destinazione d'uso delle aree esistenti, dovranno necessariamente risultare compatibili con i suddetti elettrodotti e, in particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici o luoghi di prolungata permanenza umana e conduttori elettrici, di seguito meglio specificata.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 μT, previsto per il valore di induzione magnetica dall'art. 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Nel merito, alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati), riportiamo di seguito la tabella con indicate le Distanze di prima approssimazione (Dpa) determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al citato decreto, relativo agli elettrodotti che insistono nel territorio comunale.

Tensione nominale (kV)	Denominazione (TRATTE IN SINGOLA TERNA)	N.	DPA (m)
132	Sassuolo – Fiorano	23622E1	15

Vi precisiamo che per ogni futuro intervento urbanistico, progettato nelle immediate adiacenze degli elettrodotti di nostra competenza presenti sul territorio da voi amministrato, sarà necessario sottoporre alla scrivente tutta la documentazione per permettere il rilascio del necessario nulla-osta.

Nel merito vi precisiamo che in base alla norma CEI 64-71998-07 i conduttori nelle condizioni di massima freccia, sia con catenaria verticale che inclinata di 30°, non devono avere in alcun punto una distanza minore di 4,98 metri dagli impianti di illuminazione.

Evidenziamo inoltre che per il normale esercizio dell'elettrodotto dovrà essere garantito l'agevole e libero accesso a tutti i sostegni per permettere le operazioni di manutenzione.

Precisiamo poi che il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- i terreni attraversati dalla linea sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa;
- eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni;
- eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge;
- l'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal d.m. 449/1988 sopra richiamato (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40 °C) e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall'art. 83 del d.lgs. 81/2008;
- per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, Vi precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Stante quanto sopra, in relazione alla documentazione tecnica ricevuta, risulta che **i punti di illuminazione stradale installati su pali di altezza 8 metri fuori terra, evidenziati nell'immagine allegata, e le piantumazioni di mitigazione, scelte da voi tra una palette di alberature ad alto fusto si**

> **trovano all'interno della fascia descritta dalla proiezione a terra dei conduttori del Nostro elettrodotto, avvicinandosi pericolosamente a questi e non rispettando le distanze di cui alla Norma CEI 64-71998-07**. Vi chiediamo pertanto di revisionare il progetto tenendo conto delle distanze di cui alla norma sopra indicata e di rinviarci gli elaborati per nostra ulteriore valutazione.
>
> Vi segnaliamo infine che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione nominale di 132.000 V e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del d.lgs. 81/2008), in questo caso 5 m, e dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di mezzi d'opera e gru), costituisce pericolo mortale.
>
> Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

La conferenza di servizi ha esaminato il parere di Terna Rete Italia Spa e non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione del progetto, valutando positivamente i contenuti e le prescrizioni, che la progettazione esecutiva dovrà ottemperare.

Pr1. Per quanto riguarda i punti di illuminazione stradale e le piantumazioni che si trovano all'interno della fascia descritta dalla proiezione a terra dei conduttori dell'elettrodotto Terna e che non rispettano le distanze di cui alla Norma CEI 64-71998-07 (come da immagine allegata al parere), si prescrive di revisionare il progetto tenendo conto delle distanze di cui alla norma sopra indicata e di inviare a Terna gli elaborati revisionati, entro 60 giorni dal rilascio del PAUR, al fine di ottenere il nulla osta definitivo di Terna Rete Italia Spa.

Si ritiene che le altre prescrizioni sopra riportate non abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da richiederne l'assunzione come condizioni di VIA.

Il parere, contenente le prescrizioni condivise in Conferenza, sarà allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

4.A.1.5. Aspetti di competenza di e-distribuzione

In merito agli aspetti di competenza, e-distribuzione Spa ha espresso le proprie valutazioni, con parere prot. n.101214 del 27/01/2023, che si riporta:

> Con riferimento alla pratica in oggetto e alla vostra richiesta del 18-01-2023 Pratica 14102/2022, confermiamo che nelle aree limitrofe alla zona oggetto dell'intervento sono presenti elettrodotti interrati eserciti a media e bassa tensione, pertanto siamo ad esprimere il nostro PARERE FAVOREVOLE SUBORDINATO
>
> - alla analisi sul posto dei sottoservizi insistenti nell'area e qualora risultasse necessario, alla successiva richiesta di spostamento formale in posizione compatibile con le realizzazioni future. Inoltre, qualora si rendessero necessarie forniture di energia elettrica, dovranno essere fatte specifiche richieste così da prevederle e inserirle in fase progettuale e autorizzativa.
>
> Eventuali valutazioni e o considerazioni potranno essere inviate a e-distribuzione S.p.A. alla c.a. DIS/EMR/UT-MO/TEC tramite l'indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

La conferenza di servizi ha esaminato il parere di e-distribuzione Spa e non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione del progetto, valutando positivamente i contenuti e le prescrizioni, che la progettazione esecutiva dovrà ottemperare. Si ritiene che le prescrizioni ivi riportate non abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da richiederne l'assunzione come condizioni di VIA.

Il parere, contenente le prescrizioni condivise in Conferenza, sarà allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

4.A.1.6. Parere di pertinenza di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl (SGP)

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, Servizio Verde, ha espresso le proprie valutazioni, con parere prot. n. 9222 del 21/12/2022, che si riporta:

> Per quanto di competenza dello scrivente Servizio Verde in merito alla fattibilità tecnica dell'intervento proposto, si esprime **parere favorevole**, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

1. siano dettagliate nel rilievo grafico del verde esistente tutte le essenze arboree oggetto di rimozione, incluse, qualora non siano state individuate, anche quelle policormiche, per le quali si dovrà considerare per il calcolo della circonferenza del fusto, la somma dei singoli cormi;
2. siano dettagliate, in modo puntuale, le varietà arboree oggetto di compensazione. E' stata rilevata un'incongruenza tra le varietà arboree riportate nel paragrafo 4.2.2 della Relazione illustrativa rispetto a quelle del computo metrico estimativo (acer monspessulanum e acer campestris); siano rispettate le distanze dai confini previste dall'art. 892 Codice Civile o dalla Raccolta Provinciale degli Usi in vigore c/o la Provincia di Modena per le siepi private in progetto piantumate a margine delle aree pubbliche oggetto di cessione;
3. per quanto concerne le aree di cessione, siano riportate negli elaborati grafici di progetto tutti i sesti di impianto delle nuove alberature (rappresentati solo in minima parte nella Tav. 00_OU_B004_21 "Opere di urbanizzazione primaria – Opere stradali – Planimetria di progetto"). Si precisa che le varietà in progetto rientrano tra quelle di 2^ grandezza pertanto, il corretto distanziamento fra le alberature e infrastrutture esistenti dovrà essere fatto nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 4 del Regolamento, prediligendo, nel caso di quinte realizzate con alternanza di piante a chioma "espansa" e "piramidale" i sesti riferiti alla "chioma espansa";
4. per quanto concerne la Tav. OU_XX_CM01_ 21 "Computo metrico estimativo" sia quantificato il costo inerente la garanzia di attecchimento (compresa la sostituzione delle piante non vegete) delle alberature oggetto di cessione per almeno due anni, decorrenti dalla data di collaudo positivo delle opere di urbanizzazione;
5. per quanto concerne lo schema di Convenzione, occorrerà valutare con il Settore II – Servizio Ufficio di Piano – Urbanistica e Cartografico del Comune di Sassuolo la possibilità di costituire apposita garanzia fidejussoria atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi manutentivi ordinari e straordinari, per quanto concerne le opere a verde, che rimarranno in capo al soggetto attuatore per dieci anni decorrenti dalla data di collaudo positivo delle opere;
6. non è stato possibile identificare nella Tav. 00_OU_B004_21 "Opere di urbanizzazione primaria – Opere stradali – Planimetria di progetto" da Voi richiamata, la descrizione della cordonatura che permetterà di definire puntualmente il confine di proprietà tra Comune di Sassuolo, Comune di Fiorano e area privata e di conseguenza le rispettive competenze manutentive.

Per quanto concerne gli abbattimenti, alla luce delle specifiche fornite nel documento "Richieste di integrazioni", si autorizza l'eliminazione dell'unica alberatura con crf. del fusto superiore a 40 cm misurata a 100 cm. da terra dislocata nella porzione S/O delle aree oggetto di intervento, ritenendo di fatto assolto l'obbligo inerente la piantumazione sostitutiva richiamato dall'art.14 commi 1, 2, 3 lettere b), 4 e 6 del Regolamento.

Eventuali e ulteriori abbattimenti svolti in difformità ai contenuti sopra richiamati, comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'Allegato 5 del Regolamento.

In generale si prescrive l'obbligo, per quanto concerne le opere di urbanizzazione, di rispettare tassativamente i contenuti riportati nell'Allegato 4 del Regolamento, allo scopo di garantire una progettazione e realizzazione corretta di tutte le opere oggetto di cessione.

La conferenza di servizi ha esaminato il parere di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, Servizio Verde, e non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione del progetto, valutando positivamente i contenuti e le prescrizioni, che la progettazione esecutiva dovrà ottemperare. Si ritiene che le prescrizioni ivi riportate non abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da richiederne l'assunzione come condizioni di VIA.

Si precisa che la prescrizione n.5 è già assolta nell'ambito della schema convenzionale (art.10 Manutenzione delle aree ad urbanizzazione), inviata dal Comune di Sassuolo.

Il parere, contenente le prescrizioni condivise in Conferenza, sarà allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl ha inoltre espresso le proprie valutazioni in merito a opere viarie e illuminotecniche, con parere prot. n. 929 del 07/02/2023, che si riporta:

[...] per quanto di competenza della scrivente Società si esprimono i seguenti pareri:

OPERE VIARIE:

In merito alla fattibilità tecnica dell'intervento proposto e delle successive integrazioni, non si rileva adeguamento progettuale ad alcune delle prescrizioni già espresse in conferenza di servizi con nota Protocollo N.0004961/2022 del 25/07/2022 e si ribadiscono pertanto i seguenti punti:

1. I percorsi pedonali devono avere continuità davanti agli accessi carrai e devono essere delimitati da una doppia filetta, mentre la segnaletica orizzontale mediante zebratura è da riservare agli attraversamenti pedonali in carreggiata. Poiché gli elaborati grafici integrativi su tale punto sono discordanti, si prescrive che sia rispettato il progetto individuato dalla tav. OU-XX-b006-23 REV. 26/01/2023, e che siano trasmesse tutte le tavole inerenti le urbanizzazioni con la stessa soluzione progettuale.

2. Con parere SGP srl del 25/07/2022 è stato chiesto di eseguire il calcolo del pacchetto stradale e specificarne la stratigrafia, con gli opportuni materiali utilizzati e i relativi spessori, richiesta cui non è stato dato seguito.

Durante i lavori della CDS si è ribadita la richiesta, specificando che la stratigrafia del pacchetto stradale è stata indicata negli elaborati grafici, ma non è supportata da idoneo calcolo. Si prediliga una sezione composta da strato di usura in conglomerato bituminoso (min. 3,00 cm), strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso (min. 10,00 cm), strato di supporto tout venant bitumato, misto granulare stabilizzato.

I progettisti hanno trasmesso via PEC una integrazione contenente una relazione di calcolo del pacchetto stradale, relazione redatta tuttavia sulla base di presupposti di calcolo errati, che tengono conto del passaggio di "autocarri pesanti" anziché di "autotreni e autoarticolati" come sono i mezzi in uscita da Kerakoll.

Il pacchetto stradale proposto non è pertanto ritenuto idoneo al passaggio dei mezzi in transito in un comparto industriale.

Anche il marciapiedi antistante i carrai deve essere realizzato con la fondazione stradale e non quella dei pedonali.

Si richiede relazione di calcolo del pacchetto stradale aggiornata e corretta, redatta sulla base di presupposti di calcolo che tengano conto di un intenso passaggio di "autotreni e autoarticolati". ai quali si aggiungono le seguenti ulteriori prescrizioni sugli elaborati grafici aggiornati:

3. nella tavola OU_XX_B006 sono stati inseriti i portali sugli ingressi e sulle uscite dei parcheggi ma solo in planimetria, la loro progettazione non è stata sviluppata, lasciando intendere che sia soluzione progettuale non di interesse per il soggetto proponente.

Si ritiene tuttavia che la soluzione di inserimento dei portali all'ingresso e uscita dei parcheggi sia la soluzione tecnica che garantisce l'utilizzo dei parcheggi da parte del solo traffico leggero, e non dei mezzi pesanti, al fine di preservare i manufatti realizzati.

Si prescrive pertanto che sia inserito in convenzione il seguente testo:

"Il soggetto proponente è obbligato a sua cura e spese, alla realizzazione dei portali in acciaio per impedire l'accesso dei mezzi pesanti nelle aree di parcheggio, sia in entrata che in uscita dagli stessi, per tutta la durata del periodo di manutenzione obbligatoria delle aree di parcheggio.

Il comune di sassuolo o la SGP srl, potranno richiedere, a loro insindacabile giudizio, la progettazione e realizzazione di tali manufatti in qualunque momento durante il periodo di manutenzione obbligatoria, previa dimostrazione che il parcheggio viene utilizzato impropriamente dai mezzi pesanti.".

4. all'interno del computo metrico estimativo si rileva la presenza di voci che non riguardano le opere di urbanizzazione, ma bensì interventi che si ritengono di competenza del privato, non da computarsi tra gli oneri di urbanizzazione:

1) Num. Ord. 1/1 demolizione di strutture e murature in cemento armato...
2) Num. Ord. 7/8 smontaggio di recinzione...
3) Num. Ord. 8/9 smontaggio di porte cancelli ringhiere cancellate ecc...
4) Num. Ord. 9/10 Trasporto a discarica del materiale delle voci precedenti...
5) Num. Ord. 11/15 oneri di conferimento del materiale delle voci precedenti...

5. Per quanto riguarda lo schema di convenzione si richiede:

1) Art. 6 comma 4: definire la durata;
2) Art. 6 comma 4: allegare una planimetria con identificate le aree a carico del soggetto attuatore e le aree a carico del comune di Sassuolo;
3) Art. 8: i portali per impedire l'accesso ai parcheggi devono essere installati dal soggetto attuatore; anche segnaletica verticale
4) Art. 8: il soggetto attuatore deve accollarsi sia la manutenzione ordinaria che la manutenzione straordinaria dei parcheggi;
5) Art. 8: per manutenzione ordinaria si intende: pulizia – riempimento buche – rifacimento segnaletica orizzontale- manutenzione segnaletica verticale – e tutte le manutenzioni necessarie per mantenere l'area in sicurezza;
6) Art. 8: deve essere definita la durata;
7) Inserire un nuovo articolo con la seguente dicitura: "il soggetto attuatore, all'avvio delle opere di urbanizzazione, si impegna a comunicare al Comune e alla SGP srl l'inizio delle opere con almeno 15

giorni di anticipo, unitamente alla trasmissione della documentazione dell'impresa esecutrice: (nominativo, C.C.I.A.A., DURC, elenco subappaltatori, PSC, POS debitamente firmati, Planimetria di layout di cantiere, cronoprogramma delle fasi di lavoro e referente dell'impresa). SGP ed il soggetto attuatore si impegnano a redigere, prima dell'inizio dei lavori, il verbale di consegna delle aree di cantiere, con il quale il soggetto attuatore si assume la responsabilità di tali aree, sollevando pertanto SGP srl da ogni responsabilità in merito, fino alla data di consegna delle opere collaudate.

6. Il percorso carrabile inserito nella tavola OU_XX_B003, che prevede un accesso carraio in viale Passo Gardena, è stato inserito mediante integrazioni tardive tra gli elaborati della Conferenza dei Servizi e non risulta autorizzabile in quanto:

1) Viale Passo Gardena, che è una strada locale a doppio senso di marcia, ha una larghezza troppo piccola, in particolare davanti ai civici 50-54, per sostenere un aumento di traffico non trascurabile proveniente dallo stabilimento Kerakoll verso via Radici in Piano. Il passo carraio, una volta aperto, consentirebbe a tutte le vetture presenti nell'area kerakoll di riversarsi su via Radici in Piano tramite la viabilità locale di quartiere, congestionando l'uscita su via Radici in Piano, anziché privilegiare l'uscita su via Pedemontana. L'altezza del passaggio sotto la linea ferroviaria Modena-Sassuolo, ridotta a mt. 3,20 dalle strutture dell'impalcato, non impedirebbe anche a mezzi di 35 q.li di utilizzare tale passo carraio pur in assenza degli idonei spazi di manovra, e di adeguata visibilità, in presenza del rilevato di FER;

2) Dalle tav. 00_FR_B001 - 00_FR_B002 - 00_FR_B003 rev. 16/01/2023 si evince che l'area di manovra delle auto in uscita su viale Passo Gardena investirebbe anche la proprietà privata degli antistanti fabbricati;

3) Il documento di Valsat non prevede studi della viabilità del quartiere artigianale interessato dall'eventuale apertura del passo carraio.

Si esprime pertanto parere positivo, con le seguenti prescrizioni:

1. siano trasmesse tutte le tavole inerenti le urbanizzazioni con la stessa soluzione progettuale della tav. OU-XX-b006-23 REV. 26/01/2023;
2. sia trasmessa relazione di calcolo del pacchetto stradale aggiornata e corretta, redatta sulla base di presupposti di calcolo che tengano conto di un intenso passaggio di "autotreni e autoarticolati".
3. Sia trasmessa la convenzione aggiornata contenente le modifiche/integrazioni di cui ai precedenti punti 3. e 4.;
4. non sia realizzato il passo carraio su viale Passo Gardena, e sia stralciato dagli elaborati progettuali delle opere esterne, di cui si richiede integrazione;
5. Tutte le integrazioni siano inviate entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data odierna.

OPERE ILLUMINOTECNICHE:

A seguito di presa visione della documentazione del progettista si esprime si esprime parere favorevole, a condizione che nel progetto esecutivo siano rispettate le prescrizioni indicate dall'attuale gestore di pubblica illuminazione, di seguito riportate:

1. Verifica del Punto Presa più vicino ed analisi dei seguenti dati; distanza in mt., potenza installata / assorbimento reale, potenza contrattuale in essere ed eventuale aumento se necessario;

2. Progettare sempre vie cavi di comunicazione fra impianti attigui e quindi anche con eventuali preesistenze;

3. Utilizzare sempre n.2 tubazioni serie pesante doppio strato (min.750 NW/mt) con diametro minimo 110 mm. e uno da 75mm per impianti speciali (fibra, ecc.);

4. Utilizzare nastro segnalatore 15cm sopra le tubazioni;

5. Utilizzare per quanto possibile e nel rispetto dei concetti di uniformità Corpi Illuminanti simili a quelli utilizzati nelle strade attigue almeno per quelle di pari "categoria".

6. Illuminazione stradale deve garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore 3,7;

7. Installazione di tecnologia Led per impianti ad uso : Piste ciclabili, Monumenti, Parcheggi e Piazze;

8. Utilizzare Corpi illuminanti con intensità luminosa max compresa fra 0 e 0,49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 0 gradi e non oltre;

9. Utilizzare Corpi illuminanti con rendimento superiore al 70%, inteso come rapporto fra flusso luminoso che fuoriesce dall'apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna allo stesso;

10. Utilizzare Corpi Illuminanti in Classe 2 con Sistema Full Cut-off;

11. Utilizzare Corpi Illuminanti in Alluminio o in Lega presso fusi;

12. Utilizzare Corpi Illuminanti con SPD possibilmente;

13. Utilizzare Corpi Illuminanti con tecnologia a led con temperatura di colore 3000°K per le zone a tessuto urbano e/o residenziale e 3000°K per il tessuto prettamente industriale o strade di grande percorrenza;

14. Utilizzare Corpi Illuminanti a sospensione corredati di fusibile di protezione;

15. Utilizzare Pozzetti di Stacco/Consegna in corrispondenza di cad. palo con diam. 40x40 cm;

16. Utilizzare Protezione del punto luce attraverso morsettiere su palo con fusibile adeguato e/o se il sostegno non è dotato di sportello, connessioni con morsetti rame Cu a C e rivestiti di nastro vulcanizzante posizionati nel Pozzetto di stacco/consegna palo;

17. (In alternativa utilizzare nella cassetta a palo sezionatore e fusibile sopra-menzionati);

18. Utilizzare quadri con 1/3 scorta come interruttori di partenza e aventi taglie riconducibili a quelle in funzione sul quadro fornito;

19. Scegliere una posizione per il Quadro di Presa/Distribuzione che sia adatta per il posizionamento frontale o laterale di Pozzetti (600x600mm di luce) per l'adduzione delle linee in entrata ed in uscita dal quadro;

20. Scegliere una posizione per il Quadro di Presa/Distribuzione che sia adatta per poter ospitare sui due lati o eventualmente Back-to-Back un/due quadri accessori dell'Ente Erogatore o per futuri Regolatori di Flusso.

21. Utilizzare quadri in vetroresina in Classe 2 con piastra interna in bachelite.

22. Utilizzare comunque in tutti i quadri quanto meno un differenziale generale riarmabile a tre tentativi (adatto per illuminazione pubblica) tarabile in tempo / corrente.

23. I quadri dovranno essere sempre corredati di schema elettrico completato in opera (in fase di start-up) delle letture di correnti di funzionamento sulle singole fasi delle partenze "in esercizio) e con le correnti differenziali di spunto relative ai medesimi circuiti nonchè delle formazioni/sezioni dei cavi/conduttori per cad. partenza.

24. Utilizzare cavi unipolari a doppio grado di isolamento verificando che la DV% massima allo spunto sia fra il quadro di distribuzione ed il fondo linea max. del 2,5%.

25. Equipotenzializzare in ogni caso tutti i sostegni / masse (infissi nel terreno o a portata di mano fino 3mt. Di altezza) con corda di rame nudo per la posa interrata o viplata per la posa in appeso o a parete.

26. Utilizzare pozzetto con puntazza di terra da 1,5 mt posta nei pressi del quadro di presa, per misura di terra di riferimento. (PS: Il conduttore di terra non deve essere messo in connessione alcuna con il quadro elettrico prospiciente).

27. Produrre schema unifilare a blocchi riportante il posizionamento del quadro e dei punti luce identificati con codice puntuale alfa-numerico e posizionati per vie/traverse/piazze topograficamente schematizzate.

28. (Tale schema a blocchi, max. in formato A3, dovrà essere riportato all'interno dello schema elettrico del quadro).

29. Produrre un Verbale di Collaudo con richiamati i dati dello strumento certificato di prova utilizzato, la data dell'ultimo collaudo certificato, la data di effettuazione del collaudo, il nome del Collaudatore ed i risultati delle seguenti prove eseguite:

- Misura di impedenza anello di guasto/misura della Resistenza di terra adducendo il fatto che l'impianto al momento della verifica è un sistema "TT".
- Misura dell'isolamento fase-fase e fase terra.
- Misura assorbimento per circuito/fase.
- Misura corrente di dispersione (con pinza amperometrica) per cad. circuito/protezione trifase o eventualmente monofase.
- Misura di tensione sul quadro ed in fondo linea.

Per ogni tipo di chiarimento è possibile mandare una mail a energia@comune.sassuolo.mo.it .

La conferenza di servizi ha esaminato il parere di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl e non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione del progetto, valutando positivamente i contenuti e le prescrizioni, che la progettazione esecutiva dovrà ottemperare. Si ritiene che le prescrizioni ivi riportate non abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da richiederne l'assunzione come condizioni di VIA.

Il parere, contenente le prescrizioni condivise in Conferenza, sarà allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Si specifica che gli atti, pareri, assensi, ecc. contenuti nel PAUR ed allegati al Provvedimento stesso, prendono efficacia dalla data di approvazione della Delibera di Giunta Regionale che costituisce il PAUR, pertanto tutti i termini e le scadenze contenute nei suddetti atti sono calcolati dalla data di pubblicazione sul BURERT della delibera di PAUR.

Il proponente osserva che:

Si concorda a quanto espresso nel parere, si richiedono solamente i seguenti aggiornamenti:

- In merito al passo carraio su Viale Passo Gardena, si precisa che tale attraversamento si configurerebbe come attraversamento di servizio, non dedicato né ai mezzi pesanti né agli accessi ordinari del personale di Kerakoll Spa, per i quali gli accessi rimarrebbero quelli principali su Via pedemontana, come si evince

dagli elaborati progettuali. L'attraversamento si configurerebbe come un attraversamento di servizio per spostamenti interni verso i laboratori Kerakoll Spa localizzati in viale Monginevro.

Nonostante ciò, dato l'attuale livello di progettazione dello stesso che non consente valutazioni tecniche a riguardo si richiede la possibilità, considerato anche il consenso preventivo di FER e della Regione Emilia Romagna alla realizzazione dell'attraversamento, di approfondire la valutazione sulla realizzazione in un momento successivo rispetto a questo procedimento, ma di lasciare l'indicazione negli elaborati progettuali in coerenza con quanto presentato da FER.

A quanto sollevato dal proponente, SGP Srl risponde che la soluzione è stata inserita nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi senza alcun accenno preventivo da parte dei progettisti, senza esplicita richiesta di passo carraio, senza accenno in relazione, senza alcun rilievo di viabilità del comparto, senza adeguamento della Valsat. Inoltre la strada è molto stretta e l'uscita dal carraio ha la visibilità fortemente ridotta dalla presenza del rilevato ferroviario. Infine FER, alla quale era stata sollevata la stessa obiezione, ha aggiornato i propri elaborati stralciando il passo carraio di Kerakoll.

SGP Srl conferma pertanto il parere rilasciato e sottolinea che l'eventualità di realizzare il passo carraio in questione verrà gestita successivamente, con specifica procedura, dietro apposita richiesta di passo carraio corredata da idonea documentazione a supporto.

4.A.2. Valutazioni ambientali

Il progetto consiste nell'ampliamento dello Stabilimento Kerakoll esistente in ex area produttiva ceramica dismessa, adiacente allo stabilimento stesso, ed acquisita dal proponente. Prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente: stabilimento produttivo (Stabilimento K2X), magazzino esterno per le materie prime (Magazzini esterno MP) ed edificio servizi (Test Lab TL). Inoltre, sono previsti: la riqualificazione del fronte stradale, un piccolo ampliamento dell'area stoccaggio dello stabilimento esistente (Stabilimento K2), lo spostamento della tettoia per la ricarica dei carrelli elevatori e la realizzazione di nuovi parcheggi per gli addetti del polo industriale.

L'intervento in progetto determinerà il raddoppio della capacità produttiva attuale. La lavorazione svolta nello stabilimento Kerakoll di Sassuolo è esclusivamente la miscelazione a secco e a freddo di materiali solidi all'interno di contenitori chiusi: i vari componenti, macrocomponenti (sabbia essiccata, cemento, solfato di calcio, carbonato di calcio e calce) e microcomponenti, vengono miscelati a freddo e confezionati in sacchi.

L'organizzazione del cantiere prevede fasi successive correlate in funzione dell'avanzamento dell'opera; è stato predisposto un piano di cantiere che ha individuato le diverse fasi costruttive e le attività previste nelle stesse:
Fase 1: fasi iniziali di scavo per buche, tunnel, fondazioni capannoni
Fase 2: realizzazione carpenterie fondazioni buche e plinti per prefabbricati
Fase 3: montaggio strutture prefabbricate
Fase 4: realizzazione opere di finitura elevazioni
Fase 5: montaggio torri in acciaio

Con le integrazioni inviate il gestore, al fine di fornire un dato dei quantitativi delle diverse materie prime utilizzate, ha preso a riferimento l'anno 2021 caratterizzato da produzioni elevate rispetto alla media delle ultime annualità. Per la stima dello stato di progetto, si è applicato l'incremento produttivo indicato nella istanza della modifica sostanziale dell'AUA che prevede l'incremento del 33,3% rispetto alla condizione attuale.

Nell'anno 2021, sono state utilizzate poco meno di 198.000 tonnellate di materie prime classificate come "non pericolose" e poco meno di 81.435 tonnellate di materie prime classificate come "pericolose". Il quantitativo complessivo di materie prime è risultato di 279.338 tonnellate; per lo stato di progetto si prevede l'impiego massimo a lungo termine di 263.000 tonnellate di materie prime classificate come sostanze non pericolose e di 108.300 tonnellate di sostanze pericolose.

La potenzialità produttiva autorizzata è pari a 3.000 tonnellate giorno con tre turni e di 2.000 tonnellate giorno su due turni; si tratta però di una potenzialità teorica che non tiene conto della necessità di preparare

diversi formulati e che ad ogni cambio di produzione è necessario procedere alla pulizia della linea produttiva; per questa ragione la produzione risulta inferiore a quella teorica. La potenzialità annua dichiarata è di 750.000 t/anno sui tre turni di lavoro e 500.000 t/anno in caso di due turni lavorativi. La potenzialità teorica del nuovo stabilimento K2X sarà la stessa di quella dello stabilimento esistente: 2.000 tonnellate/giorno sui due turni di lavoro previsti; la potenzialità annua su 250 giorni lavorativi sarà di 500.000 tonnellate/anno. La potenzialità dello stabilimento dopo l'ampliamento che opererà su due turni di lavoro sarà pari all'esistente, 4.000 tonnellate/giorno sui due turni di lavoro previsti, e la potenzialità annua su 250 giorni lavorativi sarà di 1.000.000 tonnellate/anno. Rispetto lo stato di fatto autorizzato, l'azienda ha scelto di abbassare la produzione annuale esistente autorizzata in funzione delle mutate condizioni produttive i valori autorizzati risultavano eccessivamente cautelativi rispetto alla produzione reale.

La riduzione della produzione reale rispetto alla potenzialità teorica dipende innanzitutto dal fatto che l'aumentata tipologia di prodotti finiti a catalogo richiede cambi di produzione sempre più frequenti e pertanto rende necessario fermare la produzione per bonificare l'impianto prima di ripartire con un prodotto diverso.

4.A.2.1. Valutazione dell'impatto sull'aria e sul clima

Cantiere

Gli impatti legati alla fase di cantiere sono stati valutati nel documento "*SIA-Impatto del Cantiere sulla qualità dell'aria*" e sono da ricondursi principalmente alla produzione di polvere derivante dalle operazioni di scavo e sbancamento del materiale superficiale, dalla movimentazione dei materiali, dalla movimentazione delle macchine operatrici nell'area di cantiere, dalle operazioni di costruzione dei manufatti e dalla formazione e stoccaggio dei cumuli, dal traffico indotto dal cantiere.

Il proponente, nelle integrazioni presentate, afferma che al momento sono già state eseguite le operazioni preliminari necessarie per predisporre l'area all'intervento di costruzione, ovvero la demolizione dei fabbricati esistenti e la triturazione delle macerie.

Il proponente ha presentato un cronoprogramma dei lavori ben dettagliato in cui è previsto l'inizio della fase di cantiere a novembre 2022 e il termine a novembre 2025, per una durata complessiva di circa 37 mesi. La data di inizio dei lavori, probabilmente, sarà successiva a quella prevista nel progetto iniziale, ma rimane invariata la durata della fase di cantiere. E' stato presentato anche un elenco delle operazioni previste che possono generare polveri; per ognuna è indicata il tipo di attività e la durata.

E' stata effettuata la stima degli impatti prodotti sull'ambiente circostante in termini di emissioni di particolato PM10 derivanti dalle operazioni di scavo e caricamento terre sulla base delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di Produzione, Manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPA Toscana, che richiamano i fattori di emissione proposti da US-EPA nell AP-42. A tale scopo, sono state individuate le aree in cui saranno eseguiti gli scavi e sono stati identificati i ricettori abitativi; i più prossimi risultano R04 ed R03, posti a nord-ovest dell'area in oggetto, che il proponente dichiara distanti più di 150 metri dagli scavi.

Le stime emissive sono state condotte considerando le emissioni derivanti dall'attività di scavo e quelle di carico del materiale sui camion.

Per quanto riguarda la fase iniziale di scavo (per buche, tunnel, fondazioni capannoni), si prevede di movimentare 998 t/gg (587 mc/gg) a cui corrispondono 76 giorni di attività calcolati considerando il totale di terre scavate (pari a 44600 m3). A questi seguiranno le opere di realizzazione delle gabbie dei casseri e del getto del calcestruzzo.

L'emissione di PM10 derivante dall'attività di scavo, calcolata utilizzando il fattore di emissione previsto in "13.2.3 Heavy construction operation", pari a 3,42 kg/km di polveri PM10, risulta di 65,8 g/h.

L'emissione di PM10 derivante dall'attività di carico del materiale sul camion, calcolata utilizzando le formule "3-5-010-37 Truck loading Overburden", pari a 0,0075 kg di PM10 per Mg di materiale caricato, risulta pari a 935 g/h.

Se si confronta l'emissione stimata dal proponente nella fase di cantiere, pari complessivamente a **1000 g/h**, con la soglia che dovrebbe garantire il non superamento del limite giornaliero di PM10 ai ricettori, indicata

dalle Linee guida redatte da ARPA Toscana, per ricettori posti a distanze superiori a 150 m e lavorazioni di durata inferiore a 100 giorni/anno (**1022 g/h**), si osserva un avvicinamento a tale valore, ancora più marcato se si considera che non sono state stimate le emissioni derivanti dalla formazione e stoccaggio di cumuli, dall'erosione del vento dai cumuli e dal transito di mezzi sulle piste di cantiere.

Traffico indotto

Da una valutazione svolta, la fase che genera il maggior numero di transiti di autocarri a 4 e 2 ruote è quella della esecuzione degli scavi e del trasporto al riutilizzo delle terre generate, con 70 transiti previsti al giorno. Tale volume di traffico corrisponde al massimo impatto di cantiere. Essendo l'attività di cantiere prevista su 8 ore, si tratta di 9 transiti ogni ora. Il traffico sulla SP476 nelle due direzioni è di 33.700 transiti giornalieri corrispondenti a 1.690 transiti ogni ora nelle due direzioni; i transiti presenti sono costituiti per il 10% da veicoli pesanti e per il 12% da veicoli industriali leggeri. Il confronto fa emergere come il maggior traffico indotto sia trascurabile rispetto al traffico attuale.

Lo studio presentato come risposta alla richiesta di integrazioni, non contiene la stima emissiva degli impatti legati al traffico indotto, nè all'interno dell'area di studio, nè su un dominio più esteso; viene tuttavia riportato il numero di transiti relativi alla fase di cantiere che genera il maggior numero di movimenti di mezzi pesanti (esecuzione degli scavi) che risulta pari a 9 viaggi all'ora per 8 ore giornaliere; esso rappresenta lo 0.5% del traffico orario medio (leggeri+pesanti) e il 5% del traffico orario pesante che insiste attualmente sulla strada provinciale SP467, arteria principale di attraversamento di tutta l'area industriale.

Mitigazioni e compensazioni

Nella fase di cantiere le principali azioni di progetto che potranno avere impatti potenziali a carico della componente atmosfera saranno le attività di scavo, oltre, ovviamente, agli impatti indiretti generati dal traffico indotto dal cantiere. Nel progetto sono previste opere di mitigazione e procedure operative di cantiere che verranno attuate al fine di limitare la polverosità presso i recettori circostanti.

A seguito delle valutazioni effettuate, si ritiene necessario implementare le misure gestionali per la riduzione delle emissioni polverulente integrando quanto riportato dal proponente con ulteriori indicazioni.

Condizioni ambientali

Pr2. Nel complesso, quindi, è necessario che vengano attuate le seguenti procedure:

- predisposizione di barriere fisiche mediante recinzioni perimetrali del lotto aventi altezza pari almeno a 3 m;
- bagnatura e pulizia della viabilità interna al cantiere, dei piazzali, dei fronti di scavo, dei materiali terrigeni in cumulo. E' necessario verificare periodicamente il grado di umidità delle piste e del materiale terroso, procedendo a bagnature anche a frequenza giornaliera, se necessario;
- carico dei mezzi adibiti all'allontanamento delle terre di scavo in aree lontane dai ricettori "sensibili" e bagnatura dei materiali di risulta in occasione delle operazioni di carico;
- rivestimento dei ponteggi su tutti i fronti con teli antipolvere ove necessario;
- predisposizione di apposita area per lavaggio ruote mezzi;
- copertura dei mezzi di cantiere destinati alla movimentazione del materiale di risulta dagli scavi con teli adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo strappo e di impermeabilità;
- velocità ridotta dei mezzi di cantiere;
- ottimizzazione dei tempi di carico e scarico del terreno;
- bagnatura delle aree destinate allo stoccaggio di terreno di scavo;
- bagnatura delle strade e/o loro pulizia con spazzatrici stradali nelle fasi di scavo più significative che determinano i maggiori flussi di transito mezzi;
- in caso di prolungati periodi di assenza di pioggia, durante le operazioni di scavo, installazione di idonei sistemi di abbattimento delle polveri, quali il fog cannon, posizionati in funzione dell'avanzamento degli scavi stessi e della direzione del vento.
- sospensione delle attività di movimentazione materiali con venti con velocità elevata (> 11 m/s);
- ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto preferendo bilici telonati di grande capacità e pianificazione dei viaggi evitando le ore di punta del traffico locale;

- riduzione dell'altezza di caduta sul mezzo di trasporto del materiale polverulento durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico;
- spegnimento del motore dei mezzi durante le operazioni di carico/scarico.

Pr3. Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità, si dovrà tempestivamente intervenire con ulteriori misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi e potrà essere richiesto un monitoraggio presso i ricettori.

Esercizio

Emissioni convogliate

Le lavorazioni svolte negli stabilimenti Kerakoll emiliani (Sassuolo e Rubiera) sono esclusivamente la miscelazione a secco e a freddo di materiali solidi all'interno di contenitori chiusi. Il ciclo di produzione è il seguente: dosaggio dei vari componenti (macro e micro) secondo la ricetta di ogni formulato, accurata miscelazione a freddo, confezionamento in sacchi di carta o in triplo strato (carta-polietilene-carta) di diverso volume in grado di contenere prodotto in quantità compresa tra 1 kg e 25 kg. Le materie prime principali utilizzate (macro-componenti) sono costituiti da: sabbia essiccata, cemento, solfato di calcio, carbonato di calcio e calce. Per quanto esposto in precedenza, le emissioni in atmosfera sono determinate dalle aspirazioni delle polveri dalle tramogge di carico e dal riempimento dei sili di stoccaggio al fine di contenere le polveri negli ambienti di lavoro. Tenuto conto del processo produttivo, miscelazione a freddo, mancato utilizzo di solventi nelle produzioni e quindi mancata dispersione in atmosfera COV e sostanze odorigene, i soli contaminanti emessi in atmosfera dalle lavorazioni sono le polveri contenute nelle aspirazioni che vengono, prima dell'espulsione trattate all'interno di filtri a tessuto.

Il gas metano è il solo combustibile impiegato nello stabilimento, ma solamente per il riscaldamento delle zone ufficio e per il riscaldamento delle zone di lavorazione in cui opera in modo continuativo il personale addetto.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti produttivi, il confronto dei flussi di massa del materiale particellare (calcolati sui valori autorizzati) tra lo stato di fatto (58,2 kg/g) e lo stato di progetto (106,95 kg/g) evidenzia un incremento stimato nell'ordine dell'83,6%. Pur tenendo conto delle condizioni operative riportate nel SIA in cui viene specificato che non vi sarà un contemporaneo funzionamento di tutte le linee produttive e che i valori del materiale particellare rilevati dagli autocontrolli hanno evidenziato quantitativi molto inferiori a quelli autorizzati, considerato che i Comuni nei quali lo stabilimento andrà ad ampliarsi presentano criticità sulla qualità dell'aria per il particolato PM10 e sono classificati come "area di superamento dei valori limite per le PM10" all'interno dell'Allegato 2-A del documento Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2020, approvato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 e in vigore dal 21 aprile 2017, è stato richiesto alla ditta di valutare azioni per la riduzione, la mitigazione e/o la compensazione delle emissioni inquinanti (es. autoriduzione dei valori limite di emissione) tale da diminuire i possibili impatti derivanti dall'aumento produttivo. La ditta con le integrazioni presentate ha proposto di ridurre a 8 mg/Nmc il valore massimo delle polveri in tutte le emissioni dello stabilimento.

La modifica apportata con le integrazioni determina una consistente riduzione della richiesta inizialmente presentata che risultava pari a 106,95 kg/g per lo stato di progetto che a seguito della riduzione proposta si ridurrebbe a 80,0 kg/g; l'incremento rispetto lo stato di fatto pari a 58,2 kg/g si ridurrebbe dall'83,6% al 37,3% rispetto all'incremento.

Qualità dell'aria

L'ampliamento dello stabilimento Kerakoll determina un incremento delle emissioni di polveri derivanti sia dal processo produttivo e sia dal traffico indotto. Non è previsto l'utilizzo di solventi, pertanto non si verificano condizioni di dispersione in atmosfera né di COV e né di sostanze odorigene.

Per valutare l'impatto sulla qualità dell'aria, il proponente ha presentato le stime delle emissioni relative allo stato di fatto e a quello di progetto.

La stima delle emissioni derivanti dallo stabilimento produttivo nei due scenari è stata fatta considerando i valori di portata e concentrazioni limite autorizzate e delle quali si intende richiedere autorizzazione, tenendo

conto della proposta di riduzione dei limiti di concentrazione di PM10 che diventano pari a 8 mg/m3 per tutti i camini; in sintesi la realizzazione del nuovo impianto comporterà per l'intero stabilimento Kerakoll un incremento delle emissioni di polveri (circa +37%), passando da un quantitativo di flusso di massa autorizzato giornaliero di PM10 di 58,25 kg/g ad un flusso autorizzato di 80,1 kg/g.

Per quanto riguarda il traffico indotto, la realizzazione del progetto comporterà nel futuro, nell'anno 2030, orizzonte temporale che coincide con quello di realizzazione completa dell'ampliamento Kerakoll, un aumento del numero degli addetti, da 342 previsti nel 2023 a 444 previsti nel 2030 (+30% rispetto allo scenario attuale), a cui corrisponde un incremento dei transiti di mezzi leggeri da 616 a 799 (+30%) ed un incremento dei mezzi pesanti da 201 attuali a 259 viaggi giornalieri (+29%).

Per la stima delle emissioni derivanti dal traffico indotto, il proponente ha fatto riferimento al documento "PUMS Distretto Ceramico – Proposta di piano" che contiene un inquadramento dei flussi di traffico sulle principali arterie stradali e nello specifico quelle afferenti all'area dell'impianto Kerakoll, sia per lo scenario attuale relativo all'anno 2021, sia per lo scenario a lungo termine previsto per il 2030. I flussi dello scenario 2021 del PUMS tengono già conto dei flussi dei mezzi leggeri e pesanti che afferiscono allo stabilimento Kerakoll allo stato di fatto; per quanto riguarda lo stato futuro, il proponente ha integrato i dati di flussi di traffico del PUMS al 2030 con i flussi di mezzi pesanti e leggeri indotti dalla realizzazione del progetto andando ad assegnare tali flussi alle arterie di principale accesso all'area.

Per entrambi gli scenari è stato calcolato il quantitativo giornaliero di inquinanti (NOx, PM10 e CO_2) emessi dai veicoli in transito sui tracciati stradali individuati all'interno dell'area di studio avente un'estensione complessiva di circa 2 kmq che comprende il sito di intervento.

La stima delle emissioni di NOx, PM10 e CO_2 in kg/giorno sono state effettuate utilizzando la media dei fattori di emissione ISPRA 2017 ricavati da Copert 4, riferiti alla viabilità extraurbana per il traffico che insiste sulla SS724 (Modena-Sassuolo) e alla viabilità urbana per il traffico che insiste sulla Pedemontana (SP467); la lunghezza dei percorsi è quella ricavata all'interno dell'area oggetto di indagine di circa 2 kmq.

L'incremento delle emissioni in kg/giorno derivanti dal traffico indotto nello stato di progetto rispetto allo stato attuale, risulta complessivamente: 1,49 kg/g per NOx e 0,068 kg/g per PM10 e rappresentano rispettivamente un incremento del 1,2% e dello 0,8% rispetto alle emissioni giornaliere dello stato di fatto.

Considerando 220 giorni lavorativi all'anno, la scrivente Agenzia ha effettuato la stima dell'incremento emissivo di PM10 e NOX derivanti dal traffico indotto nello stato di progetto in termini di t/a che risulta pari a 0,015 t/a per PM10 e 0,33 t/a per NOx.

Il confronto dell'incremento emissivo dovuto al traffico indotto nello stato di progetto con le emissioni prodotte dal macrosettore "trasporto su strada" dell'inventario Inemar 2019 per il comune di Sassuolo evidenzia un contributo percentuale del 0,15% per PM10 e 0,22% per NOx; un contributo di circa il 0,013% per PM10 e 0,092% NOx sulle emissioni totali del comune di Sassuolo.

ARPAE ha confrontato l'emissione autorizzata dell'impianto con quella dovuta al traffico nel dominio di calcolo: nello stato di fatto l'impianto produce 58 kg/g di polveri mentre il traffico 8,05 kg/g, nello stato di progetto le emissioni autorizzate diventano pari a 80 kg/g a fronte di 8,12 kg/g dovute al traffico.

Si evidenzia, pertanto, che il flusso di massa autorizzata di polveri dello stabilimento ha un'incidenza più significativa del traffico nell'area di studio.

In risposta alla richiesta di integrazioni, il proponente ha presentato gli esiti delle simulazioni modellistiche effettuate mediante l'applicazione del modello di dispersione delle emissioni in atmosfera AUSTAL 2000[1] , nei due scenari a confronto, utilizzando le emissioni sopra descritte relative allo 1 stabilimento produttivo e al traffico indotto.

Le polveri emesse dai camini sono state considerate, cautelativamente, tutte costituite da PM10.

I dati meteoclimatici di riferimento per la simulazione modellistica sono stati estrapolati da CALMET a partire dai dati di superficie della stazione SYNOP ICAO (International Civil Aviation Organization) di

[1] AUSTAL 2000 è un modello Lagrangiano utilizzato per la stima della dispersione di sostanze inquinanti in atmosfera non stazionario, tridimensionale, che prevede la modellazione di diverse tipologie di sorgenti, puntuali, lineari e areali.

Bologna e dai dati meteo rilevati dalla stazione sito specifica di Marzaglia (MO) gestita da SIMC-Arpae. Il periodo temporale coperto dal campo meteorologico è l'anno 2021.

Il dominio di calcolo utilizzato è un quadrato di 3 km di lato centrato sull'impianto e con un passo di griglia di 32 metri, con un affinamento a 16 m di lato nell'area quadrata di 2 km di lato nell'area più prossima all'insediamento. All'interno del dominio sono stati individuati 11 ricettori.

Il valore di fondo ambientale di PM10 è stato assunto pari a 26 $\mu g/m^3$, pari al valore medio annuale rilevato nel 2021 nella stazione di fondo urbano parco Edilcarani a Sassuolo.

E' stato restituito come indicatore il 90,41° percentile della media giornaliera delle PM10 sia puntualmente ai ricettori, in corrispondenza di tutti i piani degli edifici (separando anche il contributo del traffico da quello dei camini) che come isolinee di concentrazione alla quota di 2 metri.

Le previsioni risultano, presso gli 11 ricettori individuati, comprese tra 46,1 $\mu g/m^3$ e 48,2 $\mu g/m^3$ nello stato di fatto e tra 46,3 $\mu g/m^3$ e 48,4 $\mu g/m^3$ in quello di progetto; il ricettore coinvolto dal maggior impatto è R05, con stime di 47,6 $\mu g/m^3$ nello stato di fatto e di 48,0 $\mu g/m^3$ in quello di progetto (+0,4 $\mu g/m^3$, che corrisponde a un +0,8% delle concentrazioni in aria). Non si stimano pertanto superamenti del limite giornaliero di 50 $\mu g/m^3$.

Si osserva tuttavia che i ricettori nell'area di studio potrebbero essere, allo stato attuale, caratterizzati da concentrazioni in aria superiori a quelle di Parco Edilcarani, visto il contesto industriale e la presenza di arterie ad elevato traffico quale la SP 467, con conseguenti potenziali superamenti del limite giornaliero, così come si verifica nella stazione di San Francesco a Fiorano Modenese che, nel 2021, ha registrato 47 superamenti della concentrazione giornaliera di 50 $\mu g/m^3$, a fronte di un limite di 35.

Condizioni ambientali

Le condizioni ambientali relative alle emissioni convogliate sono riportate nell'Autorizzazione Unica Ambientale, allegata al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

4.A.2.2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUL SUOLO E SUL SOTTOSUOLO

Cantiere

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo

Il sito in esame è un ex stabilimento ceramico per la produzione di piastrelle ceramiche del gruppo Ricchetti, avviato alla metà degli anni '70 che ha cessato la produzione nel dicembre 2006, poi utilizzato come magazzino di piastrelle, successivamente inutilizzato e passato di proprietà a Kerakoll. Ad oggi, l'edificio industriale è stato completamente demolito, comprese le fondazioni del capannone per preparare l'area al successivo intervento edilizio in progetto

Si premette che nel sito di interesse, sono state condotte in passato operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza (MiSE) allo scopo di rimuovere rifiuti di origine ceramica utilizzati in passato dalla vecchia proprietà per ritombamenti. In merito a tali operazioni, l'Agenzia ha effettuato in passato operazioni di convalida dell'esecuzione di tali operazioni di MISE svoltesi nel 2011 e nel 2021/2022, i cui esiti sono stati trasmessi agli enti interessati con note Prot. n. PGMO/2012/3943 del 16/03/2012 e Prot n.PG/2022/128855 del 03/08/2022.

La ditta ha presentato il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto ai sensi del DPR 120/2017 (aggiornato con P.U. acquisito con Prot.n. 8500 del 18/01/2023) nel quale vengono illustrate le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito della realizzazione dell'opera in oggetto e fornita una stima delle quantità di riutilizzo e smaltimento. Il bilancio delle terre (scavi e rinterri) previsti nella fase di costruzione sono:

- produzione terre: 76.600 mc;
- fabbisogno terre: 43.200 mc.

La produzione totale di terre e rocce da scavo per la realizzazione dell'intervento è stimato in n 76.700 mc, di cui 49.000 mc costituite da materiali derivanti dagli scavi per la costruzione dei nuovi edifici (fondazioni e

buche torri del capannone) e 27.700 mc derivanti dallo scavo per la sistemazione delle aree esterne agli edifici principali.

Di questi quantitativi si stima che 43.200 mc siano riutilizzabili internamente, nello specifico 27.400 mc riutilizzabili per il reinterro a lato delle opere strutturali, e più della metà di quelli prodotti dallo scavo per la sistemazione delle aree esterne, pari a circa 15.800 mc, riutilizzabili nello stesso intervento. La maggior parte dei terreni scavati, soprattutto quelli generati dallo scavo delle buche per le torri impiantistiche, non trova necessità di impiego internamente al cantiere e pertanto verrà conferita esternamente per essere riutilizzata in siti esterni o, come ultima scelta, inviata al recupero/smaltimento in siti autorizzati.

Per quanto concerne le terre e rocce da scavo in esubero prodotte nel cantiere conformi ai limiti di Colonna A si prevede un riutilizzo per riempimenti e/o rimodellamenti. Il gestore predilige il riutilizzo in siti a destinazione d'uso residenziale/verde pubblico poiché lo scavo interesserà prevalentemente terreni naturali non contaminati (previo esito positivo delle indagini integrative previste). Di seguito si riporta l'elenco indicativo dei siti individuati come possibile destino delle terre e rocce da scavo prodotte dall'intervento in progetto, in esubero rispetto ai fabbisogni interni e conformi ai limiti della Colonna A:

- Inerti Pederzona Formigine (MO)
- Calcestruzzi Corradini S.p.a. Casalgrande (RE)
- Frantoio Fondovalle S.r.l. Spilamberto

Per quanto concerne i terreni non conformi alla Colonna A ma conformi alla Colonna B, con le integrazioni presentate è stato specificato che tali materiali saranno inviati in aree a destinazione d'uso industriale/commerciale idonei al ricevimento di tali materiali; in alternativa saranno inviati a recupero/smaltimento. Per la caratterizzazione dei terreni del sito in esame, pertanto, si è fatto riferimento a studi pregressi.

Il committente ritiene che l'insieme di tutte le indagini ambientali effettuate possa costituire una caratterizzazione esaustiva del sito. Le indagini, salvo quelle realizzate prima del 2017, sono state svolte in accordo con il D.P.R. 120/2017, nel rispetto di quanto riportato negli allegati 1, 2 e 4 del regolamento. Il numero di indagini effettuate e campioni analizzati, rispecchia quanto richiesto dalla normativa in vigore.

Si prevede di realizzare indagini integrative che saranno svolte in fase esecutiva nelle aree interessate dai maggiori scavi previsti nella zona del nuovo capannone, vista la scarsità di campionamenti pregressi effettuati all'interno del sedime di quest'ultimo. Tali nuove analisi saranno finalizzate ad ottenere maggiori informazioni sulla qualità del terreno naturale presente che sarà interessato dagli scavi, al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui alla Colonna A e poterlo riutilizzare in siti esterni a destinazione d'uso residenziale/verde pubblico. Si prevede di accumulare in cantiere solo le terre e rocce da scavo che saranno riutilizzate internamente, mentre i restanti materiali saranno inviati direttamente in siti esterni. Di seguito si riporta una stima dei volumi di terreno che saranno scavati, suddivisi a seconda della loro conformità alla colonna A e alla colonna B, con indicazione del loro riutilizzo interno o esterno.

STIMA TERRENI SCAVATI E RIUTILIZZI (mc)		
RIEPILOGO MOVIMENTI TERRE	Colonna A	Colonna B
PRODUZIONE TERRE – 76.700	74.600*	2.100
MATERIALE RIUTILIZZABILE INTERNAMENTE – 43.200	41.100	2.100
ESUBERI NON RIUTILIZZABILI INTERNAMENTE – 33.500	33.500	0

Tabella riassuntiva del bilancio terre con indicazione dei quantitativi conformi alla Colonna A e B. (*quantitativo da verificare mediante indagini integrative) estratta dal Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo (Integrazione)

Condizioni ambientali

Per quanto concerne il P.U., si prende atto di quanto sottoscritto dal progettista nelle integrazioni presentate nelle quali si specifica che non è possibile definire con dettaglio i siti di destino, i quantitativi per ogni sito e le tempistiche degli utilizzi delle TRS, che siano in colonna A o in colonna B e che il sito di riutilizzo potrà essere individuato solamente nella fase di avvio del cantiere perché solo in quella fase il proponente o l'impresa che realizzerà gli scavi saranno in grado di individuare il sito idoneo e disponibile per il riutilizzo.

Pr4. Sarà pertanto necessario, ai sensi dell'art. 4 del DPR 120/2017, presentare prima dell'inizio delle opere di escavazione le informazioni al momento mancanti al fine di poter escludere dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo prodotte da destinarsi a siti esterni ed esprimere l'eventuale parere di competenza. In particolare, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- esiti dell'indagine di approfondimento da effettuarsi nelle modalità indicate nel P.U. nell'area del vecchio fabbricato industriale coincidente con l'area per la realizzazione delle fondazioni del nuovo capannone e delle buche torri;
- planimetria con identificazione dell'ubicazione dei siti di deposito intermedio all'interno del sito di produzione;
- ubicazione dei siti di destinazione sia per i materiali conformi alla col. A che quelli conformi alla colonna B della Tab.1 Allegato 5 alla Parte Quarta del D.L.gs. 152/06 con indicazione dei quantitativi e dei tempi previsti per l'utilizzo;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del DPR 120/17.

Pr5. Il deposito intermedio dovrà essere effettuato tenendo separate le terre e rocce da scavo conformi alla colonna A da quelle conforme alla colonna B e dai rifiuti prodotti; le aree andranno opportunamente identificate con idonea cartellonistica. Dovranno essere adottate tutte le precauzioni/mitigazioni individuate nel Piano di Utilizzo al fine di evitare il dilavamento dalle acque meteoriche ed il trasporto eolico.

Per quanto concerne i materiali di riporto costituiti da ghiaia mista a materiali antropici (laterizi e refrattari) presenti nella zona nord-ovest del comparto (saggio S4 del 2021) il cui test di cessione ha evidenziato la non conformità al recupero, si ricorda che tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuti.

Pr6. In merito all'indagine integrativa, il gestore dovrà informare Arpae Servizio territoriale con congruo anticipo del giorno di svolgimento dei sondaggi in modo da poter presenziare alle operazioni.

Gli impatti sull'ambiente suolo e sottosuolo, derivanti dalle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere, sono riconducibili ad eventuali sversamenti accidentali da parte delle macchine operatrici. Di conseguenza gli impatti sono da ritenersi modesti e perlopiù legati a l'eccezionalità di un evento accidentale.

Pr7. Dovranno essere adottate le misure previste dal SIA in relazione all'idoneo stoccaggio dei rifiuti prodotti in fase di cantiere con particolare riguardo agli eventuali rifiuti pericolosi, i quali dovranno essere depositati in idonei contenitori, al riparo dagli agenti atmosferici e se liquidi provvisti di idoneo bacino di contenimento.

Pr8. Tutti i rifiuti andranno suddivisi per tipologia e andranno identificati con codice EER specifico e depositati temporaneamente nelle modalità indicate dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

4.A.2.3. Valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee e superficiali

L'intervento in progetto non prevede sostanziali cambiamenti sulle componenti acque superficiali e sotterranee rispetto alla situazione attuale, poiché l'area risulta già completamente urbanizzata, inserita a sua volta in un territorio intensamente urbanizzato di carattere industriale. In fase di cantiere si potrebbe avere un impatto non trascurabile per la possibile presenza di sostanze inquinanti nei terreni di scavo, mentre in fase di esercizio l'intervento comporterà alcuni miglioramenti rispetto allo stato attuale.

<u>Cantiere</u>

In fase di cantiere dovranno essere opportunamente regimate le acque di dilavamento e quelle prodotte dal cantiere derivanti dal lavaggio dei mezzi. Si fa presente che la presenza di depositi di materiali inerti e terre e rocce da scavo nell'area, potrà dare origine ad acque meteoriche contenenti solidi sospesi che potrebbero impattare sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee in assenza, in questa fase, di un sistema di raccolta e trattamento.

Il gestore prevede le seguenti misure di mitigazione:

- gestire i cumuli di terre e rocce da scavo in modo da evitare il dilavamento degli stessi, il trascinamento di materiale solido da parte delle acque meteoriche e la dispersione in aria delle polveri, ad esempio con copertura o inerbimento e regimazione delle aree di deposito;
- in caso di caratterizzazione di terre e rocce da scavo in corso d'opera, impermeabilizzare le piazzole e dimensionarle adeguatamente rispetto alle tempistiche di campionamento e analisi;
- in generale effettuare l'eventuale deposito di terre e rocce da scavo in modo tale da evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle fossette facenti parte del sistema di regimazione delle acque meteoriche;
- stoccare l'eventuale terreno vegetale di scotico in cumuli non superiori ai 2 m di altezza, per conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in modo da poterlo poi riutilizzare nelle opere di recupero ambientale dell'area dopo lo smantellamento del cantiere.

Condizioni ambientali

Gli impatti sulle acque superficiali in fase di cantiere sono imputabili al dilavamento di rifiuti e delle terre e rocce da scavo prodotte e depositate in cantiere o a sversamenti accidentali.

Pr9. In fase di cantiere le acque meteoriche di dilavamento superficiale potranno trasportare solidi sospesi o sostanze inquinanti presenti sul suolo, pertanto dovranno essere adottate idonee misure atte ad evitarne il dilavamento mediante copertura con teli protettivi e/o raccolta delle acque di dilavamento e successivo trattamento o conferimento a ditte autorizzate.

Per quanto concerne le acque sotterranee, durante gli scavi non si prevede di intercettare la falda sotterranea che si attesta a profondità superiori ai 20 m dal p.c. (25-30 m da "cartografia del QC del PSC di Sassuolo"). Si ricorda tuttavia che il *PSC del Comune di Sassuolo nella Tavola 2B – Tutele e vincoli di natura ambientale riporta l'area di intervento all'interno delle Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina-pianura ai sensi dell'Art. 17 "Settori di Ricarica B Aree di ricarica indiretta della falda. Grado di vulnerabilità dell'acquifero principale – Grado vulnerabilità alto*, che nello specifico vieta:

- *6.g - la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie è soggetta a disposizioni specifiche (vd. art.17):*
  1. *prevedere sistemi di isolamento/ confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso;*
  2. *divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione;*
  3. *nella fase di cantiere per la realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale, previa opportuna depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale.*

Si ricorda inoltre che ai sensi delle norme vigenti, è vietato il lavaggio in cantiere di autobetoniere al termine della posa del calcestruzzo.

Esercizio

Consumi idrici

Conformemente a quanto disposto dai regolamenti urbanistici, per il risparmio di risorsa idrica è previsto il recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici per riusi secondari (WC) in base al fabbisogno richiesto all'interno dell'intervento e dalle coperture che, per superficie, consentono di coprire il fabbisogno. Il dimensionamento delle vasche di accumulo a servizio degli edifici K2X e Test Lab prevede la realizzazione di vasche rispettivamente di 30 mc e 70 mc.

Si valuta positivamente quanto proposto dalla ditta in relazione al risparmio di risorsa idrica, la quale prevede il recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici per riusi secondari (WC). Il dimensionamento delle vasche di accumulo a servizio degli edifici K2X e Test Lab prevede la realizzazione di vasche rispettivamente di 30 mc e 70 mc.

Acque reflue domestiche ed industriali

Per l'intervento in oggetto, è stata prevista la realizzazione di reti distinte dedicate allo smaltimento rispettivamente delle acque nere dei WC, delle grigie dei servizi igienici, delle grigie provenienti dalle cucine e delle grigie di risulta dai laboratori, ciascuna dotata degli opportuni dispositivi di trattamento e di impianto di sollevamento. I sistemi fognari saranno realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione. Le reti fognarie si allacceranno entrambe alla rete fognaria pubblica di tipologia mista esistente nella zona nord ovest del comparto.

In riferimento allo stabilimento esistente la ditta è autorizzata con AUA allo scarico in pubblica fognatura nei limiti della Tab.3 (Allegato 5 alla Parte Terza) del D.Lgs 152/06 dei reflui provenienti dal lavaggio dei carrelli elevatori, laboratorio di ricerca e sviluppo, dai servizi igienici, dalla mensa, nonché dai reflui derivanti dalla condensa dei compressori sono convogliati nella pubblica fognatura. In relazione ai nuovi impianti, non si ritiene vi siano motivi ostativi al rilascio di nuovo provvedimento in conformità a quanto indicato dall'ente gestore della pubblica fognatura.

Non sono previsti scarichi sul suolo. Si reputa altresì positivo, al fine di evitare contaminazioni delle acque di dilavamento superficiale, la previsione di due sistemi di prima pioggia a servizio delle due aree esterne scoperte di sosta dei mezzi pesanti, una a sud dell'edificio K2X ed una ad ovest degli edifici a magazzino tra il K2X e il Test Lab, opportunamente dimensionati, con vasche della capacità minima rispettivamente di 11 mc e 5,5 mc.

Acque meteoriche

Il progetto prevede misure volte alla sostenibilità idraulica dell'intervento, attraverso il principio dell'attenuazione idraulica, riducendo la portata in scarico del 50% rispetto alla situazione attuale, cioè da 655 l/s a 327 l/s. Prima dello scarico in fognatura, le acque saranno intercettate da due sistemi di laminazione previsti nella zona sottostante il parcheggio nord e il piazzale nord-ovest lato ferrovia, costituiti da sistemi in parallelo, opportunamente dimensionati, della capacità complessiva di circa 1.700 mc.

Al fine di evitare contaminazioni delle acque di dilavamento superficiale, sono previsti due sistemi di prima pioggia a servizio delle due aree esterne scoperte di sosta dei mezzi pesanti, una a sud dell'edificio K2X ed una ad ovest degli edifici a magazzino tra il K2X e il Test Lab, opportunamente dimensionati, con vasche della capacità minima rispettivamente di 11 mc e 5,5 mc. Le zone di carico/scarico materie prime sono coperte e pertanto non interessate da dilavamento delle acque meteoriche, inoltre non sono previsti stoccaggi in aree scoperte di materie prime o prodotti semilavorati/finiti che possano dar vita ad inquinamento delle superfici. Si prevede comunque una pulizia meccanica periodica dei piazzali esterni, come già avviene nello stabilimento esistente Kerakoll.

Il gestore specifica che le acque meteoriche intercettate dalle superfici impermeabili saranno raccolte e scaricate nella rete scolante, previa laminazione e in parte riutilizzate, senza la possibilità di infiltrarsi nel sottosuolo. Tale aspetto si prevede comporti un miglioramento rispetto alla situazione attuale, riducendo la portata di scarico nel corpo ricettore e diminuendo il fabbisogno idrico.

Solo le aree verdi e semipermeabili potranno determinare l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo, ma non peggioreranno la qualità dei corpi idrici sotterranei, poiché le situazioni di contaminazione sono state rimosse. Non sono previsti depositi interrati di sostanze pericolose che possano determinare un potenziale rischio di inquinamento delle falde sotterranee. Nel sito in esame è presente un vecchio pozzo ad uso industriale, regolarmente denunciato e concessionato, che verrà mantenuto attivo anche dopo l'intervento in progetto. L'opera di presa non interferisce con i pozzi acquedottistici presenti nell'intorno del territorio in esame, collocandosi al di fuori delle zone vincolate.

4.A.2.4. Valutazione dell'impatto sulla vegetazione, sulla fauna, sull'ecosistema

Stante l'esito della Prevalutazione di Incidenza, riportata al paragrafo 4.B, e le misure di mitigazione proposte, non si rilevano criticità in merito a questo aspetto.

4.A.2.5. Valutazione dell'impatto sul paesaggio

Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto e si condividono le valutazioni indicate nel SIA.

4.A.2.6. Valutazione dell'impatto acustico

Cantiere

Allo scopo di mitigare al massimo l'emissione sonora verso gli edifici contermini, durante le attività di cantiere saranno utilizzate il più possibile attrezzature di nuova generazione a basso impatto acustico e predisposte barriere antirumore lungo il perimetro del cantiere, in accordo con la valutazione di impatto acustico che sarà predisposta in fase di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e specifica per le attività di cantiere. Nello studio di impatto acustico del cantiere verranno definiti i livelli acustici attesi ai ricettori sensibili limitrofi al cantiere durante le lavorazioni per la realizzazione degli edifici previsti in progetto e definite le delimitazioni ottimali per l'abbattimento acustico (barriere fonoassorbenti).

Pr10. Nel caso in cui la ditta ritenga di non rispettare i limiti e/o orari previsti dalla DGR 1197/2020, dovrà effettuare una valutazione d'impatto acustico e richiedere specifiche deroghe.

Esercizio

La valutazione previsionale di impatto acustico è stata determinata per tre momenti successivi:

- in una prima fase sono state eseguite la raccolta dati e le rilevazioni di rumore in alcuni punti scelti in prossimità dell'area interessata per caratterizzare l'emissione delle sorgenti di rumore presenti nell'area costituite dalla viabilità principale;
- successivamente si è proceduto alla realizzazione di un modello numerico in grado di simulare tutta l'area con un adeguato livello di precisione;
- successivamente il modello dello stato di fatto è stato implementato con le edificazioni previste dalla variante del piano al fine di valutare gli effetti.

Il modello dello stato di fatto è stato, inoltre, integrato allo scopo di valutare l'emissione dovuta al traffico circolante sulla rete stradale descritta considerando l'orizzonte temporale in cui è prevista l'entrata in esercizio a regime dell'impianto che corrisponde con lo scenario a Lungo Termine previsto dal PUMS che tiene conto di un incremento della domanda di trasporto del 2,9% e della realizzazione delle infrastrutture programmate.

La situazione nello stato di fatto, pur evidenziano livelli di rumorosità significativi, non mette in luce condizioni di non conformità trattandosi di aree prevalentemente produttive. Solamente in corrispondenza del ricettore R9 (erroneamente riportato R10), si rileva un contenuto superamento del limite notturno dovuto prevalentemente al traffico sulla SP 467. Va segnalato che valori superiori ai limiti prescritti dalla zonizzazione acustica, all'interno della fascia stradale individuata dal DPR 142/04, non corrispondono al superamento dei valori limite di legge in quanto il rumore da traffico dell'infrastruttura deve essere valutato separatamente dalle altre sorgenti sonore e confrontato con i limiti stabiliti dal DPR 142/04.

La situazione a Lungo Termine determina, nella gran parte dei casi, modifiche trascurabili (±0,1 dB(A)) del clima acustico. Modifiche significative si registrano solamente nella zona residenziale di Via Santa Teresa e Santa Rita dove il previsto incremento di traffico e della realizzazione delle infrastrutture programmate dal PUMS (che tiene conto di un incremento della domanda di trasporto del 2,9%), determinerà un aumento medio della rumorosità di 3,3 dB(A) in periodo diurno e 2,3 dB(A) in periodo notturno.

Si concorda con il tecnico consulente nel ritenere che la situazione rappresentativa dello stato di progetto determina variazioni contenute con prevalente riduzione dei livelli di rumorosità soprattutto in orario notturno. Tale calo è legato:

- all'effetto schermante del nuovo fabbricato sul rumore proveniente dall'area industriale di Fiorano;
- allo spostamento del baricentro delle aree di lavoro dei piazzali più ad est;
- ed agli interventi di mitigazione previsti sulle emissioni delle linee di produzione presenti in copertura.

Gli incrementi di traffico non hanno effetti significativi in quanto vanno ad insistere su strade percorse da flussi elevati di mezzi pesanti, l'aumento pertanto risulta percentualmente poco rilevante.

Il modello di simulazione delle sorgenti sonore descritto ha permesso di individuare la pressione sonora parziale di ogni singola sorgente. Questi dati hanno consentito di individuare che le sorgenti più disturbanti, in particolare in orario notturno, risultano i camini di espulsione delle linee di produzione collocati in copertura nei corpi fabbrica più alti. Al fine di assicurare un adeguato comfort acustico dei ricettori individuati, sono pertanto stati individuati i valori di potenza sonora che dovranno essere rispettati da questi impianti nella condizione di progetto.

Non si rilevano condizioni di non conformità dovute al complesso delle emissioni dell'intero polo produttivo Kerakoll nello stato di progetto che risulta pertanto conforme rispetto i limiti della vigente classificazione acustica Comunale. Anche la verifica del differenziale di immissione conferma la conformità presso tutti i ricettori presi in considerazione sebbene in alcune condizioni il margine rispetto il valore limite sia contenuto.

Il progetto risulta pertanto conforme alla normativa vigente in tema di acustica.

Condizioni ambientali

Il gestore dovrà provvedere pertanto ad effettuare gli interventi di mitigazione necessari al rispetto dei valori ipotizzati (utilizzando silenziatori circolari passivi eventualmente dotati di ogiva come descritto nelle integrazioni presentate) ed al termine della fase di messa a regime degli impianti, sarà necessario effettuare una campagna di misure al fine di verificare sia i limiti assoluti che differenziali presso i recettori più limitrofi, posti a nord est dell'insediamento (R03, R04, R05 ed R10). (Prescrizione recepita in AUA)

4.A.2.7. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DA VIBRAZIONI

Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto e si condividono le valutazioni indicate nel SIA.

4.A.2.8. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto e si condividono le valutazioni indicate nel SIA.

4.A.2.9. VALUTAZIONE SUL CONSUMO DI ENERGIA

Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto e si condividono le valutazioni indicate nel SIA.

4.A.2.10. VALUTAZIONE SULLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Cantiere

E' previsto l'allestimento di un'area rifiuti dedicata da gestire secondo le seguenti procedure:

- l'area deve essere delimitata con idonea recinzione e dotata di cassoni scarrabili, divisi e segnalati per tipologia di rifiuto CER;
- lo smaltimento dei rifiuti sarà realizzato secondo due modalità:
  - semplice ritiro del cassone pieno e sostituzione con cassone vuoto;
  - svuotamento del cassone stesso presente in cantiere e la movimentazione all'interno del cassone a bordo mezzo con gruetta.

Esercizio

Il SIA non descrive la situazione futura in relazione ai rifiuti prodotti ma è ipotizzabile prevedere un aumento proporzionale all'aumento produttivo. La dichiarazione MUD presentata per l'anno 2021 è stato possibile rilevare che i principali rifiuti prodotti legati al ciclo produttivo (escluso gli imballaggi) sono:

Codice EER	Descrizione	Quantitativo (Kg)
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	18.150
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	13.840

130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	10.950
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	2.190
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	500
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	2.300

Un aumento di materie prime pari al 33% è ipotizzabile determini un incremento proporzionale dei rifiuti prodotti.

Non si rilevano problematiche specifiche relativamente a tale matrice.

4.A.2.11. Valutazione dell'impatto sui beni materiali (patrimonio culturale architettonico e archeologico, agroalimentare, ecc..)

Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto.

4.A.2.12. Valutazione dei rischio incidenti rilevanti

Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto.

4.A.2.13. Valutazione dell'impatto sulla popolazione e salute pubblica

Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto.

4.A.2.14. Valutazione dell'impatto da inquinamento luminoso

Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto e si condividono le valutazioni indicate nel SIA.

4.A.2.15. Valutazione degli impatti cumulativi e sinergici

Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto.

4.A.2.16. Valutazione delle mitigazioni e compensazioni

Non si individuano ulteriori misure di mitigazione e compensazione, oltre a quelle già previste in progetto e quelle riportate nelle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi.

4.A.2.17. Misure per il monitoraggio degli impatti ambientali (non inclusi in altri provvedimenti compresi nel PAUR)

Non si rileva la necessità di ulteriori misure di monitoraggio degli impatti, oltre a quelle già previste e riportate nell'AUA e all'interno dei paragrafi relativi a ciascuna matrice ambientale.

4.A.2.18. Pareri ambientali dei Comuni

Il Comune di Sassuolo ha espresso, con prot. 6149 del 07/02/2023, parere ambientale favorevole alla realizzazione dell'intervento, demandando le valutazioni al parere ARPAE.

Il Comune di Fiorano Modenese ha espresso, prot. 3223 del 09/02/2023, parere ambientale favorevole con prescrizioni, di cui si riportano di seguito le considerazioni:

> [...] Tutto ciò considerato e premesso e fatto salvo che il progetto venga realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio di impatto ambientale e nella Valsat con particolare riguardo alle misure di mitigazione in premessa riportate, si considera che:

• in tema di Ambiente idrico: L'azienda è in possesso di Aua ed in fase di Procedimento unico ambientale, ha presentato modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale per la gestione delle acque reflue industriali derivanti dalla realizzazione del nuovo reparto produttivo. Si prevede la realizzazione di invasi di laminazione e attività di trattamento e riuso delle acque scaricate meglio descritto nella relazione di progetto Rif 00_OU_RT01-205079, comportanti un miglioramento rispetto alla situazione attuale. Fatte salve le valutazioni di idoneità degli scarichi e congruità della rete fognaria ad opera di Arpae e Hera si ritengono gli interventi proposti non significativi.

• in tema di Rumore: L'area di pertinenza aziendale è inserita in classe V (aree prevalentemente industriali) cui competono limiti assoluti diurni di 70 dBA e notturni di 60 dBA. I confini aziendali e il recettore abitativo (R09) più prossimo sono tutti in area di classe V. Le misure sullo stato di fatto e di progetto hanno evidenziato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali ai ricettori **a condizione che vengano previsti interventi di mitigazione per le sorgenti più disturbanti in particolare in orario notturno (camini di emissione con silenziatori circolari passivi con ogiva)**. Gli impatti attesi per la fase di cantiere e di esercizio possono quindi essere considerati trascurabili, tuttavia si rimanda ad una ulteriore valutazione di impatto acustico in fase di accantieramento **con eventuale richiesta di deroga, nel caso in cui il proponente ritenga di non rispettare i limiti e/o gli orari previsti dalla DGR 1197/2020**, e alle prescrizioni già espresse da ARAPE Sac con proprio parere rilasciato per la modifica di AUA, assunto agli atti con prot. 1788 del 25/01/2023.

• in tema di Suolo e Sottosuolo: L'intervento non prevede di incrementare la superficie impermeabilizzata, anzi punterà al miglioramento delle attuali condizioni di permeabilità dell'area massimizzando le superfici verdi e permeabili. Inoltre l'abbattimento degli edifici esistenti ha consentito la rimozione dei nuclei di contaminazione, migliorando le condizioni ambientali del sottosuolo.

• in tema di Mobilità e Traffico: L'intervento prevede aumenti di traffico pesante in ingresso ed in uscita dallo stabilimento, oltre a quello generato dai veicoli dei dipendenti in aumento (che passeranno da 342 persone allo stato attuale a 444 persone nel 2030). L'incremento delle emissioni in kg/giorno derivanti dal traffico indotto nello stato di progetto rispetto allo stato attuale, risulta complessivamente: 1,49 kg/g per NOx e 0,068 kg/g per PM10, e rappresenta rispettivamente un incremento del 1,2% e dello 0,8% rispetto alle emissioni giornaliere dello stato di fatto. Le strade maggiormente interessate dai trasporti dell'azienda sono la SS724 Modena-Fiorano-Sassuolo, Via Circonvallazione Nord-Est e la SP 467 Pedemontana, l'aumento di traffico generabile dall'intervento proposto è pertanto considerabile come non significativo rispetto ai flussi di traffico della zona presa in esame. Il progetto prevede la realizzazione di un "controviale" in adiacenza alla Pedemontana e di parcheggi interni tali da non ostacolare il deflusso di mezzi in entrata ed in uscita dallo stabilimento. Si evidenzia che la riqualificazione del fronte strada Pedemontana contribuisce ad incentivare l'utilizzo della mobilità sostenibile prevedendo la creazione e la valorizzazione di percorsi pedonali che permettono di meglio connettere l'area di intervento con il sovrappasso esistente e quindi di poter raggiungere più facilmente ed in sicurezza le fermate TPL presenti nel raggio di 200 metri e la pista ciclabile presente dall'altra parte della strada Pedemontana rispetto all'area di intervento. Tuttavia, fatte salve le valutazione di Arpae rispetto all'efficacia della modellizzazione proposta, **si suggerisce la valutazione di soluzioni mitigative e ottimizzazioni ad esempio attraverso azioni di Mobility Management per trasporti di mezzi e persone, nonché lavoro flessibile, al fine di ottimizzare gli orari di accesso dei mezzi (pesanti e leggeri) in stabilimento lontani dagli orari di punta**.

• in tema di Flora Fauna ed Ecosistemi: Lo stabilimento si trova all'interno di un'area già industrializzata e a vocazione prettamente industriale, senza presenza di fauna e flora o di ecosistemi sensibili. Si ritiene che il progetto presentato non comporti alcun impatto nei confronti di flora, fauna ed ecosistemi presenti.

• in tema di Terre e Rocce da Scavo: Per quanto concerne le terre e rocce da scavo in esubero prodotte nel cantiere si prende atto di quanto sottoscritto dal progettista nelle integrazioni presentate nelle quali si specifica che non è possibile definire con dettaglio i siti di destino, i quantitativi per ogni sito e le tempistiche degli utilizzi delle TRS, che siano in colonna A o in colonna B e che il sito di riutilizzo potrà essere individuato solamente nella fase di avvio del cantiere. **Sarà pertanto necessario presentare, prima dell'inizio delle opere di escavazione, una relazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DPR 120/2017 ovvero che i materiali (sottoprodotti) soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti, i trattamenti di "normale pratiche industriale" e la protezione della salute e dell'ambiente e vengano fornite le informazioni, al momento mancanti, al fine di poter escludere dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo da destinarsi a siti esterni con indicazione non solo dei siti di destinazione ma anche dei quantitativi e dei tempi previsti per l'utilizzo**.

Si prescrive inoltre in fase esecutiva un'accurata gestione del cantiere e delle terre e rocce da scavo al fine di:

1. realizzare indagini integrative nelle aree interessate dai maggiori scavi previsti nella zona del nuovo capannone, delle buche torri e nell'ampliamento dello stabilimento K2, come proposto al capitolo 7.4 delle integrazioni al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (rif. doc. 99_XX_RT04_21. che

prevede almeno 9 nuovi sondaggi, 3 punti di indagine, l'esecuzione delle analisi chimiche sui campioni e la realizzazione dei test di cessione sul materiale di riporto per verificare la conformità al recupero). Tali nuove analisi saranno finalizzate ad ottenere maggiori informazioni sulla qualità del terreno naturale presente e avranno valore di sondaggi esplorativi.

2. redigere una planimetria con identificazione dell'ubicazione dei siti di deposito intermedio all'interno del sito di produzione con evidenza delle aree destinate alla gestione di terre e rocce da scavo (colonna A e colonna B) e aree di deposito rifiuti, tenendo separate le terre e rocce da scavo conformi alla colonna A da quelle conforme alla colonna B e dai rifiuti prodotti, si suggerisce l'individuazione di aree distinte anche tramite idonea cartellonistica;
3. garantire un deposito intermedio delle terre e rocce per un periodo consono e ritenendo inadeguata l'ipotesi di un deposito intermedio della durata massima di due anni.
4. adottate tutte le precauzioni/mitigazioni individuate nel Piano di Utilizzo al fine di evitare il dilavamento dalle acque meteoriche ed il trasporto eolico,
5. si ricorda che materiali presenti nel saggio S4 del 2021 il cui test di cessione ha evidenziato la non conformità al recupero, dovranno essere gestiti come rifiuti.

Si resta altresì in attesa di ricevere, come già avanzato in sede di richiesta di integrazioni, evidenza della corretta conclusione e certificazione delle procedure di bonifica delle aree situate in Comune di Sassuolo (lotto ex Richetti), relative alle operazioni di MISE avviate, per quanto di conoscenza, nel periodo 2011-2021. (...)

• in tema di Emissioni in atmosfera: è stato richiesto alla ditta di valutare azioni per la riduzione, la mitigazione e/o la compensazione delle emissioni inquinanti tale da diminuire i possibili impatti derivanti dall'aumento produttivo e dal traffico indotto. La ditta con le integrazioni presentate ha proposto di abbassare a 8 mg/Nmc il valore massimo delle polveri in tutte le emissioni dello stabilimento. La modifica apportata con le integrazioni determina una consistente riduzione della richiesta inizialmente presentata che a seguito della riduzione proposta comporterebbe un incremento rispetto allo stato di fatto passando dall'83,6% al 37,3%. la ditta si impegna inoltre ad effettuare una verifica più attenta dello stato di conservazione dei filtri a maniche prevedendo un piano di sostituzione più frequente; **tale riduzione delle concentrazione di polveri e l'incremento nella sostituzione delle maniche dovrà essere riportata nell'aggiornamento dell'AUA**. Inoltre, fatte salve le valutazioni espresse da Arpae rispetto alla validità della modellizzazione proposta per valutare le ricadute sulla qualità dell'aria indotte sia dalle emissioni convogliate sia dalle emissioni da traffico e dalla stima della diffusione delle polveri sottili, e viste le proposte correttive e compensative suggerite dal proponente, complessivamente si ritiene l'impatto sulla matrice atmosfera accettabile; [...]

Pertanto fatto salvo quanto sopra espresso e prescritto, per quanto di competenza e quale contributo istruttorio per la procedura di PAU di competenza della Regione Emilia Romagna,

ESPRIME

riconosce la sostanziale conformità del nuovo progetto agli obiettivi di programmazione e gestione del territorio comunale e non si evidenziano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

Esaminate le prescrizioni impartite dal Comune di Fiorano Modenese, si ritiene che siano equivalenti a quelle riportate nei precedenti paragrafi della Valutazione Ambientale, pertanto non si aggiungono ulteriori condizioni ambientali di VIA.

In sede di conferenza, il punto 3 è corretto come di seguito: *garantire un deposito intermedio delle terre e rocce per un periodo consono e un loro successivo riutilizzo.*

4.B. Valutazione di incidenza (D.G.R.1191/2007)

In merito alla Valutazione di Incidenza, la Regione Emilia Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, ha espresso il seguente parere, con prot. 117254 del 07/02/2023, che si riporta:

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta a questo Settore in data 27/01/2023 ed acquisita agli atti al prot. PG. N. 72876 del 27/01/2023,

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 "Legge comunitaria regionale per il 2016";

- la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021";

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

- 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia- Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 79/18 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";

- n. 1147/18 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000";

- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di Rete Natura 2000 interessato;

- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Prevalutazione di incidenza, dalla quale si evince che l'intervento non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della valutazione di incidenza.

La Prevalutazione di Incidenza sarà allegata al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

4.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

La conferenza di servizi ha esaminato la bozza dell'AUA, che ARPAE-SAC ha predisposto sulla base dell'istanza del proponente e dei lavori istruttori finora svolti, e ne valuta positivamente i contenuti e le prescrizioni.

L'AUA ha recepito le prescrizioni contenute nel parere favorevole sullo scarico in fognatura espresso dal gestore HERA Spa, con prot. 12276/23 del 06/02/2023.

A richiesta di chiarimenti da parte di ARPAE, la ditta dichiara che, diversamente da quanto riportato nell'autorizzazione attuale, la effettiva denominazione delle emissioni (situazione esistente) è quella

riportata nella documentazione presentata per la modifica di AUA "Allegato-2.7 Quadro Riassuntivo Emissioni SdF e SdP_21_5079".

Dichiara inoltre che, per quanto riguarda l'area di lavaggio dei carrelli elevatori è prevista una nuova zona raccolta in corrispondenza della nuova tettoia dei carrelli elevatori, con un nuovo disoleatore di progetto che confluisce nell'ultimo pozzetto di campionamento delle acque nere prima dell'immissione in fognatura.

Per quanto riguarda le acque dei laboratori è previsto, per ogni laboratorio, un sedimentatore ed un pozzetto di campionamento a monte dell'allaccio con la rete delle acque nere di progetto.

Sebbene non sussistono particolari criticità in termini né di rischio di perdita materiale dai cassoni dei mezzi pesanti né relativamente al rischio di ruote sporche di materiale produttivo, sono previste due aree di trattamento delle acque di prima pioggia che corrispondono :

- VPP posta a sud dello stabilimento K2X, area delle baie di carico
- VPP posta a ovest del magazzino materie

Alla luce dei chiarimenti forniti, Hera Spa ha indicato ad ARPAE-SAC le modifiche da apportare alla bozza di Autorizzazione Unica Ambientale, in particolare:

- lo scarico delle acque DI PRIMA PIOGGIA in pubblica fognatura deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura nel pozzetto a valle degli impianti di trattamento prima pioggia;
- uniformare a semestrale la frequenza della pulizia di tutti i sistemi di trattamento.

La determina di AUA, contenente le prescrizioni condivise in Conferenza, sarà formalizzata successivamente e sarà allegata al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

4.D. PERMESSO DI COSTRUIRE

Il Comune di Sassuolo ha espresso il parere integrato sugli aspetti urbanistici, patrimoniali, edilizi ed ambientali con prot. 6149 del 07/02/2023, parere favorevole con prescrizioni, che ha in allegato lo "Schema di convenzione e Permesso di Costruire convenzionato dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese", condiviso tra i Comuni e il proponente.

Con prot. 7095 del 13/02/2023 il Comune di Sassuolo ha inviato una rettifica e integrazione al precedente parere, che si riporta:

> Con riferimento al precedente parere trasmesso dallo scrivente in data 07/02/2023 con prot 6149, si comunica che relativamente allo schema di convenzione allegato è risultato necessario procedere al alcune modifiche ed integrazioni, all'uopo si trasmette lo schema di convenzione come da ultimo revisionato da considerarsi sostitutivo del precedente inviato con la comunicazione innanzi richiamata.
>
> In questa sede si rappresenta altresì la necessità di recepimento della seguente prescrizione, da verbalizzare in sede di Conferenza dei Servizi :
>
> "Il procedimento unico (PAUR), assume efficacia dalla data di emissione dello stesso. La componente specifica legata al Permesso di costruire, ricompresa al suo interno, si perfeziona, comunque, solo all'atto dell'avvenuta liquidazione degli oneri relativi al Contributo di Costruzione ed alle monetizzazioni, il Contributo Straordinario andrà liquidato in sede di sottoscrizione della Convenzione mentre i lavori sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che quelle della realizzazione degli immobili concessionati, non possono iniziare prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica stessa"
>
> Si confermano le restanti parti del citato parere prot. n. 6149/2023.

In sede di Conferenza di Servizi si è proceduto alla lettura ed alla condivisione del parere e delle relative prescrizioni.

Si ritiene che le prescrizioni contenute nel parere prot. 6149 del 07/02/2023 non abbiano caratteri ambientali rilevanti tali da richiederne l'assunzione come condizioni di VIA e si recepisce la richiesta di inserire la seguente prescrizione:

Pr11. Il procedimento unico (PAUR), assume efficacia dalla data di emissione dello stesso. La componente specifica legata al Permesso di costruire, ricompresa al suo interno, si perfeziona, comunque, solo all'atto dell'avvenuta liquidazione degli oneri relativi al Contributo di Costruzione ed alle monetizzazioni; il

Contributo Straordinario andrà liquidato in sede di sottoscrizione della Convenzione mentre i lavori sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che quelle della realizzazione degli immobili concessionati, non possono iniziare prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica stessa.

Il proponente osserva che:

Si richiede un chiarimento e la possibilità di rivedere il calcolo del Contributo di Costruzione, in quanto l'intervento si configura come una Re senza aumento di Cu per quanto riguarda la superficie recuperata dalla demolizione dello stabilimento ex Ricchetti, e come NC per la parte eccedente tale superficie. Risulta invece dalla distinta degli importi che l'interno intervento risulta considerato come NC.

Si ripropone pertanto quanto presentato a Ottobre 2022 in risposta alla richiesta formale di integrazioni per quanto riguarda il Contributo di Costruzione.

Inoltre rispetto a quanto presentato nel CME delle Opere di urbanizzazione, l'importo considerato a scomputo risulta inferiore. Infatti nel CME per il Comune di Sassuolo si riporta un importo lavori pari a 264.623,15 € per sistemazioni a terra e pari a 14.713,64 € per opere di illuminazione, per un totale di 279.336,79 €. A scomputo sono stati considerati solamente 213.608,08 €

Si richiede pertanto che nel verbale di conclusione della Conferenza dei servizi venga inserita la riserva del Proponente in relazione al possibile ricalcolo degli oneri e contributo di costruzione con specifico riferimento alla ricostruzione della superficie dell'edificio ex-Ricchetti e del computo delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri stessi.

Si richiede inoltre la possibilità che sia soggetto al pagamento della prima rata del contributo di costruzione, non il rilascio bensì l'efficacia del Permesso di Costruire.

Il rappresentante del Comune di Sassuolo concorda con quanto osservato e proposto dal proponente, a parte l'ultima richiesta in merito alla quale si rimanda alla prescrizione n.11 sopra riportata, per cui il perfezionamento del Permesso di Costruire è soggetto all'avvenuto pagamento almeno della prima rata del contributo di costruzione ed alla consegna delle necessarie garanzie fidejussorie delle rate successive.

Il Comune di Fiorano Modenese ha espresso il parere integrato sugli aspetti urbanistici, edilizi ed ambientali con prot. 3223 del 09/02/2023, parere favorevole con prescrizioni.

Il parere è stato condiviso con il proponente e gli enti della Conferenza tramite l'invio in allegato alla bozza di verbale conclusivo.

Il Comune di Fiorano Modenese ha trasmesso con prot. 3463 del 13/02/2023 il Permesso di Costruire n.2022/0190 del 13/02/2022, che sarà allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

Il proponente osserva che:

Si richiedono chiarimenti in base all'importo del CS che risulta differente rispetto a quanto concordato tra il Proponente e il Comune stesso durante gli incontri dedicati. Il contributo CS concordato risulta pari a 8.386,80 €.

La rappresentante del Comune di Fiorano Modenese concorda con il proponente e dichiara che si tratta di un refuso. Il contributo CS risulta pari a 8.386,80 € in coerenza con quanto già correttamente recepito in convenzione.

4.E. Parere preventivo in materia sismica

Il Servizio Sismica dell'Unione Comuni Distretto Ceramico ha espresso parere favorevole in merito al progetto, con prot. n. 22522 del 29/07/2022, che si riporta:

> OGGETTO: LR 4/2018, Art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Ampliamento sito produttivo K2X Kerakoll S.p.A." localizzato in Strada Pedemontana nel Comune di Sassuolo e nel Comune di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A.
>
> si comunica

che è stata eseguita l'istruttoria di merito e si esprime parere favorevole a condizione che prima dell'inizio dei lavori facciano il deposito delle strutture secondo la L.R. 19/2008 e DGR 1814/2020.

Il parere del Servizio Sismica dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, contenente le prescrizioni condivise in Conferenza, sarà allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

4.F. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CHE INTERESSANO LA FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIA

La Regione Emilia Romagna, Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, ha trasmesso con prot. 711110 del 27/01/2023, la determinazione dirigenziale n. 1353 del 25/01/2023, con allegati i relativi elaborati grafici, con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, l'intervento di ampliamento del sito produttivo K2X Kerakoll S.p.A., da realizzare in Comune di Sassuolo via Pedemontana (fg 18, mapp 37, 40, 41, 251) ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Modena Sassuolo.

La suddetta autorizzazione ha recepito le valutazioni e le prescrizioni espresse da Ferrovie Emilia Romagna Srl, con parere prot.n. 235 del 16/01/2023, (confermato con successivi pareri prot. n. 485 del 23/01/2023 e prot. n. 661 del 01/02/2023) che si riporta:

Nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria di cui all'oggetto convocata da ARPAE, in cui siamo invitati ad esprimerci in merito alle opere previste in fascia di rispetto ferroviaria (art. 49 del D.P.R. 753/80) della linea Modena – Sassuolo, a seguito dell'analisi della documentazione progettuale abbiamo potuto appurare che:

A. in progetto sono previsti degli interventi nella fascia di rispetto ferroviaria in area di proprietà KERAKOLL, riconducibili a opere di urbanizzazione interne al complesso industriale, tra cui, viabilità, parcheggi, muri di sostegno per la realizzazione di rampe, reti servizi, recinzioni e aree a verde;

B. in progetto è indicato un attraversamento stradale della linea ferroviaria da realizzarsi in parte su area di proprietà regionale in corrispondenza del viadotto ferroviario attualmente in fase di realizzazione. Tale intervento è evidenziato in particolare nella sezione A-A della tavola n° 00.FR.B001.22.5079 "AUTORIZZAZIONI FER – autorizzazione in fascia di rispetto e attraversamenti e parallelismi – planimetrie e sezioni". Si precisa che l'attraversamento in questione è già oggetto di accordi preliminari di massima tra FER e KERAKOLL e parte delle opere relative all'attraversamento saranno realizzate da FER nell'ambito dell'intervento di realizzazione del viadotto ferroviario.

Relativamente alle opere di cui al punto "A" da realizzarsi nelle aree di proprietà KERAKOLL, si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** subordinato alle seguenti prescrizioni:

1. l'impresa dovrà comunicare a FER l'inizio lavori per gli interventi previsti in fascia di rispetto ferroviaria;
2. tutte le attività di cantiere che possono interferire con la sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria o con le infrastrutture e gli impianti ferroviari dovranno essere preventivamente concordate con FER;
3. si richiama e raccomanda il rispetto dell'art. 52 del DPR 753/80 per gli interventi di piantumazione del verde e dell'art. 39 del DPR 753/80 per la posa e l'orientamento delle sorgenti luminose;
4. a fine lavori, la proprietà dovrà trasmettere a FER la dichiarazione a firma del tecnico progettista attestante la conformità degli interventi rispetto al progetto approvato.

Rilevato inoltre che le opere previste nella fascia di rispetto ferroviaria non pregiudicano la sicurezza dell'esercizio e la conservazione della ferrovia, qualora vengano ottemperate le sopra indicate prescrizioni, in considerazione di quanto stabilito dal Decreto del MIT del 05/08/2016 e dei successivi provvedimenti dell'ANSF del 26/04/2017, con la presente questo Ufficio rilascia il proprio "**ASSENSO in linea tecnica ai fini della sicurezza**" alla realizzazione del progetto di cui sopra.

Per quanto riguarda l'intervento di cui al punto "B" relativo alla realizzazione dell'attraversamento stradale della ferrovia che in parte interessa l'area di proprietà regionale si rilascia parere di massima favorevole, subordinato alla seguente prescrizione:

- Prima di iniziare qualsiasi opera relativa alla realizzazione o alla messa in funzione e utilizzo dell'attraversamento, KERAKOLL dovrà perfezionare la richiesta di autorizzazione per l'attraversamento della linea ferroviaria ai sensi dell'art. 58 del DPR753/80 nei modi previsti e indicati alla pagina web della regione Emilia Romagna di seguito indicata: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/ferrovie/doc/il-settore-tecnico-ferroviario-regionale/modulistica-richieste-1/attraversamenti-e-parallelismi.

Ai soli fini fiscali si comunica a Regione Emilia Romagna che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale - autorizzazione prot.20517/19 del 02/05/19.

5. CONCLUSIONI

5.A. VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Al termine delle valutazioni contenute nel presente verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, indetta al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che comprende il Provvedimento di VIA e tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 4/2018, convocata la prima riunione per il giorno 16/11/2022 e conclusa il giorno 14/02/2023, la Conferenza di Servizi ritiene che il progetto relativo all'"Ampliamento del sito produttivo K2X", localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto dalla Società Kerakoll S.p.a. **sia nel complesso ambientalmente compatibile e realizzabile** in quanto:

- il progetto, che prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente uno stabilimento produttivo, un magazzino esterno per le materie prime, un edificio servizi e nuovi parcheggi, comporterà la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese, rendendolo conforme dal punto di vista urbanistico
- gli impatti del progetto sulle matrici ambientali considerate, in particolare sulle componenti atmosfera, acque e rumore, sono resi accettabili dalle misure di mitigazione e di compensazione previste dal progetto e dalle condizioni ambientali prescritte
- il Comune di Sassuolo ha espresso il proprio assenso in merito alla Variante agli strumenti urbanistici con Delibera di Consiglio n. 2 del 30/01/2023
- il Comune di Fiorano Modenese ha espresso il proprio assenso in merito alla Variante agli strumenti urbanistici con Delibera di Consiglio n. 2 del 26/01/2023
- la Provincia di Modena ha espresso in sede di conferenza parere favorevole alle varianti urbanistiche, agli aspetti inerenti la riduzione del rischio sismico di cui all'art.5 LR 19/2008 ed alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
- il Comune di Sassuolo ha espresso il parere integrato favorevole con prescrizioni sugli aspetti urbanistici, patrimoniali, edilizi ed ambientali con prot. 6149 del 07/02/2023, con rettifica e integrazione al parere, prot. 7095 del 13/02/2023
- il Comune di Fiorano Modenese ha espresso il parere integrato favorevole con prescrizioni sugli aspetti urbanistici, edilizi ed ambientali con prot. 3223 del 09/02/2023
- la Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della montagna ha espresso la Prevalutazione di incidenza positiva, con prot.0117254 del 07/02/2023
- la Regione Emilia-Romagna, Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile, ha rilasciato l'Autorizzazione ad eseguire interventi nella fascia di rispetto ferroviaria con determinazione dirigenziale n. 1353 del 25/01/2023
- l'Unione Comuni Distretto Ceramico ha espresso il parere preventivo favorevole in materia sismica con prot. 22522 del 29/07/2022
- il Comando provinciale Vigili del fuoco di Modena ha espresso il parere di conformità in materia di prevenzione e incendi con prot. 2397 del 07/02/2023
- Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (SGP) ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulle sistemazioni a verde con prot. 9222 del 21/12/2022 e in merito alle opere viarie e illuminotecniche, con prot. n. 929 del 07/02/2023
- SNAM Rete Gas Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla dismissione del tratto di metanodotto interferente con l'ampliamento dello stabilimento Kerakoll e sulla realizzazione del nuovo tratto in variante, con prot. n.279 del 30/06/2022, n. 410 del 15/11/2022, n. 424 del 23/11/2022, n. 61 del 23/01/2023 e n. 76 del 02/02/2023
- Terna Spa ha espresso il parere di competenza, favorevole con prescrizioni, in merito alle interferenze con l'elettrodotto AT, con prot. n. 9266 del 26/01/2023
- HERA Spa-Inrete Distribuzione Energia Spa hanno espresso parere favorevole condizionato sul progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione primaria relative ai servizi idrico integrato e gas, con parere prot. 8778-3390 del 27/01/2023

- e-distribuzione Spa ha espresso parere favorevole in merito alle interferenze con gli elettrodotti esistenti, con prot. n. 101214 del 27/01/2023
- HERA Spa - Direzione Acqua, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito agli scarichi in fognatura, con prot. 12276/23 del 06/02/2023
- la conferenza di servizi ha esaminato la bozza dell'AUA e ne ha condiviso i contenuti e le prescrizioni; la determina di AUA sarà formalizzata successivamente e sarà allegata al Provvedimento Autorizzatorio Unico
- il Comune di Fiorano Modenese ha trasmesso con prot. 3463 del 13/02/2023 il Permesso di Costruire n.2022/0190 del 13/02/2022.

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico, visti gli assensi dei titolari dei piani da variare, costituirà variante agli strumenti urbanistici comunali, così come previsto al capitolo 3.

5.B. Condizioni ambientali del Provvedimento di VIA

Oltre alle opere di progetto e di mitigazione previste nel SIA e nelle successive integrazioni e sinteticamente riportate nell'ambito del presente verbale, l'Autorità competente ha preso in considerazione le numerose condizioni ambientali necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto comprese negli atti di assenso e autorizzazioni rilasciate, come specificato nel capitolo 4 del presente verbale. Vista l'obbligatorietà del rispetto di tali condizioni imposto dai singoli Provvedimenti, non è stato ritenuto necessario includerle interamente tra le condizioni ambientali del provvedimento di VIA.

La Conferenza di servizi, ad integrazione delle mitigazioni e compensazioni previste nel SIA e nei singoli Provvedimenti compresi nel PAUR, ritiene necessario, al fine di minimizzare ulteriormente gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto, la fase di esercizio e di monitoraggio, avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono le condizioni ambientali del Provvedimento di VIA:

1. Per quanto riguarda i punti di illuminazione stradale e le piantumazioni che si trovano all'interno della fascia descritta dalla proiezione a terra dei conduttori dell'elettrodotto Terna e che non rispettano le distanze di cui alla Norma CEI 64-71998-07 (come da immagine allegata al parere), si prescrive di revisionare il progetto tenendo conto delle distanze di cui alla norma sopra indicata e di inviare a Terna gli elaborati revisionati, entro 60 giorni dal rilascio del PAUR, al fine di ottenere il nulla osta definitivo di Terna Rete Italia Spa.

2. In fase di cantiere è necessario che vengano attuate le seguenti procedure per la riduzione delle emissioni polverulente:
   - predisposizione di barriere fisiche mediante recinzioni perimetrali del lotto aventi altezza pari almeno a 3 m;
   - bagnatura e pulizia della viabilità interna al cantiere, dei piazzali, dei fronti di scavo, dei materiali terrigeni in cumulo. E' necessario verificare periodicamente il grado di umidità delle piste e del materiale terroso, procedendo a bagnature anche a frequenza giornaliera, se necessario;
   - carico dei mezzi adibiti all'allontanamento delle terre di scavo in aree lontane dai ricettori "sensibili" e bagnatura dei materiali di risulta in occasione delle operazioni di carico;
   - rivestimento dei ponteggi su tutti i fronti con teli antipolvere ove necessario;
   - predisposizione di apposita area per lavaggio ruote mezzi;
   - copertura dei mezzi di cantiere destinati alla movimentazione del materiale di risulta dagli scavi con teli adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo strappo e di impermeabilità;
   - velocità ridotta dei mezzi di cantiere;
   - ottimizzazione dei tempi di carico e scarico del terreno;
   - bagnatura delle aree destinate allo stoccaggio di terreno di scavo;
   - bagnatura delle strade e/o loro pulizia con spazzatrici stradali nelle fasi di scavo più significative che determinano i maggiori flussi di transito mezzi;
   - in caso di prolungati periodi di assenza di pioggia, durante le operazioni di scavo, installazione di idonei sistemi di abbattimento delle polveri, quali il fog cannon, posizionati in funzione dell'avanzamento degli scavi stessi e della direzione del vento.
   - sospensione delle attività di movimentazione materiali con venti con velocità elevata (> 11 m/s);

- ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto preferendo bilici telonati di grande capacità e pianificazione dei viaggi evitando le ore di punta del traffico locale;
- riduzione dell'altezza di caduta sul mezzo di trasporto del materiale polverulento durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico;
- spegnimento del motore dei mezzi durante le operazioni di carico/scarico.

3. Nel caso comunque dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità, si dovrà tempestivamente intervenire con ulteriori misure di mitigazione, atte a eliminare/ridurre tali disagi e potrà essere richiesto un monitoraggio presso i ricettori.

4. Sarà necessario, ai sensi dell'art. 4 del DPR 120/2017, presentare ad ARPAE prima dell'inizio delle opere di escavazione le informazioni al momento mancanti al fine di poter escludere dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo prodotte da destinarsi a siti esterni ed esprimere l'eventuale parere di competenza. In particolare, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- esiti dell'indagine di approfondimento da effettuarsi nelle modalità indicate nel P.U. nell'area del vecchio fabbricato industriale coincidente con l'area per la realizzazione delle fondazioni del nuovo capannone e delle buche torri;
- planimetria con identificazione dell'ubicazione dei siti di deposito intermedio all'interno del sito di produzione;
- ubicazione dei siti di destinazione sia per i materiali conformi alla col. A che quelli conformi alla colonna B della Tab.1 Allegato 5 alla Parte Quarta del D.L.gs. 152/06 con indicazione dei quantitativi e dei tempi previsti per l'utilizzo;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del DPR 120/17.

5. Il deposito intermedio dovrà essere effettuato tenendo separate le terre e rocce da scavo conformi alla colonna A da quelle conforme alla colonna B e dai rifiuti prodotti; le aree andranno opportunamente identificate con idonea cartellonistica. Dovranno essere adottate tutte le precauzioni/mitigazioni individuate nel Piano di Utilizzo al fine di evitare il dilavamento dalle acque meteoriche ed il trasporto eolico.

6. In merito all'indagine integrativa, il gestore dovrà informare Arpae Servizio territoriale con congruo anticipo del giorno di svolgimento dei sondaggi in modo da poter presenziare alle operazioni.

7. Dovranno essere adottate le misure previste dal SIA in relazione all'idoneo stoccaggio dei rifiuti prodotti in fase di cantiere con particolare riguardo agli eventuali rifiuti pericolosi, i quali dovranno essere depositati in idonei contenitori, al riparo dagli agenti atmosferici e se liquidi provvisti di idoneo bacino di contenimento.

8. Tutti i rifiuti andranno suddivisi per tipologia e andranno identificati con codice EER specifico e depositati temporaneamente nelle modalità indicate dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

9. In fase di cantiere le acque meteoriche di dilavamento superficiale potranno trasportare solidi sospesi o sostanze inquinanti presenti sul suolo, pertanto dovranno essere adottate idonee misure atte ad evitarne il dilavamento mediante copertura con teli protettivi e/o raccolta delle acque di dilavamento e successivo trattamento o conferimento a ditte autorizzate.

10. Nel caso in cui la ditta ritenga di non rispettare i limiti e/o orari previsti dalla DGR 1197/2020, dovrà effettuare una valutazione d'impatto acustico e richiedere specifiche deroghe.

11. Il procedimento unico (PAUR) assume efficacia dalla data di emissione dello stesso. La componente specifica legata al Permesso di costruire di Sassuolo, ricompresa al suo interno, si perfeziona, comunque, solo all'atto dell'avvenuta liquidazione degli oneri relativi al Contributo di Costruzione ed alle monetizzazioni; il Contributo Straordinario andrà liquidato in sede di sottoscrizione della Convenzione mentre i lavori sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che quelle della

realizzazione degli immobili concessionati, non possono iniziare prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica stessa.

12. Dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC Modena e alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio del progetto.

13. Dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 90 giorni dalla data di fine lavori per ciascun intervento previsto, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis, del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili.

5.C. Verifica di ottemperanza per le prescrizioni del Provvedimento di VIA

La verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportata nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di competenza a:

1. Regione Emilia Romagna: 12-13
2. ARPAE: 1/9
3. Comune di Sassuolo-Fiorano Modenese: 10-11

Al fine dell'ottemperanza delle prescrizioni, si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/06.

In caso gli enti preposti verifichino la non ottemperanza di prescrizioni del Provvedimento di VIA, dovranno procedere alla comunicazione alla Regione Emilia– Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, che procederà come previsto dall'art. 29 del d.lgs. 152/06 in termini di diffida e sanzioni.

Il proponente è tenuto al **rispetto di tutte le prescrizioni vincolanti contenute nel Provvedimento di VIA e delle autorizzazioni e dei pareri già rilasciati e riportati al punto 5.A che saranno allegati alla Delibera di Giunta Regionale** di approvazione del PAUR, che avverrà successivamente alla conclusione della presente Conferenza di Servizi. Il rispetto delle prescrizioni contenute negli atti allegati alla DGR, ai sensi della normativa vigente, spetta all'Ente che rilascia l'atto.

5.D. Adempimenti finali del Provvedimento di VIA

Si dà atto che AUSL Modena è risultata assente alle sedute della Conferenza di Servizi e non ha inviato il proprio parere istruttorio nel corso dei lavori della conferenza stessa. Si dà atto che Unione Comuni Distretto Ceramico, Terna Spa ed e-distribuzione Spa sono risultati assenti alla Conferenza di Servizi conclusiva, avendo comunque inviato i propri atti o pareri favorevoli nel corso dei lavori della conferenza stessa; le valutazioni e le prescrizioni degli atti necessari alla realizzazione del progetto comprese nel PAUR sono state discusse dai partecipanti nelle sedute di Conferenza di Servizi e sono stati condivisi i contenuti definitivi nella seduta conclusiva del 14/02/2023. Il proponente non ha sollevato alcuna controdeduzione in merito.

Per alcuni atti il perfezionamento avverrà successivamente alla presente seduta di Conferenza di Servizi. Essi saranno comunque allegati alla delibera di adozione del PAUR.

Si precisa che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) dovrà essere attivato per modifiche gestionali o modifiche dell'opera, autorizzata in sede del presente procedimento autorizzatorio unico, nel caso in cui tali modifiche possano potenzialmente avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della l.r. 4/2018).

Mentre la medesima procedura non dovrà essere attivata per modifiche, quali ad esempio: modifiche di interventi edilizi derivanti dalla progettazione esecutiva dell'opera o realizzazione di nuovi interventi prescritti dalla Conferenza di Servizi, già valutati. Tali modifiche/opere dovranno comunque essere oggetto di comunicazione o istanza di autorizzazione ai sensi della vigente normativa.

Il presente verbale è sottoscritto con apposizione della firma digitale dai rappresentanti unici opportunamente delegati degli Enti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 14/02/2023, svolta in modalità

telematica, come di seguito riportato, che hanno, in conclusione di Conferenza, all'unanimità espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in relazione agli atti o pareri comunque denominati e alla variante agli strumenti urbanistici comunali riportati nella tabella del presente verbale alla pagina 3. L'atto firmato digitalmente da tutti i rappresentanti unici sarà depositato presso ARPAE SAC Modena.

Si specifica che Vincenzo Gualtieri, rappresentante di HERA Spa, e Nicholas Zetti per Kerakoll Spa non firmano il presente verbale in forma digitale in quanto non titolari di una firma elettronica, ma sottoscrivono il verbale con la propria firma autografa in calce ed allegano un documento di riconoscimento (depositato agli atti d'ufficio della Regione Emilia-Romagna).

Amministrazione	**Rappresentante**
ARPAE come delegato LR 13/15 per PUA di VIA dalla Regione Emilia-Romagna	Valentina Beltrame (firma digitale)
ARPAE	
Comune di Sassuolo	Andrea Illari (firma digitale)
Comune di Fiorano Modenese	Cristina Scaravonati (firma digitale)
Provincia di Modena	Daniele Gaudio (firma digitale)
Comando Vigili del Fuoco Modena	Canio Fastiggi (firma digitale)
Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	Michele Francesco Rino (firma digitale)
SNAM Rete Gas Spa	Rosario La Pira (firma digitale)
HERA Spa - Inrete Distribuzione Energia Spa	Vincenzo Gualtieri (firma autografa)
per Kerakoll Spa	Nicholas Zetti (firma autografa)

ALLEGATO: verbale cds 22/12/2022

CONFERENZA DI SERVIZI

per il PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO di VIA

DLgs. 152/2006, L.R. 4/2018, L. 241/1990

relativo al progetto

Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A.

VERBALE della seduta del 22 dicembre 2022

I lavori della Conferenza di Servizi decisoria si aprono alle ore 9:35

La Conferenza si svolge in modalità telematica.

Alla seduta odierna partecipano i rappresentanti dei seguenti Enti:

- Valentina Beltrame, ARPAE e Regione Emilia-Romagna
- Daniele Gaudio, Provincia di Modena
- Andrea Illari, Comune di Sassuolo
- Cristina Scaravonati, Comune di Fiorano Modenese
- Francesco Michele Rino, SGP Srl
- Lorenzo Fontana, Ferrovie Emilia Romagna Srl
- Marco Bernardi, SNAM Rete Gas Spa
- Vincenzo Gualtieri, Hera Spa - Inrete Distribuzione Energia Spa

Sono inoltre presenti:

- Anna Maria Manzieri, Elisa Rossi, Laura Solmi, ARPAE SAC Modena
- Filippo Ferrari, Meri Scaringi, ARPAE APA Modena
- Rosanna Zavattini, Gabriele Minarelli, Regione Emilia-Romagna
- Maria Giulia Messori, Provincia di Modena
- Anna Maria Ferrari, SGP Srl
- Nico Riccio, SNAM Rete Gas Spa
- Anna Maria Barbieri, Hera Spa
- Andrea Dal Cerro, Luca Magani, Simona Della Casa, per la società proponente Kerakoll Spa

La presente seduta della Conferenza di Servizi è stata convocata al fine di condividere e definire adeguate modalità di approvazione delle varianti urbanistiche correlate al progetto da parte dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese, a seguito del contributo inviato da SNAM in data 23/11/2022 in merito alle modifiche da apportare alla rete dei metanodotti nell'area di interesse, e pertanto si rende necessaria la verbalizzazione della seduta.

Manzieri e Rossi di ARPAE introducono gli argomenti all'ordine del giorno e lo stato di avanzamento dei lavori della conferenza.

In merito al primo punto all'ordine del giorno (esame congiunto del contributo pervenuto da SNAM Rete Gas Spa, acquisito agli atti di ARPAE con prot. 192853 del 23/11/2022), viene condivisa la tavola che indica le modifiche alla rete esistente ed il nuovo tracciato del metanodotto.

La rappresentante del Comune di Fiorano Modenese, Cristina Scaravonati, prende atto che le osservazioni presentate da SNAM relativamente al posizionamento del futuro tratto di metanodotto che interessa il Comune di Fiorano, risultano accoglibili in considerazione della presenza nello

strumento urbanistico di piano vigente del corridoio di fattibilità che ne consente la realizzazione, a condizione che l'intervento comprensivo delle fasce di rispetto, ricada interamente nell'area Kerakoll.

Il rappresentante del Comune di Sassuolo, Andrea Illari, presenta alla conferenza un elaborato che comprende tutti gli aspetti relativi alla variante urbanistica del Comune di Sassuolo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, che trasmetterà via PEC a fine incontro (allegato al presente verbale).

Il rappresentante di SNAM Rete Gas Spa, Marco Bernardi, conferma che il metanodotto, per l'intero tratto in variante, risulterà ubicato in aree Kerakoll e che la rispettiva fascia di rispetto non interesserà proprietà adiacenti.

Conferma altresì che il tracciato non interesserà fasce di rispetto ferroviarie FER.

Luca Magnani, in rappresentanza di Kerakoll Spa, informa che il nuovo tracciato sarà indicato nelle tavole di progetto, indicando anche la distanza dalla linea ferroviaria, e che i chiarimenti richiesti nel corso della precedente seduta saranno presentati a breve.

Si procede alla definizione e condivisione di tempistiche e modalità per l'approvazione delle varianti urbanistiche nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, come da secondo punto all'ordine del giorno, definendo un cronoprogramma dei lavori, e si rimanda alla prossima seduta l'espressione dei pareri definitivi e formalizzati.

Tra le varie ed eventuali, il rappresentante della Provincia di Modena, Daniele Gaudio, ripropone il tema della viabilità che interessa Kerakoll Spa, specificando che l'intervento in oggetto produrrà un incremento del traffico in corrispondenza delle immissioni sulla Pedemontana. A questo riguardo evidenzia che già allo stato attuale queste immissioni presentano alcune criticità, in particolare l'immissione centrale rispetto alle due rotatorie, essendo molto vicina allo svincolo del bypass alla rotatoria del cimitero, presenta delle criticità di sicurezza stradale. Tali criticità si aggraverebbero ulteriormente una volta entrata in funzione la Bretella Campogalliano-Sassuolo che provocherà un incremento del traffico da e verso ovest in alternativa all'attuale collegamento Modena - Sassuolo.

Si apre la discussione su questo ultimo aspetto in cui intervengono, oltre alla Provincia, i Comuni, SGP Srl, la Regione Emilia-Romagna e Kerakoll Spa.

Gli Enti prendono atto che la Provincia individuerà le condizioni/prescrizioni affinché sia garantita la sostenibilità territoriale del progetto di ampliamento che comporterà aumento di traffico quantificato mediamente in 58 nuovi mezzi pesanti/giorno, nel proprio parere motivato di Valsat relativo alla variante allo strumento urbanistico comunale. Gli Enti concordano sulla necessità, prospettata dalla Provincia, di attivare quanto prima, e nel rispetto dei tempi del Procedimento, un Tavolo tecnico con il Comune di Sassuolo e il Proponente al fine di verificare la fattibilità di tali condizioni ed, eventualmente, concordare il cronoprogramma degli interventi necessari.

La Conferenza decide di aggiornare i propri lavori.

Si procede infine alla lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità.

La Conferenza si chiude alle ore 11:15

Poiché la Conferenza di Servizi è stata effettuata in modalità telematica, il presente verbale è sottoscritto con apposizione della firma digitale dai rappresentanti unici opportunamente delegati degli Enti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 22/12/2022, come di seguito

riportato. Il documento firmato digitalmente da tutti i rappresentanti unici sarà depositato presso ARPAE SAC Modena e Regione Emilia-Romagna.

Si specifica che Vincenzo Gualtieri, rappresentante di Hera Spa - Inrete Distribuzione Energia Spa, e Marco Bernardi rappresentante di Snam Rete Gas SpA, non firmano il presente verbale in forma digitale in quanto non titolari di una firma elettronica, ma sottoscrivono il verbale con la propria firma autografa in calce ed allegano un documento di riconoscimento (depositato agli atti d'ufficio).

Modena, 22 dicembre 2022

Firma dei partecipanti:

Ente	**firma**
ARPAE come delegato LR 13/15 per PUA di VIA dalla Regione Emilia-Romagna	Valentina Beltrame (firma digitale)
ARPAE	
Provincia di Modena	Daniele Gaudio (firma digitale)
Comune di Sassuolo	Andrea Illari (firma digitale)
Comune di Fiorano Modenese	Cristina Scaravonati (firma digitale)
SGP Srl	Francesco Michele Rino (firma digitale)
Ferrovie Emilia Romagna Srl	Lorenzo Fontana (firma digitale)
SNAM Rete Gas Spa	Marco Bernardi
Hera Spa - Inrete Distribuzione Energia Spa	Vincenzo Gualtieri

Allegato: Elaborato sugli aspetti relativi alla variante urbanistica del Comune di Sassuolo (acquisito agli atti con prot. ARPAE n. 210149 del 22/12/2022)

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-759 del 15/02/2023
Oggetto	DPR 59/2013 ¿ Procedura di VIA e di Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale (PAUR) "AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO K2X KERAKOLL SPA - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SASSUOLO (MO), via PEDEMONTANA n. 25, richiesta dalla ditta KERAKOLL SPA per l'attività di produzione di prodotti per l'edilizia, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: ACQUA, ARIA, IMPATTO ACUSTICO Prat. Sinadoc n. 28675/2022-14102/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-764 del 15/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 – Procedura di VIA e di Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale (PAUR) "AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO K2X KERAKOLL SPA - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SASSUOLO (MO), via PEDEMONTANA n. 25, richiesta dalla ditta KERAKOLL SPA per l'attività di produzione di prodotti per l'edilizia, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: ACQUA, ARIA, IMPATTO ACUSTICO

Prat. Sinadoc n. 28675/2022-14102/2022

La responsabile Dott.ssa Valentina Beltrame di ARPAE SAC di Modena

PREMESSO CHE:

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*

in particolare l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

VISTA:

l'istanza di autorizzazione unica ambientale presentata all'interno di domanda di attivazione di procedura di VIA e di Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale (PAUR) "AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO K2X KERAKOLL SPA" dalla ditta KERAKOLL SPA con sede legale a Sassuolo, v. dell'Artigianato n. 9 attraverso il proprio legale rappresentante ad Arpae per rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 relativo allo stabilimento ubicato a **SASSUOLO (MO), via PEDEMONTANA n. 25** e assunta agli con prot. n. 61176 del 12/04/2022;

RICHIAMATA:

con riferimento allo stabilimento di cui al presente atto, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ad oggi regolarmente in vigore, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 1327 del 19/03/2021;

CONSIDERATO CHE:

la ditta intende conseguire l'AUA per modifica dei titoli abilitativi **ACQUA, ARIA, IMPATTO ACUSTICO;**

DATO ATTO CHE:

Arpae ha comunicato alla ditta istante ed agli Enti interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della

legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito del procedimento di PAUR comprensivo di VIA di cui alla L.R. 4/2018, con nota prot. 100528 del 17/06/2022;

con prot. 134315 del 12/08/2022 ARPAE ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

la ditta ha richiesto una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE con prot. 147569 del 09/09/2022, concessa con nota ARPAE prot. n. 149497 del 13/09/2022;

la ditta ha trasmesso le integrazioni ad ARPAE con nota acquisita con prot. 174575 del 24/10/2022;

sono state inoltre trasmesse dalla ditta ad Arpae le integrazioni a completamento/precisazione assunte agli atti ARPAE con prot. n. 15090 del 27/01/2023, riguardanti anche l'AUA;

ARPAE ha convocato la conferenza dei servizi decisoria "simultanea" ai sensi dell'art.14-ter l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, svoltasi nelle sedute del 20/07/2022, 16/11/2022, 22/12/2022 e 7/02/2023 e 14/02/2023;

ACQUISITI

nell'ambito della conferenza dei servizi, i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e ambientali, espresso dal Comune di Sassuolo, prot. n. 6149 del 07/02/2023 e acquisito agli atti di ARPAE con prot n. 22498 del 07/02/2023, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- parere favorevole con prescrizioni, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e ambientali, espresso dal Comune di Fiorano Modenese, prot. n. 3223 del 09/02/2023 e acquisito agli atti di ARPAE con prot n. 24591 del 10/02/2023, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, prot. n. 18648 del 01/02/2023, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, prot. n. 13264 del 25/01/2023;

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA, prot. n. 12276 del 06/02/2023 e acquisito agli atti di ARPAE con prot n. 21639 del 06/02/2023 e con le integrazioni al parere espresse in sede di conferenza (seduta del 07/02/2023) e contenute nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi firmato il 14/02/2023;

DATO ATTO CHE:

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Sassuolo, entro i termini previsti dalla Conferenza dei Servizi, non si è avvalsa della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti igienico sanitari; pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, punto 7, della L. 241/90, si considera tacitamente acquisito il relativo assenso;

Il Comune di Sassuolo non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici.

I Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese non hanno fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

VERIFICATO CHE:

sono state correttamente pagate le spese istruttorie stabilite dal tariffario delle prestazioni di ARPAE consistenti in Euro 976,91 corrisposte ad ARPAE ER;

RITENUTO:

sulla base dell'istruttoria condotta e dai pareri pervenuti di poter procedere al rilascio della autorizzazione richiesta;

VISTI:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale;*

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,* e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico;*

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*

la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 - *Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;*

la L.R. 20 aprile 2018, n.4 - *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*

le varie norme che regolano i settori specifici.

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

RICHIAMATI

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia e atti successivi;

la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

DATO ATTO CHE:

come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta **KERAKOLL SPA** Codice Fiscale/P.IVA 01174510360 per lo stabilimento ubicato in Comune di **SASSUOLO (MO), via PEDEMONTANA n. 25**, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Sassuolo
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune di Sassuolo

con l'effetto di modificare e sostituire la precedente AUA rilasciata con Determina Dirigenziale n. 1327 del 19/03/2021, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo di PAUR così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:

- "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato Aria" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato Impatto Acustico"

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale,

non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

4. di precisare che la presente determina è parte integrante del provvedimento di PAUR di cui all'oggetto e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per la ditta istante decorrerà dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) espresso con DGR;

5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal suddetto giorno, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;

7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;

8. che la presente determina di adozione dell'AUA sarà allegata alla DGR di espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

9. di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce nel PAUR, di competenza della Regione, nell'ambito del quale sono state condotte le opportune verifiche in materia di documentazione antimafia;

10. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. 241/90;

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato ARIA

Prat. Sinadoc n. 28675/2022- 14102/2022

Ditta KERAKOLL SPA, Impianto v. PEDEMONTANA n. 25, SASSUOLO (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 (con ricomprese attività riferibili all''art. 272, comma 2 dello stesso D.Lgs.)	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

La ditta KERAKOLL SPA presso lo stabilimento sito in v. PEDEMONTANA n. 25, SASSUOLO (MO) svolge l'attività di produzione prodotti per l'edilizia.

La ditta ha presentato una domanda di modifica dell'AUA per l'ampliamento dello stabilimento, in particolare è prevista la realizzazione di un nuovo reparto produttivo (denominato X) all'interno di un edificio di futura costruzione su un lotto attiguo all'attuale insediamento in cui risultano già operativi i reparti A, B e Green Lab come da vigente autorizzazione AUA Det.1327 del 19/03/2021.
Attualmente la produzione nei reparti A e B è autorizzata su 3 turni lavorativi; la realizzazione di tale ampliamento consentirà di riportare le lavorazioni dell'intero stabilimento su due turni lavorativi.
Nell'ambito del procedimento di VIA, la ditta ha inoltre proposto come misura compensativa una riduzione del limite di concentrazione di polveri attualmente autorizzato e una verifica più attenta dello stato di conservazione dei filtri a maniche prevedendo un piano di sostituzione delle maniche più frequente.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, lo stabilimento ha la seguente configurazione:
- nella fase transitoria: la continuazione di tutte le emissioni in atmosfera come autorizzate con determina n. 1327 del 19/03/2021.
- dalla messa in esercizio del nuovo stabilimento K2X:
    - la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: E22, E23, E24;
    - la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione, con la sola riduzione del limite di concentrazione delle polveri: E19, E20, E25;
    - la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione, con la sola riduzione delle ore di funzionamento: E21;
    - la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione, con la riduzione delle ore di funzionamento e con la riduzione del limite di concentrazione delle polveri: E1,

E2, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E26;

- la installazione dei nuovi punti di emissione nel nuovo edificio (X): EX01÷EX24 oltre a 5 nuove caldaie uso civile, alimentate a metano: K2X-CT/1, K2X-CT/2, K2X-CT/3, K2X-CT/4 e K2X-CT/5 (quest'ultima di scorta) di PTN 1,2 MW cad.;
- Sono inoltre presenti 5 caldaie, uso civile, alimentate a metano, ubicate nello stabilimento esistente: C1 (PTN 481 kW+481 kW), C2 (PTN 186,1 kW+186,1 kW), C3 (PTN 181,1 kW), C4 (PTN 94,5 kW x4), C5 (PTN 31 kW),
- sono state dismesse 3 caldaie per uso civile: C6, C7, C8.

e il seguente consumo di materie prime:

- materie prime non pericolose 263.212 t/anno
- materie prime pericolose 108.308 t/anno

B - ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato ARIA, adottata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 1327 del 19/03/2021;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 24/10/2022 e 27/01/2023,

VISTO che nel corso della conferenza dei servizi del 7/2/2023 la ditta ha dichiarato che, diversamente da quanto riportato nell'autorizzazione Det. n. 1327 del 19/03/2021, la effettiva denominazione delle emissioni (situazione esistente) è quella riportata nella documentazione presentata per la modifica di AUA "Allegato-2.7 QuadroRiassuntivoEmissioni SdF e SdP_21_5079";

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e ambientali, espresso dal Comune di Sassuolo, prot. n. 6149 del 07/02/2023 e acquisito agli atti di ARPAE con prot n. 22498 del 07/02/2023, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- parere favorevole con prescrizioni, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e ambientali, espresso dal Comune di Fiorano Modenese, prot. n. 3223 del 09/02/2023 e acquisito agli atti di ARPAE con prot n. 24591 del 10/02/2023, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, prot. n. 18648 del 01/02/2023, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in cui si evidenzia che:

- nell'ambito della valutazione di conformità dei Filtri a Maniche in progetto a servizio delle emissioni EX14, EX15 ed EX23 sono emerse incongruenze tra il dato di Superficie filtrante indicato dal gestore e quello calcolato sulla base del numero e della dimensione delle maniche; pertanto l'idoneità dei filtri in oggetto è stata valutata sulla base del dato di superficie filtrante calcolato e non su quello dichiarato dal gestore.
- non risulta opportuno fissare analisi di autocontrollo delle emissioni derivanti dalle operazioni di

saldatura ed affini per ossidi di azoto e per monossido di carbonio.

Visto l'impegno della ditta a rispettare i limiti di emissione inferiori a quelli fissati dalla normativa regionale in materia e a effettuare una verifica più attenta dello stato di conservazione dei filtri a maniche prevedendo un piano di sostituzione delle maniche più frequente.

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni" e denominate come sotto riportato.

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE – FASE TRANSITORIA

Emissione n°	Provenienza	Portata Nm³/h	Altezza m	Durata h/giorno	Inquinanti	Limiti mg/Nm³	Impianto abbattimento	Autocontrolli
E1	Linea di confezionamento K2A1	40.000	26	24	Polveri Totali	10	Filtro a maniche	Annuale
E2	Linea di confezionamento K2A4	40.000	26	24	Polveri Totali	10	Filtro a tessuto	Annuale
E5	Filtri passivi carico sili microcomponenti + pompa aspirazione postazione carico	2.000	29	24	Polveri Totali	10	Filtro a maniche o tasche a bassa temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	-
E6	Filtri passivi carico sili macrocomponenti	1.500	29	16	Polveri Totali	10	Filtro a tessuto	-
E7	Filtri pulizia pneumatica	2.000	10	24	Polveri Totali	10	Filtro a tessuto	Annuale
E8	Alimentazione tramoggia 1	5.500	10	16	Polveri Totali	10	Filtro a tessuto	Annuale
E9	Alimentazione tramoggia 2	5.500	10	16	Polveri Totali	10	Filtro a tessuto	Annuale
E10	Filtri passivi sili macrocomponenti 2	1.000	29	20	Polveri Totali	10	Filtro a tessuto	-
E11	Filtri passivi sili microcomponenti 2	1.800	29	24	Polveri Totali	10	Filtro a tessuto	-
E12	Aspirazione rompisacchi 3 – vuota big bag – vuota big bag depressa	4.500	13	24	Polveri Totali	10	Filtro a maniche	Annuale
E13	Linea di confezionamento K2B1	39.000	11	24	Polveri Totali	10	Filtro a maniche	Annuale
E14	Linea di confezionamento K2B2 e K2B3	12.000	28	24	Polveri Totali	10	Filtro a tessuto	Annuale
E15	Linea di confezionamento K2B4	12.000	28	24	Polveri Totali	10	Filtro a tessuto	Annuale
E16	Filtro aspirazione pulizia pneumatica	1.550	13	24	Polveri Totali	30	Filtro a tessuto	Annuale
E17	Tramoggia scarico sfusi	18.000	11	16	Polveri Totali	30	Filtro a tessuto	Annuale
E18	Linea di confezionamento K2A2	11.500	28	24	Polveri Totali	30	Filtro a tessuto	Annuale
E19	Aspirazione pulizia pneumatica in zona picking e voltapila	1.500	10	16	Polveri Totali	20	Filtro a tessuto	Annuale
E20	Saldatura	2.000	9	1	Polveri	10	-	Annuale (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (NO2)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E21	GREEN LAB: cappe e braccetti aspirazione laboratori 1° e 2° piano (compreso laboratorio analisi)	18.000	17	24	-	-	-	-
E22	GREEN LAB: aspirazione a servizio di 3 della totalità delle cappe di	1.750	18	24	-	-	-	-

	aspirazione presenti al 1° piano							
E23	GREEN LAB: sfiato magazzino	-	-	-	-	-	-	-
E24	GREEN LAB: sfiato magazzino	-	-	-	-	-	-	-
E25	Sfiato a servizio laboratorio posa	210	5	saltuaria	Polveri Totali	10	Filtro a cartucce	Annuale
E26	Aspirazione rompisacchi	3.000	10#	24	Polveri Totali	10	Filtro a maniche	Annuale

(#) e comunque oltre il tetto dello stabilimento

(*) riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

2. VALORI LIMITE DI EMISSIONE – validi dalla messa in esercizio del nuovo stabilimento K2X

Emissione n°	Provenienza	Portata Nm³/h	Altezza m	Durata h/giorno	Inquinanti	Limiti mg/Nm³	Impianto abbattimento	Autocontrolli
E1	Linea di confezionamento K2A1	40.000	26	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
E2	Linea di confezionamento K2A4	40.000	26	16	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E5	Filtri passivi carico sili microcomponenti + pompa aspirazione postazione carico	2.000	29	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche o tasche a bassa temperatura con sistema di pulizia ad aria compressa	-
E6	Filtri passivi carico sili macrocomponenti	1.500	29	14	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	-
E7	Filtri pulizia pneumatica	2.000	10	16	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E8	Alimentazione tramoggia 1	5.500	10	14	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E9	Alimentazione tramoggia 2	5.500	10	14	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E10	Filtri passivi sili macrocomponenti 2	1.000	29	16	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	-
E11	Filtri passivi sili microcomponenti 2	1.800	29	16	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	-
E12	Aspirazione rompisacchi 3 – vuota big bag – vuota big bag depressa	4.500	13	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
E13	Linea di confezionamento K2B1	39.000	11	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
E14	Linea di confezionamento K2B2 e K2B3	12.000	28	16	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E15	Linea di confezionamento K2B4	12.000	28	16	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E16	Filtro aspirazione pulizia pneumatica	1.550	13	16	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E17	Tramoggia scarico sfusi	18.000	11	14	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E18	Linea di confezionamento K2A2	11.500	28	16	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E19	Aspirazione pulizia pneumatica in zona picking e voltapila	1.500	10	16	Polveri Totali	8	Filtro a tessuto	Annuale
E20	Saldatura	2.000	9	1	Polveri	8	-	Annuale (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (NO2)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E21	GREEN LAB: cappe e braccetti aspirazione laboratori 1° e 2° piano (compreso laboratorio analisi)	18.000	17	16	-	-	-	-
E22	GREEN LAB: aspirazione a servizio di 3 della totalità delle cappe di aspirazione presenti al 1° piano	1.750	18	24	-	-	-	-
E23	GREEN LAB: sfiato magazzino	-	-	-	-	-	-	-
E24	GREEN LAB: sfiato magazzino	-	-	-	-	-	-	-
E25	Sfiato a servizio laboratorio posa	210	5	saltuaria	Polveri Totali	8	Filtro a cartucce	Annuale
E26	Aspirazione rompisacchi	3.000	10#	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale

C1	Centrale termica rep. B	-	-	-	Polveri Totali	5*	-	-
					Ossidi di Azoto (NO2)	150*		
					Ossidi di Zolfo (SO2)	35*		
					Monossido di Carbonio (CO)	100*		
C2	Centrale termica rep. A	-	-	-	Polveri Totali	5*	–	–
					Ossidi di Azoto (NO2)	150*		
					Ossidi di Zolfo (SO2)	35*		
					Monossido di Carbonio (CO)	100*		
C3	Centrale termica uffici DTO-CQ	-	-	-	Polveri Totali	5*	–	–
					Ossidi di Azoto (NO2)	150*		
					Ossidi di Zolfo (SO2)	35*		
					Monossido di Carbonio (CO)	100*		
C4	Centrale termica Green Lab	-	-	-	Polveri Totali	5*	–	–
					Ossidi di Azoto (NO2)	150*		
					Ossidi di Zolfo (SO2)	35*		
					Monossido di Carbonio (CO)	100*		
EX01	Aspirazione (estrazione/ dosaggio/ miscelazione e confezionamento) linea K2X4	55.000	38	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX02	Aspirazione (estrazione/ dosaggio/ miscelazione e confezionamento) linea K2X3	55.000	38	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX03	Aspirazione (estrazione/ dosaggio/ miscelazione e confezionamento) linea K2X1	55.000	38	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX04	Aspirazione (estrazione/ dosaggio/ miscelazione e confezionamento) linea K2X0	55.000	38	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX05	Aspirazione / Abbattimento polveri reparto produttivo	1.800	38	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX06	Aspirazione ed Abbattimento polveri reparto	1.800	38	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX07	Aspirazione caricamento carbonato (1,8 – 3 mm)	18.000	18	14	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX08	Aspirazione caricamento sabbia (0,5 – 1,5 mm)	18.000	18	14	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX09	Aspirazione caricamento sabbia (0 – 0,5 mm)	18.000	18	14	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX10	Aspirazione caricamento carbonato (0 – 0,5 mm)	18.000	18	14	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX11	Aspirazione caricamento additivi da rompisacchi o sistema automatico svuotamento big bag	8.000	18	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX12	Aspirazione caricamento additivi da rompisacchi o sistema automatico svuotamento big bag	8.000	18	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX13	Aspirazione raccordo emissioni filtri passivi silos macrocomponenti e recuperi	5.000	38	14	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	--
EX14	Raccordo emissioni filtri passivi silos additivi	5.000	38	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	--
EX15	Raccordo emissioni filtri caricamento tramogge microadditivi	5.200	38	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX16	Aspirazione ed Abbattimento polveri impianto pilota estrazione/ dosaggio/ miscelazione e confeziona-	25.000	15	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale

	mento							
EX17	Captazione gas di scarico automezzi	15.000	15	14	--	--	--	--
EX18	Aspirazione ed Abbattimento prodotti grigi scuri estrazione/ dosaggio/ miscelazione e confezionamento	25.000	28	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX19	Aspirazione ed Abbattimento prodotti colorati estrazione/ dosaggio/ miscelazione e confezionamento	25.000	28	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX20	Aspirazione / Abbattimento polveri reparto produttivo	1.800	28	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX21	Aspirazione caricamento additivi da rompisacchi o sistema automatico svuotamento big bag	8.000	18	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX22	Raccordo emissioni filtri passivi silos macro e recuperi	2.000	28	14	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	--
EX23	Raccordo emissioni filtri caricamento tramogge micro	5.200	28	16	Polveri Totali	8	Filtro a maniche	Annuale
EX24	Raccordo captazione gas di scarico automezzi	5.000	15	14	--	--	--	--
K2X-CT/1	Caldaia 1	–	–	–	Polveri Totali	5*	–	Annuale§
					Ossidi di Azoto (NO2)	100*		
					Ossidi di Zolfo (SO2)	35*		
					Monossido di Carbonio (CO)	100*		
K2X-CT/2	Caldaia 2	–	–	–	Polveri Totali	5*	–	Annuale§
					Ossidi di Azoto (NO2)	100*		
					Ossidi di Zolfo (SO2)	35*		
					Monossido di Carbonio (CO)	100*		
K2X-CT/3	Caldaia 3	–	–	–	Polveri Totali	5*	–	Annuale§
					Ossidi di Azoto (NO2)	100*		
					Ossidi di Zolfo (SO2)	35*		
					Monossido di Carbonio (CO)	100*		
K2X-CT/4	Caldaia 4	–	–	–	Polveri Totali	5*	–	Annuale§
					Ossidi di Azoto (NO2)	100*		
					Ossidi di Zolfo (SO2)	35*		
					Monossido di Carbonio (CO)	100*		
K2X-CT/5	Caldaia 5 (di scorta)	–	–	–	Polveri Totali	5*	–	Annuale§
					Ossidi di Azoto (NO2)	100*		
					Ossidi di Zolfo (SO2)	35*		
					Monossido di Carbonio (CO)	100*		

(*) riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

(§) solo portata e ossidi di Azoto; limiti di ossidi di Zolfo e Polveri si intendono rispettati in caso di utilizzo di gas naturale;

(#) e comunque oltre il tetto dello stabilimento

3. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
4. Per le emissioni n. E5, E6, E10, E11, EX13, EX14, EX22 derivanti da silos di stoccaggio materiali polverulenti con funzionamento esclusivamente determinato da operazioni di carico con automezzi, si ritiene opportuno concedere esenzione dall'obbligo di esecuzione delle analisi di autocontrollo periodico, alle seguenti condizioni:

a) l'accesso al punto di prelievo e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;

b) i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE;

c) entro la messa in esercizio per i filtri di cui alle emissioni citate devono essere individuati, nelle condizioni di maggior efficienza, un Delta P caratteristico che dovrà essere annotato sullo strumento; la lettura del pressostato deve essere facilmente accessibile e visibile al personale addetto durante le fasi di carico/scarico del silos. Ad ogni anomala variazione del valore di Delta P devono essere assunte immediate misure volte alla verifica dell'efficienza del filtro (ispezioni visive) o in casi estremi la Ditta provvederà fermate impiantistiche per le manutenzioni del caso (sostituzione moduli filtranti, …);

d) dalla messa in esercizio con periodicità almeno semestrale, la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta sul Registro degli autocontrolli;

5. <u>Prescrizione medi impianti di combustione:</u>

- il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.
- L'impianto termico deve essere corredato di un sistema di controllo in continuo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, finalizzato ad ottimizzare il rendimento di combustione. Qualora tale Sistema di Controllo della Combustione risultasse annesso a campionamento ed analisi in continuo di inquinanti emessi (es: NOx, CO, ecc…) quest'ultimo si ritiene installato con l'esclusiva finalità di monitorare e gestire le condizioni di esercizio dell'impianto termico; per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi specificatamente indicati per ciascun inquinante in tabella.

6. **<u>Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)</u>**

A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, <u>entro tre anni dalla modifica della classificazione</u>, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle

disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

7. **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite:** I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
8. **Messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati:** La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:
   - la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
   - i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

   - Relativamente ai punti di emissione **n. EX01, EX02, EX03, EX04, EX05, EX06, EX07, EX08, EX09, EX10, EX11, EX12, EX15, EX16, EX18, EX19, EX20, EX21, EX23, K2X-CT/1 (solo portata e Ossidi di Azoto), K2X-CT/2 (solo portata e Ossidi di Azoto), K2X-CT/3 (solo portata e Ossidi di Azoto), K2X-CT/4 (solo portata e Ossidi di Azoto), K2X-CT/5 (solo portata e Ossidi di Azoto)** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

   - Relativamente ai punti di emissione n. **EX13, EX14, EX22** dovrà essere comunicata la data di messa in esercizio.

   Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.
9. **Autocontrolli:** La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:
   - Annuale per i punti di emissione **n. 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (portata e polveri), 25, 26, EX01, EX02, EX03, EX04, EX05, EX06, EX07, EX08, EX09, EX10, EX11, EX12, EX15, EX16, EX18, EX19, EX20, EX21, EX23, K2X-CT/1 (solo portata e Ossidi di Azoto), K2X-CT/2 (solo portata e Ossidi di Azoto), K2X-CT/3 (solo portata e Ossidi di Azoto), K2X-CT/4 (solo portata e Ossidi di Azoto), K2X-CT/5 (solo portata e Ossidi di Azoto).**

   Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

   La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

10. **<u>Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori):</u>**I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale**.**
    Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
    - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
    - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

    Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

    Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:
    <u>Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli</u>:
    - Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

11. **<u>Prescrizioni in caso di guasti e anomalie:</u>** Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
    - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
    - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
    - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

    Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

    Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

12. Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera:

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici,* sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui

opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni
I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme

tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.
Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.
Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO_2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H_2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*);

	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m^3)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO_2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO_2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

Allegato ACQUA

Prat. Sinadoc n. 28675/2022- 14102/2022

Ditta KERAKOLL SPA, Impianto v. PEDEMONTANA n. 25, SASSUOLO (MO)

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	**Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)** **Acque reflue industriali in pubblica fognatura** **Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura**

A – PARTE DESCRITTIVA

La ditta KERAKOLL SPA presso lo stabilimento sito in v. PEDEMONTANA n. 25, SASSUOLO (MO) svolge l'attività di produzione prodotti per l'edilizia.

In merito agli scarichi presenta la seguente configurazione:

- gli scarichi costituiti dai reflui provenienti dal lavaggio dei carrelli elevatori, dal laboratorio di ricerca e sviluppo, dai servizi igienici dalla mensa, nonchè dai reflui derivanti dalla condensa dei compressori sono convogliati nella pubblica fognatura;

- con la presente modifica di AUA per l'ampliamento edilizio in progetto si avrà inoltre:

- per quanto riguarda l'area di lavaggio dei carrelli elevatori, è previsto lo spostamento in una nuova zona raccolta in corrispondenza della nuova tettoia dei carrelli elevatori, con un nuovo disoleatore di progetto che confluisce nell'ultimo pozzetto di campionamento delle acque nere dello stabilimento prima dell'immissione in fognatura.
- per quanto riguarda le acque dei laboratori è previsto, per ogni laboratorio, un sedimentatore ed un pozzetto di campionamento a monte dell'allaccio con la rete delle acque nere dello stabilimento di progetto;
- Sebbene non sussistono particolari criticità in termini né di rischio di perdita materiale dai cassoni dei mezzi pesanti né relativamente al rischio di ruote sporche di materiale produttivo, a scopo precauzionale, sono previste due aree di trattamento delle acque di prima pioggia che corrispondono:
  - Vasca di prima pioggia posta a sud dello stabilimento K2X, area delle baie di carico
  - Vasca di prima pioggia posta a ovest del magazzino materie.

B – ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato ACQUA, adottata da ARPAE-SAC Modena con Determinazione n. 1327 del 19/03/2021;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e alle integrazioni pervenute ad Arpae il 24/10/2022 e alle precisazioni fornite in sede di conferenza dei servizi del 7/2/2023;

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA, prot. n. 12276 del 06/02/2023 e acquisito agli atti di ARPAE con prot n. 21639 del 06/02/2023 e con le integrazioni al parere espresse in sede di conferenza (seduta del 07/02/2023) e contenute nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi firmato il 14/02/2023;

Il Comune di Sassuolo non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dai laboratori, lavaggio dei carrelli elevatori, condensa compressori confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nelle vasche di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".

C – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta KERAKOLL SPA, con insediamento posto a Sassuolo (MO), via Pedemontana n. 25, **a scaricare le acque reflue INDUSTRIALI e di PRIMA PIOGGIA** derivanti dall'attività di produzione di prodotti per l'edilizia **nella pubblica fognatura di Sassuolo, via Pedemontana**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Si stabilisce in circa **15.000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.

2) Lo scarico delle acque reflue INDUSTRIALI in pubblica fognatura deve rispettare i limiti previsti dalla **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) **del D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura nei rispettivi pozzetti di prelievo a valle degli impianti di trattamento;

3) Lo scarico delle acque di PRIMA PIOGGIA in pubblica fognatura deve rispettare i limiti previsti dalla **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) **del D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura nel pozzetto a valle degli impianti di trattamento prima pioggia;

4) Il nuovo scarico da produzione e laboratorio di ricerca dovrà essere dotato di sistema di trattamento idoneo al rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, questa vasca deve garantire il contenimento in particolare del valore dei solidi e del COD e di tutti gli altri parametri;

5) Dovranno essere predisposti idonei pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue, gli stessi dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

6) I valori limite di cui ai punti 2 e 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.

7) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di

campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

8) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi, con frequenza minima semestrale, alla periodica pulizia dei sistemi di trattamento a mezzo autospurgo.

9) La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.

10) I fanghi risultanti dai manufatti di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.

11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.

12) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

13) L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.

14) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena (SAC e Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo), al Comune di SASSUOLO e ad HERA spa Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

15) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue, presentate al gestore delle fognature pubbliche per il calcolo del canone di fognatura e depurazione

16) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al SAC di ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

17) Si prescrive inoltre venga siglato entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione AUA il **contratto di servizio fognatura e depurazione** per il nuovo scarico con Hera spa.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

- Allegato planimetria scarichi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Prat. Sinadoc n. 28675/2022- 14102/2022

Ditta KERAKOLL SPA, Impianto v. PEDEMONTANA n. 25, SASSUOLO (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune di Sassuolo

A - PARTE DESCRITTIVA

La ditta KERAKOLL SPA presso lo stabilimento sito in v. PEDEMONTANA n. 25, SASSUOLO (MO) svolge l'attività di produzione prodotti per l'edilizia.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive sia in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che in quello notturno (22:00-06:00);
- la zona di pertinenza del sito dove viene svolta l'attività è inserita in un'area di classe acustica V "Aree prevalentemente industriali", con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA di giorno e a 60 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali presso i ricettori considerati;

B - ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato IMPATTO ACUSTICO, adottata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 1327 del 19/03/2021;

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visti i pareri pervenuti durante l'iter autorizzatorio:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, prot. n. 13264 del 25/01/2023;

I Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese non hanno fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1) Dovranno essere previsti degli interventi di mitigazione in corrispondenza dei punti di emissione previsti

in copertura nei corpi fabbrica più alti;

2) Una volta realizzato l'ampliamento del nuovo sito produttivo dovrà essere effettuata una campagna di misure al fine di verificare sia i limiti assoluti che differenziali presso i recettori più limitrofi, ovvero quelli posti a Nord/est (R03, R04, R05 ed R10);
3) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
4) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.
5) L'attività di carico e scarico deve essere eseguita esclusivamente nel periodo di riferimento diurno.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

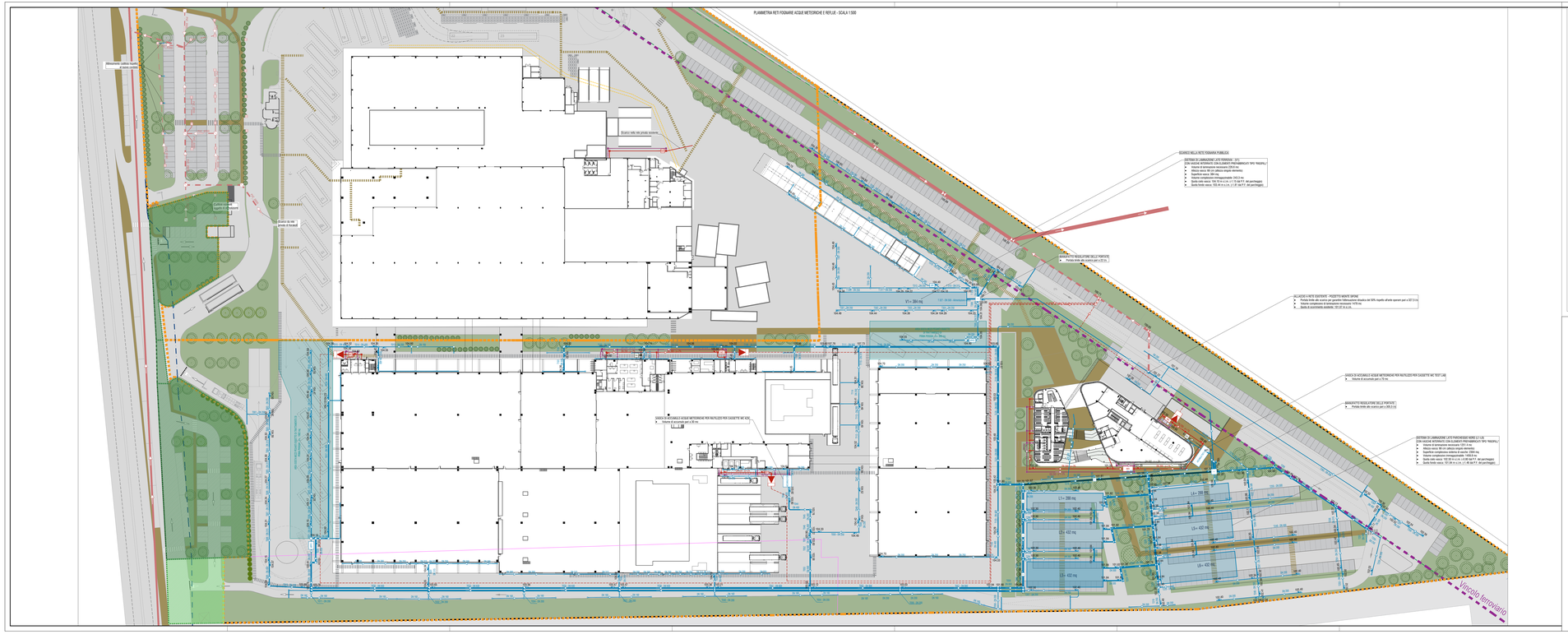

LEGENDA RETI FOGNARIE ACQUE METEORICHE E REFLUE

AREE IN CESSIONE (per il dettaglio di tali aree si rimanda agli elaborati contenenti nella cartella T2_OU)

AREE IN CESSIONE AL COMUNE DI MARSALI

AREE IN CESSIONE AL COMUNE DI FORMIGINE MODENESE

RETE FOGNARIA ACQUE MISTE ESISTENTI

TUBAZIONE ACQUE MISTE - RETE PUBBLICA

TUBAZIONE ACQUE MISTE - RETE PRIVATA

DN 125

DUCTO DI ATTRAVERSO TUBAZIONE

POZZETTO DI SPEZZONE

TUBAZIONE ACQUE BIANCHE ETRAGA PEDEMONTANA

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE DI PROGETTO

TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
DN160 e DN800 ; Tubi in PE-LDE rigido a parete pieva conform UNI EN 9001 classe di resistenza SN8

SUPPLEMENTE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
Geotessile in fibre sintetiche a filamento continuo e a maglia rotondeggiante conform alle Norme UNI EN 14030:2012

CANALE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
Canale di drenaggio stradale a cielo aperto prefabbricato conform alle norme DIN 19580 con griglia carrabile con classe di carico D400 e conform alle norme UNI EN 124

DN 400

DIGITON STRADALE
Dimensioni interne ed ha 120

POZZETTO DI SPEZZONE AL PIEDE DEL PILONAZZ
Dimensioni interne ed ha 80

POZZETTO DI SPEZZONE
Dimensioni interne ed ha 100 x 100

POZZETTO DI SPEZZONE
Dimensioni interne ed ha 80

POZZETTO DI SPEZZONE
Dimensioni interne ed ha 100 x 100

POZZETTO DI SPEZZONE
Dimensioni interne ed ha 120 x 120

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
Dimensioni interne ed ha 80

POZZETTO DISGIUNTORE
Prefabbricato in cls vibrocompresso conforme alle norme UNI EN 124

PC

POZZETTO PRIMA PIOGGIA
Prefabbricato in cls vibrocompresso conforme alle norme UNI EN 124

DN 600

UPPA

MSeparatore

MANUFATTO SCOLMATORE

RETE FOGNARIA ACQUE GRIGIE DI PROGETTO - Servizi igienici

TUBAZIONE ACQUE GRIGIE
DN160 - DN250 ; Tubi in PE-LDE rigido a parete pieva conform UNI EN 9001 classe di resistenza SN8

POZZETTO DI SPEZZONE CON SIFONE PRENZIS
Dimensioni interne ed ha 40

POZZETTO DI SPEZZONE CON TAPPO A VITE
Dimensioni interne ed ha 40

RETE FOGNARIA ACQUE GRIGIE DI PROGETTO - Cucine

TUBAZIONE ACQUE GRIGIE DA CUCINE
DN160 - DN250 ; Tubi in PE-LDE rigido a parete pieva conform UNI EN 9001 classe di resistenza SN8

POZZETTO DI SPEZZONE CON SIFONE PRENZIS
Dimensioni interne ed ha 40

POZZETTO DI SPEZZONE CON TAPPO A VITE
Dimensioni interne ed ha 40

DG

POZZETTO DEGRASSATORE
Prefabbricato in cls vibrocompresso conforme alle norme UNI EN 1825-1

PC

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
Dimensioni interne ed ha 40

RETE FOGNARIA ACQUE GRIGIE DI PROGETTO - Laboratorio

TUBAZIONE ACQUE GRIGIE
DN160 - DN250 ; Tubi in PE-LDE rigido a parete pieva conform UNI EN 9001 classe di resistenza SN8

POZZETTO DI SPEZZONE CON TAPPO A VITE
Dimensioni interne ed ha 40

Dec

VASCA DI DECANTAZIONE
Vasche alla cls. Prefabbricate in cls vibrocompresso

RETE FOGNARIA ACQUE NERE DI PROGETTO

TUBAZIONE ACQUE NERE
DN160 - DN250 ; Tubi in PE-LDE rigido a parete pieva conform UNI EN 9001 classe di resistenza SN8

POZZETTO DI SPEZZONE
DN 110 ; Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 PN16 conforme alla norma UNI EN 12201

POZZETTO DI SPEZZONE CON TAPPO A VITE
Dimensioni interne ed ha 40

PC

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
Dimensioni interne ed ha 40

POZZETTO DI SALTO
Dimensioni interne ed ha 40

IMHOFF

FOSSA IMHOFF
Prefabbricato in cls vibrocompresso conforme alle norme UNI EN 12566-3 e UNI EN 12566-3

ANB

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

POZZETTO ALLOGGIAMENTO VALVOLE

NOTE

Per la linea nera dati nastro alla rete esistente, si rimanda all'elaborato "T2_SF_RR01_00_SOTP"

Per i dettagli dei manufatti di laminazione e le relative opere di rimedio, si rimanda agli elaborati "T2_OU_MOD_00_SOTP e T2_OU_MOD_00_SOTP"

Per i particolari dettagli e le relative prescrizioni, si rimanda agli elaborati "T2_OU_MOD_00_SOTP e T2_OU_MOD_00_SOTP"

Per i particolari dettagli e le relative prescrizioni, si rimanda agli elaborati "T2_OU_MOD_00_SOTP"

Per i dettagli delle opere di rinaturazione vivere vasche e prima pioggia, vasche Imhoff, vasche di decantazione, dissabbiatori e degrassatori, si rimanda all'elaborato "T2_OU_MOD_00_SOTP"

COMMITTENTE:
KERAKOLL S.p.a
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MO)

SITO K2X KERAKOLL

in Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi della L.R. 4/2018

POLITECNICA
SOCIETÀ DI INGEGNERIA E SERVIZI INTEGRATI
SEDE LEGALE:
Via Giovanni Amendola, 126/A/Stralcio - 44122 Ferrara (FE)
Tel. +39 0532 64 74 211 - Fax +39 0532 64 74 200
info@politecnica-ingegneria.it

GROUP
SEDE LEGALE:
Via Giuseppe Garibaldi n. 69/B - 41049 Sassuolo di Fiorano - Mo
Tel. +39 0536 871 411

RESPONSABILE DI PROGETTO
Ing. Andrea Del Gesso (Politecnica)

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Giovanni Ferrari (Politecnica)
Ing. Arch. Corrado Gaudiuso (Politecnica)

URBANISTICA
Arch. Maria Cristina Fregni (Politecnica)

PREVENZIONE INCENDI
Ing. Massimo Fiorini (Politecnica)
Ing. Giulio Berti (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Balestracci (Politecnica)
Ing. Marcello Sunas (Politecnica)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Alessandro Cavallari (Politecnica)
Ing. Francesco Frassinetti (Politecnica)

PROGETTO GRAVIGLICA, OPERE ESTERNE E INFRASTRUTTURE
Ing. Stefano Rigon (Politecnica)
Ing. Alessandro Cecchetti (Politecnica)

PROGETTO STRUTTURE
Ing. Alessandro Cavallari (Group)
Ing. Marco Casarano (Group)
Geom. Gaetano De Bartolo (Group)
Ing. Giulia Magliulo (Group)

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Sandrenemesio Cassanelli (Group)

COLLABORATORI
Arch. Giovanni Ferrari (Politecnica)
Arch. Luca Broglia (Politecnica)
Ing. Arch. Corrado Gaudiuso (Politecnica)
Ing. Marco Balestracci (Politecnica)
Ing. Marcello Sunas (Politecnica)
Ing. Massimo Fiorini (Politecnica)
P. Andrea Medolla (Politecnica)
Ing. Giulio Berti (Politecnica)
Ing. Sara Benedi (Politecnica)
Ing. Alessandro Rumor (Politecnica)
Ing. Alessandro Cavallari (Politecnica)
Arch. Irene Gallego (Politecnica)
Ing. Valeria Pinardi (Group)
Ing. Alessandro Ferrari (Group)
Ing. Michele Milillo (Group)
Ing. Michele Franchini (Group)
Arch. Chiara Landolfi (Group)

ELABORATO

SISTEMAZIONI ESTERNE

PROGETTO

PLANIMETRIA RETI FOGNARIE

PARTE DISEGNO	REDATTA da	ZONA O PROG.	Fase	Nr.
00	OU	B006	2	0

Cartella	File name	Prog.	Scala	Formato
00	00_OU_B006_00_SOTP	0070	1:500	A1 x

Rev.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	31.10.2022	M.Cavallari	G.Rigon	A. Del Gesso

Il presente documento, i relativi allegati ed ogni documentazione ad essi collegata sono di proprietà della POLITECNICA SOCIETÀ DI INGEGNERIA E SERVIZI INTEGRATI S.r.l. Ferrara. Ogni diritto riservato. Vietata la riproduzione, la trasmissione a terzi e l'uso per qualsiasi scopo diverso da quello per il quale sono stati consegnati.

Nome Camino	Luogo	Caldaia	Combustibile	Uso	Anno di produzione	N° fabbrica	P termica nominale Max. KW	P termica focolare Max. KW	ID camino	Periodo di funzionamento
CT1	Centrale Termica rep. B	Caldaia RENDAMAX Mod R-18-EM	Metano	Riscaldamento	2002	50012/2000	481	538	C1	DPR 412/93 Periodo di accensione dal 15/10 al 15/04 zona climatica E 14 ore funzionamento giornaliero
		Caldaia RENDAMAX Mod R-18-EM	Metano	Riscaldamento	2002	50013/2000	481	538		
CT2	Centrale Termica rep. A	Caldaia BUDERUS Mod KB372-200I-	Metano	Riscaldamento	2019	2530-953-000135-8732967693	186,1	189,9	C2	
		Caldaia BUDERUS Mod KB372-200I-	Metano	Riscaldamento	2019	2530-858-000215-8732988036	186,1	189,9		
CT3	Centrale Termica Uffici DTO-CQ	Caldaia FERROLI Mod PREXTHERM 150	Metano	Riscaldamento	1996	9616A10018	181,1	——	C3	
CT4	Centrale Termica Green Lab	Caldaia BUDERUS LOGOMAX PLUS gb 162-100	Metano	Riscaldamento	2018	3290-856-00013	94,5	96,5	C4	
		Caldaia BUDERUS LOGOMAX PLUS gb 162-100	Metano	Riscaldamento	2018	3290-856-00014	94,5	96,5		
		Caldaia BUDERUS LOGOMAX PLUS gb 162-100	Metano	Riscaldamento	2018	3290-856-00006	94,5	96,5		
		Caldaia BUDERUS LOGOMAX PLUS gb 162-100	Metano	Riscaldamento	2018	3290-856-00008	94,5	96,5		
CT5	Caldaia Ufficio Spedizioni	Caldaia FERROLI Mod. SIMPLA NF33	Metano	Riscaldamento	2010	9948L30242	31	33,5	C5	
CT6	Caldaia Spogliatoi	Caldaia RIELLO Mod. ATB/A 25 IC	Metano	Riscaldamento	1995	232/5045993	29	32,2	C6	
CT7	Caldaia Uffici Produzione	Caldaia BAXI Mod. LUNA 240FI	Metano	Riscaldamento		861155432	24	25,81	C7	
CT8	Caldaia abitazione custode	CALDAIA R.B.L. Mod. RESIDENCE AQUA 24 Bis	Metano	Riscaldamento	>2005	22488021378	24	25,8	C8	

GENERATORI DA DISMETTERE NEL PROGETTO K2X, A SEGUITO DELLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI ASSERVITI

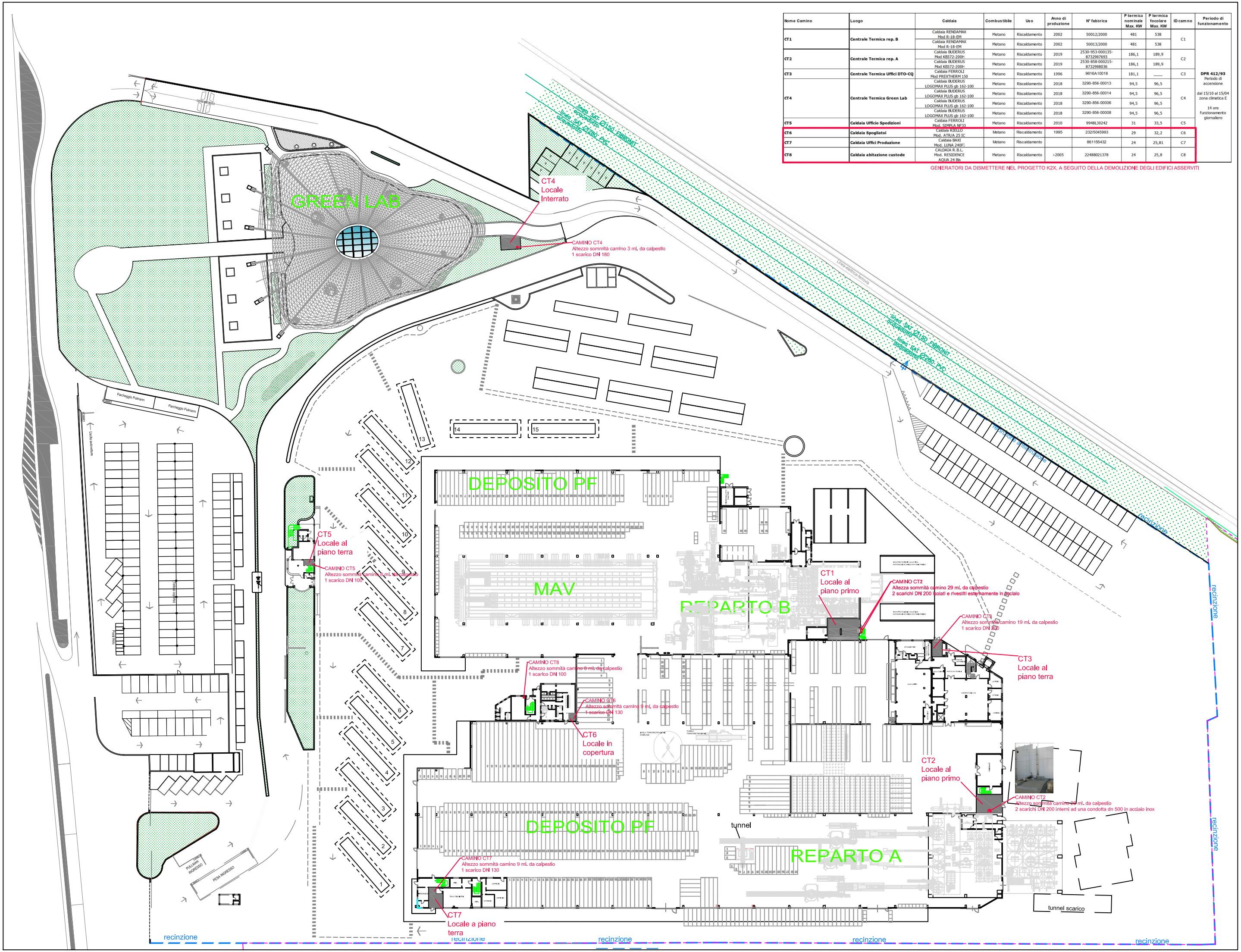

Planimetria generale insediamento con localizzazione punti di emissione - scala 1:1.000

E1 Linea insaccamento n.1
E2 Linea insaccamento n.2
E5 Filtri passivi carico sili microcomponenti
E6 Filtri passivi carico sili macrocomponenti
E7 Filtro aspirazioni pulizia pneumatica
E8 Alimentazione tramoggia 1
E9 Alimentazione tramoggia 1
E10 Sili macrocomponenti 2
E11 Sili microcomponenti 2
E12 Aspirazione rompisacchi 3 + n.2 vuota big bag
E13 Aspirazione linea insaccamento n.3
E14 Aspirazione linea insaccamento n.4
E15 Aspirazione linea insaccamento n.5
E16 Filtro aspirazioni pulizia pneumatica
E17 Tramoggia scarico sfusi
E18 Aspirazione insaccamento linee n.2, 3 conf. 5 Kg
E19 Aspirazione pneumatica area picking e voltapila
E20 Saldatura
E26 Aspirazione rompisacchi

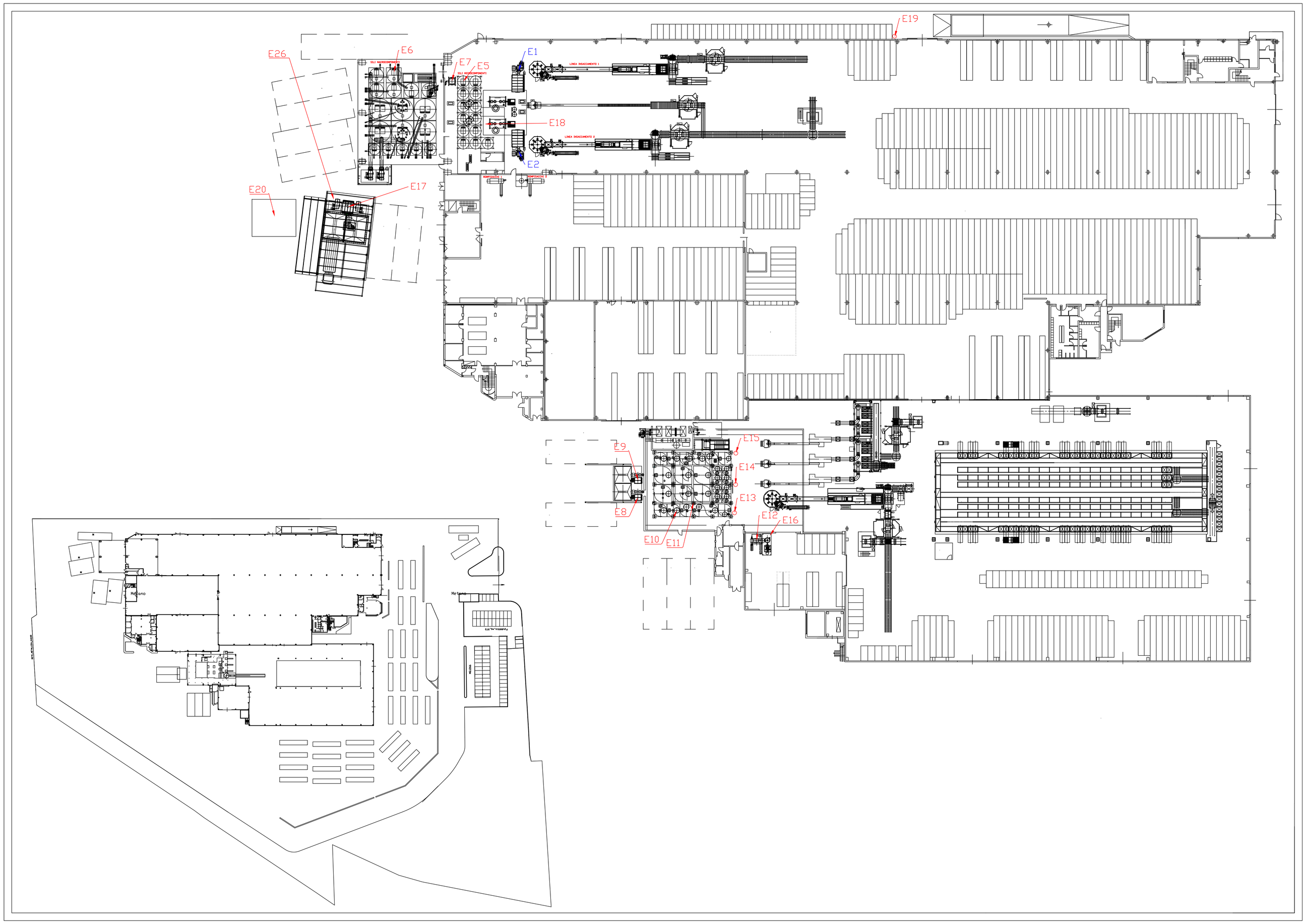

rev. giugno 2020

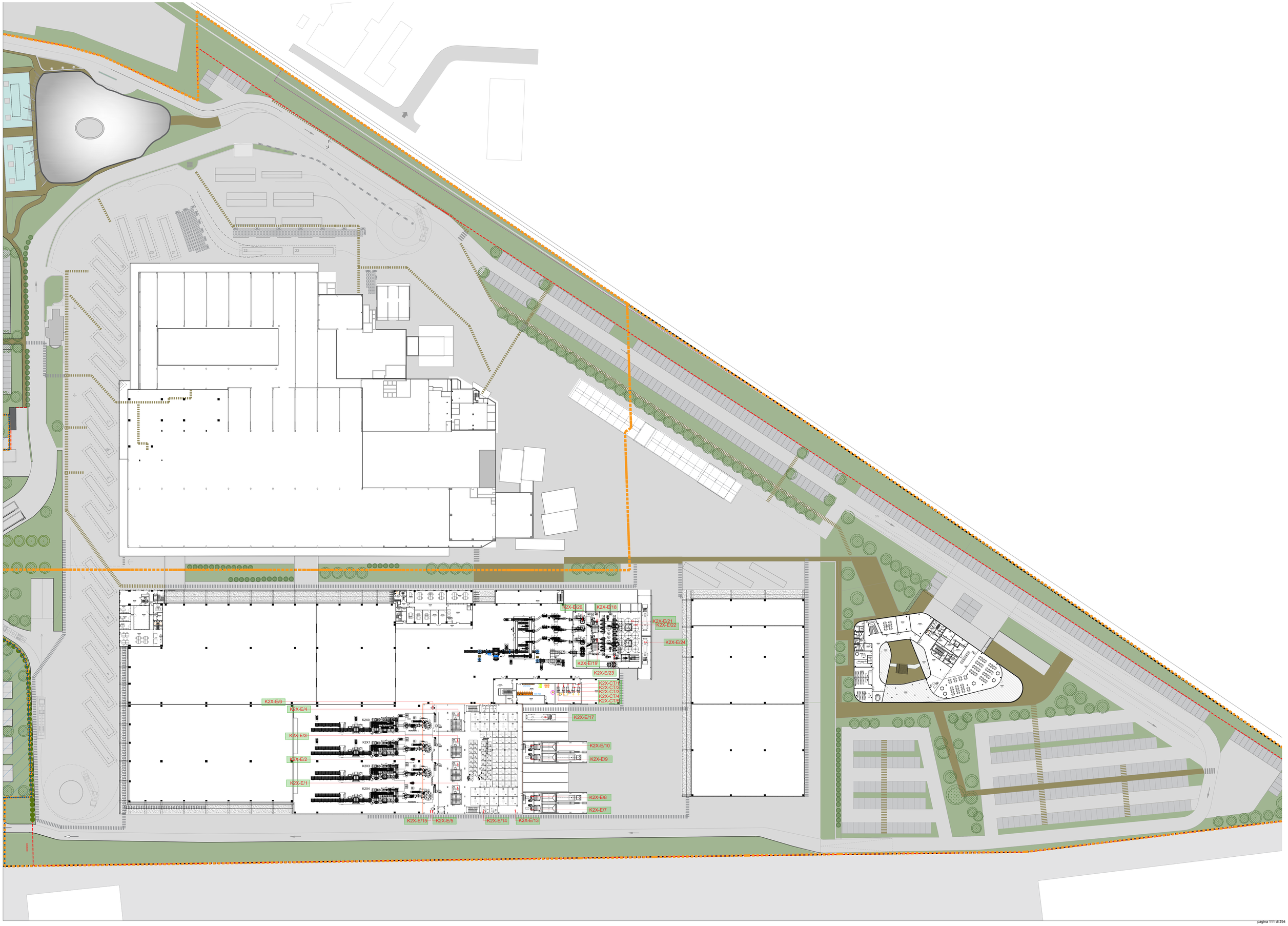
K2X-E/20
K2X-E/18
K2X-E/21
K2X-E/22
K2X-E/24
K2X-E/19
K2X-E/23
K2X-CT/1
K2X-CT/2
K2X-CT/3
K2X-CT/4
K2X-CT/5
K2X-E/6
K2X-E/4
K2X-E/3
K2X-E/2
K2X-E/1
K2X0
K2X1
K2X2
K2X3
K2X4
K2X-E/17
K2X-E/10
K2X-E/9
K2X-E/8
K2X-E/7
K2X-E/15
K2X-E/5
K2X-E/14
K2X-E/13

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RegioneEmilia-Romagna

SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
AREA BIODIVERSITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DI AREA
GIANNI GREGORIO

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML

r_emiro.Giunta - Prot. 21/02/2023.0164164.E

TRASMISSIONE VIA PEC

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Ufficio VIA, Energia

PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: LR 4/2018, Art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A. – Pratica n. 14102/2022.
Pre-Valutazione di incidenza.

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta a questo Settore in data 27/01/2023 ed acquisita agli atti al prot. PG. N. 72876 del 27/01/2023,

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6080
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 "Legge comunitaria regionale per il 2016";

- la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021";

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

- 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia- Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 79/18 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";

- n. 1147/18 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000";

- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di Rete Natura 2000 interessato;

- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Prevalutazione di incidenza, dalla quale si evince che l'intervento non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della valutazione di incidenza.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E DI AREA
DR. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB_vinca_arpae sac_MO_Kerakoll spa_Sassuolo MO_2023.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1353 del 25/01/2023 BOLOGNA

Proposta: EPG/2023/96 del 25/01/2023

Struttura proponente: SETTORE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E MOBILITÁ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 753/80, ART. 60 PER L'AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO K2X KERAKOLL S.P.A., DA REALIZZARE IN COMUNE DI SASSUOLO, VIA PEDEMONTANA (FG. 18 MAPP. 37, 40, 41, 251) LUNGO LA LINEA FERROVIARIA MODENA-SASSUOLO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 e s.m.i., art. 29 comma 2, che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Responsabile di SETTORE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E MOBILITÁ SOSTENIBILE, ALESSANDRO MEGGIATO

Firmatario: ALESSANDRO MEGGIATO in qualità di Responsabile di settore

Responsabile del procedimento: Alessandro Meggiato

Firmato digitalmente

r_emiro.Giunta - Prot. 21/02/2023.0164154.E

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2023-01-27 12:20:21.0, PG/2023/15441

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRASPORTO PUBBLICO
E MOBILITA' SOSTENIBILE

Visti:

- il d.p.r. 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- il d.lgs. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il d.lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" in particolare l'art 105 comma 4;
- il d.lgs. 50/2019 "Attuazione delle direttive 2017/768 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";
- il d.m. 5 agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione";
- la l.r. 30/1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";
- la d.g.r. 2250/2021 "Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazioni per attività da eseguire nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale, ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. n. 753/80".

Visti inoltre:

- il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la d.g.r. 111/2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2022-2024" e l'allegato A alla determinazione dirigenziale n° 2335/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";
- la determinazione 5615/2022 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Trasporto pubblico e mobilità sostenibile presso la direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente.

- la determinazione 24717 del 19/12/2022 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente”;

Preso atto che:

- ai sensi del d.p.r. 753/80, art. 60, è stata presentata domanda di autorizzazione, dalla proprietaria Società Kerakoll S.p.A. per l’ampliamento del sito produttivo K2X Kerakoll S.p.A., da realizzare in Comune di Sassuolo, Via Pedemontana (Fg. 18 mapp. 37, 40, 41, 251);
- la suddetta domanda è stata acquisita agli atti di questo ente con numero di protocollo 0604732 del 05/07/2022;
- l’istanza è inserita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA di cui alla conferenza avviata con comunicazione PG 111058 del 05/07/2022, acquisita agli atti con Prot. 0604732 del 05/07/2022 e la relativa documentazione progettuale è depositata agli atti della Conferenza stessa e resa visibile sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna;
- l’intervento oggetto della domanda è parzialmente previsto ad una distanza minore dalla linea ferroviaria Modena-Sassuolo rispetto a quella minima fissata dal d.p.r. 753/80, all’art.49;
- è allegata alla domanda la documentazione progettuale firmata da un professionista abilitato.

Dato atto che:

- la struttura d’area regionale Trasporto pubblico e mobilità sostenibile ha richiesto una integrazione documentale e/o chiarimenti con nota del 03/08/2022 prot. n° 0713402 e la disponibilità delle integrazioni agli atti della Conferenza è stata comunicata in data 04/01/2023 con nota acquisita agli atti con PG 0006455 e in data 18/01/2023 con nota acquisita agli atti con PG 0040835;
- l’intervento prevede:
  - La demolizione di un fabbricato ad uso ricovero muletti alla distanza minima di m. 17,50 rispetto la più vicina rotaia;
  - La realizzazione di opere di sistemazione esterna quali:
    - recinzione di separazione dall’area ferroviaria;
    - pareti controterra;
    - percorsi e rampe carrabili;
    - stalli di sosta;
    - percorsi pedonali;
    - aree a verde di mitigazione;

- impianti di illuminazione e videosorveglianza;
- reti fognarie;
- reti impiantistiche speciali;
- reti impiantistiche bassa tensione;
- reti impiantistiche di media tensione connesse a 5 nuove cabine di media tensione denominate CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, queste ultime realizzate all'esterno della fascia di rispetto ferroviaria;

da eseguire alla distanza minima di m. 8,20 rispetto la più vicina rotaia;

- l'ipotesi di attraversamento con un percorso carrabile sottostante l'infrastruttura ferroviaria di collegamento fra il complesso Kerakoll e il viale Passo Gardena;
- tutti gli interventi richiesti rimangono completamente contenuti in altezza entro una linea verticale inclinata di 45° passante per la più vicina rotaia;

- la suddetta ipotesi di attraversamento è stata prospettata con un livello di dettaglio progettuale che consente solo una valutazione di massima dell'intervento; pertanto, dovrà essere oggetto di un successivo specifico percorso autorizzativo;
- l'intervento non altera significativamente la situazione presente nell'attuale fascia di rispetto ferroviaria in quanto:
  - è collocato, rispetto allo stato di fatto, ad una distanza maggiore di quella dell'edificio preesistente dalla linea ferroviaria;
  - le opere previste sono di modesta entità costruttiva e/o di facile rimozione;
  - nelle aree limitrofe esistono già edifici a distanze simili e quindi ridotte rispetto a quella prevista dal d.p.r. 753/80;
  - è coerente con il punto 3.3 delle Linee guida in materia di autorizzazioni per attività da eseguire nelle fasce di rispetto delle ferrovie di proprietà regionale, ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. n. 753/80 di cui alla d.g.r. 2250/2021;
- i tecnici di F.E.R s.r.l., in qualità di azienda concessionaria della linea ferroviaria interessata dall'intervento, hanno effettuato i sopralluoghi necessari;
- F.E.R. s.r.l. ha espresso il proprio parere favorevole all'intervento con nota n° 235 del 16/01/2023, acquisita agli atti di questo ente con numero di protocollo 0031571 del 16/01/2023, e il proprio assenso in linea tecnica ai fini della sicurezza ferroviaria subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni stabilite con questo provvedimento; Tale pare è stato ribadito con nota n° 485 del 23/01/2023,

acquisita agli atti di questo ente con numero di protocollo 0055228 del 23/01/2023 ad avvenuta presa d'atto di ulteriore documentazione tecnica resa disponibile agli atti della Conferenza dei Servizi;

- sussistono le condizioni di sicurezza e di conservazione della ferrovia per autorizzare l'opera oggetto della richiesta di autorizzazione in deroga al mantenimento della fascia di rispetto, in base alla natura dei terreni e alle circostanze locali, così come verificati durante il sopralluogo, nel rispetto ed in esecuzione delle Linee guida regionali citate in premessa;
- la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Acquisita agli atti:

- la dichiarazione "liberatoria" sottoscritta dal richiedente, con la quale:
  a) dichiara di accettare tutti i disagi che possono derivare dalla rete ferroviaria, compresi quelli di inquinamento acustico, atmosferico e visivo;
  b) rinuncia a qualsiasi reclamo o richiesta di risarcimento per danni o inconvenienti di qualsiasi natura, che possano verificarsi a causa dell'esercizio attuale o futuro del servizio ferroviario in relazione alle opere e agli interventi effettuati alla distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 49 d.p.r. 753/80;
  c) si impegna a rendere edotti eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenute e dell'esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
  d) si impegna a trascrivere (ai sensi degli artt. 2657 e 2643 del c.c.) a proprie spese presso il pubblico registro immobiliare l'autorizzazione a costruire rilasciato dalla Regione Emilia - Romagna in sede di conferenza di servizi e ad inviare alla Regione e al gestore della rete ferroviaria la nota di trascrizione.

Verificato che:

- l'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta da parte del richiedente, tramite l'utilizzo di n° 1 marca da bollo con codice identificativo n°01210601287419 del 25/05/2022 annullata e conservata a cura e responsabilità dello stesso;
- l'imposta di bollo sull'emanazione del presente atto è stata assolta da F.E.R. s.r.l. in modo virtuale a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con prot. n° 20517/19 del 02/05/19.

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. 753/80 e in deroga all'articolo 49 del medesimo d.p.r., l'intervento di ampliamento del sito produttivo K2X Kerakoll S.p.A., da realizzare in gran parte in Comune di Sassuolo, Via Pedemontana (Fg. 18 mapp. 37, 40, 41, 251) come specificato negli elaborati agli atti della Conferenza dei Servizi.

2. Di esprimere parere di massima favorevole sull'ipotesi di attraversamento con un percorso carrabile sottostante l'infrastruttura ferroviaria per accedere al complesso dal viale Passo Gardena.

3. Di provvedere a trasmettere al procuratore dell'istanza indicato nella domanda della proprietà, al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria e agli uffici del Comune interessato la presente autorizzazione e i seguenti elaborati progettuali, acquisiti da questo servizio e sulla base dei quali viene rilasciata la medesima autorizzazione:
   - Documentazione Catastale;
   - Stato di Fatto Planimetria Stato Attuale su Ortofoto;
   - Sistemazioni Esterne Planimetria Catastale;
   - Documentazione Fotografica;
   - Studio Impatto Acustico;
   - Autorizzazioni FER Relazione Tecnica;
   - Autorizzazioni FER Planimetria e Sezioni (A-A);
   - Autorizzazioni FER Planimetria e Sezioni (B-B);
   - Autorizzazioni FER Planimetria e Sezioni (C-C);
   - Opere Strutturali Sviluppo Muri Tipo 4;
   - Opere Strutturali Sviluppo Muri Tipo 5;

- Autorizzazioni FER Planimetria e Sezioni Interventi;
- Accesso Kerakoll Pianta e Sezioni;
- Sistemazioni Esterne Relazione Idrologica e Idraulica;
- Dichiarazione Liberatoria;

4. Di stabilire, a pena di decadenza del presente atto, le seguenti prescrizioni:

   a) il titolare dovrà trascrivere a propria cura e spesa, prima dell'inizio dei lavori, il presente atto di autorizzazione nei pubblici registri immobiliari e trasmettere alla Regione e al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria copia della nota di trascrizione;
   b) il titolare, tramite il professionista delegato alla ricezione dell'atto autorizzativo, dovrà comunicare al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria l'inizio dei lavori;
   c) il titolare, tramite il professionista delegato alla ricezione dell'atto autorizzativo, a fine lavori, dovrà trasmettere al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria la dichiarazione firmata dal tecnico progettista attestante la conformità dell'intervento rispetto al progetto autorizzato col presente atto;
   d) il titolare dovrà sostenere le spese per eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti, in conseguenza della costruzione oggetto del presente provvedimento, riparati o rimossi a cura del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
   e) l'impresa dovrà comunicare a FER l'inizio lavori per gli interventi previsti in fascia di rispetto ferroviaria;
   f) tutte le attività di cantiere che possono interferire con la sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria o con le infrastrutture e gli impianti ferroviari dovranno essere preventivamente concordate con FER;
   g) dovrà essere rispettato il disposto dell'art. 52 del DPR753/80 per gli interventi di piantumazione del verde e dell'art. 39 del DPR753/80 per la posa e l'orientamento delle sorgenti luminose;
   h) con riferimento all'attraversamento per il quale si è espresso parere di massima favorevole, prima di iniziare qualsiasi opera relativa alla sua realizzazione o alla sua messa in funzione e utilizzo, KERAKOLL dovrà presentare istanza di autorizzazione all'attraversamento della linea ferroviaria ai sensi dell'art. 58 del DPR753/80, nei modi previsti e indicati dalla regione Emilia Romagna;
   i) per l'eventuale realizzazione di condotte o tratti di condotta convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e

canalizzazioni a pelo libero) poste ad una distanza inferiore ai 20 m. rispetto la più vicina rotaia, KERAKOLL dovrà presentare analogamente istanza di autorizzazione, ma l'eventuale autorizzazione potrà essere rilasciata solo a seguito dell'ottenimento della deroga ai sensi dell'art.2 del DM 137 del 04/04/2014;

j) il titolare dovrà conservare la presente autorizzazione ed esibirla ad ogni eventuale richiesta di presa visione da parte del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria.

5. Di affidare a FER s.r.l., in qualità di Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia durante l'esecuzione dei lavori sia a conclusione dei medesimi.

6. Di disporre la decadenza dell'autorizzazione qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

7. Di disporre altresì la decadenza dell'autorizzazione se entro due anni dalla data del suo rilascio non siano avviate, presso il comune competente, le procedure abilitative per la realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 14.6 delle Linee guida regionali.

8. Di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dall'articolo 7 bis del d. lgs. 33/2013, in esecuzione del piano regionale di prevenzione della corruzione.

9. Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna entro sessanta giorni decorrenti dall'avvenuta notifica.

Arch. Alessandro Meggiato

Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 30/01/2023

OGGETTO: LR 4/2018: PAUR PER AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO KERAKOLL IN VARIANTE AL PSC/RUE - CONTRODEDUZIONE E ASSENSO

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 20:30 , nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN	X		14	CAPEZZERA DAVIDE	X	
2	GASPARINI GIOVANNI	X		15	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		16	ZANNI GIULIANO	X	
4	MISIA CRISTIAN	X		17	PISTONI CLAUDIO		X
5	IACCHERI MASSIMO	X		18	SAVIGNI MARIA	X	
6	PIFFERI GIULIANA	X		19	MESINI MATTEO		X
7	TONELLI GRAZIANO	X		20	LENZOTTI SERENA	X	
8	BONI ANDREA	X		21	LOMBARDI ANDREA	X	
9	SPAGNI SARA		X	22	DEL NESO PASQUALE	X	
10	VOLPARI LUCA	X		23	BARBIERI TOMMASO	X	
11	GRASSI LUCA	X		24	MACCHIONI	X	
12	PINELLI GRETA	X		25	PIGONI GIULIA	X	
13	SEVERI CLAUDIA		X				

Presenti: 21	Assenti: 4

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri
TONELLI GRAZIANO, CAPEZZERA DAVIDE, PIGONI GIULIA .

Sono presenti gli Assessori : MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUGGERI SHARON, LUCENTI ALESSANDRO, BORGHI ALESSANDRA

Delibera Consiglio Comunale N. 2 del 30/01/2023

OGGETTO : LR 4/2018: PAUR PER AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO KERAKOLL IN VARIANTE AL PSC/RUE - CONTRODEDUZIONE E ASSENSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Macchioni F. (L. Macchioni) è presente in collegamento tramite l'applicazione Meet di Google

Premesso che:
- la società Kerakoll, con sede in Sassuolo (MO), operante nel settore della produzione di collanti e adesivi in pasta per l'edilizia, ha programmato un potenziamento della propria produzione che necessita, conseguentemente di un ampliamento del proprio stabilimento produttivo;
- a tale scopo, la società ha previsto la ristrutturazione e riorganizzazione del sito produttivo situato lungo la strada Pedemontana SP 467, a confine fra i comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese;

preso atto che il Comune di Sassuolo è dotato della seguente strumentazione urbanistica, redatta ai sensi della LR 20/2000 e ss.mm.ii.:
- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazioni consiliari nn. 65 e 66 del 23.07.2007, entrato in vigore in data 21.11.2007 ed oggetto di successive varianti di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 dell'11.06.2013, n. 60 del 15.11.2016, n. 2 del 04.02.2016 e n. 43 del 28.10.2019;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 86 e 87 del 23.10.2007 e successive varianti approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 20.07.2010, n. 29 del 09.07.2013, n. 9 del 03.03.2016, n. 32 del 31.05.2016, n. 61 del 15.11.2016, n. 28 del 27.04.2017, n. 71 del 18.12.2017, n. 35 del 17.07.2018 e n. 44 del 28.10.2019;
- Secondo POC Generale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.10.2018 e vigente dal 12.12.2018;

considerato che:
- l'intervento si identifica come ampliamento della superficie ad uso produttivo, mediante la creazione di un nuovo stabilimento in linea con i caratteri tipologici e funzionali di quello esistente;
- oltre alle opere funzionali alle esigenze di aumento della capacità produttiva, il progetto si prefigge anche il miglioramento del comfort dei lavoratori, dotando il complesso manifatturiero di spazi e servizi comuni: questi si concentrano prevalentemente nell'edificio denominato "Test Lab", posto all'estremità settentrionale dell'area, che svolge una funzione primaria di accesso all'area, essendo situato in prossimità dei nuovi parcheggi pertinenziali e ospitando l'ingresso principale del personale dipendente, il ristorante aziendale e le aree esterne dedicate a eventi aziendali;
- complessivamente, il progetto prevede quindi la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica: lo stabilimento produttivo (Stabilimento K2X), il magazzino esterno per le materie prime (Magazzino esterno MP) ed un edificio servizi (Test Lab TL). Sono previsti inoltre la riqualificazione del fronte stradale lungo la Pedemontana, un piccolo ampliamento dell'area stoccaggio dello stabilimento esistente (Stabilimento K2), nonché lo spostamento della tettoia per la ricarica dei carrelli elevatori; saranno anche realizzati i nuovi parcheggi funzionali alle attività del polo industriale;
- il progetto sviluppa una superficie complessiva di circa 39.100 mq, compresi 2.100 mq di tettoia fotovoltaica a copertura di parte dei parcheggi pertinenziali;
- l'area di intervento si estende in parte nel territorio del Comune di Sassuolo e in parte in quello del Comune di Fiorano Modenese; la porzione in Comune di

Sassuolo risulta catastalmente censita al foglio 18, mappali: 37, 40, 41, 251, 252, 253, 254, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 396, 395: essa comprende anche il lotto dello stabilimento "Ex Ricchetti", già demolito per fare posto all'intervento in oggetto;

considerato inoltre che:
- il PSC vigente identifica l'area oggetto di intervento come "*Ambito APS.i – Ambiti specializzati per attività produttive di livello sovracomunale con prevalenza di attività industriali e artigianali*"; una porzione della stessa è perimetrata come fascia ECO;
- in merito all'aspetto esclusivamente urbanistico, la variante alla strumentazione vigente (PSC/RUE) riguarda la definizione di nuovi parametri edilizi, identificati con quelli di progetto, in particolare l'incremento dell'altezza massima ammissibile e la determinazione dei parcheggi pertinenziali; è prevista anche l'eliminazione, per la parte compresa nell'area di intervento, del tracciato viario di progetto che dalla rotatoria corre verso nord lungo il lato est della ferrovia per poi attraversarla e connettersi con la zona artigianale di via Campolongo: tale previsione, determinata per alleggerire la congestione veicolare dovuta dalla presenza del transito ferroviario, può intendersi superata dall'opera di sopraelevazione della ferrovia con contestuale soppressione del passaggio a livello;
- la realizzazione del nuovo fabbricato produttivo è inoltre condizionata dallo spostamento della rete del metanodotto Snam che attraversa il comparto in senso longitudinale: il tracciato, riportato nella Tavola 3 "*Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica*" del PSC, comporta un vincolo di inedificabilità lungo lo stesso e la relativa fascia di rispetto, così come determinata dal gestore;

dato atto che:
- il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della LR 4/2018, poiché ricade al punto A.2.18 in quanto si tratta di "*modifica o estensione dei progetti elencati nell'Allegato A.2 al punto A.2.15 "Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate", dove la modifica o l'estensione è di per sé conforme alle soglie stabilite nel medesimo Allegato*";
- sotto il profilo procedimentale, il potenziamento dell'attività produttiva comporta l'avvio del procedimento di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 15 della LR 4/2018: il procedimento in oggetto è disciplinato al Capo III della LR 4/2018 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. da 15 a 21; l'autorità procedente è la Regione Emilia-Romagna che ha delegato l'istruttoria ad ARPAE;
- ai sensi della LR 4/2018 è possibile pertanto, a seguito di valutazione positiva della VALSAT di cui agli artt. 18 e 19, emanare un provvedimento autorizzatorio unico che costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e di settore: anche a tal fine, il procedimento è stato pubblicato sul BURERT e all'Albo Pretorio del Comune a far data dal 02.06.2022 per trenta giorni consecutivi, nonché dal 09.11.2022, per quindici giorni a seguito della pubblicazione delle integrazioni pervenute durante la fase istruttoria;
- in data 17.06.2022, prot. 25488, è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico;
- in data 20.07.2022 è stata convocata la riunione istruttoria della Conferenza di Servizi da parte di ARPAE;
- il 01.08.2022, prot. 25488, è stata inoltrata all'Autorità procedente la richiesta di integrazione del Settore II "Ambiente e Territorio";
- in data 12.08.2022, prot. 34018, è pervenuta al Comune la comunicazione di ARPAE alla società Kerakoll che inoltrava le richieste di integrazioni pervenute da parte degli enti/società competenti all'emanazione di pareri, atti di assenso, autorizzazioni necessarie;
- il 28.10.2022, al prot. 49436, è stata trasmessa la comunicazione di ARPAE di pubblicazione delle integrazioni pervenute con contestuale avviso sul BURERT per

15 giorni a far data dal 09.11.2022, nonché la convocazione della sedute della Conferenza di servizi decisoria in data 16.11.2022;
- il 29.11.2022 è stato trasmesso ad ARPAE il rilievo del Settore II "Ambiente e Territorio" sulle integrazioni pervenute con particolare riferimento agli aspetti urbanistici e patrimoniali, finalizzato alla discussione nella seduta della Conferenza di cui al precedente capoverso;
- il 15.12.2022, prot. 58074 è stata assunta agli atti la comunicazione di ARPAE relativa alla trasmissione della osservazione della società Snam Rete Gas S.p.A. in merito allo spostamento del tracciato del gasdotto interferente con la realizzazione dell'intervento e convocazione della seduta della Conferenza di Servizi decisoria in data 22.12.2022 finalizzata:
    - all'esame congiunto del contributo pervenuto da Snam Rete Gas S.p.A.;
    - alla definizione e condivisione di tempistiche e modalità per l'approvazione delle varianti urbanistiche nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi;
- il 22.12.2022, con prot. 59263, è stata trasmetta ad ARPAE la proposta di controdeduzione all'osservazione pervenuta;
- in data 02.01.2023, prot. 86, è stato inoltrato ad ARPAE il verbale controfirmato della seduta della Conferenza tenutasi il 22.12.2022, precedentemente acquisito al prot. n. 60043 del 29.12.2022;
- la procedura pubblica è interamente visionabile nel portale della Regione Emilia-Romagna: https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas;

richiamato il contenuto del documento denominato "*Procedimento Unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della RL 4/2018: Progetto di ampliamento del sito produttivo "K2X" presentato da Kerakoll SpA localizzato nei comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese in variante al PSC e RUE - Relazione illustrativa della variante agli elaborati di PSC e RUE – Controdeduzione all'osservazione pervenuta*", con particolare riferimento alla controdeduzione all'osservazione presentata da Snam Rete Gas che si propone di accogliere con la seguente motivazione:

> *"Tenuto conto che la presenza dell'infrastruttura determina un vincolo di inedificabilità e che pertanto è indispensabile che la realizzazione degli interventi previsti nel PAUR sia condizionata dalla preventiva modifica del tracciato del gasdotto, si accoglie il contenuto dell'osservazione proposta da Snam, provvedendo a modificare la tavola 3b del PSC mediante l'individuazione del tronco "in dismissione" e la localizzazione del tracciato proposto il quale, per la parte compresa nel territorio del Comune di Sassuolo, risulta interamente interna all'area di proprietà Kerakoll, anche per quanto riguarda la fascia di rispetto";*

documento che si assume quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

rilevato che:
- La conclusione del procedimento unico comporta la variazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti come segue:
    - individuazione di specifica perimetrazione e relativa simbologia identificativa dell'intervento nelle Tavole 1b di PSC e RUE;
    - individuazione della stessa perimetrazione e relativa simbologia nella Tavola 3b del PSC, nonché individuazione del tratto di metanodotto "*in dismissione*" e del tracciato "*in previsione*", conforme a quello proposto da Snam Rete Gas S.p.A. nella documentazione allegata all'osservazione;
    - l'inserimento nell'art. 4bis della Norma del PSC del riferimento all'intervento approvato con norme speciali che determinano la variazione puntuale della strumentazione urbanistica ai sensi delle norme vigenti;
- di conseguenza, sono modificati gli elaborati:
    - Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del PSC;
    - Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del RUE;
    - Tavola 3b – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica, del PSC;

- Norme del PSC (modifica art. 4bis);

preso atto che:
- la procedura avviata per la complessa valutazione del progetto presentato dalla società Kerakoll S.p.A. si svolge ai sensi del combinato disposto della L. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 4/2018 e s.m.i, comporta variazione alla strumentazione urbanistica comunale vigente e che il Comune di Sassuolo è chiamato ad esprimersi nell'ambito del procedimento in merito a tale aspetto;
- nel caso di specie, ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. 4/2018 e s.m.i., l'assenso dell'organo titolare e competente alla variante urbanistica deve essere acquisito dalla Regione Emilia Romagna preventivamente al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
-- l'espressione consiliare a mezzo della presente deliberazione avviene, pertanto, preliminarmente alla decisione circa il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della Regione stessa e prima che si sia conclusa la conferenza dei Servizi;
- la presente deliberazione sarà acquisita dalla Regione in veste di autorità competente per la determinazione circa l'autorizzazione unica al progetto e l'efficacia della connessa variante urbanistica;

dato atto che le proposte di variante urbanistica al PSC e RUE unitamente al progetto sono state illustrate ai componenti della Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" nelle sedute del 19/01/2023 e 26/01/2023;

visti:
- gli strumenti urbanistici vigenti;
- la LR 20/2000 ess.mm.ii., per le parti ancora vigenti, nonché la successiva LR 24/017 e s.m.i., inerente la "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*";
- il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
- la LR 15/2013 e ss.mm.ii., inerente la "*Semplificazione della disciplina edilizia*";
- la LR 8/2014 "*Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*";
- la LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"

dato atto che:
- ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Sassuolo nella sezione Trasparenza - Pianificazione e Governo del Territorio;
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del TUEL, il Consiglio Comunale è l'Organo competente ad esprimere la posizione definitiva dell'Ente in merito alla variante allo strumento di pianificazione comunale vigente;

visto il parere favorevole del Direttore del Settore II "Ambiente e territorio", espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato che il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, è stato sottoposto al visto il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo partecipate" ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267/2000;

il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all'Ass. Liberi U.;

Interviene il Direttore del Settore II "Ambiente e Territorio", Illari A.;

entra in aula il cons. Severi C. (FI);

con voti espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 22 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:
favorevoli n. 22 – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D., Severi C. (FI), Caselli L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni), Barbieri T. (Sassuolo Futura), Pigoni G. (G. Misto), Savigni M., Lenzotti S., Lombardi A., Del Neso P. (PD)
contrari nessuno
astenuti nessuno

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa narrativa che si richiamano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvate la controdeduzione all'osservazione di Snam Rete Gas S.p.A., descritta nel documento denominato "*Procedimento Unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della RL 4/2018: Progetto di ampliamento del sito produttivo "K2X" presentato da Kerakoll SpA localizzato nei comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese in variante al PSC e RUE - Relazione illustrativa della variante agli elaborati di PSC e RUE – Controdeduzione all'osservazione pervenuta*"; di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di esprimere l'assenso, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della LR 4/2018, alla variante agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (PSC e RUE), dando atto che la documentazione della variante risulta essere allegata alla presente quanto agli elaborati di variante al PSC e RUE:
   - Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del PSC;
   - Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del RUE;
   - Tavola 3b – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica, del PSC;
   - Norme del PSC (modifica art. 4bis);

2) di demandare al Direttore del Settore II "Ambiente e Territorio" la trasmissione di copia integrale degli atti approvati con la presente deliberazione al Servizio Ufficio di Piano – Urbanistica e Cartografia, alla Provincia di Modena ed alla Regione Emilia Romagna;

3) di demandare al Servizio Ufficio di Piano – Urbanistica e Cartografia, ad avvenuta approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) da parte della Regione Emilia Romagna, l'aggiornamento delle tavole degli strumenti urbanistici comunali di cui al precedente punto, afferenti la variante urbanistica, che verranno approvati nello stesso Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

4) di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente atto e relativi elaborati tecnici saranno pubblicati, a cura del servizio proponente, sul sito web del Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line per garantire la completezza e l'attualità dei dati pubblicati;

ed inoltre, con separata e distinta votazione espressa in forma palese, per appello nominale, dai n. 22 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:
favorevoli n. 22 – Menani F., Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D., Severi C. (FI), Caselli L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni), Barbieri T. (Sassuolo Futura), Pigoni G. (G. Misto), Savigni M., Lenzotti S., Lombardi A., Del Neso P. (PD)
contrari nessuno
astenuti nessuno

DELIBERA

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di rispettare i tempi per la conclusione del procedimento regionale.

****

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 30/01/2023

Di cui si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
Caselli Luca	Martino Gregorio
Atto firmato digitalmente	***Atto firmato digitalmente***

Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 2

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO : LR 4/2018: PAUR PER AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO KERAKOLL IN VARIANTE AL PSC/RUE - CONTRODEDUZIONE E ASSENSO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 25/01/2023

Il Responsabile
del Servizio Economico
Finanziario
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 2

SETTORE II - AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO UFFICIO DI PIANO - URBANISTICA E CARTOGRAFIA

OGGETTO : LR 4/2018: PAUR PER AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO KERAKOLL IN VARIANTE AL PSC/RUE - CONTRODEDUZIONE E ASSENSO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 24/01/2023

Il Direttore
Andrea Illari / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente

Città di Sassuolo

Allegato alla N. 2 del 30/01/2023

OGGETTO: LR 4/2018: PAUR PER AMPLIAMENTO SITO PRODUTTIVO KERAKOLL IN VARIANTE AL PSC/RUE - CONTRODEDUZIONE E ASSENSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 01/02/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

Dichiarata Immediatamente Eseguibile..

Sassuolo, 01/02/2023

Segretario Generale
Gregorio Martino / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente

Piano Comune

COMUNE DI SASSUOLO

PROVINCIA DI MODENA

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LR 4/2018:
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO "K2X" PRESENTATO DA KERAKOLL SPA LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL PSC E RUE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE AGLI ELABORATI DI PSC E RUE CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PERVENUTA

Il Sindaco
Gian Francesco Menani

Assessore all'Urbanistica
Ugo Liberi

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Andrea Illari

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

Gennaio 2023

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LR 4/2018: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO "K2X" PRESENTATO DA KERAKOLL SPA LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL PSC E RUE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE AGLI ELABORATI DI PSC E RUE
CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PERVENUTA

In data 17 giugno 2022, prot. 25488, è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 15 della LR 4/2018, per la realizzazione dell'intervento di ampliamento del sito produttivo della ditta KERAKOLL SPA. Il procedimento in oggetto è disciplinato al Capo III della LR 4/2018 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. dal 15 al 21; l'autorità procedente è la Regione Emilia-Romagna che ha delegato l'istruttoria ad ARPAE.

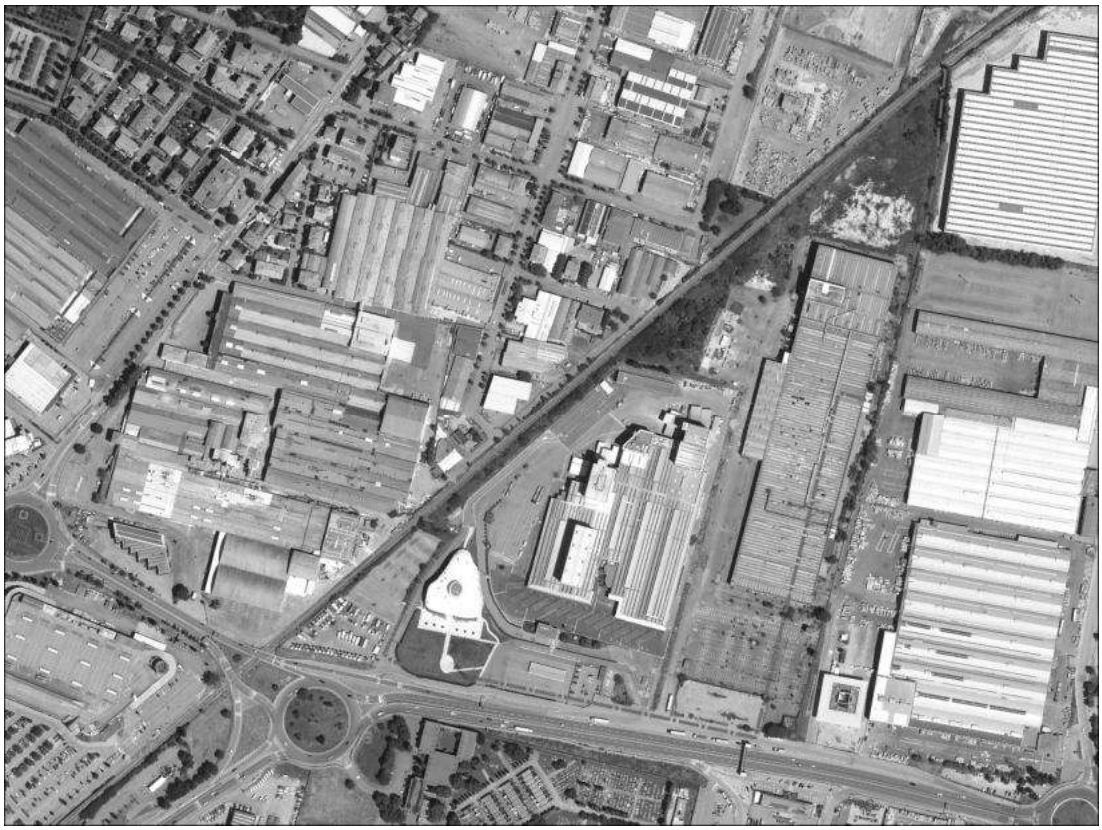

Ortofoto dell'area di intervento Kerakoll

Ai sensi della LR 4/2018 è possibile, a seguito di valutazione positiva della VALSAT di cui agli artt. 18 e 19, emanare un provvedimento autorizzatorio unico che costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e di settore: anche a tal fine, il procedimento è stato pubblicato sul BURERT e all'Albo Pretorio del Comune a far data dal 02.06.2022 per trenta giorni consecutivi, nonché dal 09.11.2022, per quindici giorni a seguito della pubblicazione delle integrazioni pervenute.

Il progetto prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente uno stabilimento produttivo (Stabilimento K2X), un magazzino esterno per le materie prime

(Magazzino esterno MP) ed un edificio servizi (Test Lab TL). Sono previsti inoltre la riqualificazione del fronte stradale lungo la Pedemontana, un piccolo ampliamento dell'area stoccaggio dello stabilimento esistente (Stabilimento K2), nonché lo spostamento della tettoia per la ricarica dei carrelli elevatori; saranno anche realizzati i nuovi parcheggi funzionali alle attività del polo industriale.

L'intervento si identifica come ampliamento della superficie ad uso produttivo, mediante la creazione di un nuovo stabilimento in linea con i caratteri tipologici e funzionali di quello esistente. Oltre alle opere funzionali alle esigenze di aumento della capacità produttiva, il progetto si prefigge anche il miglioramento del comfort dei lavoratori, dotando il complesso manifatturiero di spazi e servizi comuni: questi si concentrano prevalentemente nell'edificio denominato "Test Lab", posto all'estremità settentrionale dell'area, che svolge una funzione primaria di accesso all'area, essendo situato in prossimità dei nuovi parcheggi pertinenziali e ospitando l'ingresso principale del personale dipendente, il ristorante aziendale e le aree esterne dedicate a eventi aziendali. Il progetto sviluppa una superficie complessiva di circa 39.100 mq, compresi 2.100 mq di tettoia fotovoltaica a copertura di parte dei parcheggi pertinenziali.

L'area di intervento si estende in parte nel territorio del Comune di Sassuolo e in parte in quello del Comune di Fiorano Modenese; la porzione in Comune di Sassuolo risulta catastalmente censita al foglio 18, mappali: 37, 40, 41, 251, 252, 253, 254, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 396, 395; essa comprende anche il lotto dello stabilimento "Ex Ricchetti", già demolito per fare posto all'intervento in oggetto.

Il PSC vigente identifica l'area come "*Ambito APS.i – Ambiti specializzati per attività produttive di livello sovracomunale con prevalenza di attività industriali e artigianali*"; una porzione della stessa è perimetrata come fascia ECO.

Per quanto concerne la compatibilità degli interventi previsti entro la fascia ECO (viabilità, parcheggi e aree verdi), tali trasformazioni risultano compatibili con quanto dettato dall'art 76, comma 6, delle Norme del PSC e dall'art. 57, comma 1, del RU: quest'ultimo, in particolare, stabilisce che negli ambiti classificati ECO dal PSC, siano ammesse attrezzature, infrastrutture e sistemazioni finalizzate all'urbanizzazione degli insediamenti. Sono pertanto compatibili non la norma urbanistica comunale gli interventi volti alla sistemazione e realizzazione di strade, parcheggi e verde.

Entro l'area di intervento sono presenti alcuni vincoli individuabili nelle tavole del PSC/RUE:
- il vincolo cimiteriale rilevabile nelle tavole 1b/PSC e 1b/RUE;
- il tracciato del metanodotto esistente presente nella tavola 3b/PSC;
- la fascia per l'eventuale realizzazione di una linea di trasporto pubblico individuata nella tavola 1b/PSC.

In riferimento a tali vincoli, si rileva che i nuovi volumi edilizi sono progettati in sostanziale allineamento – a sud - a quelli preesistenti, nonché nel rispetto sia del vincolo cimiteriale che della fascia di rispetto dell'elettrodotto AT; per quest'ultima, occorre precisare che non si tratta di "*fascia di rispetto*" in senso stretto, bensì, come peraltro chiarito all'art. 142 del RE comunale, di "*fascia di attenzione*", all'interno della quale si deve procedere alla richiesta al gestore della linea della "*distanza di prima approssimazione*" nel rispetto del DPCM

08.07.2003 e del DM 29.05.2008, qualora si tratti di interventi assoggettati alle prescrizioni imposte dalle norme vigenti in materia.
Per quanto riguarda le trasformazioni proposte sul fronte sud, prospiciente la Strada Provinciale 467 (Pedemontana), si osserva che le modificazioni in progetto riguardano la sistemazione e nuovo assetto funzionale sia delle aree pubbliche che di quelle private, insistenti prevalentemente su zona classificata ECO e in minima parte all'interno della "*Fascia per l'eventuale realizzazione di una linea di trasporto pubblico*". Circa quest'ultima previsione, occorre precisare che la stessa è stata inserita nel PSC in adeguamento alle direttive sul sistema della mobilità di livello provinciale delineate dal PTCP della Provincia di Modena (Tav. 9.2) in vigore al momento dell'adozione del PSC (anno 2006): questa stessa previsione non è invero presente del PTCP vigente, approvato nel 2009, come evidenziato nella Tav. 5.2 (Rete del trasporto pubblico); ne consegue che, allo stato attuale, tale ipotesi infrastrutturale non esplica nessun effetto sotto il profilo urbanistico in quanto non sostenuta da specifiche e puntuali norme vincolanti del PSC, non essendone più riconosciuto il valore strategico di livello provinciale.

Il nuovo disegno del fronte sud interessa anche la geometria delle aree di parcheggio esistenti – di proprietà pubblica – nonché parte di quelle relative alla sottostrada: è infatti prevista una generale riqualificazione di queste aree, mediante interventi che ne privilegiano la sistemazione a verde, con l'individuazione di trenta posti per autovetture.

Sotto il profilo tecnico, la correttezza del progetto delle opere di urbanizzazione è verificata dagli enti gestori delle reti ed infrastrutture: per quanto concerne l'assetto della viabilità, dei parcheggi e del verde pubblico, tale verifica è effettuata da SGP. La convenzione urbanistica, la cui bozza sarà approvata come parte integrante del progetto, dovrà disciplinare le cessioni reciproche e le modalità di realizzazione delle opere di adeguamento della viabilità e dei parcheggi pubblici.

Per quanto concerne, infine, i limiti ambientali imposti dall'art 17 del PSC (in adeguamento ai disposti del PTCP della provincia di Modena), sono fatti salvi i divieti e le prescrizioni derivanti dallo stesso, con particolare riferimento a:

- divieto di cui al comma 3, lettera e), in merito alla dispersione nel sotto suolo delle acque meteoriche;
- disposizioni contenute al comma 6, se ed in quanto applicabili, con particolare riferimento alla lettera g) "*Fondazioni profonde a contatto con il letto delle ghiaie*" e lettera o) "*Fognature e opere di collettamento*";

In merito all'aspetto esclusivamente urbanistico, la variante alla strumentazione vigente (PSC/RUE) riguarda la definizione di nuovi parametri edilizi, identificati con quelli di progetto: in particolare, l'incremento dell'altezza massima ammissibile e la determinazione dei parcheggi pertinenziali. E' prevista anche l'eliminazione, per la parte compresa nell'area di intervento, del tracciato viario di progetto che dalla rotatoria corre verso nord lungo il lato est della ferrovia per poi attraversarla e connettersi con la zona artigianale di via Campolongo: tale previsione, determinata per alleggerire la congestione veicolare dovuta dalla presenza del transito ferroviario, può intendersi superata dall'opera di sopraelevazione della ferrovia con contestuale soppressione del passaggio a livello.

La realizzazione del nuovo fabbricato produttivo è inoltre condizionata dallo spostamento della rete del metanodotto Snam che attraversa il comparto in senso longitudinale: il

tracciato, riportato nella Tavola 3 "*Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica*" del PSC, comporta un vincolo di inedificabilità lungo lo stesso e la relativa fascia di rispetto, così come determinata dal gestore.
La società Snam ha fatto pervenire, durante la fase di seconda pubblicazione, l'osservazione di cui alla comunicazione ARPAE prot. 58074 del 15.12.2022, insieme al tracciato di modifica del metanodotto che dovrà sostituire quello esistente: è precisato che le opere da effettuarsi sul metanodotto "*risultano vincolanti per il superamento delle interferenze in corso di valutazione*".

Tenuto conto che la presenza dell'infrastruttura determina un vincolo di inedificabilità e che pertanto è indispensabile che la realizzazione degli interventi previsti nel PAUR sia condizionata dalla preventiva modifica del tracciato del gasdotto, si accoglie il contenuto dell'osservazione proposta da Snam, provvedendo a modificare la tavola 3b del PSC mediante l'individuazione del tronco "in dismissione" e la localizzazione del tracciato proposto il quale, per la parte compresa nel territorio del Comune di Sassuolo, risulta interamente interna all'area di proprietà Kerakoll, anche per quanto riguarda la fascia di rispetto.

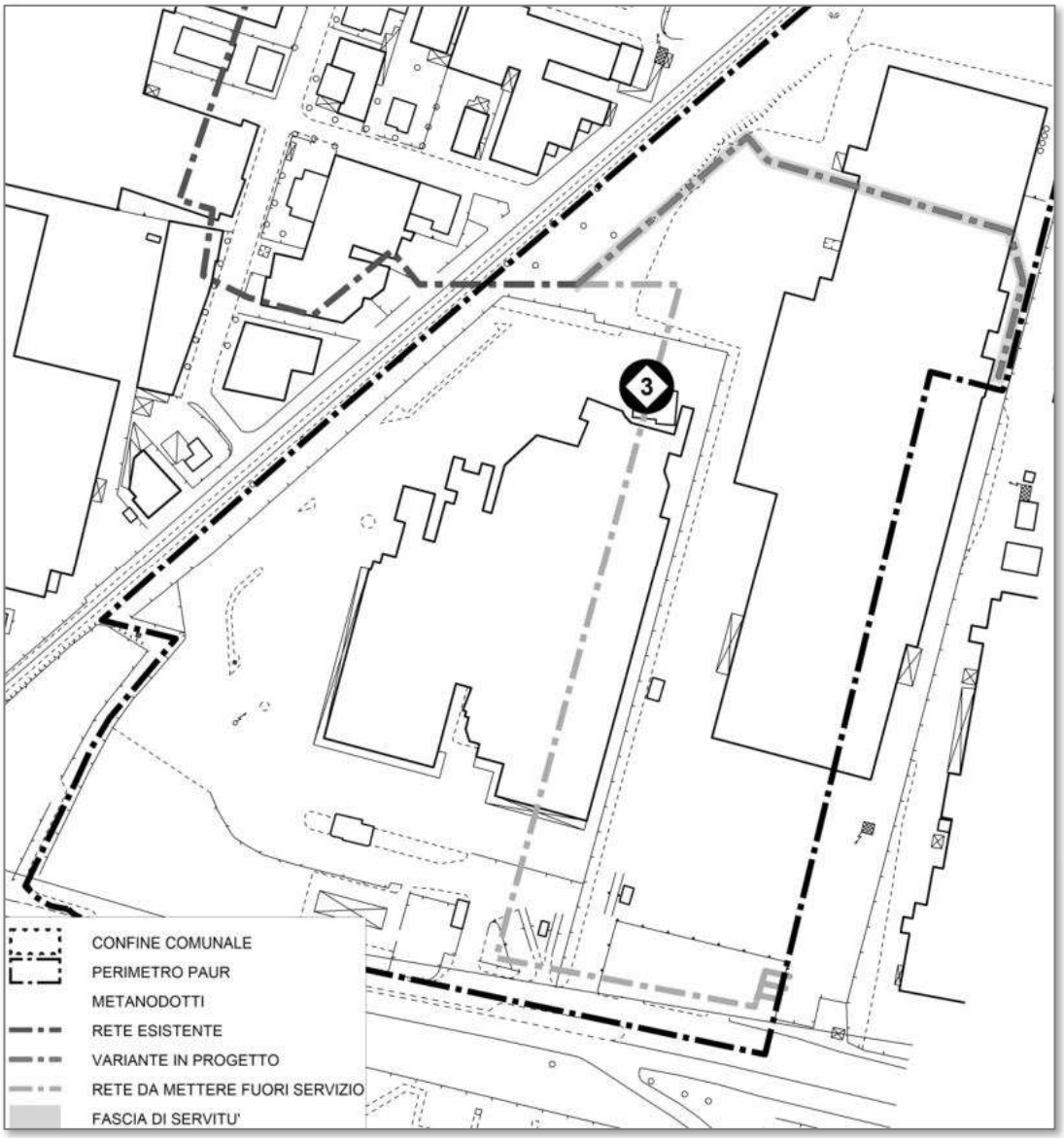

Il procedimento, nel recepire le condizioni poste dal parere Snam, dovrà necessariamente vincolare il nuovo intervento produttivo alla avvenuta realizzazione delle modifiche al gasdotto come da progetto della stessa Snam.

La conclusione del procedimento unico comporta la variazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti come segue:

- individuazione di specifica perimetrazione e relativa simbologia identificativa dell'intervento nelle Tavole 1b di PSC e RUE;
- individuazione della stessa perimetrazione e relativa simbologia nella Tavola 3b del PSC, nonché individuazione del tratto di metanodotto "in dismissione" e del tracciato "in previsione", conforme a quello proposto da Snam della documentazione allegata all'osservazione;
- l'inserimento nell'art. 4bis della Norma del PSC del riferimento all'intervento approvato con norme speciali che determinano la variazione puntuale della strumentazione urbanistica ai sensi delle norme vigenti;

Di conseguenza, sono modificati gli elaborati:

- Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del PSC vigente;
- Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del RUE vigente;
- Tavola 3b – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica, del PSC vigente;
- Norme del PSC (modifica art. 4bis);

Si riporta l'estratto dell'art. 4bis della Norma del PSC con l'elencazione degli interventi approvati con procedure speciali:

Art. 4bis – Recepimento varianti urbanistiche discendenti da procedimenti speciali

1. Le Tavole di PSC e RUE individuano con apposite campiture e simbologie le modifiche urbanistiche conseguenti all'approvazione di procedure speciali (procedimenti unici ex art. 53 LR 24/2017, accordi di programma ex art. 60 LR 24/2017, ecc.) di seguito elencati con specifico numero d'ordine:

n. 1. Procedimento Unico ex art. 53, comma 1, lettera b) della LR 24/2017 per il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente dell'azienda Spray Dry S.p.A. (Pratica 1341/2021/SUAP);

n. 2. Procedimento Unico ex art. 53, comma 1, lettera b) della LR 24/2017 per il progetto di ampliamento dell'azienda Officina Monari (Pratica 2569/2021/SUAP);

n. 3 Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA, comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Ampliamento del sito produttivo "K2X" localizzato in strada Pedemontana nei comuni di Sassuolo e Fiorano modenese, proposta da Kerakoll SpA, ai sensi dell'art. 20, LR 4/2018.

2. I parametri edilizi ed urbanistici vigenti entro tali perimetri sono quelli utilizzati nei progetti approvati. Le varianti a tali progetti che comportino la definizione di nuovi e/o diversi parametri costituiscono variante urbanistica secondo la normativa vigente.

Si allegano di seguito gli estratti delle modifiche alla strumentazione urbanistica comunale a seguito dell'accoglimento dell'osservazione, nonché copia di quest'ultima

PROPOSTA DI VARIANTE AL PSC

PSC – Tavola 1b - Vigente

PSC – Tavola 1b - Variante

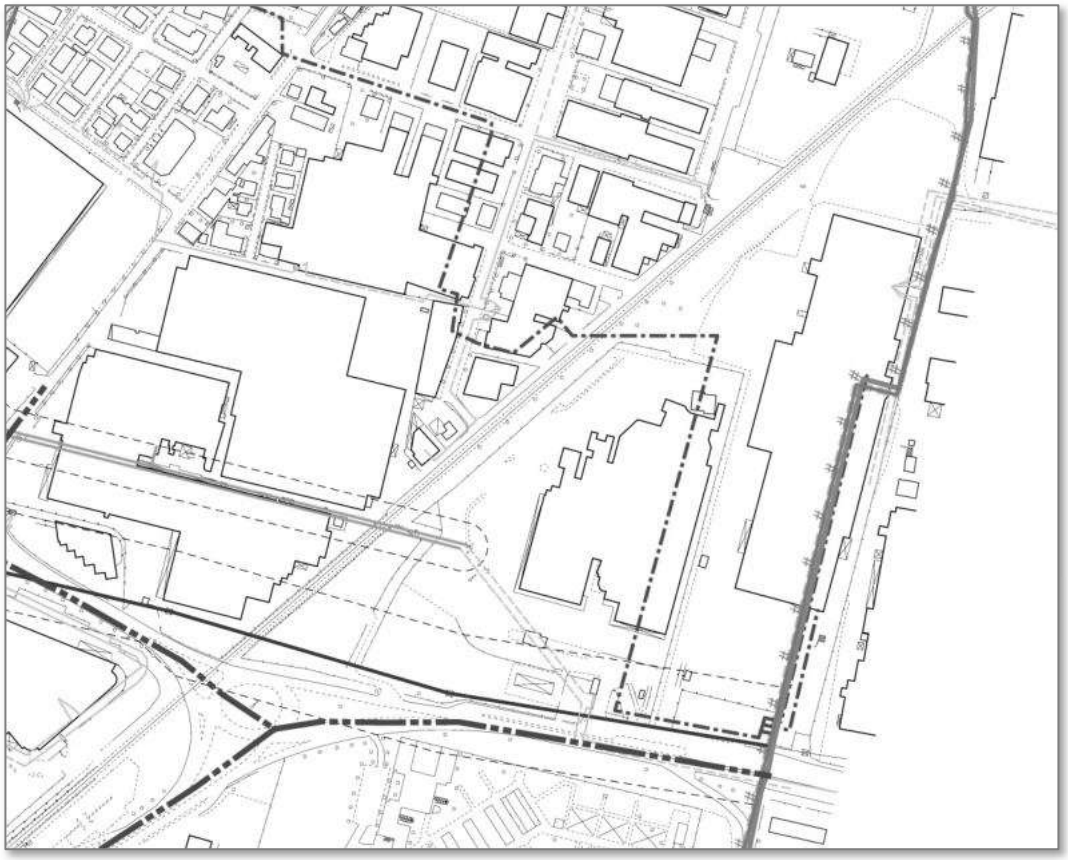

PSC – Tavola 3b - Vigente

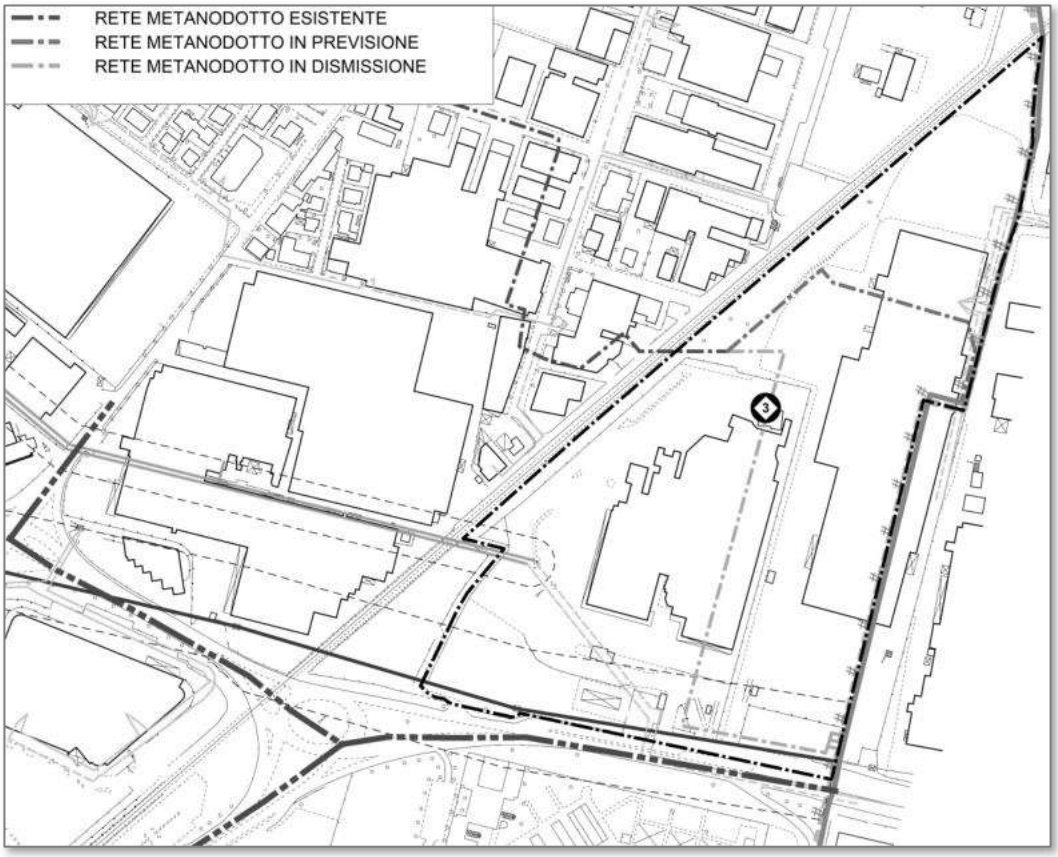

PSC – Tavola 3b - Variante

PROPOSTA DI VARIANTE AL RUE

RUE – Tavola 1b - Vigente

RUE – Tavola 1b - Variante

energy to inspire the world

Spett.
Arpae
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena
via Giardini 472/L
41124 Modena
Pec: aoomo@cert.arpa.emr.it

Reggio Emilia, 23/11/2022
DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 424/2022

EAM 43080

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A.

Realizzazione di variante e opere di protezione al gasdotto "Coll. M.P. Sassuolo DN 250", spostamento PDR "All. Cer Riwall DN 80" ed eliminazione del metanodotto "All. Cer. Ricchetti DN 100", interferiti dall'ampliamento dello stabilimento produttivo Kerakoll.

OSSERVAZIONI AL PAUR

Con riferimento ed integrazione delle ns. precedenti DI-CEOR/C.RE/RIC. Prot. 279 del 30/06/2022 e DI-CEOR/C.RE/LAG. Prot. 410 del 15/11/2022 nonché alle evidenze emerse in seduta di Conferenza dei Servizi del 16/11/2022 Vi trasmettiamo elaborato catastale nel quale risultano riportati i tracciati delle varianti, ai nostri asset, concordate e preventivate a Kerakoll SpA, con nota D04RR51210828-EAM43080 prot. n° 2022:0370 del 06/06/2022.

Nell'elaborato, congiuntamente al tracciato dei nuovi metanodotti, risultano riportate le fasce corrispondenti ai vincoli di rispetto utili ai fini dei disposti dell'art. 1.5 del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico *(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08)*.

Si ribadisce che le menzionate opere risultano vincolanti per il superamento delle interferenze in corso di valutazione (PAUR) e per una corretta espressione del nostro parere in sede di Conferenza.

Distinti saluti.

Centro di Reggio Emilia
Manager
Rosario La Pira

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via L. Pasteur 10/A
42122 – Reggio Emilia
Tel. Centralino 0522/55.80.50 – 0522/55.80.62
Fax: 0522/55.81.54
www.snam.it
Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-11-23 11:48:14.0, PG/2022/192853

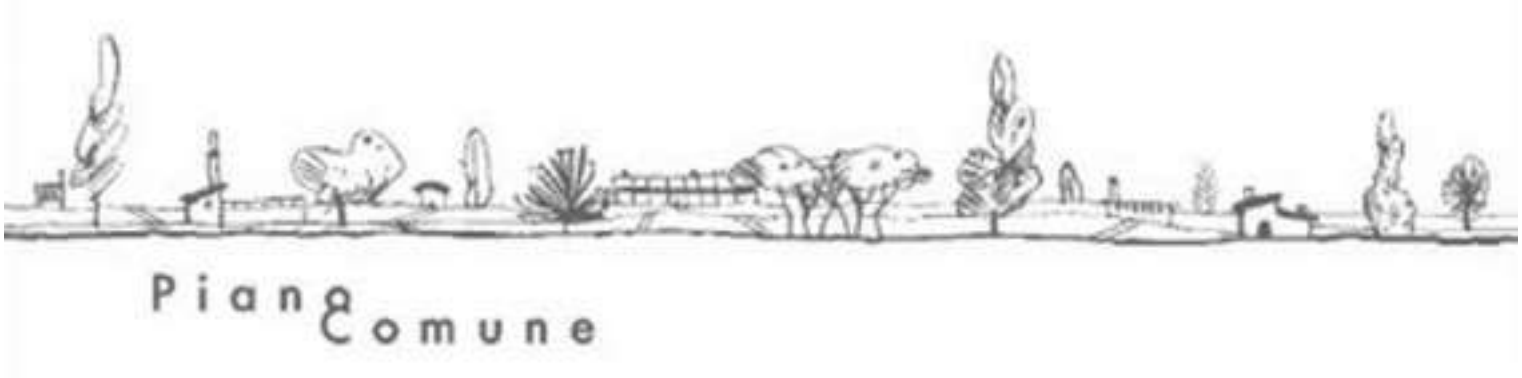

COMUNE DI SASSUOLO

PROVINCIA DI MODENA

PSC

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

NORME

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LR 4/2018: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO "K2X" PRESENTATO DA KERAKOLL SPA LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL PSC E RUE

Il Sindaco
Gian Francesco Menani

Assessore all'Urbanistica
Ugo Liberi

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Andrea Illari

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

GENNAIO 2023

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1 - Oggetto del Piano Strutturale Comunale 4

Art. 2 - Entrata in vigore della variante al PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia 4

Art. 3 - Elaborati costitutivi del PSC 4

Art. 4 - Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione – Monitoraggio del Piano 7

Art. 4bis – Recepimento varianti urbanistiche discendenti da procedimenti speciali 9

TITOLO 2 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO 11

Capo 2.A – NORME DI TUTELA IDROGEOLOGICA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE 11

Art. 5 - Invasi ed alvei di corsi d'acqua 11

Art. 6 - Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua 14

Art. 7 – Interventi di rinaturazione 20

Art. 8 - Fascia di deflusso della piena (fascia A) 20

Art. 9 - Fascia di esondazione (fascia B) 20

Art. 10 - Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C) 21

Art. 11 - Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle fasce A e B 21

Art. 12 - Discarica di rifiuti esistente in fascia A e B 21

Art. 12bis – Sistema collinare 21

Art. 13 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi 22

Art. 14 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali 23

Art. 14 bis - Tutela dei beni geologici 24

Art. 15 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità 25

Art. 16 - Aree caratterizzate da potenziale instabilità 27

Art. 17 - Zona di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina-pianura 28

Art. 18 - Tutela dei campi pozzi per la captazione di acque sotterranee: zone di tutela assoluta, zone di rispetto e aree di riserva comunale 34

Art. 19 - Zone di tutela naturalistica 35

Art. 20 – Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica – analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) 36

Capo 2.B – TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE E PAESAGGISTICA 40

TUTELA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI 40

Art. 21 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 40

Art. 22 - Sistema Forestale Boschivo: tutele del PTCP 42

Art. 22bis – Zone boscate: tutele del PSC 44

Art. 22 ter – Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela 45

Art.22quater – Recepimento del PLERT – Piano provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva 46

TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO 47

Art. 23 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: siti archeologici e siti di interesse

archeologico 47
Art. 24 - Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica 49
Art. 25 - Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica 50
Art. 25bis - Elementi di interesse storico-testimoniale: canali storici 50
Art. 26 - Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale 51

CAPO 2.C – MODALITA' DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE 52
Art. 27 - Riserve naturali, Aree naturali protette 52
Art. 28 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali 53
Art. 29 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio" 53
Art. 30 - Divieto di installazioni pubblicitarie 53

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO 54
Art. 31 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni 54
Art. 32 - Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie 54

Capo 3.1 – NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 55
Art. 33 - Sistema insediativo storico – Definizione e individuazione cartografica 55
Art. 34 - Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del Sistema insediativo storico 55
Art.35 - Disciplina degli interventi edilizi nel Sistema insediativo storico 55
Art. 36 - AS - Centri Storici 56
Art. 37 - Prescrizioni e indirizzi definiti dal PSC per il POC entro gli ambiti AS dei Centri Storici 57
Art. 38 - IS - Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale 57
Art. 39 - ES - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 57

Capo 3.2 – NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO 59
Art. 40 - Ambiti urbani consolidati AC - Definizione e perimetrazione 59
Art. 41 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati AC 59
Art. 42 - Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati AC – Modifiche relative alle dotazioni 60
Art. 43 - Attuazione dei PUA compresi entro gli ambiti AC, approvati all'atto dell'adozione del PSC – Piani attuativi in itinere all'epoca di adozione del PSC 60
Art. 44 - Ambiti Consolidati Speciali ACs - Definizione e perimetrazione 61
Art. 45 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti consolidati speciali ACs 62
Art. 46 - Ambiti urbani da Riqualificare AR - Definizione e perimetrazione 62
Art. 47 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR 63
Art. 48 - Attuazione degli interventi entro gli ambiti AR 63
Art. 49 - Definizione e perimetrazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN 65
Art. 50 - AN.2 - Ambiti per i nuovi insediamenti costituiti da PUA approvati o in itinere all'atto dell'adozione del PSC 66
Art. 51 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AN.1 66
Art. 52 - Attuazione degli interventi negli ambiti AN.1 67
Art. 53 - Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN.1 attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico 68
Art. 54 - Ambiti specializzati per Attività Produttive di rilievo Sovracomunale APS - Definizione 70

Art. 55 - Articolazione degli ambiti APS e criteri di intervento 71
Art. 56 - Modalità di attuazione degli ambiti APS 73
Art. 57 - Aree ecologicamente attrezzate 73
Art. 58 Ambiti specializzati per Attività Produttive Comunali APC - Definizioni e articolazione 74
Art. 59 - Poli Funzionali PF - Definizione 75
Art. 60 - Modalità di attuazione dei Poli Funzionali PF 76
Art. 61 - Sub-ambiti perimetrati degli ambiti APS e APC soggetti a PUA 77
Art. 61 bis – Disciplina delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa in applicazione del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di interesse provinciale e sovracomunale (POIC) della Provincia di Modena 77

Capo 3.3 – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE 79
Art. 62 - Classificazione del territorio rurale 79
Art. 63 – Aree di valore naturale e ambientale – AVA 79
Art. 64 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP 79
Art. 65 - Ambiti agricoli periurbani - AAP 80
Art. 66 – Ambiti perequati per la realizzazione di fasce boscate pedecollinari 81
Art. 67 - Interventi edilizi in territorio rurale 81
Art. 68 - Aree destinate ad attività estrattive soggette al PAE 82

Capo 3.4 – DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 83
Art. 69 - Classificazione 83
Art. 70 - Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali 83
Art. 71 - Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi 84
Art. 72 - Modalità di attuazione 84
Art. 73 - Servizi scolastici 85
Art. 74 - Parcheggi pubblici 85
Art. 75 - Infrastrutture per la mobilità - MOB 85
Art. 76 - Dotazioni ecologiche e ambientali e Piano del Verde 86
Art. 77 - Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione 88
Art. 78 - Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi 88
Art. 78bis – Disposizioni in materia di sostenibilità idraulica degli insediamenti 89
Art. 79 - Progetti speciali 90
Art. 80 - Inidoneità territoriale per insediamenti e strutture fisse di protezione civile 91

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Piano Strutturale Comunale

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC), redatto ai sensi della L.R. 20/2000, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dai Comuni con riguardo al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

2. Il PSC è stato redatto in forma associata tra i Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese, con i contenuti e per gli effetti di cui all'art.28 della L.R. 20/2000, che riguardano i territori di entrambi i comuni.

Art. 2 - Entrata in vigore della variante al PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art.41 della L.R. 24.3.2000 n.20, fino all'approvazione della variante al PSC, il Comune dà attuazione alle previsioni contenute nei vigenti PRG, fatte salve le norme di salvaguardia di cui al comma 2 seguente. A decorrere dall'entrata in vigore della presente variante al PSC sono abrogate le disposizioni del PRG e del PSC previgenti incompatibili, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme della presente variante al PSC

2. Ai sensi dell'art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione della variante al PSC, l'Amministrazione comunale sospende, fino all'approvazione della variante stessa, ogni determinazione in merito:
- all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni della variante al PSC adottata o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le prescrizioni della variante al PSC adottata.

Art. 3 - Elaborati costitutivi del PSC

1. Costituiscono elaborati del Piano Strutturale, redatti ai sensi della L.R. 20/2000:
- Relazione generale;
- Relazione variante 2011 - Controdedotta
- Norme;
- Schede relative agli ambiti territoriali;
- Relazione sulle indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
- Relazione sulla Microzonazione sismica di primo e secondo livello;
- Relazione sull'Analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE);
- Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese relativo alle aree produttive di rilievo sovra comunale;
- Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese relativo ai Poli Funzionali;
- ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale);
- ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale): Variante 2011;

- ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale): Ambito COLL-S.sa PF 5 Ospedale di Sassuolo sub “b”;
- ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale): Ambito AC sub “d1” San Michele dei Mucchietti;
- ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale): Ambito AC sub “d2” San Michele dei Mucchietti;
- Scheda vincoli Ambito AC sub “d2” San Michele dei Mucchietti;
- Tavole:
  - Tavv. 1 Ambiti e trasformazioni territoriali;
  - Tavv. 2 Tutele e vincoli di natura ambientale;
  - Tavv. 3 Tutele e vincoli di natura storico-culturale paesaggistica e antropica;
  - Tav. 4 Sintesi delle previsioni sul sistema della mobilità;
  - Tavv. 5.1 Aree suscettibili di effetti locali;
  - Tav. 5.2A Carta del fattore di amplificazione FA
  - Tav. 5.2B Carta del fattore di amplificazione FV
  - Tav. 5.2C Carta del fattore di amplificazione FA-PGA
  - Tav. 5.2D Carta del fattore di amplificazione FA 0,1-0,5
  - Tav. 5.2E Carta del fattore di amplificazione FA 0,5-1,0
  - Tav. 5.3 Microzonazione sismica di III livello;
  - Tav. 6 Carte delle aree idonee agli insediamenti e alle strutture fisse e temporanee di protezione civile;
  - Tavv. 6.1 CLE;
  - Tav.7.1 Interventi strutturali nel Centro Storico di Sassuolo;
  - Tav. 7.2 Centro Storico di Sassuolo – Unità edilizie soggette a Restauro Scientifico e a Restauro e Risanamento Conservativo;
  - Tav. 7.3 Centro Storico di San Michele dei Mucchietti – Unità edilizie soggette a Restauro Scientifico e a Restauro e Risanamento Conservativo.
- Quadro Conoscitivo del PSC:
  - QC.A Sistema economico e sociale;
  - QC.A.1 Localizzazione industrie ceramiche;
  - QC.B Sistema naturale e ambientale;
  - QC.B.1 Tavv. 1.1 Carta litomorfologica;
  - QC.B.1 Tavv. 1.2 Carta delle indagini;
  - QC.B.1 Microzonazione sismica di III livello – Relazione Illustrativa;
  - QC.B.1 Tav. 1.2b Microzonazione sismica di III livello - Carta delle indagini;
  - QC.B.1 Tav. 1.3 Sezioni geologiche;
  - QC.B.1 Tav. 1.4.a Colonne stratigrafiche;
  - QC.B.1 Tav. 1.4.b Indagini geognostiche e sismiche;
  - QC.B.1 Tavv. 2.1 Carta geomorfologica;
  - QC.B.1 Tav. 2.2 Profondità del tetto delle ghiaie;
  - QC.B.1 Tavv. 3.1 Frequenze naturali dei terreni;
  - QC.B.1 Tav. 3.2 Carta delle velocità delle onde di taglio S;
  - QC.B.1. Tav. 4.a.1 Indagine geologica e geomorfologica: carta dell’indice di capacità portante;

QC.B.1 Tav. 4.a.2 Indagine geologica e geomorfologica: carta dell'indice di capacità portante;
QC.B.1 Tav. 4.b.1 Indagine geologica e geomorfologica: carta dell'indice di capacità portante;
QC.B.1 Tav. 4.b.2 Indagine geologica e geomorfologica: carta dell'indice di capacità portante;
QC.B.1 Tav. 5.1 Indagine geologica e geomorfologica: carta delle classi di edificabilità;
QC.B.1 Tav. 5.2 Indagine geologica e geomorfologica: carta delle classi di edificabilità;
QC.B.1 Tav. 6.1 Indagine geologica e geomorfologica: carta delle unità fisiche di paesaggio;
QC.B.1 Tav. 6.2 Indagine geologica e geomorfologica: carta delle unità fisiche di paesaggio;
QC.B.1 Elaborato 7 Censimento dei Siti Geologici;
QC.B.2 Tav. 1 Analisi ambientale: Acque sotterranee – piezometria;
QC.B.2 Tav. 2 Analisi ambientale: Acque sotterranee – isocrone dei nitrati;
QC.B.2 Tav. 3 Analisi ambientale: Vulnerabilità degli acquiferi;
QC.B.2 Tav. 4 Analisi ambientale: Acque superficiali (rete fognaria);
QC.B.2 Tav. 5 Analisi ambientale: Carico idraulico;
QC.B.2 Tav. 6 Analisi ambientale: Siti contaminati;
QC.B.2 Tav. 7 Analisi ambientale: Aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici;
QC.B.2 Tav. 8 Analisi ambientale: Sorgenti di campi elettromagnetici;
QC.B.2 Tav. 9 Analisi ambientale: Zonizzazione acustica;
QC.B.2 Tav. 10 Analisi ambientale: Carta delle emissioni di polveri da industrie;
QC.B.2 Tav. 11 Analisi ambientale: Fattori di pressione antropica;
QC.B.2 Tav. 12 Analisi ambientale: Aree di attenzione;
QC.B.2 Tav. 13 Analisi ambientale: Vocazione d'uso dei suoli;
QC.B.2 Tav. 14 Analisi ambientali: aree boscate.
QC.B.2 Elaborato 15 Censimento degli esemplari arborei meritevoli di tutela.
QC.C Sistema territoriale;
QC.C.1 Tessuti urbani e aree di riqualificazione: ambiti di approfondimento;
QC.C.2 Tav.1 Atlante con individuazione dei fabbricati censiti;
QC.C.2 Voll.1-a/e Territorio rurale: analisi degli insediamenti ed edifici isolati di interesse storico Schede
QC.C.2 Voll.2-a/d Territorio urbanizzato: analisi degli insediamenti ed edifici isolati di interesse storico Schede;
QC.C.2 Voll.3-a/c Schedatura degli edifici non storici nel territorio rurale Schede;
QC.C.3 Progetto riassetto sistema drenaggio urbano;
QC.C.3 Tav.1 Carta acque pubbliche;
QC.C.3 Tav.2 Carta reticolo delle bonifiche;
QC.C.3 Tav.3 Stato di fatto della rete fognaria pubblica;

QC.C.3 Tav.4 Piano riassetto reticolo bonifiche;
QC.C.3 Tav.5 Reticolo di bonifica residuo da riutilizzare;
QC.C.3 Tav.5.1 Cavi scolanti;
QC.C.3 Tav.6 Planimetria bacini scolanti;
QC.C.3 Tav.7 Piano scolo acque meteoriche dal margine collinare;
QC.C.3 Tav.8 Piano drenaggio acque meteoriche in area urbana;
QC.C.3 Tav.9 Piano risanamento ambientale – fogne reflui urbani;
QC.C.4 Indagini sulla distribuzione del traffico Schede;
QC.C.5 Rete acquedotto e acque superficiali;
QC.C.6 Rete elettrodotti e metanodotti;
QC.C.7 Evoluzione storica del tessuto urbano;
QC.C.8 Carta delle evidenze archeologiche;
QC.C.9 Carta dei servizi;
QC.D Sistema della pianificazione;
QC.D.1 Parte 1 Analisi dei Piani Particolareggiati Schede;
QC.D.1 Parte 2 Analisi dei Piani Particolareggiati Schede;
QC.D.1 Tav. 1 Gestione della pianificazione: attuazione del PRG di Sassuolo attraverso l'analisi dei Piani Particolareggiati;
QC.D.2 Sintesi della pianificazione urbanistica;
QC QC Integrazioni 2006;

2. Le modalità di attuazione del PSC sono definite dall'applicazione contestuale delle norme relative a:

- tutele delle risorse ambientali, paesaggistiche,storico-culturali e antropiche del territorio (Titolo 2 delle Norme, tavole 2 e 3 della cartografia);
- ambiti e modalità di trasformazione del territorio (Titolo 3 delle Norme, tavole 1 della cartografia).

Le indicazioni di carattere geomorfologico e idrogeologico contenute nell'elaborato "*Relazione sulle indagini geologiche, geotecniche e sismiche*" sono condizioni imprescindibili all'attuazione degli interventi e costituiscono parte integrante dell'apparato normativo del PSC.
Le condizioni di attuazione degli ambiti soggetti a POC sono definite dalle "*Schede relative agli ambiti territoriali*" e dalle schede di VALSAT riferite agli stessi ambiti, che costituiscono parte integrante delle presenti norme.
Le condizioni di attuazione degli ambiti non soggetti a POC e la definizione degli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC sono definite dal RUE in coerenza con le prescrizioni del PSC.

Art. 4 - Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione – Monitoraggio del Piano

1. In conformità alle previsioni del PSC il Comune predisporrà e approverà:

- il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio in variante, che disciplina, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/20:
    - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
    - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;

- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

- Il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art.30 L.R. n. 20/2000, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC non può modificare i contenuti del PSC, fermi restando i contenuti del POC approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 21/12/2010 e del POC Centro Storico approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 16/11/2010. Le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal POC.

2. Il POC programma per un quinquennio, sulla base della valutazione della domanda abitativa, di servizi e spazi per attività produttive e terziarie, una quota della capacità insediativa definita dal PSC, tenendo conto dello stato reale di attuazione delle previsioni del Piano vigente e dell'aggiornamento delle previsioni relative alla domanda.
Ad esaurimento delle previsioni insediative, la valutazione in sede di POC di una quota di domanda insediativa non soddisfacibile comporta l'esigenza di revisione del PSC secondo le procedure di legge.

3. Le Amministrazioni Comunali promuovono un'attività permanente di verifica dello stato di attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale unitario.

4. L'Amministrazione provvede all'aggiornamento su supporto informatico della cartografia del POC e del RUE e delle informazioni statistiche ad essa associate, concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell'ambiente.

5. Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:
- i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, utilizzando a tal fine il set di indicatori individuati per il monitoraggio, e attivando le collaborazioni istituzionali di cui all'art.17 della L.R.20/2000;
- l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, di cui si prevede la predisposizione (con uno specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC e alle valutazioni conseguenti) in occasione della redazione dei POC successivi al primo.

6. In sede di redazione e approvazione dei POC costituiscono riferimento per la verifica delle azioni e per il monitoraggio del Piano:
- l'Accordo Territoriale sulle aree produttive di rilievo sovracomunale;
- l'Accordo Territoriale relativo all'attuazione dell'ambito da riqualificare di rilievo sovracomunale "ex Cisa-Cerdisa".

Per entrambi gli ambiti il Comune di Sassuolo si impegna in sede di elaborazione del POC o di varianti al PSC a dare opportuna informazione al Comune di Fiorano Modenese e alla Provincia di Modena al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.

7. A seguito della presentazione di adeguata documentazione tecnica (catasti storici, documenti di archivio, autorizzazioni rilasciate e lavori edilizi eseguiti, rilievi cartografici e

fotografici della situazione attuale) l'Amministrazione Comunale può riesaminare aspetti specifici (di analisi storica, paesaggistica, morfologica, funzionale, ambientale) del Quadro Conoscitivo riguardanti una specifica area e, a seguito di istruttoria tecnica degli uffici e di parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, definire con atto di Consiglio correzioni e/o integrazioni al Quadro Conoscitivo ritenute utili ad una migliore conoscenza del territorio.
Gli eventuali adeguamenti normativi correlati a tali modifiche, coerenti con il quadro normativo del PSC (classificazione di un edificio di origine storica che non compare nel Quadro Conoscitivo) saranno oggetto di delibera di Consiglio Comunale e saranno assunti dallo strumento urbanistico di cui fanno parte (PSC o RUE).

8. I riferimenti ad Interventi Unitari Convenzionati (IUC) contenuti nella normativa e nelle schede relative agli ambiti territoriali del PSC, nonché nel RUE e nel POC, devono intendersi sostituiti con Piani Urbanistici Attuativi (PUA), fatto salvo quanto indicato al successivo art. 41.

9. Il PSC è adeguato alla pianificazione provinciale per i seguenti Titoli e articoli del PTCP2009:

- Titolo 3 – *Rete idrografica e risorse idriche superficiali* (artt. 9, 10, 11, 12, 12A, 13A, 13B, 13C);
- Titolo 4 – *Condizioni di sicurezza delle componenti idrogeologiche e geologiche del territorio* (artt. 14, 15, 16, 19);
- Titolo 5 – *Elementi strutturanti la forma del territorio* (artt. 20, 21, 21A, 23B, 23C, 23D, 24);
- Titolo 8 - *Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesaggistico-ambientale* (artt. 39, 40);
- Titolo 9 – *Ambiti ed elementi territoriali di interesse storico-culturale. Sistema delle risorse archeologiche* (artt. 41A, 42, 44A, 44B, 44C, 44D, 45).

Art. 4bis – Recepimento varianti urbanistiche discendenti da procedimenti speciali

1. Le Tavole di PSC e RUE individuano con apposite campiture e simbologie le modifiche urbanistiche conseguenti all'approvazione di procedure speciali (procedimenti unici ex art. 53 LR 24/2017, accordi di programma ex art. 60 LR 24/2017, ecc.) di seguito elencati con specifico numero d'ordine:

n. 1. Procedimento Unico ex art. 53, comma 1, lettera b) della LR 24/2017 per il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente dell'azienda Spray Dry S.p.A. (Pratica 1341/2021/SUAP);

n. 2. Procedimento Unico ex art. 53, comma 1, lettera b) della LR 24/2017 per il progetto di ampliamento dell'azienda Officina Monari (Pratica 2569/2021/SUAP);

N. 3 Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA, comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Ampliamento del sito produttivo "K2X" localizzato in strada Pedemontana nei comuni di Sassuolo e Fiorano modenese, proposta da Kerakoll SpA, ai sensi dell'art. 20, LR 4/2018.

2. I parametri edilizi ed urbanistici vigenti entro tali perimetri sono quelli utilizzati nei progetti approvati. Le varianti a tali progetti che comportino la definizione di nuovi e/o diversi parametri

costituiscono variante urbanistica secondo la normativa vigente.

TITOLO 2 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO

CAPO 2.A – NORME DI TUTELA IDROGEOLOGICA E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE

Art. 5 - Invasi ed alvei di corsi d'acqua

1. Nella Tavola 2 del presente PSC sono individuati e perimetrati gli alvei ed invasi dei corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:

a) per il fiume Secchia, la fascia di deflusso della piena ordinaria;
b) corsi d'acqua artificiali della pianura, individuati nella Tav. 2 del PSC;
c) altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, come individuati dal PTCP;

2. Negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua il PSC promuove interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, la riattivazione e ricostruzione degli ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona. Gli inteventi di rinaturazione, da attuarsi secondo le disposizioni di cui al suddessivo art. 7, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibiltà con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.

3. Negli invasi ed alvei sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma 4, lett. a) e b), e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché l'apertura di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti all'estrazione di materiale litoide autorizzata dagli interventi di difesa e sistemazione idraulica di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 17/1991 e s.m.i;
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di ampliamenti funzionali;
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

4. Negli invasi ed alvei sono ammesse, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica e fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale:

a) interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.c) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti, previo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela idraulica e qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali:

   1) linee di comunicazione viaria, ferroviaria ed idroviaria;
   2) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
   3) invasi ad usi plurimi;
   4) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
   5) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
   6) aree attrezzabili per la balneazione;
   7) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

   I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

   La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali non si applica alle strade, gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico;

d) la realizzazione delle seguenti infrastrutture ed attrezzature:

   1) parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
   2) percorsi e spazi di sosta per pedoni e mezzi di trasporto non motorizzati;
   3) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

4) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree attrezzabili per la balneazione;

5) infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, ovvero strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia che siano al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti6) eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

g) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

h) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal PSC e dal RUE in conformità agli articoli A-8 e A-9 della L.R. 24.3.2000 n.20;

i) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

5. Le opere di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 4 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la morfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6. Le nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla "*Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2 del 11 maggio 1999 e s.m.i.

7. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 settembre 1994.

8. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'articolo 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

Art. 6 - Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua sono individuate nella Tavola 2 del presente PSC in conformità con le disposizioni del PTCP vigente; tali delimitazioni sono state ulteriormente precisate a seguito di analisi avvenuta sulla base di elaborati cartografici di maggiore dettaglio.

2. Le zone di cui al presente articolo si suddividono in:

a) *Fasce di espansione inondabili*, ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;

b) *Zone di tutela ordinaria*, con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati. Per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

3. Negli ambiti di cui al comma 1 il PSC persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. Il PSC incentiva la costituzione di parchi fluviali che ricomprendano ambienti (inclusi i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua), i cui caratteri naturali siano ben conservati o, qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, ne prevedano la loro rinaturalizzazione; promuove inoltre:

- la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica ai lati dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco, compresi i

beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;

- la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione, ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle autorità idrauliche competenti;
- gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
- il recupero ed il mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- la progressiva riduzione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistici presenti;
- la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici la cui funzione sia storicamente legata ai corsi d'acqua;
- la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

Gli inteventi di rinaturazione sono attuati secondo le disposizioni di cui al suddessivo art. 7.

4. Nelle fasce di espansione inondabili sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) l'apertura di discariche, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, lo stoccaggio di liquami prodotti da allevamenti, gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, gli stoccaggi provvisori di questi ultimi ad esclusione di quelli connessi alle attività estrattive ed agli impianti di trattamento autorizzati;

c) gli interventi e le strutture che portino ad orientare la corrente in direzione di argini e abbassamenti del piano di campagna che possono compromettere la stabilità dell'argine stesso.

5. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 6, nelle fasce di espansione inondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei dei corsi d'acqua di cui al precedente art. 5, al fine di favorire il formarsi di vegetazione spontanea e la costituzione dei corridoi ecologici, nonché consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, è vietata:

a) la nuova edificazione di manufatti edilizi, quali rustici aziendali ed interaziendali e altre strutture connessa alla conduzione del fondo agricolo ed alle esigenze abitative degli imprenditori agricoli a titolo principale, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

b) la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;

c) l'utilizzazione agricola del suolo che confligga con gli obiettivi del presente comma;

d) l'attività di allevamento di nuovo impianto;

e) i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura del legno.

5bis. Il PSC individua con apposita simbologia gli insediamenti agricoli inclusi entro il perimetro delle fasce di espansione inondabili per i quali è consentito il trasferimento negli

ambiti rurali ARP o AAP a nord della Pedemontana, delle quantità edificate legittimamente presenti, secondo gli usi ammissibili dell'ambito destinato al trasferimento stesso e nel rispetto delle specifiche norme di tutela paesaggistica ed ambientale della zona. Qualora sia previsto il trasferimento della residenza agricola, la quantità edificabile sarà corrispondente a quella esistente, eventualmente maggiorata sino al massimo del 50% rispetto a quella esistente. Le quantità trasferite devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle del fondo ricevente. In permanenza dello stato attuale, non sono ammesse nuove costruzioni, ampliamenti e cambi di destinazioni d'uso nemmeno verso altri usi agricoli.
Il trasferimento delle quantità edificate deve avvenire su un fondo di almeno 3 ettari, non è soggetto alla preventiva presentazione di PIA e si attua per intervento diretto, previa stipula di convenzioni che stabiliscano i diritti edificatori spettanti ai proprietari e le rispettive destinazioni d'uso agricolo. Le aree relitte devono essere oggetto di convenzioni che impegnino i privati ad interventi di demolizione dei fabbricati, di ripristino ambientale, e alla destinazione delle aree ad usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica, con rinuncia agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali.

6. Nelle fasce di espansione inondabili, fermo restando quanto indicato dalla pianificazione delle attività estrattive, sono ammesse, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali:1) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
2) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
3) invasi ad usi plurimi;
4) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
5) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
6) aree attrezzabili per la balneazione;
7) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

I progetti di tali opere devono verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Questi progetti devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni normative vigenti.
La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque

con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale qualora richiesta dalla normativa vigente.

Le nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla "*Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2 del 11 maggio 1999 e s.m.i.;

b) la realizzazione delle seguenti opere1) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, qualora definiti ammissibili dal PSC e dal RUE;

2) le infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

3) l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti;

4) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;

5) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29/6/1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del PTCP2009 per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

c) la realizzazione delle seguenti infrastrutture ed attrezzature1) parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;

2) percorsi e spazi di sosta per pedoni e mezzi di trasporto non motorizzati;

3) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

4) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree attrezzabili per la balneazione;

5) infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, ovvero strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia che siano al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico;

6) eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla

strumentazione urbanistica vigente.

7. Nelle zone di tutela ordinaria sono ammesse, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia:

a) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti, previo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela idraulica e qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali:
   1) linee di comunicazione viaria, ferroviaria ed idroviaria;
   2) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
   3) invasi ad usi plurimi;
   4) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
   5) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
   6) aree attrezzabili per la balneazione;
   7) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

   I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale qualora prescritta dalle norme vigenti in materia.

La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di previsione nazionali, regionali e provinciali non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. b) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal PSC e dal RUE in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i.;

c) nei limiti di quanto stabilito dal PSC per gli ambiti del territorio rurale, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Le opere di cui alle lettere d) ed e) del punto precedente, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) dello stesso punto, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. Il territorio ricadente in zona di tutela ordinaria è assoggettato alle seguenti disposizioni:
   - negli interventi sul patrimonio edilizio esistente si dovranno rispettare quote altimetriche di sicurezza ed in particolare una quota minima del pavimento del piano terra almeno pari a + 0,50 m dal piano di campagna naturale;
   - gli interventi inclusi negli ambiti AC, AN e AR escludono la realizzazione di interrati e seminterrati, mentre si ammettono tali interventi in situazioni in cui siano applicabili presidi idraulici, sia statici che dinamici, che garantiscano la loro non allagabilità;
   - il POC dovrà garantire che la progettazione urbanistica ed edilizia dei suddetti ambiti di nuovo insediamento AN ed ambiti da riqualificare AR sia tale da non impedire il deflusso di eventuali acque esondate e/o la formazione di zone idraulicamente endoreiche;
   - il RUE provvede a dettare le norme di adeguamento a tali disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;
   - il POC dovrà tenere conto delle opere di sistemazione idraulica a protezione della sponda del fiume Secchia in considerazione dell'intervento idraulico P9 "*Opera di difesa della città di Sassuolo*" previsto dal PTCP vigente.
   - E' ammesso mediante POC, sempre alle condizioni ed ai limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, localizzare le infrastrutture e le attrezzature di cui al precedente comma 6 lettera c), oltre che nelle fasce di espansione, anche zone di tutela ordinaria. Il POC recepisce e integra le indicazioni di cui al presente comma e al precedente comma 6 lettera c) mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria fruizione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche.

9. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, e fossero già insediati alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da esso individuati, ed alla data di adozione del PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e di sviluppo aziendale riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi di trasformazione strutturale e

di processo produttivo previsti, compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e ad obiettivi di tutela del'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Tali programmi sono approvati da parte del Consiglio Comunale; i corrispondenti titoli abilitativi sono rilasciati in coerenza con i suddetti programmi, oltre che in conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Art. 7 – Interventi di rinaturazione

1. Tutti gli interventi di rinaturazione previsti nelle zone di tutela di cui agli artt. 5 e 6, nonché quelli inclusi in progetti di riqualificazione ecologica ed ambientale previsti nelle aree di cui agli artt. 29 e 63, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.
2. Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un progetto da sottoporre ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune. Ai fini dell'adozione del provvedimento, il progetto sarà preventivamente trasmesso alla Provincia che, ai sensi del PTCP vigente, esprimerà una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto medesimo rispetto alla pianificazione di bacino, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

3. Qualora gli interventi prevedano l'asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall'art. 2 LR n. 17/1991 e s.m.i., i progetti dovranno contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizioni giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico.

4. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

5. I progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della "direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI" (allegata alla Deliberazione C.I. dell'Autorità del Bacino del Po n. 8 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento alle aree demaniali che ricadono entro un'area di esondazione in cui è prioritaria l'applicazione delle misure dalle direttiva regionale di cui all'art. 36 comma 2 delle Norme del PTA regionale.

Art. 8 - Fascia di deflusso della piena (fascia A)

Soppresso.

Art. 9 - Fascia di esondazione (fascia B)

Soppresso.

Art. 10 - Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)

Soppresso.

Art. 11 - Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle fasce A e B

Soppresso.

Art. 12 - Discarica di rifiuti esistente in fascia A e B

Soppresso.

Art. 12bis – Sistema collinare

1. Il sistema collinare, la cui perimetrazione è indicata nelle Tavole 2 del PSC, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate per determinate zone ed elementi ricadenti entro la suddetta perimetrazione, è disciplinato della disposizioni del presente articolo.

2. Nell'ambito del sistema collinare, la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle elencate di seguito, è subordinate alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia:

a) linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
e) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

La subordinazione all'eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o infraregionali non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti di popolazione di due comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le opere previste se richiesta dalla normativa vigente in materia.

3. Nell'ambito del sistema collinare, sempre fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate per determinate zone ed elementi ricadenti entro la suddetta delimitazione, possono essere previsti e consentiti:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definiti ammissibili dal PSC e dal RUE in conformità alla L.R. 20/2000;

b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle Norme del PTCP2009 per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo;
d) l'attività di allevamento in forma non intensiva, se di nuovo impianto;
e) la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri di larghezza;
f) la realizzazione di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
g) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazione, d i opere di difesa idraulica e simili;
h) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi.

Le opere di cui alle lettere g) ed h), e le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e), non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti interessati. Le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/81, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

4. Gli interventi infrastrutturali ed edilizi relativi a nuova costruzione e ampliamento che siano visibili da strade, punti di vista panoramici, coni visuali di fondovalle e crinali o che risultino interferenti nei confronti di crinali e calanchi devono essere corredati da una relazione contenente la valutazione dell'impatto visivo di tali interventi e le eventuali opere di mitigazione. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, nell'espressione del proprio parere, dovrà valutare positivamente l'impatto che l'intervento assumerà nei confronti delle strade e punti di vista panoramici, dei crinali, dei calanchi e dei coni visuali di fondovalle.

Art. 13 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi

1. La Tavola 2 del presente PSC individua tutte le forme calanchive, e relative fasce di rispetto della larghezza di 20 m., distinte in:
a) calanchi peculiari (A), segnalati per la loro elevata valenza paesistica intrinseca;
b) calanchi tipici (B), rappresentanti la generalità dei calanchi la cui valenza paesistica è minore di quelli peculiari;
c) forme sub-calanchive (C), comprendenti morfostrutture che pur non presentando un rilevante interesse paesaggistico sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema;

2. Nelle aree dei calanchi peculiari (A) e tipici (B) e nelle forme sub calanchive (C) individuate nella Tavola 2, nonché nelle relative fasce di rispetto indicate nella stessa Tavola 2,

sono vietati tutti gli interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei, la realizzazione di discariche, la realizzazione di bacini idrici e comunque tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente o indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme. Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione.
Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.

3. Sono ammessi interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico finalizzati alla difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti, purché siano adottate tecniche ed accorgimenti di mitigazione degli impatti tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone; sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali compatibili con lo stato di equilibrio dei suoli.

4. Agli interventi infrastrutturali ed edilizi relativi a nuova costruzione e ampliamento si applica quanto disposto all'art. 12bis, comma 4.

Art. 14 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.
Nella Tavola 2 del PSC sono rappresentate le aree di crinale, sottese alle linee di crinale, soggette a tutela dal presente articolo; tali aree sono distinte in:

a) crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale;
b) crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

2. Nelle aree di crinale sia principali che minori si dettano le seguenti disposizioni prescrittive:

a) nelle aree dei crinali principali e minori, esterne al perimetro del territorio urbanizzato, sono vietati la nuova edificazione, gli sbancamenti e i riporti di materiali che alterino la percezione visiva ed ambientale dell'area di crinale; è inoltre vietata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree) fatto salvo quanto previsto al comma 3;
b) le aree dei crinali principali e minori, interne al territorio urbanizzato, sono regolamentate dalle norme relative agli ambiti di cui alla Tavola 1 del PSC;
c) gli interventi ammessi (salvo la manutenzione ordinaria e le opere interne) all'interno delle

aree di crinale sono soggetti al rispetto delle caratteristiche tipologiche locali (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazione di paramento murario, di copertura degli infissi, ecc..); in tali situazioni le altezze massime di sagoma non devono superare i 9 m. e, quando visibilmente esposte, dotate di schermature vegetali costituite dalle essenze di maggiore altezza tra quelle tipiche dell'area;

d) gli interventi per la realizzazione di attrezzature al servizio di aziende agricole insediate (individuate con apposito simbolo nella tav.1 del PSC) sono possibili nel rispetto delle finalità generali del presente articolo, previa presentazione di una relazione sull'impatto paesaggistico e geomorfologico/idrogeologico delle opere. La disciplina urbanistica relativa è contenuta all'art. 65 delle presenti norme.

3 Tutti gli interventi edilizi che ricadono nelle porzioni di territorio comprese tra la linea di crinale principale o minore e la quota altimetrica -20 m. rispetto alla medesima linea, adottano il seguente parametro:

- altezza massima di sagoma pari a 9 m., verificando che in ogni caso la sua proiezione orizzontale non superi la quota della linea di crinale nel punto più vicino all'intervento;

4. Qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale, e fatte salve disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente PSC, nelle aree di crinale è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali:

- linee di comunicazione viaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia;
- opere temporanee per attività mineraria di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di inserimento visivo, nonché da adeguate misure mitigative e sottoposti, se ed in quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, a procedura di screening e/o valutazione di impatto ambientale.

5. Agli interventi infrastrutturali ed edilizi relativi a nuova costruzione e ampliamento si applica quanto disposto all'art. 12bis, comma 4.

Art. 14 bis - Tutela dei beni geologici

1. La tavola 3 del PSC individua, ai sensi del PTCP 2009, i beni geologici presenti sul territorio sassolese:

1) "Fungo" dell'alveo del Fiume Secchia;
2) Strutture di prelitificazione nel Flysh di Monte Cassio;
3) Salsa di Montegibbio
4) Discordanze e calanchi
5) Fossili nella faglia del Termina
6) Faglia inversa tra la faglia del Termina e la base della successione epiligure.

I beni geologici, sono descritti nelle schede specifiche per ciascun elemento geologico, contenute nel Quadro Conoscitivo del PSC, elaborato QC.B1 – Elaborato 7 - Censimento dei siti geologici.

2. Sono vietati gli interventi e/o le attività che possano danneggiare i beni geologici di cui al precedente comma 1 ed in particolare:

a) tutte le attività e le movimentazioni in alveo che possano arrecare danno al "Fungo" dell'alveo del Fiume Secchia ed alle strutture prelitificazione nel Flysh di Monte Cassio;

b) tutti gli interventi potenzialmente distruttivi o comunque turbativi, comprese le normali pratiche agrarie e le alterazioni del territorio interessato, quali il dissodamento del terreno, le asportazioni di materiale, l'abbattimento di essenze arbustive e tutte le attività di potenziale degrado e/o inquinamento, che possano compromettere la naturale evoluzione della Salsa di Montegibbio; nonché tutti gli interventi che possano alterare, anche visivamente, l'entità e la conformazione del bene tutelato;

c) tutti gli interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei, la realizzazione di discariche, la realizzazione di bacini idrici e comunque tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente o indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la percezione paesistica d'insieme delle Discordanze e Calanchi nonché della Faglia inversa tra la faglia del Termina e la base della successione epiligure. Sono ammessi interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico finalizzati alla difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti, purché siano adottate tecniche ed accorgimenti di mitigazione degli impatti tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone; sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali compatibili con lo stato di equilibrio dei suoli;

d) l'asportazione e la raccolta dei fossili nella Faglia del Termina, nonché tutte le attività che possano in alcun modo danneggiare e/o obliterare il giacimento.

Art. 15 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree caratterizzate da fenomeni di dissesto, vale a dire:

- singole frane;
- fasce di rispetto e aree intercluse da sistemi franosi costituiti dall'inviluppo di singole frane e da una fascia di rispetto.

Nella tavola 2 del PSC sono individuate tali aree distinguendo:

a) le aree interessate da frane attive;

b) le aree interessate da frane quiescenti.

2. Nelle aree interessate da frane attive non è consentito alcun intervento di nuova edificazione. Sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportino ampliamento della superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implichino aumento del carico insediativo. Nelle aree interessate da frane attive è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.

3. Nelle aree interessate da frane attive sono consentiti:

- gli interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto;
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- gli interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità;
- la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- le pratiche colturali congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate e corredate delle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

4. Nelle aree interessate da frane quiescenti non sono ammesse nuove edificazioni; inoltre, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti.

5. Nelle aree interessate da frane quiescenti è consentita la realizzazione dei seguenti interventi:

- interventi sugli edifici esistenti, conformemente a quanto disposto dalle norme di PSC e di RUE;
- cambiamenti di destinazione d'uso, ove consentito dalla disciplina specifica del PSC e del RUE, e tali che non implichino aumento del carico insediativo;
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità;
- realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, regionale e subregionale qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, nonché infrastrutture lineari e a rete e annessi impianti riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
- le pratiche colturali congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate e corredate delle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
- Interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti e di nuova edificazione di fabbricati di modesta entità destinati ad attività agricole aziendali consentiti, a seguito dell'approvazione di piani di investimento aziendale, per centri aziendali

cartograficamente individuati dal PSC (art. 65 delle presenti Norme), limitando in ogni caso gli ampliamenti e/o i nuovi fabbricati ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente.

Gli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione sono subordinati ad una verifica complessiva, da eseguire in fase attuativa, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. I contenuti di tale verifica sono individuati dal RUE.

6. Nella fascia di rispetto all'intorno delle aree interessate da frane attive di larghezza minima pari a 30 m., come indicato nella Tavola 2 del presente PSC, si applicano le medesime prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

7. Nelle zone prossime alle fasce di rispetto delle frane attive, comprese quelle ricadenti nelle aree intercluse dai sistemi franosi generati almeno da una frana attiva, per gli interventi che comportino ampliamento della superficie e/o di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implichino aumento del carico insediativo è richiesta la presentazione della documentazione di cui al successivo comma 8. Qualora fosse documentata l'instabilità dell'area oggetto di intervento, alla stessa saranno estesi i vincoli e le prescrizioni previsti per le frane attive di cui ai precedenti commi 2 e 3

8 Nella fascia di rispetto attorno alle aree interessate da frane quiescenti, sempre di larghezza minima pari a 30 m. e nelle aree intercluse dai sistemi franosi così come individuate in cartografia, esclusi quelli di cui al comma 7, gli interventi che comportino ampliamento della superficie e/o di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implichino aumento del carico insediativo sono subordinati alla presentazione, unitamente al progetto, di una relazione contenente le verifiche di stabilità dell'area, supportate da specifiche indagini d'ordine geologico-geomorfologico-idrogeologico e geognostico, a cura di un tecnico abilitato, che fornisca le prescrizioni per l'intervento previsto in maniera da garantire non solo la stabilità generale presente, ma anche il miglioramento della stabilità stessa almeno nei confronti della situazione idrogeologica.

9. In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose in evoluzione, come individuate nella Tavola 2 del presente PSC, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati delle scarpate sottese.

Il PSC e il POC possono individuare opere infrastrutturali di rilevante interesse pubblico prevedendo l'eventuale realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.

Art. 16 - Aree caratterizzate da potenziale instabilità

1. Nelle aree caratterizzate da potenziale instabilità valgono le disposizioni relative alle frane quiescenti del precedente art.15.

Art. 17 - Zona di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina-pianura

1. La zona, individuata come area di alimentazione degli acquiferi nella Tavola 2 del presente PSC, si identifica nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza dei conoidi alluvionali del fiume Secchia e dei corsi d'acqua minori che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili.

2. La zona di protezione delle acque sotterranee è suddivisa nel modi seguente:

a) *aree di ricarica della falda*:
   - Settore di ricarica di tipo A - ricarica diretta della falda a ridosso del fiume Secchia: sistema monostrato contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
   - Settore di ricarica di tipo B - ricarica indiretta della falda, compresa fra la zona A e la media pianura: sistema debolmente compartimentato in cui la falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
   - Settore di ricarica di tipo C – bacino imbrifero di primaria alimentazione dei settori A e B;
   - Settore di ricarica di tipo D - fascia adiacente l'alveo fluviale del fiume Secchia con prevalente alimentazione laterale sub-alvea.

b) *Zona di riserva*: rappresenta ambiti nei quali sono ancora presenti risorse non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente sfruttabili.

3. Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, D, sono vietati:

a) lo spandimento di fanghi di depurazione delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e produttivi ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare, prodotti all'esterno dei settori suddetti;

b) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi e alle condizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

c) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
   - per gli scarichi relativi alla categoria *a. "dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate"* di cui alla disciplina delle "*misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo*" di cui all'Allegato 1.4 alle Norme del PTCP;
   - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale;
   - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia indicati all'Allegato 1.8 alle norme del PTCP;

d) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati a regime di Autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'allegato 1 del D.lgs 59/2005, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;

e) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e strade mediante lo scarico o l'immissione diretta nelle acque sotterranee e

nel sottosuolo; nel settore di ricarica di tipo A si applicano inoltre le prescrizioni seguenti:

- all'esterno al perimetro degli agglomerati dovrà essere effettuata la valutazione caso per caso del trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (non in corpo idrico significativo, ove possibile), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato;
- all'interno del perimetro degli agglomerati è obbligatorio il recapito in rete fognaria. Nell'impossibilità di attuarlo per motivi idraulici, è necessario valutare caso per caso il trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (possibilmente non in corpo idrico significativo), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o del carico sversato;

f) la realizzazione di nuovi pozzi perdenti e pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio; per quelli esistenti, l'Autorità competente ne dispone l'eliminazione;

g) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

h) l'installazione di nuove cisterne di idrocarburi per riscaldamento (esclusi gpl, metano); per le cisterne esistenti e già dimesse, è fatto obbligo di disporre la bonifica e promuovere la riconversione a cisterna per acque meteoriche:

4. Nei settori di ricarica di tipo A e D sono vietate discariche di rifiuti di ogni genere classificati ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006.

5. Nei settori di ricarica di tipo B e C sono vietate le discariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006.

6. Nei Settori di ricarica di tipo A, B, C, D, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le attività agrozootecniche, ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di cui all'art. 13B comma 4 del PTCP;

b) lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere fortemente limitato, privilegiando l'utilizzo dell'esistente impiantistica per il trattamento dei reflui zootecnici, fino ad esaurimento delle relative capacità di trattamento e comunque deve essere effettuato ai sensi delle disposizioni del PTCP e del PTA vigenti;

c) è fatto obbligo, anche per le utenze irrigue, dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio Tecnico Regionale ed alla Provincia;

d) è consentita la realizzazione degli impianti geotermici di climatizzazione previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi e verifica che escluda la possibilità di interferenza negativa dei citati impianti sugli acquiferi captati per il prelievo di acque destinate al consumo umano;

e) l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda è soggetta alle prescrizioni seguenti:

   1) il titolare dell'attività estrattiva, in caso di intercettamento della falda, ha l'obbligo di sospendere le attività di escavazione, dandone comunicazione all'Autorità competente; successivamente, effettua il ripristino della escavazione, o delle

lavorazioni, con modalità che assicurino le opportune condizioni di protezione della falda;

2) nella gestione dell'attività estrattiva e sino alla conclusione della destinazione a cava, è necessario garantire il mantenimento e la manutenzione periodica di un reticolo di scolo che impedisca il convogliamento di acque superficiali e meteoriche dall'esterno all'interno della cava;

f) la lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi è soggetta alle seguenti disposizioni:

- aree di lavorazione:

1) obbligo di impermeabilizzare l'area;
2) obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente;
3) sono vietati gli approvvigionamenti da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si fa obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ecc.) in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati sulla base di accordi specifici;
4) l'ubicazione del punto di restituzione delle acque reflue deve essere preventivamente valutata dalla Provincia in sede di istruttoria di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, in relazione alla eventuale presenza di derivazioni di acque superficiali;

- vasche di decantazione:

5) obbligo di impermeabilizzare la vasca;

g) la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie è soggetta alle disposizioni seguenti:

1) prevedere sistemi di isolamento/ confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso;
2) divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione;
3) nella fase di cantiere per la di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale, previa opportuna depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale;

h) per gli stoccaggi interrati esistenti di derivati petroliferi (ad eccezione delle cisterne interrate di idrocarburi per riscaldamento) e i depositi esistenti per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi si applicano le prescrizioni:

1) per gli stoccaggi in serbatoi interrati a parete singola, è necessario effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio:

- da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;
- da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;
- da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30-esimo anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;
- da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione;

2) la stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui al punto1, deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto;
3) negli interventi di ristrutturazione, è necessario effettuare la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad effettuare lo smantellamento) ed effettuare contestualmente una serie di sondaggi per la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli;
4) in caso di dismissione dell'attività, è necessario effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), e la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli ai sensi di legge;
5) in caso che sia accertata la mancata messa in sicurezza, deve essere disposta la cessazione dell'attività;
6) punti vendita carburanti: per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l'impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di "*Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi*";

i) per le nuove tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi dall'acqua si prescrive, in fase di progettazione, la previsione di sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e di contenimento delle perdite, nonché la previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite;

l) nei settori di ricarica di tipo A e B la dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue, anche se depurate, per i nuovi insediamenti di cui alla Tabella C (scarico sul suolo) del cap. 13 della Direttiva Regionale approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003, è assoggettata alle prescrizioni:
- *edifici residenziali mono-bifamiliari* ed e*difici destinati a civile abitazione ad uso discontinuo/periodico*: divieto di utilizzo del sistema di dispersione nel terreno per subirrigazione;
- utilizzo del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell'immissione sul suolo, ammissibile esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale;

m) per le attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive *(esclusi i derivati petroliferi),* si prescrive quanto segue.

1) Settori di ricarica di tipo A - divieto di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui:
   - alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza D.Lgs. 152/2006;

- al Decreto Ministeriale 18/09/2002 ”Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D. Lgs. 152/1999”;

in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento previste dalla normativa vigente.

2) Settori di ricarica di tipo B e C - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (specificate al punto 1.):
   a. acque superficiali e/o fognatura: all’atto della domanda di autorizzazione (o di rinnovo della stessa) allo scarico, l’azienda deve presentare all’Autorità Competente una relazione che indichi, qualora realizzabile, il massimo recupero della sostanza pericolosa;
   b. fognatura: l’azienda, di concerto con il Gestore del S.I.I., deve programmare la messa in sicurezza dei manufatti di collettamento alla rete;
3) Tutti i settori di ricarica della falda - eliminazione delle situazioni che comportino il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico o di potenziale inquinamento delle falde.

   Nuovo stoccaggio:
   a. nel settore A è vietato lo stoccaggio interrato, consentendo quello di cui al punto d);
   b. nel settore B è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi a tripla parete con sistema di monitoraggio in continuo;
   c. nel settore C è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi dotati almeno di doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo;
   d. lo stoccaggio fuori terra è sempre consentito, realizzando contestualmente opportuni bacini di contenimento di pari volume a perfetta tenuta idraulica (o di volume pari al serbatoio maggiore nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici;
   e. Prevedere bacini di contenimento separati nel caso di stoccaggi di sostanze non compatibili;

   Stoccaggio esistente, ad esclusione dei “serbatoi che contengono solo acqua”:
   f. per gli stoccaggi in serbatoi interrati a parete singola, nonché per le relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto, occorre effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio:
      - da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;
      - da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;
      - da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30-esimo anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;
      - da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione;
   g. in caso di dismissione dell’attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che ne sia dimostrata l’impossibilità

tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.

Controllo:

in base alla persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità della sostanza (sostanze pericolose prioritarie PP, sostanze pericolose P e altre), al flusso di massa della sostanza scaricata e alle caratteristiche del corpo recettore, l'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione prescrive, con adeguate motivazioni, autocontrolli più o meno frequenti e le modalità di campionamento;

n) per le immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia si prescrive quanto segue:

Settori di ricarica della falda di tipo A e C:

1) nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) del cap. 13 della Direttiva Regionale approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003:
   - per tutte le tipologie sono previsti i sistemi indicati per "Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità".

Tutti i settori di ricarica della falda:

2) per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l' intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni a tutti i settori di ricarica della falda;
3) in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico (ovvero di rinnovo), l'Autorità Competente, caso per caso, ha facoltà di individuare trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata, qualora ritenuti più appropriati per la realtà territoriale in esame;
4) in sede di rilascio di nuova autorizzazione (ovvero di rinnovo) allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, deve essere verificata prioritariamente da parte dell'Autorità competente la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura;

o) Nei settori di ricarica di tipo A e B, per le fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane si prescrive, per le reti in fase di realizzazione o di adeguamento, l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).

7. Nelle zone di riserva descritte al precedente comma 1 lettera b si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee di cui al successivo art. 18; tali disposizioni hanno efficacia fino alla realizzazione delle captazioni, per le quali dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

8. Atteso che il Comune di Sassuolo risulta quasi interamente compreso entro i perimetri dei settori di ricarica della falda di tipo A, B e D, i POC o le loro varianti, dovranno conseguire per gli ambiti AN e AR la massima permeabilità possibile, assumendo la quota fissata dalle norme del PSC come indicazione minima di riferimento. Gli interventi sono subordinati alla redazione di uno studio idraulico che preveda l'applicazione del criterio dell'invarianza idraulica mediante

l'utilizzo di strutture diffuse di laminazione e d'infiltrazione (ad esempio: utilizzo di materiali che garantiscano la massima permeabilità possibile per le pavimentazioni delle aree cortilive, dei parcheggi, dei marciapiedi, realizzazione di trincee drenanti per la raccolta delle acque meteoriche), con l'obiettivo di massimizzare l'infiltrazione delle acque nei suoli al fine di raggiungere un grado di permeabilità complessivo di almeno il 40% del comparto.

Art. 18 - Tutela dei campi pozzi per la captazione di acque sotterranee: zone di tutela assoluta, zone di rispetto e aree di riserva comunale

1. La tavola 2 del PSC "*Tutele e vincoli di natura ambientale*" individua, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- le *zone di tutela assoluta*, aventi raggio di 10 m. attorno ai punti di captazione, in cui possono essere esercitate solo attività connesse alla gestione della captazione;
- le *zone di rispetto ristrette*, aventi raggio di 200 m. attorno ai punti di captazione, oppure delimitate utilizzando il criterio cronologico adottando il tempo di sicurezza di 60 giorni, entro i quali si applicano le disposizioni generali contenute nella disciplina nazionale e regionale in materia, oltre alle specifiche disposizioni del RUE.
- le *zone di rispetto allargate*, delimitate utilizzando il criterio cronologico adottando il tempo di sicurezza di 180 e 365 giorni, entro le quali si applicano le disposizioni generali contenute nella disciplina nazionale e regionale in materia, oltre alle specifiche disposizioni del RUE;
- le *aree di riserva comunale*, aventi raggio di 200 mt attorno i punti di captazione in previsione, entro i quali si applicano le disposizioni generali contenute nella disciplina nazionale e regionale in materia di zone di rispetto ristrette, oltre alle specifiche del RUE.

2. Nelle zone di rispetto ristrette e allargate e nelle aree di riserva comunale si applicano disposizioni finalizzate ad impedire o minimizzare il rischio di infiltrazioni contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo alterato. Tali disposizioni sono così articolate:

- è vietato l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento di una serie di attività pericolose; in presenza di centri di pericolo preesistenti alla data di entrata in vigore del PTA (6 febbraio 2006) vanno adottate misure per il loro allontanamento; nell'impossibilità dell'allontanamento va garantita la loro messa in sicurezza;
- le autorità competenti devono effettuare il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, in base al quale, devono essere previste misure di messa in sicurezza e di riduzione del rischio;
- è vietata la realizzazione di impianti geotermici a bassa entalpia.

3. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di individuazione di nuove zone di tutela assoluta e rispetto conseguenti a nuove opere di captazione, nonché alla modifica delle delimitazioni esistenti. Le variazioni di delimitazione costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PSC e della Tavola 2 "*Tutele e vincoli di natura ambientale*", mediante approvazione con delibera del Consiglio Comunale. Le tavole del RUE sono contestualmente aggiornate con le nuove delimitazioni.

4. Le zone di rispetto dei pozzi sono assoggettate a due tipi di protezione:

- *protezione dinamica*, costituita dalla attivazione e gestione di un sistema di monitoraggio

delle acque sotterranee, in grado di consentire una verifica periodica dei parametri qualitativi e quantitativi e di segnalare con sufficiente tempo di sicurezza eventuali variazioni significative;

- *protezione statica*, costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso verso la captazione.

5. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione, mantenimento e dismissione dei pozzi ad uso domestico; indica inoltre i limiti all'attuazione degli interventi e le destinazioni d'uso compatibili con la tutela dei campi acquiferi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 19 - Zone di tutela naturalistica

1. Le zone di tutela naturalistica sono individuate come tali nelle tavole 2 del presente PSC. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine il presente PSC individua, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definisce:

a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alle norme vigenti: tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed itticole, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione

morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;

h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;

i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 22, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;

l) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;

m) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente;

n) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3. Fatte salve disposizioni più puntuali prescritte dal RUE e da strumenti di pianificazione di settore, il PSC classifica tali zone come ambiti di valore naturale e ambientale AVA, e ne disciplina le trasformazioni, gli usi e le possibilità di intervento sul patrimonio edilizio negli articoli delle presenti Norme dedicate agli ambiti AVA (art. 63) e al territorio rurale (artt. 62, 67).

4. Nelle zone di cui al presente articolo, non è in alcun caso consentito l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. Nelle zone di cui al primo comma è vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

Art. 20 – Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica – analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE)

1. In conformità a quanto disposto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/*2007 - Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica,* il PSC individua nella *Carta delle aree suscettibili di effetti locali* (Tavole 5)*,* le aree soggette a microzonazione sismica di II o di III livello. Sulla base della localizzazione degli interventi, dovrà essere effettuata la microzonazione sismica delle aree in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, per gli interventi assoggettati a POC, si prescrive la verifica della profondità del bedrock sismico, anche attraverso prove *in situ*, e la definizione dell'eventuale presenza di falda, in conformità alla normativa vigente in materia.

2. Le aree destinate ad accogliere edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1661 del 2/11/2009 sono sempre assoggettate a microzonazione sismica di III livello.

3. Le Schede relative agli Ambiti, di cui allo specifico allegato del PSC, sono integrate dalle condizioni e prescrizioni definite nei rapporti geologici relativi a ciascun ambito e nella microzonazione sismica di II e III livello, parte integrante del PSC.

4. Per tutte le parti del territorio soggette a POC, qualora non sia stata effettuata in altra sede la microzonazione di III livello, essa dovrà essere realizzata in fase di formazione di POC nei comparti o negli interventi ove è prevista dalla cartografia (Tavole 5 del PSC), dalla scheda d'Ambito o dal presente articolo. Per i POC vigenti alla data di adozione della *Carta delle aree suscettibili di effetti locali* (Tavole 5), la microzonazione dovrà essere effettuata in sede di PUA o, qualora questo fosse già approvato alla medesima data, la stessa dovrà essere realizzata alla presentazione dei titoli abilitativi relativi alla edificazione dei singoli edifici.

5. Entro le aree in cui affiorano le Unità Quaternarie Continentali indicate nell'elaborato QC.B1 Tavola 1.1 del Quadro Conoscitivo, nei casi in cui vi sia presenza di falda a profondità comprese tra 0 e -20 m. dal piano di campagna, è prescritta la microzonazione di III livello, volta alla definizione del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi nei casi in cui si evidenzi la presenza di falda: tale analisi dovrà essere effettuata in sede di POC per gli ambiti in cui esso è previsto, o alla presentazione della richiesta del titolo abilitativo per gli interventi non privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come definiti dalla DGR n. 687/2011 e s.m.i., nelle parti del territorio comunale non soggette a POC. Per i POC vigenti alla data di adozione della *Carta delle aree suscettibili di effetti locali* (Tavole 5), la microzonazione dovrà essere effettuata in sede di PUA o, qualora questo fosse già approvato alla medesima data, la stessa dovrà essere realizzata alla presentazione dei titoli abilitativi relativi alla edificazione dei singoli edifici.

6. Nelle parti del territorio comunale non interessate dalla microzonazione di III livello di cui alle Tavole 5 del PSC, qualora le valutazioni geologiche di sito riscontrassero situazioni locali particolari, dovranno essere effettuate microzonazioni di III livello volte ad una migliore definizione dei parametri di amplificazione, nonché, qualora se ne ravvisi la necessità, del potenziale di liquefazione, di eventuali cedimenti e del grado di stabilità del versante in condizioni statiche o pseudo-statiche.

7. Per tutti gli ambiti indistintamente valgono le seguenti prescrizioni generali:
- in fase esecutiva sarà necessario produrre uno studio di approfondimento geologico-tecnico corredato da indagini geognostiche con lo scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell'area di intervento, conforme al DM 14/1/2008 e s.m.i.;
- particolare attenzione dovrà essere prestata all'individuazione di eventuali orizzonti a bassa resistenza, compressibili oppure suscettibili di essere soggetti a liquefazione in condizioni sismiche, nonché alla definizione dell'eventuale falda presente nel sottosuolo;
- le strutture di fondazione di edifici e manufatti in genere dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche omogenee, evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto agli effetti delle variazioni meteoclimatiche stagionali;
- si dovrà evitare l'appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco

resistenti e/o non costipati;

- occorrerà evitare che la medesima fondazione appoggi su terreni diversi dal punto di vista litotecnico, per prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità da terremoto o da amplificazione sismica causati dal contrasto di rigidità tra terreni diversi;
- si dovrà evitare l'adozione di strutture di fondazione di tipo misto (ad esempio fondazioni nastriformi superficiali e pali per il medesimo manufatto o edificio), al fine di limitare i cedimenti differenziali e risposte differenziate da parte dell'insieme terreno-struttura in condizioni di scuotimento sismico;
- dovrà essere garantito il controllo delle acque superficiali: qualora siano previsti ambienti interrati o seminterrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del sito e di un suo intorno significativo e, all'occorrenza, prevedere adeguati presidi attivi (impianti dotati di pompe per il sollevamento ed allontanamento di acque di infiltrazione) e passivi (sistemi di impermeabilizzazione atti ad evitare le infiltrazioni di acque di falda) per impedire infiltrazioni ed allagamenti sotterranei. Detti presidi dovranno essere progettati in modo da non generare cedimenti negli edifici circostanti e sono sempre previsti per parcheggi sotterranei pubblici o ad uso pubblico, oppure nei casi dove i dati a disposizione non fossero sufficienti a garantire che le oscillazioni del livello di falda siano tali da escludere interferenze con vani interrati o seminterrati;
- poiché la maggior parte degli ambiti è situata in area vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, è necessario garantire la realizzazione di sistemi fognari a tenuta così da evitare dispersioni al sottosuolo;
- tutte le indagini, i calcoli di stabilità, di capacità portante ecc., dovranno essere condotti facendo riferimento alla normativa antisismica vigente, tenuto conto che il Comune di Sassuolo è classificato in zona sismica 2.

8. Le Tavole 6.1 del PSC contengono la localizzazione degli elementi relativi all'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE), riportati in modo sintetico anche nelle Tavole 3 "Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica". Per salvaguardare l'accesso agli edifici strategici e alle aree di emergenza attraverso le infrastrutture stradali di connessione e di accessibilità individuate nelle tavole sopracitate, si prescrive che:

- per gli edifici individuati nella CLE come unità strutturali interferenti con le infrastrutture stradali o le aree di emergenza, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere alla riduzione o eliminazione dell'interferenza, in funzione della tipologia di intervento prevista;
- per gli altri edifici, localizzati lungo le medesime infrastrutture o aree, gli interventi che comportano modifica della sagoma prospiciente l'infrastruttura o area, o quelli di nuova costruzione compresa la demolizione e ricostruzione, siano tali da non rendere o realizzare fabbricati interferenti;

Si intendono interferenti con le infrastrutture stradali di connessione e di accessibilità o aree di emergenza, quei fabbricati o aggregati o singoli manufatti isolati, per i quali valgono le condizioni: H>L o H>d: ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra il manufatto - o l'aggregato - e il limite opposto della strada (L), o maggiore della distanza al limite più vicino dell'area (d), come indicato nelle Linee guida per l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) – Roma, 2 giugno 2012. Commissione tecnica per la microzonazione

sismica (art. 5, comma 7 dell’OPCM 13 novembre 2010, n. 3907).

CAPO 2.B – TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE E PAESAGGISTICA

TUTELA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI

Art. 21 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole 3 del presente PSC, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.
Sono escluse dalle disposizioni contenute dai commi 2 a 9, anche se ricadenti nel perimetro delle Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, le aree ricadenti entro il perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera e della L.R. 20/2000;

2. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

3. la subordinazione alla previsione in strumenti di pianificazione di cui al precedente comma 2 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale compete alla pianificazione provinciale, anche di settore, e alla pianificazione comunale, l'eventuale previsione di:
a) attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
b) rifugi e posti di ristoro;
c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare

rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.

5. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del quarto comma, è consentita l'edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente sotto forma di ampliamento di edifici esistenti, comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

6. Negli ambiti territoriali comprendenti aree di cui al presente articolo sono consentiti interventi volti a rendere possibile la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

7. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi precedenti, sono comunque consentiti:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti;

b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29/6/1989) per gli ambiti da questo individuati, a alla data di adozione del PTCP2009 (22/7/2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

8. Le opere di cui alle lettere d. ed e., nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 7 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre

1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

9. Nelle zone di cui al presente articolo il PSC può individuare, in sede di definizione degli interventi ammessi negli ambiti del territorio rurale, ulteriori ambiti a destinazione d'uso extragricola diversi da quelle di cui al comma 6, oltre alle aree di cui al comma 2 dell'art.19 del PTCP, ove si dimostri :

- l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
- la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;

avendo riguardo che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.

10. Le Tavole 3 del PSC individuano il perimetro delle Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale soggette al decreto di tutela: si tratta di vincolo di tipo procedimentale (Galassini – Decreto Ministeriale del 1/8/1985) "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del parco ducale e del parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano*". L'area è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/20047 s.m.i. fino all'approvazione della pianificazione paesaggistica.

Art. 22 - Sistema Forestale Boschivo: tutele del PTCP

1. Il Sistema Forestale Boschivo è individuato nelle tavole 3 del PSC e comprende i perimetri del Sistema Forestale desunto dalla Carta n. 1.2 del PTCP: eventuali modificazioni di tali perimetri costituiscono proposta di variante al PTCP vigente.

2. Il PSC conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Al fine di perseguire detti fini e impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, oltre alle prescrizioni di cui ai commi successivi, al Sistema Forestale Boschivo si applicano anche le *Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale* di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/95.

3. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal PSC e RUE;
c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei

limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

f) la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti.

4. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale per la cui attuazione le legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dall'Amministrazione Comunale, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dal PSC e dal POC.

I progetti relativi alla realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai commi 3, lettera f) e 4, devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e devono contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. I progetti devono contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

Nel caso della realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, che comportino disboscamenti, esclusi quelli connessi con la realizzazione di opere di difesa del suolo, il rimboschimento compensativo, di cui all'art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001 n. 227 è regolamentato dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 2 maggio 2012 n. 549.

5. Gli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150

metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6. Nei boschi ricadenti nelle *Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua* e nelle *Zone di tutela naturalistica* deve essere osservato quanto segue:

a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 m.; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 22bis – Zone boscate: tutele del PSC

1. Le zone boscate costituiscono le aree a vegetazione naturale arborea non ricomprese in quelle descritte al precedente art. 22, le quali, per le loro caratteristiche, costituiscono alto valore ambientale e paesaggistico, ponendosi ad integrazione o in continuità con il Sistema Forestale Boschivo di cui al medesimo art. 22. Le zone boscate, individuate nelle Tavole 3, sono sottoposte dal PSC alle tutele di cui ai successivi commi.

2. Nei terreni di cui al presente articolo sono consentiti:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal PSC e RUE;

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali;

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

f) la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale

secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti.

3. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale per la cui attuazione le legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dall'Amministrazione Comunale, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dal PSC e dal POC.
I progetti relativi alla realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai commi 2, lettera f) e 3, devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e devono contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. I progetti devono contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.
Nel caso della realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, che comportino disboscamenti, esclusi quelli connessi con la realizzazione di opere di difesa del suolo, il rimboschimento compensativo, di cui all'art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001 n. 227 è regolamentato dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 2 maggio 2012 n. 549.

4. Gli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Art. 22 ter – Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela

1. Sono sottoposti alla tutela del presente articolo:
   a) gli esemplari arborei tutelati con DPGR Emilia Romagna (L.R. 2/77);
   b) gli esemplari arborei assoggettati a tutela dal PSC.

Il Quadro Conoscitivo riporta all'elaborato QC.B.2 - Tavola 14 la localizzazione degli esemplari distinti alle lettere precedenti, descritti mediante specifiche schede di analisi contenute nel

documento QC.B.2 - Elaborato 15. Gli elementi assoggettati a tutela sono riportati nelle Tavole 3 "*Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica*".

2. Gli esemplari arborei tutelati con Decreto Regionale di cui alla lettera a) del precedente comma 1, individuati nella Tavola 3 del PSC, non possono essere danneggiati o abbattuti e possono essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Tali esemplari devono rispettare le prescrizioni contenute nel rispettivo Decreto di tutela.

3. L'area di rispetto degli esemplari tutelati con Decreto Regionale è fissata in misura pari all'ampiezza della chioma e comunque per un raggio non inferiore a tre metri. Entro l'area di rispetto sono vietate: l'impermeabilizzazione e la compattazione del suolo, la movimentazione della terra con conseguente alterazione del livello del terreno, lo spandimento di diserbanti e disseccanti, gli scavi ed il deposito di materiali.

4. Gli esemplari arborei meritevoli di tutela di cui alla lettera b) del precedente comma 1, sono individuati dal PSC nelle Tavole 3: la simbologia fa riferimento alla presenza di esemplari singoli, in gruppi isolati o in filari specificamente descritti nel documento Q.C.B.2 – elaborato 15 del Quadro Conoscitivo. Tali esemplari non posso essere danneggiati o abbattuti e possono essere esclusivamente sottoposti ad interventi mirati al mantenimento del buon stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone o cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune rilasciata a seguito di verifica da parte del tecnico agronomo incaricato e fatte salve ulteriori autorizzazioni di natura paesaggistica eventualmente necessarie.

Art.22quater – Recepimento del PLERT – Piano provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

1. Il PSC recepisce le determinazioni del PLERT vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 14.04.2004, redatto ai sensi della L.R.30/00 e s.m.i., che costituisce un piano settoriale ai sensi dell'art.10 della L.R.24.03.2000 n.20, e variante integrativa al PTCP della Provincia di Modena, che prevede per il Comune di Sassuolo, i seguenti siti:

- Il sito n.61 "San Michele dei Mucchietti, Cà Rotta di Sopra" per il quale il PLERT prevede la conferma dell'attuale localizzazione;
- Il sito n.62 "Montegibbio, via Sarsa" per il quale il Piano provinciale prevede la conferma dell'attuale localizzazione in quanto sito nazionale;
- il sito n.63 "Via Radici in Piano, 463/3" per il quale il Piano provinciale prevede la conferma dell'attuale localizzazione.

2. Gli impianti per l'emittenza sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure previste dal quadro normativo e regolamentare vigente, recepite nel RUE anche attraverso apposite varianti. Il rilascio di autorizzazioni per i nuovi impianti è riservato in via prioritaria alle emittenti che presentano piani di risanamento per la delocalizzazione degli impianti e che prevedono le nuove installazioni consortili su un unico supporto, anche in consorzio con eventuali nuove emittenti.

3. La regolamentazione degli interventi e la mitigazione degli impatti dei siti di cui al comma 1 avviene nel RUE attraverso le prescrizioni e indirizzi del PLERT e relative Norme Tecniche di Attuazione.

4. Nuove localizzazioni in siti diversi da quelli indicati al comma 1 sono soggetti alle prescrizioni del PLERT.

TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO

Art. 23 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: siti archeologici e siti di interesse archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni archeologici, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate, sia di quelle documentate da indagini e cartografie, sia di quelle che riaffiorano fortuitamente durante i lavori agricoli o edilizi preventivamente non documentabili.

2. I siti archeologici sono individuati nelle tavole 3 del presente PSC, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

a. "*complessi archeologici*", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1. "*aree di accertata e rilevante consistenza archeologica*", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2. "*aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti*", cioè aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

3. Le aree di cui alle lettere "a" e "b1" sono soggette a "*Vincolo archeologico di tutela*" (A2), consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente le seguenti trasformazioni edilizie:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- opere interne;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ripristino tipologico;

- demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

Nelle zone classificate "b1." sono ammesse tutte le opere necessarie alla conduzione agraria, ferme restando specifiche disposizioni dettate dal PSC qualora in presenza di preesistenze archeologiche.

4. Le aree di cui alla lettera “b2” sono assoggettate a “*Controllo archeologico preventivo*” (A1): le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologica, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni definite dal PSC.

5. I siti di interesse archeologico sono anch’essi individuati nelle tavole 3 del PSC secondo i seguenti vincoli:

- A1 controllo archeologico preventivo;
- A2 vincolo archeologico di tutela;
- A3 vincolo di scavo archeologico preventivo.

6. *Controllo archeologico preventivo (A1).* Nelle parti di territorio soggette a controllo archeologico preventivo qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ed al rispetto delle prescrizioni da esso eventualmente dettate. Il nulla-osta deve essere richiesto a cura dell'interessato, con istanza rivolta alla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna e presentata al Museo Civico Archeologico di Modena, che provvederà a trasmetterla alla suddetta Soprintendenza corredata delle informazioni archeologiche note.
Il controllo archeologico preventivo è operante anche per tutte le opere effettuate nell'ambito della conduzione agraria che mutino radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei, ecc.

7. *Vincolo archeologico di tutela (A2).* Nelle aree soggette a tale vincolo sono ammesse solo le trasformazioni necessarie allo svolgimento di studi, ricerche, scavi, restauri inerenti i beni archeologici, effettuati dagli enti o dagli istituti scientifici autorizzati. Sulle costruzioni esistenti sono ammesse le trasformazioni edilizie ed è ammessa inoltre la demolizione di costruzioni non soggette a vincolo conservativo. Eventuali necessarie escavazioni dovranno essere comunque autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna.
Il vincolo archeologico di tutela è operante anche per tutte le opere effettuate nell'ambito della conduzione agraria che mutino radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei, ecc. Nelle parti di territorio soggette a vincolo archeologico di tutela tali trasformazioni sono subordinate al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.
Il nulla-osta deve essere richiesto a cura dell'interessato, con istanza rivolta alla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna e presentata al Museo Civico Archeologico di Modena, che

provvederà a trasmetterla alla suddetta Soprintendenza corredata delle informazioni archeologiche note.

8. *Vincolo di scavo archeologico preventivo (A3).* Il vincolo concerne ogni intervento soggetto a DIA ovvero a permesso di costruire, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, che comporti escavazione del terreno, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture esistenti (acquedotto, rete fognaria, gas, telefono, ecc.).
Tali interventi sono consentiti solamente sulla base delle risultanze di un'apposita prospezione preventiva svolta secondo le prescrizioni della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ed in conformità alle eventuali prescrizioni di questa.

9. Nelle aree interessate dalla formazione di strumenti urbanistici attuativi o da progetti per la realizzazione di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela archeologica, possono essere realizzate indagini archeologiche preventive. Tali indagini, volte all'individuazione di eventuali ulteriori siti archeologici, devono essere effettuate secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna.

10. Espletata la richiesta di Nulla Osta e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, si dispone che la data d'inizio lavori, per tutti gli interventi da realizzare nelle aree indicate come siti di interesse archeologico, deve essere comunicata preventivamente dal proprietario e con almeno una settimana di anticipo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici e al Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena. Ogni inadempienza alle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna che arrechi danni al patrimonio archeologico è soggetta alle sanzioni previste dalla legge.

11. Le tavole 3 del PSC riportano la localizzazione delle *Evidenze archeologiche*, siti oggetto di rinvenimenti di materiale desunti dal Quadro Conoscitivo. Gli interventi previsti in aree in cui sono ricomprese tali localizzazioni dovranno essere attuati avendo particolare attenzione alla possibile presenza di rinvenimenti.

12. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia del PSC, è comunque disciplinato dal D.Lgs. 42/2004.

Art. 24 - Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica

1. Con riferimento alla viabilità storica, individuata cartograficamente nelle tavole 3, il PSC individua le strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana e formula la disciplina d'intervento negli specifici ambiti anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.).

2. Sono consentiti sugli elementi oggetto del presente articolo interventi di manutenzione e ampliamento della sede, evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di

arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari.

3. Qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, deve essere garantita, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di manutenzione.

4. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:
- interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni,ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

Art. 25 - Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica

1. Le tavole 3 del presente PSC riportano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica.

2. Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:
- sono evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dal PSC ai sensi del comma 2 lett.c) dell'art. 28 della L.R. 20/00, sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
- le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- sono vietate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.

3. Il POC promuove gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art. 25bis - Elementi di interesse storico-testimoniale: canali storici

1. Il PSC, in relazione al sistema dei canali storici, riporta alla Tavola 3 l'individuazione del Canale di Modena. Il PSC valorizza il canale storico e i singoli elementi ad esso correlati, per il ruolo di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che riveste, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche.

2. Il PSC assoggetta il Canale di Modena alla specifica tutela degli Insediamenti e Infrastrutture storici del territorio rurale (IS) di cui al successivo art. 38. Per tale manufatto non sono ammessi interventi che possano alterarne le caratteristiche essenziali.

Art. 26 - Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale

1. Le tavole 3 del presente PSC riportano l'individuazione delle strutture di interesse storico testimoniale censite come persistenze dal confronto tra la cartografia I.G.M. di primo impianto e la Carta Tecnica Regionale seconda edizione.

2. Il PSC e il RUE, per le strutture di cui al precedente comma, articolano discipline conformi agli articoli A-8 e A-9 della LR 20/00, anche a seguito della ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente effettuata in sede di formazione del Quadro Conoscitivo.

CAPO 2.C – MODALITA' DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE

Art. 27 - Riserve naturali, Aree naturali protette

1. Il presente PSC recepisce le riserve naturali e indica, nelle tavole 3:

a) le perimetrazioni della riserva naturale istituita per effetto del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, e della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 in particolare:
   - la *Riserva naturale delle Salse di Nirano*, istituita con Decreto del Presidente regionale n. 178 del 29 Marzo 1982, e con Programma di Gestione (L.R. n.11/1988) approvato dalla Regione Emilia-Romagna
   - il Sito di Importanza Comunitaria "*Salse di Nirano-Varana*" di cui alla del. G.R. Emilia-Romagna n.1242 del 15/07/2002.

b) le perimetrazioni di altre aree aventi caratteristiche di parchi regionali, di aree di studio vocate all'ampliamento di parchi regionali e di alcune aree aventi caratteristiche di riserve naturali.

2. Entro le perimetrazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 valgono le norme di istituzione della Riserva Naturale. Entro il perimetro del Sito di Importanza Comunitaria "*Salse di Nirano-Varana*" di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono recepite dal presente PSC le indicazioni e i disposti normativi riferiti al SIC "Salse di Nirano – Varana, in particolare per quanto riguarda la necessità di procedere con la valutazione di incidenza di cui al DPR n.357 del 1997 e alla L.R. n.7/2004.

3. Il PSC riporta, alla Tavola 3, il perimetro di:
   - *Proposta di Area fluviale protetta del fiume Secchia*.

La proposta di area fluviale protetta del Secchia è definita attraverso un Accordo Territoriale fra i Comuni interessati e la Provincia, o attraverso altre forme istituzionali previste dalla L.R. 6/2005 e può essere attuato anche attraverso successivi stralci funzionali.

4. Il PSC individua ed assoggetta a salvaguardia, promuovendo azioni finalizzate al restauro e alla ricostituzione di tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica ed alla realizzazione di corridoi ecologici in pianura con particolare riguardo alle le seguenti tipologie:
   - zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi, cave esaurite);
   - zone umide e torbiere;
   - suoli caratterizzati da morfologia singolare e/o rara (meandri, forre, cascate, rupi, ponti naturali);
   - prati stabili;
   - boschi relitti di pianura;
   - siepi e filari alberati, gli esemplari arborei, gruppi o filari, anche, eventualmente ulteriori a quelli individuati nelle tavole n. 3 del presente PSC.

Art. 28 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico non comprese in parchi regionali

1. Il presente PSC tutela e disciplina l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del comma 2 del precedente articolo 23, non compresi negli ambiti di cui all'articolo 27,.

2. La gestione delle tutele e delle modalità di fruizione può avvenire sia direttamente da parte del Comune, sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni definiscono, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

Art. 29 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio"

1. Il Comune di Sassuolo definisce, attraverso il PSC e il POC, il progetto di tutela, recupero e valorizzazione riferito all'ambito fluviale del Secchia, perimetrato nelle Tavole 3 del PSC.

2. Il progetto relativo a tale ambito territoriale dovrà essere coordinato, sia nelle scelte di tutela e pianificazione, sia nella programmazione degli interventi attuativi, con le altre Amministrazioni Comunali interessate, definendo a tal fine i perimetri degli ambiti territoriali e provvedendo, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal PTCP per le zone e gli elementi che ricadono in tali ambiti. Gli obiettivi ed i contenuti del progetto, nonché le intese per l'attuazione e gestione coordinata degli interventi, saranno recepiti in un Accordo Territoriale sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.20/2000 o attraverso altre forme istituzionali previste dalla L.R. 6/2005. Il progetto può essere attuato anche attraverso successivi stralci funzionali..

3. I contenuti del progetto di riqualificazione ecologica ed ambientale, anche ai sensi delle disposizioni del PTCP, dovranno essere corredati da apposite analisi che documentino gli elementi di conoscenza di base che supportano le previsioni di progetto.

Art. 30 - Divieto di installazioni pubblicitarie

1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica (classificati dal PSC nella tav. 1 come aree di valore naturale e ambientale - AVA, e come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - ARP), è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistica locale.

2. Il RUE provvede, anche attraverso apposite disposizioni, a disciplinare l'installazione delle insegne edei cartelli stradali e pubblicitari.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 31 - Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni

1. Ai sensi dell'art.28 comma 2 della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole 1 del PSC.

2. Le perimetrazioni introdotte dal PSC sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC.

3. Non è considerata variante al PSC la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

Art. 32 - Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie

1. Entro gli ambiti perimetrati dal PSC i diritti edificatori non sono assegnati direttamente dal PSC, che si limita a definire potenzialità massime di trasformazione; essi vengono assegnati dal POC, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da effettuare. I diritti edificatori si intendono sempre assegnati in misura proporzionale alle proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri e criteri definiti dal PSC nelle schede relative agli ambiti, e più in dettaglio dal POC.

2 Il PSC può indicare una quota di diritti edificatori non attribuiti alle proprietà, ma rientranti nella dimensione massima assegnata all'ambito. Con il POC il Comune può assegnare tale quota, in tutto o in parte, ad operatori disponibili ad effettuare interventi, previa intesa del Comune con le proprietà interessate. In alternativa, il PSC può essere attuato tramite la cessione di aree da parte delle proprietà, insieme ai relativi diritti edificatori secondo i criteri perequativi indicati al comma 1.

CAPO 3.1 – NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 33 - Sistema insediativo storico – Definizione e individuazione cartografica

1. Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC individua e disciplina il Sistema insediativo storico, costituito da:
   - Centri Storici;
   - Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale;
   - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

2. Nelle tavole n.1 del PSC sono individuati e perimetrati:
   - i perimetri dei centri storici, classificati con la sigla AS;
   - i perimetri degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, classificati con la sigla IS;
   - gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, classificati con la sigla ES; tra essi sono evidenziati graficamente gli edifici di interesse storico-architettonico.

3. I centri storici AS sono ambiti territoriali specifici, soggetti ad una disciplina urbanistica derivante da un sistema di obiettivi; a ciascuno di tali ambiti è associata una scheda normativa che costituisce parte integrante delle presenti norme.
Gli insediamenti IS e gli edifici ES rientrano nella disciplina urbanistica generale entro cui sono collocati; il PSC definisce attraverso le tavv. 7.1 – 7.2 – 7.3 gli interventi strutturali e individua le unità edilizie soggette a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo; il RUE definisce le forme di tutela e le modalità di uso e trasformazione compatibili.

Art. 34 - Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del Sistema insediativo storico

1. Il PSC tutela l'identità del territorio storico attraverso l'individuazione, la conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni, la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, degli spazi inedificati, della viabilità e degli spazi aperti, degli altri manufatti che costituiscono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell'assetto storico del territorio.

2. Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del Sistema insediativo storico, attraverso la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo, e incentivando il recepimento a scala urbana e territoriale delle funzioni culturali, sociali, economiche al fine di realizzare una tutela culturale attiva di tale insieme di risorse.

3. Il PSC attua le proprie politiche di tutela del patrimonio storico-culturale sia in applicazione delle disposizioni del PTCP, sia attraverso disposizioni proprie, sviluppate e integrate dal RUE e dal POC.

Art.35 - Disciplina degli interventi edilizi nel Sistema insediativo storico

1. Tutte le unità edilizie entro i perimetri del Sistema insediativo storico sono classificate nell'ambito del Quadro Conoscitivo, ed in base a tale classificazione il PSC individua in

cartografia in scala adeguata le unità edilizie soggette alle categorie di intervento del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.

2. La disciplina degli altri interventi edilizi relativi agli ambiti AS e agli edifici entro i perimetri IS ed ES è contenuta nel RUE che, con riferimento alla schedatura del patrimonio edilizio di interesse storico e alla classificazione contenute nel Quadro Conoscitivo,assegna le categorie di intervento.

3. Il RUE specifica con maggior dettaglio le modalità di intervento per gli edifici tutelati, le norme morfologiche e gli indirizzi per il decoro delle costruzioni nell'ambito degli insediamenti storici, nel territorio rurale e nel territorio urbanizzato.

Art. 36 - AS - Centri Storici

1. Per ciascun ambito AS il PSC, e più in dettaglio il POC, possono definire obiettivi specifici e politiche di tutela e riqualificazione, attraverso l'integrazione di interventi pubblici e privati al fine di valorizzare il ruolo dei centri in termini di offerta di servizi al cittadino, di mantenimento della residenza, di sviluppo di attività economiche compatibili, di promozione dell'identità storico-culturale del territorio.

2. La tavola 7.1 del PSC "*Interventi strutturali nel Centro Storico di Sassuolo*" individua i luoghi dove si applicano le politiche di tutela e qualificazione; in particolare:

- il sistema delle piazze e dei luoghi pedonali pubblici;
- il sistema dei percorsi pedonali principali;
- gli ambiti in cui promuovere in sede di POC Progetti di Valorizzazione Commerciale;
- i tessuti urbani soggetti in sede di POC a Piani di ridisegno della morfologia e dell'assetto funzionale.

3. Ai sensi dell'art.A-7 della L.R. 20/2000, entro gli ambiti perimetrati dei centri storici sono vietate modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, le rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici.

4. Nell'ambito dei Centri Storici sono individuate aree nelle quali, in deroga al comma 2 che precede, sono possibili, per motivi di interesse pubblico, puntuali e limitati interventi di incremento delle volumetrie esistenti. In ogni caso la deroga al mantenimento delle volumetrie esistenti non può superare il 20% del volume dell'edificio o del complesso edilizio specificamente oggetto di intervento. L'attuazione di tali interventi avviene previo inserimento nel POC.

5. La disciplina particolareggiata per gli interventi edilizi diretti nel Centro Storico di Sassuolo (tav. 7.2) è assunta con le categorie di intervento definite dal PRG previgente Una nuova disciplina particolareggiata viene demandata dal PSC al POC e, per aspetti relativi a materiali, tecniche costruttive e ad altri temi di specifica competenza, al RUE.

Art. 37 - Prescrizioni e indirizzi definiti dal PSC per il POC entro gli ambiti AS dei Centri Storici

1. Entro gli ambiti dei Centri Storici AS e nel rispetto degli obiettivi del PSC, il POC ha il compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di intervento per il recupero e la valorizzazione dei Centri Storici.
Tali piani e programmi possono includere strumenti attuativi quali i Programmi di riqualificazione urbana ex L.R. 19/98, i Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 14/99, ed altre forme di attuazione.

2. Ai fini richiamati al comma 1, l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art.36 che precede, il POC può prevedere l'attuazione di interventi che per motivi di interesse pubblico possono fruire delle deroghe ai principi stabiliti dal comma 3 dell'art.A-7 della L.R.20/2000, ed in particolare ad incrementi volumetrici entro il limite fissato dal PSC.

Art. 38 - IS - Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale

1. Ai sensi dell'art. A-8 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000, il PSC recepisce ed integra nel proprio Quadro Conoscitivo i sistemi e gli immobili tutelati dal PTCP, e individua quelli soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo.

2. Nel rispetto delle norme di tutela degli insediamenti e infrastrutture storici e in applicazione della disciplina del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti integrati che contemplino:
- la trasformazione e il riuso di fabbricati esistenti non storici, in forme e secondo finalità integrate a quelle di recupero del patrimonio edilizio storico;
- la sistemazione o il ripristino di tratti di viabilità storica, in particolare al fine di definire percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico-culturale e paesaggistico;
- l'inserimento di funzioni economiche e di attività in grado di concorrere alla qualificazione e al sostegno economico della gestione delle aree.

Art. 39 - ES - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

1. Ai sensi del comma 1 dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole 1 gli edifici di particolare pregio storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n.42 del 2004, e individua nelle tavole 3 (*Tutele e vincoli di natura storico-culturale e paesaggistica*) quelli soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nelle tavole 1 gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, e individua nelle tavole 3 (*Tutele e vincoli di natura storico-culturale e paesaggistica*) quelli soggetti a restauro scientifico e a restauro e

risanamento conservativo.

3. Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti speciali con contenuti simili a quelli previsti per gli insediamenti IS, di cui all'art. 38 che precede.
A tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati.

CAPO 3.2 – NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO

Art. 40 - Ambiti urbani consolidati AC - Definizione e perimetrazione

1. Ai sensi dell'art.A-10 dell'Allegato "*Contenuti della pianificazione*" alla L.R. 24.3.2000 n.20, il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati costituiti dalle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità che presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione.

2. Entro gli ambiti urbani consolidati il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dotazioni territoriali.

3. Gli ambiti urbani consolidati nel territorio urbanizzato sono perimetrati nella cartografia del PSC (Tavola 1) come ambiti territoriali continui e con caratteri di omogeneità della struttura urbana, di identità rispetto al contesto, di problematicità nel rapporto tra struttura della popolazione, attività e servizi presenti. Il PSC definisce per tali ambiti (di cui ha valutato attraverso il Quadro Conoscitivo le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale) le politiche e gli obiettivi da perseguire, affidandone al RUE la messa a punto operativa.

4. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC sono definite dal RUE. Esso può definire attraverso apposita cartografia sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine di articolare la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi.

5. Per consentire alle politiche del PSC di dotarsi di strumenti idonei a governare le trasformazioni in situazioni diverse anche in modo significativo, il PSC può assegnare al POC il compito di definire ed attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto alla diversità delle situazioni fisiche e funzionali.

6. Le parti degli ambiti AC che richiedono interventi di adeguamento/ristrutturazione o di completamento in forma convenzionata sono perimetrate nella tav.1 del PSC, che le assoggetta all'approvazione di un PUA esteso all'intero sub-ambito e alla stipula di una convenzione con il Comune. L'attuazione viene disciplinata dal RUE in applicazione delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nelle presenti norme.

Art. 41 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati AC

1. Il PSC definisce attraverso schede normative i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli obiettivi della pianificazione e gli indirizzi assegnati al POC e al RUE per il conseguimento dei livelli di qualità perseguiti per ciascun ambito urbano consolidato.

2. Il RUE definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, norme relative alla qualità urbanistico-edilizia degli interventi (allineamenti, altezze, coerenza architettonica, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, ecc.), al fine di garantire adeguate prestazioni di qualità all'insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, ancorché effettuate

attraverso interventi singoli in tempi diversi.

3. Il RUE può promuovere la qualità architettonica e ambientale anche attraverso la previsione di incentivi alle trasformazioni edilizie (sostituzione edilizia, recupero edilizio, ristrutturazione e ampliamento), ed in particolare all'introduzione di tecniche di bioedilizia finalizzate al risparmio energetico e idrico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi.

4. Il PSC individua due sub ambiti consolidati dove l'attuazione degli interventi avviene mediante Interventi Unitari Convenzionati: si tratta del comparto denominato "IUC via Torino" e del comparto denominato "IUC via Milazzo". Per tali comparti, restano vigenti i contenuti e le previsioni degli strumenti sopra citati; qualsiasi modifica a tali strumenti è soggetta alle disposizioni seguenti:

- IUC via Milazzo: sono ammesse varianti non sostanziali; varianti sostanziali devono intendersi come adozione di PUA.
- IUC via Torino: varianti sostanziali e non sostanziali devono intendersi come adozione di PUA.

Art. 42 - Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati AC – Modifiche relative alle dotazioni

1. In base agli obiettivi e agli indirizzi del PSC, il POC definisce, previa intesa con le proprietà interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, in particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, di spazi verdi attrezzati e di parcheggi pubblici. L'approvazione del POC comporta la modifica alla cartografia del RUE con l'indicazione di tali previsioni.

2. Nel quadro della individuazione definita dal PSC e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dallo stesso PSC per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, attraverso variante al RUE possono essere definite modifiche alla destinazione di sub-aree, anche per trasformarne l'uso preesistente da "attrezzatura" o "spazio collettivo" in uno degli altri usi previsti per gli ambiti urbani consolidati. Entro tali limiti la variante al RUE non comporta modifica del PSC.

Art. 43 - Attuazione dei PUA compresi entro gli ambiti AC, approvati all'atto dell'adozione del PSC – Piani attuativi in itinere all'epoca di adozione del PSC

1. Gli ambiti urbani consolidati comprendono aree urbane interessate da piani urbanistici attuativi in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri rimangono a tutti gli effetti in vigore i contenuti degli strumenti attuativi, approvati in conformità alla normativa del PRG previgente, per il tempo fissato per la loro validità dalla delibera di approvazione degli strumenti medesimi, ovvero dalla convenzione stipulata o dalla legislazione vigente in materia. Alla scadenza dei termini fissati in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, qualora le stesse non risultino completate, si dovrà procedere all'approvazione di una variante al PUA per rideterminare i contenuti e la modalità di attuazione, ovvero alla proroga dei soli termini di attuazione delle opere di urbanizzazione, nel

rispetto dei parametri urbanistico-edilizi previsti dal PRG previgente.

2. Modifiche al PUA che non comportino varianti sostanziali alle norme del PUA stesso (vale a dire che non implichino incrementi del carico urbanistico come definito dalla LR 31/02) sono approvate all'interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente.

3. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla normativa del PSC e del RUE.

4. Il PSC individua cartograficamente i PUA in itinere all'atto dell'adozione del PSC; per essi è recepita la normativa del PRG previgente; è possibile la conclusione del procedimento con l'approvazione del PUA qualora non vengano introdotte modifiche sostanziali rispetto alla documentazione in istruttoria, oppure nel caso in cui le modifiche siano compatibili con le norme del PSC e del RUE.

5. Il PSC individua in cartografia sub-ambiti soggetti a PUA; i contenuti del PUA devono rispettare le disposizioni del RUE riguardo alle destinazioni d'uso, agli indici di edificabilità e alle dotazioni minime. Il POC e il PUA possono introdurre, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal RUE, altre specifiche disposizioni.

Art. 44 - Ambiti Consolidati Speciali ACs - Definizione e perimetrazione

1 Ai sensi dell'art.A-10 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, ambiti urbani consolidati speciali, in quanto interclusi entro vasti ambiti specializzati per attività produttive, oppure discontinui rispetto al restante territorio urbanizzato in quanto inclusi nel territorio rurale.
Tali ambiti sono definiti consolidati in quanto, come per gli altri ambiti consolidati, anch'essi sono costituiti da parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, e presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione.

2. I tessuti edilizi degli ambiti consolidati speciali, sia che si tratti di urbanizzazioni entro il contesto rurale (collinare e di pianura), sia che si trovino all'interno del territorio urbanizzato, sono per lo più costituiti da sequenze di lotti di edifici isolati allineati lungo la strada, o da piccoli complessi di edifici aggregati. Per tali ambiti il PSC definisce l'obiettivo generale del consolidamento della presenza degli abitanti e delle attività insediate, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti, e migliorando la compatibilità con il contesto ambientale.

3. Al fine di promuovere la riqualificazione dei tessuti abitativi prevalentemente residenziali il POC può definire programmi di adeguamento infrastrutturale e progetti di riqualificazione funzionale e ambientale, eventualmente anche assegnando diritti edificatori finalizzati al trasferimento di attività da localizzazioni incongrue in altre sedi, messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, attraverso accordi con i privati.

4. Le dotazioni territoriali (realizzazione infrastrutture, acquisizione aree) definite in sede di POC, in particolare attraverso interventi sugli ambiti da riqualificare e sugli ambiti produttivi, possono essere utilizzate dall'Amministrazione Comunale per le finalità di riqualificazione, mitigazione e trasferimento relative agli ambiti ACs, di cui ai commi precedenti.

Art. 45 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti consolidati speciali ACs

1. Qualunque intervento negli ambiti consolidati speciali che ecceda la manutenzione straordinaria è subordinato all'accertamento della funzionalità delle reti tecnologiche e alla conformità con le condizioni di sicurezza dall'inquinamento elettromagnetico e acustico.

2. Il RUE definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, gli usi ammessi, le possibilità di ampliamento e trasformazione e le quantità massime di edificabilità.

Art. 46 - Ambiti urbani da Riqualificare AR - Definizione e perimetrazione

1. Ai sensi dell'art.A-11 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare, costituiti dalle parti del territorio urbanizzato caratterizzate da carenze nella struttura morfologica e funzionale e/o da condizioni di degrado.

2. Entro gli ambiti da riqualificare il PSC promuove politiche di riorganizzazione territoriale, di miglioramento della qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, di più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o infrastrutture per la mobilità, ovvero politiche integrate volte ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che le investono.

3. Sono definiti tre diversi tipi di ambiti da riqualificare:
   - AR.1 gli ambiti nei quali il PSC prevede politiche di riqualificazione diffusa, per il miglioramento della funzionalità, dell'assetto morfologico e della qualità ambientale dei tessuti urbani interessati;
   - AR.2 gli ambiti nei quali gli interventi presuppongono una trasformazione urbanistica complessiva, da realizzare attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e rinnovo urbano, anche ai fini della soluzione di problemi di assetto e di dotazione di attrezzature e spazi pubblici riferiti al contesto urbano esterno entro cui l'ambito è inserito;
   - AR.3 gli ambiti nei quali prevalgono le esigenze di riqualificazione ambientale, sia attraverso la sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetto, sia attraverso la promozione della delocalizzazione ed il successivo ripristino di condizioni di qualità paragonabili a quelle dell'intorno.

4. Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive (scheda normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme) per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito AR, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AR) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.

5. L'ambito da riqualificare di rilievo sovracomunale identificato con la sigla AR (S-F) è disciplinato da una scheda normativa comune ai due PSC di Sassuolo e Fiorano Modenese, redatti in forma associata. La sua attuazione, che richiede un progetto unitario e coordinato di trasformazione e il successivo inserimento nei rispettivi POC, è pertanto subordinata all'approvazione dello strumento urbanistico da parte di entrambi i comuni. Il coordinamento dell'attuazione è garantito da un Accordo Territoriale che regolamenta anche la distribuzione degli usi ammessi e dei diritti edificatori secondo il principio della perequazione territoriale tra i

due comuni, di cui all'art. 15 c.3 della L.R.20/2000.

6. Negli ambiti AR.1 il primo POC ha il compito di definire, attraverso specifica normativa:
   - i sub-ambiti ove sono possibili alcune categorie di interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, senza obbligo di inserimento nel POC;
   - i sub-ambiti in cui sono possibili interventi diretti con obbligo di inserimento nel POC;
   - gli interventi negli ambiti AR.1 soggetti ad approvazione di Piano Urbanistico attuativo, con obbligo di inserimento nel POC.

Il POC può inoltre definire modalità compensative di assegnazione del diritto edificatorio per tener conto di situazioni specifiche (lotti non edificati che disponevano nel PRG previgente di capacità edificatoria con intervento diretto), fino ad un massimo indice compatibile con gli obiettivi di riqualificazione (Uf = 0,40 mq./mq.).

Art. 47 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR

1. Il PSC definisce per ciascun AR attraverso una scheda normativa d'ambito:

a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali;
b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche;
c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi;
d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale dell'ambito;
e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia;
f) le funzioni ammesse;
g) i carichi insediativi massimi ammissibili;
h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste;
i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste;
l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT;
m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.

2. I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l), m) rappresentano prescrizioni cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i punti d) ed e) rappresentano direttive per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.

3. Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AR e nei sub-ambiti che costituiscono stralci attuativi non può essere inferiore al 30% della ST.

Art. 48 - Attuazione degli interventi entro gli ambiti AR

1. Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 5 del presente articolo, gli interventi entro gli ambiti AR si attuano previo inserimento nel POC, al quale spetta la selezione degli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell'arco temporale quinquennale di validità del piano, sulla base:
   - delle priorità attuative fissate dall'Amministrazione;
   - dell'accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;

- della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie;
- del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.

Il POC può attivare forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare al fine di pervenire:

- alla definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell'art.18 della L.R. n.20/2000, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri connessi agli interventi di riqualificazione;
- alla individuazione, anche in base all'esito degli accertamenti sopra richiamati, di stralci funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali stralci costituiscano sub-ambiti unitari, la cui attuazione sia coerente con l'intervento complessivamente previsto dal PSC, definendo linee-guida di assetto urbanistico-edilizio (grafiche e normative) approvate contestualmente al POC.

2. Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l'ambito da riqualificare, al fine di attuare direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione.

3. Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica, di recupero e ristrutturazione edilizia e di riqualificazione ambientale sono attuati previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).
In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AR su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti da riqualificare, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa del PSC.
Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.

4. Gli ambiti da riqualificare possono comprendere aree interessate da piani particolareggiati in corso di attuazione, individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri rimangono a tutti gli effetti in vigore i contenuti degli strumenti attuativi, approvati in conformità alla normativa del PRG previgente, per il tempo fissato per la loro validità dalla delibera di approvazione degli strumenti medesimi, ovvero dalla convenzione stipulata o dalla legislazione vigente in materia. Alla scadenza dei termini fissati in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, qualora le stesse non risultino completate, si dovrà procedere all'approvazione di una variante al PUA per rideterminare i contenuti e la modalità di attuazione, ovvero alla proroga dei soli termini di attuazione delle opere di urbanizzazione, secondo i parametri urbanistico-edilizi previsti dal PRG previgente.

5. Modifiche ai PUA di cui al comma che precede, che non incidano sui limiti normativi fissati per l'AR dalla scheda normativa del PSC, possono essere proposte in sede di formazione del POC; se accolte, tali modifiche possono essere introdotte nel PUA attraverso una nuova convenzione, utilizzando per le parti non ancora realizzate i parametri urbanistico-edilizi ed i criteri di governo delle trasformazioni definiti dal nuovo quadro di strumenti urbanistici (PSC, RUE e POC). Modifiche al PUA tali da non implicare incremento del carico urbanistico sono

approvate all'interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente.

6. L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AR è subordinata alla contestuale applicazione delle prescrizioni del PSC (schede normative relative agli ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita all'intero Ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi relativi all'ambito AR inclusi nel medesimo POC.

7. Gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati. Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da realizzare. Negli ambiti da riqualificare il valore delle dotazioni definite dal POC non potrà risultare inferiore al 30% della valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati dal POC negli ambiti da riqualificare.

8. La quota di interventi di edilizia abitativa soggetta a convenzionamento (per l'affitto temporaneo o permanente e per il prezzo di vendita, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) dovrà essere compresa tra il 20% e il 40% del totale dell'edilizia residenziale realizzabile nell'ambito, valore misurato in termini di SC e riferito al medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e controllo del convenzionamento.

9. Il RUE disciplina per gli ambiti AR gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito. In particolare, negli ambiti da riqualificare AR.1 la scheda del PSC può definire i sub-ambiti nei quali sono possibili interventi di cambio d'uso e interventi edilizi diretti, la cui attuazione non è soggetta a POC ed è disciplinata dal RUE.

Art. 49 - Definizione e perimetrazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN

1. Il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato o da urbanizzare, gli ambiti per i nuovi insediamenti, costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili. tali ambiti sono localizzati nelle parti di territorio prossime ai tessuti urbani esistenti, oppure - in caso di interventi di sostituzione - entro il territorio urbanizzato.

2. Sono definiti due diversi tipi di ambiti per i nuovi insediamenti:
   - AN.1 gli ambiti per i nuovi insediamenti nei quali è prevista un'espansione del tessuto urbano, secondo un disegno unitario definito dal PSC;
   - AN.2 gli ambiti per i nuovi insediamenti costituiti da PUA approvati all'atto dell'adozione del PSC, di cui all'art.51 seguente.

3. Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive attraverso la scheda normativa di ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme, per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito AN.1, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AN.1) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione.

Art. 50 - AN.2 - Ambiti per i nuovi insediamenti costituiti da PUA approvati o in itinere all'atto dell'adozione del PSC

1. Sono individuati graficamente e distinti dalla sigla AN.2 gli ambiti per i nuovi insediamenti coincidenti con PUA approvati in base alla normativa del PRG previgente, la cui attuazione è avviata all'epoca dell'adozione del PSC. Per tali ambiti si conservano la disciplina particolareggiata in vigore all'epoca di adozione del PSC ed i contenuti convenzionali in essere, per il tempo fissato per la loro validità dalla delibera di approvazione degli strumenti medesimi, ovvero dalla convenzione stipulata o dalla legislazione vigente in materia.
Alla scadenza dei termini fissati in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, qualora le stesse non risultino completate, si dovrà procedere all'approvazione di una variante al PUA per rideterminare i contenuti e la modalità di attuazione, ovvero alla proroga dei soli termini di attuazione delle opere di urbanizzazione, secondo i parametri urbanistico-edilizi previsti dal PRG previgente. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione risultino terminate e cedute all'Amministrazione comunale, restano in vigore i parametri urbanistico-edilizi fissati dal PUA per il completamento del piano.

2. Modifiche al PUA tali da non implicare incremento del carico urbanistico sono approvate all'interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente.

3. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla normativa del PSC e del RUE.

4. Nei PUA in itinere all'atto dell'adozione del PSC è recepita dal PSC la normativa del PRG previgente; è possibile la conclusione del procedimento con l'approvazione del PUA qualora non vengano introdotte modifiche sostanziali rispetto alla documentazione in istruttoria, oppure nel caso in cui le modifiche siano compatibili con le norme del PSC e del RUE in salvaguardia.

5. L'ambito AN.2c "Madonna di Sotto" si attua previa approvazione di PUA di iniziativa privata da predisporre in applicazione della normativa definita dalla Variante al P.R.G. vigente adottata, che il PSC recepisce integralmente.

Art. 51 - Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AN.1

1. Il PSC definisce per ciascun AN.1, attraverso una scheda normativa d'ambito:
a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali;
b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche;
c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi;
d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale dell'ambito;
e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia;
f) le funzioni ammesse;

g) i carichi insediativi massimi ammissibili;
h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste;
i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste;
l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT;
m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti.

2. I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), f), g), h), i), l), m) rappresentano prescrizioni a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo vincolante; i punti d) ed e) rappresentano direttive per la formazione del POC e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi.

3. Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AN e nei sub-ambiti che costituiscono stralci attuativi non può essere inferiore al 30% della ST.

Art. 52 - Attuazione degli interventi negli ambiti AN.1

1. Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 4 del presente articolo, entro gli ambiti per i nuovi insediamenti gli interventi di nuova edificazione e quelli di trasformazione dell'esistente si attuano previo inserimento nel POC (che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini), secondo le stesse modalità previste per gli ambiti AR, riportate all'art.49 delle presenti Norme.

2. Negli ambiti di nuovo insediamento AN.1 l'attuazione degli interventi avviene previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal PSC).
In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e l'assetto fisico complessivo degli ambiti AN su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti per i nuovi insediamenti, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa d'ambito del PSC.
Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e procedurale degli aspetti attuativi degli interventi.

3. L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AN.1 è subordinata alla contestuale applicazione delle prescrizioni del PSC (schede normative relative agli ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, riferita all'intero ambito, che viene approvata dall'Amministrazione Comunale in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi relativi all'ambito AN.1 inclusi nel medesimo POC.

4. Gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati. Il POC effettua tale valutazione parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da

realizzare. Negli ambiti di nuovo insediamento il valore parametrico delle dotazioni definite dal POC non potrà risultare inferiore al 40% della valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati dal POC negli ambiti da riqualificare.

5. La quota di interventi di edilizia abitativa soggetta a convenzionamento (per l'affitto temporaneo o permanente e per il prezzo di vendita, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia) dovrà essere compresa tra il 20% e il 40% del totale dell'edilizia residenziale realizzabile nell'ambito, valore misurato in termini di SC e riferito al medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e controllo del convenzionamento.

6. Il RUE disciplina per gli ambiti AN.1 gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PSC per l'intero ambito.

Art. 53 - Coordinamento dell'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN.1 attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di assetto urbanistico

1. L'attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN.1 è soggetta ad approvazione preventiva di piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato. In caso di intervento in un comparto, l'attuazione è possibile a condizione che vengano attuate, per la parte di competenza dell'intervento, le prescrizioni previste dal PSC, ed in particolare che vengano cedute all'Amministrazione Comunale le aree a destinazione pubblica individuate nella scheda di assetto urbanistico del POC, in conformità alle disposizioni del PSC.

2. In sede di POC per ciascun ambito AR e AN.1 di cui si prevede l'avvio dell'attuazione viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del PSC, la possibilità edificatoria assegnata dal POC dell'ambito di nuovo insediamento, al netto della superficie edificata esistente. La scheda riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli indirizzi progettuali per l'attuazione del Piano (requisiti della progettazione urbanistica): rapporti con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, ecc.

3. La scheda di assetto urbanistico del POC contiene sia indicazioni di programmazione qualitativa e quantitativa, sia un elaborato grafico in scala adeguata, che rappresenta il riferimento normativo di carattere progettuale per l'attuazione degli interventi.

4. La scheda di assetto urbanistico ha carattere in parte prescrittivo, ed in parte di indirizzo; questi ultimi contenuti possono essere eventualmente modificati attraverso lo strumento di pianificazione attuativa.
I contenuti della scheda di assetto urbanistico del POC sono:

- perimetrazione dell'ambito territoriale complessivo e dei comparti di intervento;
- strade carrabili di nuova realizzazione;
- superfici fondiarie degli interventi di nuova edificazione ed ambiti di edificazione (senza vincoli tipologici);
- eventuali allineamenti di fronti edilizi;
- parcheggi pubblici;

- verde pubblico: giardino di quartiere, verde attrezzato per il gioco e lo sport;
- principali percorsi pedonali e ciclabili;
- spazi pedonali pubblici e privati;
- spazi privati di pertinenza (accesso, parcheggio, verde privato);
- edifici storici da recuperare;
- edifici esistenti compatibili con il disegno urbanistico.

5. La scheda di assetto urbanistico costituisce per le parti non prescrittive un'esemplificazione di applicazione delle norme del POC e del Regolamento Urbanistico-Edilizio, e come tale rappresenta strumento di indirizzo per gli operatori e di valutazione dei progetti per l'Amministrazione Comunale.

6. I contenuti prescrittivi della scheda sono costituiti dalle scelte progettuali strutturali o che hanno influenza su altre parti del territorio: tracciati della viabilità, dimensione e localizzazione degli spazi pubblici. Le altre indicazioni costituiscono indirizzi per un'attuazione spedita e riferimenti per l'esame di eventuali proposte alternative in sede di piano attuativo.

7. Qualora le norme del PSC (scheda d'ambito) e la scheda di assetto urbanistico del POC prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e di infrastrutture, siano in parte reperite in comparti diversi dello stesso ambito di nuovo insediamento, la convenzione da stipulare contestualmente al piano attuativo deve prevedere le modalità di attuazione contestuale delle opere relative anche a questi comparti.

8. L'attuazione attraverso piano attuativo relativo ad un comparto stralcio definito dal POC è possibile quando siano verificate la coerenza della progettazione urbanistica ed edilizia del comparto con l'assetto definito nella Scheda di assetto urbanistico del POC e della scheda di PSC relativa all'intero ambito, e la conformità dei contenuti della convenzione sul singolo comparto (da stipulare tra Comune e soggetti interessati) con i contenuti della convenzione - tipo relativa allo stesso ambito.

9. Il piano attuativo deve inoltre garantire il rispetto delle dotazioni, delle quantità edificatorie, degli usi e dei requisiti urbanistici definiti dalla scheda normativa di PSC relativa all'ambito.

10. In fase attuativa, nel caso in cui gli interventi su singoli comparti si attuino secondo le prescrizioni e gli indirizzi progettuali della scheda di assetto urbanistico del POC, l'attuazione può avvenire attraverso progetto unitario convenzionato riferito all'ambito territoriale di uno o più comparti, e la sua approvazione consente il rilascio - anche contestuale - delle relative concessioni edilizie.

11. Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano discostare in modo non sostanziale dall'assetto proposto dalla scheda di assetto urbanistico dell'ambito, le relative modifiche potranno essere effettuate in sede di piano attuativo del comparto corredato da una tavola di inquadramento urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo assetto del comparto con quello complessivo dell'ambito come individuato dalle tavole del POC

12. In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai contenuti prescrittivi della scheda di assetto urbanistico (riguardanti i percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree di uso pubblico) che comportino una conseguente modifica di assetto strutturale dell'ambito o

conseguenze sull'assetto urbanistico di aree esterne all'ambito, il piano attuativo deve assumere il ruolo di Variante specifica di POC.

13. Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art.48 commi 7 e 8 e all'art.52 commi 4 e 5, per quanto riguarda la cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente richieste dal PSC come condizione preliminare "extra standard" per l'attuazione degli interventi, la distribuzione tra operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti viene effettuata, sulla base di un preventivo di massima, all'atto della stipula della convenzione che regolamenta l'attuazione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alle norme vigenti possono essere a tal fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con delibera del Consiglio comunale, all'atto di approvazione della convenzione, viene determinato l'esatto ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell'operatore, e l'eventuale quota di opere integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso fonti di finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.).

14. La suddivisione dell'ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà essere lievemente variata successivamente all'approvazione del POC all'atto di approvazione del Piano Attuativo, in relazione ai confini proprietari o alle necessarie rettifiche rispetto alle risultanze catastali, senza che ciò costituisca variante al POC.
Entro il limite quantitativo del 10%, la ridistribuzione delle potenzialità edificatorie può avvenire attraverso il piano attuativo.

15. Una variazione sostanziale, che concerna cioè le quantità o le destinazioni fissate dalla scheda normativa, può avvenire soltanto secondo la procedura della variante al POC.

16. Le schede di assetto urbanistico del POC indicano per ciascuna destinazione ammessa nell'ambito le correlate possibilità d'intervento.

Art. 54 - Ambiti specializzati per Attività Produttive di rilievo Sovracomunale APS - Definizione

1. Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono definite, ai sensi dell'art.A-13 c.2 della L.R. 24.3.2000 n.20, come le parti degli ambiti specializzati per attività produttive caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni.

2. Il PSC classifica il complesso delle aree produttive di Sassuolo e Fiorano Modenese - in accordo con il PTCP vigente - come area produttiva di rilievo sovracomunale, in considerazione della forte integrazione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture localizzate nei due comuni. Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva di tale area sono definite in un Accordo territoriale da stipulare, ai sensi della L.R.20/2000, tra il Comune di Sassuolo e la Provincia di Modena. Il testo di tale Accordo viene allegato alle presenti Norme, di cui costituisce una proposta di strumento integrativo da sottoporre alla Provincia, contestualmente al PSC adottato, per la stesura definitiva e la sottoscrizione.

3. I contenuti dell'Accordo, che dettano prescrizioni e indirizzi per l'attuazione del PSC, del POC e del RUE, costituiscono parte integrante delle presenti Norme.

4. L'ambito territoriale sovracomunale APS si articola in vari sub-ambiti, in base al criterio della prevalenza degli usi esistenti e ammessi.

Art. 55 - Articolazione degli ambiti APS e criteri di intervento

1. Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale si articolano in tre sub-ambiti:

APS.i Sub-ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione;
APS.c Sub-ambiti con prevalenza di attività commerciali di livello sovracomunale;
APS.t Sub-ambiti con prevalenza di attività terziario-direzionali.

2. Le porzioni di ambiti APS insediate alla data di adozione del Piano Strutturale sono distinte nella tavola 1 del PSC da quelle per i quali sono ammesse limitate integrazioni attraverso nuovi insediamenti, sempre attraverso PUA esteso ad una porzione di territorio con caratteri di autonomia funzionale.

3. Il RUE disciplina le modalità di intervento nelle porzioni urbanizzate dei sub-ambiti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

- non è mai consentito l'aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione presente all'epoca dell'adozione del PSC;
- l'incremento della capacità edificatoria è possibile fino ad un massimo di Uf = 0,65 mq./mq., nel quadro di un progetto di riqualificazione dell'area interessata dall'intervento, a cui è associata una convenzione che regolamenta le modalità di organizzazione della logistica delle merci (accesso dei mezzi pesanti, operazioni di carico e scarico, funzioni di deposito e magazzinaggio).
- la possibilità di incremento della superficie coperta rispetto a quella esistente all'epoca dell'adozione del PSC è limitata ad un massimo del 10% e ad una superficie coperta non superiore a 15.000 mq., e viene definita dal RUE finalizzandone l'utilizzo alla riorganizzazione delle funzioni e del layout aziendale;
- gli usi terziari e residenziali complementari all'attività produttiva possono essere introdotti, in aumento rispetto alle superfici esistenti, nell'ambito di interventi integrati – estesi a più lotti contigui – che perseguano la riorganizzazione funzionale e il miglioramento della qualità ambientale e dei servizi all'impresa.

4. Nelle parti totalmente o parzialmente insediate degli APS gli interventi sono disciplinati dal RUE e si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere. In tali parti il RUE disciplina gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi esistenti alla data di adozione del PSC, oltre agli interventi edilizi di ristrutturazione o ampliamento nei lotti parzialmente o totalmente insediati alla stessa data, promovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando gli eventuali ampliamenti, i completamenti, e le variazioni delle destinazioni d'uso, secondo i criteri di cui al comma 3 che precede.

5. Gli ambiti specializzati comprendono aree interessate da piani particolareggiati approvati, in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC. Per tali ambiti si conservano la disciplina particolareggiata in vigore all'epoca di adozione del PSC ed i contenuti convenzionali in essere, per il tempo fissato per la loro validità dalla delibera di approvazione degli strumenti medesimi, ovvero dalla convenzione stipulata o dalla legislazione vigente in

materia. Alla scadenza dei termini fissati in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, qualora le stesse non risultino completate, si dovrà procedere all'approvazione di una variante al PUA per rideterminare i contenuti e la modalità di attuazione, ovvero alla proroga dei soli termini di attuazione delle opere di urbanizzazione, secondo i parametri urbanistico-edilizi previsti dal PRG previgente. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla normativa del PSC e del RUE.

6. Il PSC individua inoltre i PUA in itinere all'atto dell'adozione del PSC, per i quali è possibile la conclusione del procedimento con l'approvazione del PUA qualora non vengano introdotte modifiche rispetto alla documentazione in istruttoria, oppure nel caso in cui le modifiche siano compatibili con le norme del PSC e del RUE in salvaguardia.

7. Il POC può inoltre prevedere entro gli ambiti APS, all'esterno dei perimetri di cui ai commi 5 e 6, interventi di riorganizzazione funzionale, ristrutturazione urbanistico-edilizia e riqualificazione ambientale, attraverso PUA finalizzati alla riduzione del carico urbanistico sull'area interessata e al miglioramento delle condizioni ambientali in particolare attraverso la ~~al~~ riorganizzazione della logistica delle merci. A tal fine in sede di POC possono essere individuate, anche attraverso la procedura dell'accordo con i privati di cui all'art.18 della L.R. 20/2000, modalità di trasferimento di capacità edificatoria necessaria allo sviluppo delle funzioni di deposito e magazzinaggio in altri ambiti territoriali specificamente destinati dal PSC alle funzioni logistiche. In questo caso il PUA deve prevedere modalità di riqualificazione dell'area produttiva, attraverso l'inserimento di attrezzature e dotazioni ecologiche.

8. Ai sensi dell'art.1 comma 5 delle NTA del Piano Operativo per gli insediamenti Commerciali della Provincia di Modena, sono definite le seguenti tipologie di insediamenti commerciali, che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale:

a) le aree commerciali integrate di almeno due ettari di superficie territoriale, come definite nella delibera del C.R.23/9/1999 n.1253, così come modificata dalla delibera del C.R. 10/2/2005 n.653, comprensive di più strutture di medie o grandi dimensioni, ovvero di centri commerciali di livello superiore o di centri commerciali di livello inferiore; la presenza all'interno di un'area commerciale integrata di grandi strutture di livello superiore e/o la dimensione della superficie territoriale complessiva superiore a 5 ettari e, in ogni caso, la capacità di attrazione riferita ad ampi bacini d'utenza sovracomunali sono le caratteristiche che contribuiscono alla individuazione di poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale.

b) Le aggregazioni di più esercizi commerciali di medie dimensioni in un'unica area di superficie territoriale superiore a 1,5 ettari e quindi tale da consentire la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso successive fasi di accrescimento, e comunque quando consentano l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq.;

c) Le grandi strutture di vendita come definite nella delibera del C.R. 23/9/1999 n.1253 e nella delibera del C.R. 10/2/2005 n.653 per quanto riguarda la specifica contenuta al punto 1.8 relativa alle "aggregazioni di più esercizi commerciali … collocati in unità edilizie fisicamente accostate";

d) Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari quando risultino collocate nei

comuni con oltre 10.000 abitanti all'esterno dei centri storici e in localizzazioni esterne ad aree urbane oggetto di Progetti di valorizzazione Commerciale approvati ai sensi dell'art.8 della L.R. 5 luglio 1999, n.14;

e) le medio-grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari collocate all'esterno dei centri abitati capoluogo di comune perimetrati ai sensi del codice della strada, o, anche se all'interno, se inserite in ambiti specializzati per attività produttive definite ai sensi della legge regionale 20/2000 situati lungo strade nazionali o provinciali o a ridosso delle stesse.

Nei sub-ambiti APS(c) sono insediate grandi e medio-grandi strutture commerciali, alimentari e non alimentari, in aree riconosciute idonee ai sensi della L.R.14/99 e incluse nel Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di interesse provinciale e sovracomunale (POIC) adottato dalla Provincia di Modena, i cui contenuti sono recepiti integralmente dal PSC, per l'intero territorio comunale.

Art. 56 - Modalità di attuazione degli ambiti APS

1. Le aree produttive di rilievo sovracomunale si attuano attraverso un Accordo territoriale stipulato nei termini previsti dal comma 2 dell'art.15 della stessa Legge 20. I contenuti di tale Accordo definiscono i criteri generali per disciplinare:

- l'affidamento attraverso convenzioni a soggetti idonei (consorzi, società miste) di ruoli di esecuzione, riqualificazione e gestione unitaria delle aree;
- le modalità di realizzazione della rete di infrastrutture e servizi previsti dal PSC;
- gli interventi di ammodernamento, ampliamento, trasferimento di complessi industriali esistenti;
- le modalità di delocalizzazione convenzionata di attività produttive dimesse;
- la gestione coordinata degli oneri di urbanizzazione e delle altre risorse disponibili, da destinare, come previsto al comma 10 dell'art.A-13 della L.R.20/2000, al finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini amministrativi.

2. In sede di POC, le due Amministrazioni Comunali, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e art.30 c.10 (procedure concorsuali di selezione) della L.R. 20/2000 prevedono forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà.

3. Nella redazione e approvazione del POC, l'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive sovracomunali costituisce elemento per la verifica delle azioni e oggetto del monitoraggio.

Art. 57 - Aree ecologicamente attrezzate

1. L'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive sovracomunali definisce gli obiettivi relativi alla progressiva trasformazione di tali aree in "aree ecologicamente attrezzate",

attraverso requisiti prestazionali che dovranno essere perseguiti attraverso idonee misure progettuali e attuative, con riguardo in particolare a:

- salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- smaltimento e recupero dei rifiuti;
- trattamento delle acque reflue;
- contenimento dei consumi energetici;
- prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.

2. In considerazione del fatto che le aree produttive sovracomunali sono pressoché totalmente insediate, l'obiettivo prioritario assunto in sede di Accordo Territoriale è quello della definizione di tali aree come "aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente", ai sensi della Del.G.R. n.1238 del 15/07/2002.

3. L'Accordo Territoriale definisce gli obiettivi specifici del processo sopra richiamato, in termini di condizioni di assetto territoriale e infrastrutturale, e delinea le azioni da intraprendere per promuovere il miglioramento delle infrastrutture di urbanizzazione, delle dotazioni ecologico-ambientali e degli usi, facendone oggetto di reciproci impegni programmatici del Comune e della Provincia.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si farà riferimento all'"Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate".

Art. 58 Ambiti specializzati per Attività Produttive Comunali APC - Definizioni e articolazione

1. Il PSC individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell'art. A-13 della L.R. n.20/2000, dalla concentrazione di attività commerciali e produttive. Vengono distinte tre tipologie di ambiti, prevalentemente urbanizzati:

APC.i Sub-ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione;
APC.c Sub-ambiti con prevalenza di attività commerciali di livello sovracomunale;
APC.t Sub-ambiti con prevalenza di attività terziario-direzionali.

2. Gli ambiti APC sono in prevalenza urbanizzati alla data di adozione del Piano Strutturale; per essi sono previsti interventi di riqualificazione funzionale e ambientale, e di riuso del patrimonio edilizio esistente; gli interventi sono disciplinati dal RUE e si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere.

3. Gli ambiti specializzati comprendono aree interessate da piani particolareggiati approvati, in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC. Per tali ambiti si conservano la disciplina particolareggiata in vigore all'epoca di adozione del PSC ed i contenuti convenzionali in essere, per il tempo fissato per la loro validità dalla delibera di approvazione degli strumenti medesimi, ovvero dalla convenzione stipulata o dalla legislazione vigente in materia. Alla scadenza dei termini fissati in convenzione per la realizzazione delle opere di

urbanizzazione, qualora le stesse non risultino completate, si dovrà procedere all'approvazione di una variante al PUA per rideterminare i contenuti e la modalità di attuazione, ovvero alla proroga dei soli termini di attuazione delle opere di urbanizzazione, secondo i parametri urbanistico-edilizi previsti dal PRG previgente. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla normativa del PSC e del RUE.

4. Il PSC individua inoltre i PUA in itinere all'atto dell'adozione del PSC, per i quali è possibile la conclusione del procedimento con l'approvazione del PUA qualora non vengano introdotte modifiche rispetto alla documentazione in istruttoria, oppure nel caso in cui le modifiche siano compatibili con le norme del PSC e del RUE in salvaguardia.

5. Negli ambiti APC il RUE disciplina gli interventi edilizi promovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando le variazioni delle destinazioni d'uso, secondo le seguenti prescrizioni e indirizzi:

- non è mai consentito l'aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione presente all'epoca dell'adozione del PSC;
- l'incremento della capacità edificatoria è possibile fino ad un massimo di Uf = 0,65 mq./mq., limitando all'indispensabile l'eventuale incremento della superficie coperta;
- gli usi terziari e residenziali complementari all'attività produttiva possono essere introdotti, in aumento rispetto alle superfici esistenti, nell'ambito di interventi integrati – estesi a più lotti contigui – che perseguano la riorganizzazione funzionale e il miglioramento della qualità ambientale e dei servizi all'impresa.

6. Ai sensi dell'art.1 comma 5 delle N.T.A. del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali della Provincia di Modena, in tutti i casi non descritti ai punti a/e (riportati all'art.55 delle presenti Norme) le medie strutture di vendita (anche in forma aggregata purché non ricadenti nelle ipotesi di cui ai suddetti punti) sono da considerasi di rilevanza comunale e sono pertanto governate dal PSC e dal RUE.

Art. 59 - Poli Funzionali PF - Definizione

1. Ai sensi dell'art.A-15 della L.R. 24.3.2000 n.20, il PSC individua le parti di territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate o previste dal PSC stesso una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, con forte attrattività di persone ed un bacino di utenza di carattere sovracomunale. L'individuazione dei poli esistenti e di quelli previsti, e la loro classificazione effettuata dal PSC costituisce proposta dei comuni interessati per la ricognizione dei poli funzionali esistenti, da effettuare da parte della Provincia in sede di adeguamento del PTCP alla L.R. 20/2000.

2. Il PSC promuove il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione dei suddetti ambiti territoriali ad elevata specializzazione, attraverso la specifica normativa individuata nelle schede relative agli ambiti.

3. Il PSC individua, recependo il Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali della Provincia di Modena (art. 1 c.7 delle N.T.A.) il Centro Commerciale "PANORAMA" come "polo

funzionale esistente a marcata caratterizzazione commerciale".

4. Il PSC individua, recependo il Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali della Provincia di Modena (art. 1 c.7 delle N.T.A.), il nuovo Polo Funzionale di Sassuolo – Fiorano Modenese come previsione relativa ad un "nuovo polo funzionale a marcata caratterizzazione commerciale" relativo all'Ambito Valle del Secchia.

5. Le condizioni di intervento e l'attuazione del Polo funzionale di nuova previsione Sassuolo-Fiorano Modenese di cui al comma 4 che precede saranno puntualizzati e concordati, sulla base dei limiti definiti dalla Val.S.A.T. del POIC e dal Prospetto A "Condizioni e limiti di attuazione degli interventi", attraverso la promozione di un Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15 della L.R.20/2000, da sottoscrivere tra Amministrazione provinciale, Comuni proponenti, Comuni contermini, Comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale, Province contermini.

6. In particolare l'Accordo Territoriale dovrà attenere alla definizione della quantità ammissibile di superficie di vendita di grandi strutture di vendita, con la prescrizione che, per quanto riguarda le strutture alimentari, dovrà trattarsi di interventi di prevalente ristrutturazione della rete commerciale esistente. La ristrutturazione dovrà necessariamente comportare la restituzione di almeno una autorizzazione per grande struttura alimentare presente nel territorio comunale.

7. La nuova autorizzazione per grande struttura alimentare potrà essere concessa entro i limiti definiti dalla somma delle superfici di vendita per grandi strutture oggetto di restituzione di licenze e di eventuali medie strutture autorizzate nel territorio dei Comuni interessati, incrementati di una quota non prevalente da definire in sede di Accordo Territoriale. Nell'Accordo dovrà inoltre essere concordata la programmazione e le previsioni commerciali delle aree oggetto delle autorizzazioni restituite.

8. Il PSC individua gli ambiti territoriali che costituiscono proposte di nuovi poli funzionali, in quanto sedi di dotazioni territoriali di livello sovracomunale strategiche per l'assetto territoriale, e ne definisce le caratteristiche morfologiche, l'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastrutture, e le specifiche dotazioni.

9. I Poli Funzionali esistenti e pianificati (ricognizione) e quelli di progetto proposti dal PSC (ambiti idonei ad ospitare la localizzazione e la programmazione di nuovi poli funzionali) sono normati attraverso le Schede d'Ambito allegate alle presenti Norme; a seguito dell'eventuale approvazione dell'Accordo Territoriale con la Provincia, la disciplina dell'Accordo costituisce per i Poli Funzionali istituiti dalla Provincia attraverso il PTCP adeguamento del PSC.

Art. 60 - Modalità di attuazione dei Poli Funzionali PF

1. Ai sensi dell'art. A-15 c.5 della L.R. 24.3.2000 n.20, l'attuazione degli interventi relativi a ciascun polo funzionale avviene attraverso un accordo territoriale da stipulare nei termini previsti dal comma 2 dell'art.15 della stessa Legge 20.

2. Il PSC individua gli interventi di ampliamento, qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia e fissa i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e per assicurare la compatibilità ambientale dell'insediamento.

3. I Poli Funzionali PF si articolano in due sub-ambiti: quello degli insediamenti esistenti alla data di adozione del Piano Strutturale, e quello per i nuovi insediamenti. Data la stretta connessione funzionale degli interventi da prevedere in attuazione del PSC, la scheda d'ambito allegata alle presenti norme riguarda il complesso dell'insediamento del Polo Funzionale, pur essendo diverse le modalità attuative nei rispettivi ambiti.

4. Gli interventi di ampliamento e di nuova infrastrutturazione del Polo Funzionale sono attuati previo inserimento nel POC. Gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti sono disciplinati direttamente dal PSC attraverso la scheda d'ambito, e le relative modalità attuative sono disciplinate dal RUE.

Art. 61 - Sub-ambiti perimetrati degli ambiti APS e APC soggetti a PUA

1. Le parti degli ambiti APS e APC non urbanizzate di dimensione più significativa e quelle che richiedono interventi di adeguamento/ristrutturazione sono perimetrate nella tav.1 del PSC, che le assoggetta all'approvazione di un PUA esteso all'intero sub-ambito e alla stipula di una convenzione con il Comune.

2. L'attuazione può essere disciplinata da una scheda normativa d'ambito APS o APC allegata alle presenti norme, oppure può essere demandata al PUA in base alle disposizioni del PSC e del RUE; in sede di POC l'Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di cui all'art. 18 (Accordi con i privati) e 30 c.10 (procedure concorsuali di selezione) può prevedere forme di selezione delle proposte di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la proprietà.

3. I contenuti del PUA devono rispettare le disposizioni del RUE riguardo alle destinazioni d'uso, agli indici di edificabilità e alle dotazioni minime. Il POC e il PUA possono introdurre, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal RUE, altre specifiche disposizioni.

Art. 61 bis – Disciplina delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa in applicazione del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di interesse provinciale e sovracomunale (POIC) della Provincia di Modena

1. Il PSC individua, recependo il Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali della Provincia di Modena (art. 1 c.10 delle NTA), le Grandi Strutture Commerciali di rilevanza sovracomunale esistenti. L'attuazione delle relative previsioni dovrà essere verificata, in sede di autorizzazione, sulla base dei limiti definiti dalla ValSAT e dal Prospetto A del POIC "*Condizioni e limiti di attuazione degli interventi*". Si tratta di:

- area circondariale nord-est (esistente) SV = 3.130 mq., di cui 1.878 mq. alimentari e 1.252 mq. non alimentari
- area via Adda (esistente) SV = 3.110 mq., di cui 1.290 alimentari e 1.520 non alimentari

2. In sede di rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture alimentari e non alimentari il Comune di Sassuolo si attiene ai limiti di programmazione dell'incremento massimo delle

superfici di vendita (range di variazione), secondo le quantità e le modalità definite dalle NTA del POIC all'art.1 comma 12 (per il POIC vigente: ambito della Val Secchia: range di 2.500 mq. di SV per le grandi strutture alimentari; range di 3.500 mq. per le grandi strutture non alimentari).

3. Per le grandi strutture di vendita esistenti, il PSC, ai sensi dell'art.1 comma 13 del POIC, ammette un incremento del 10% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, senza che l'ampliamento comporti, per le grandi strutture di vendita di livello inferiore, il superamento del limite che identifica le grandi strutture di livello superiore, come definite dalla D.C.R. 1253/99.

4. Nel caso del Polo Funzionale a prevalente caratterizzazione commerciale esistente il PSC ammette la possibilità di ampliamento in deroga fino alla misura massima del 20% della superficie di vendita complessiva oggetto dell'intervento, purché autorizzata precedentemente all'entrata in vigore del POIC.

CAPO 3.3 – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Art. 62 - Classificazione del territorio rurale

1. Ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, ed in conformità con gli indirizzi della L.R. n.20/2000, il PSC individua e perimetra nelle tavole 1 i seguenti ambiti:

AVA Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17)
ARP Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18)
AAP Ambiti agricoli periurbani (art. A-20)

Art. 63 – Aree di valore naturale e ambientale – AVA

1. Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, sono individuate nella cartografia del PSC e classificate come aree di valore naturale e ambientale:

- l'invaso e l'alveo del fiume Secchia;
- i territori collinari della riserva naturale delle salse di Nirano;
- le zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del PTCP e all'art.19 delle presenti Norme.

2. Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico.

3. In relazione agli ambiti in oggetto, il POC ha il compito di coordinare interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.

4. Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia di Modena, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione. La proposta di area fluviale protetta del Secchia è definita ai sensi di quanto previsto al precedente art. 27.

Art. 64 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP

1. Il PSC classifica il territorio rurale collinare come "ambito agricolo di rilievo paesaggistico", riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica. Entro tale ambito il PSC recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del PTCP, in quanto applicabili; in particolare quello delle Zone di particolare interesse paeaggistico-ambientale.

2. Entro gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, in aree interessate da particolari disposizioni di tutela di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti Norme (crinali, fenomeni di dissesto) sono individuate con apposito simbolo nelle tav.1 del PSC alcune situazioni insediative di aziende agricole che costituiscono presidio territoriale ed attività produttive qualificate.

Nelle situazioni di cui all'art.14 (aree di crinali), nel rispetto delle finalità generali e dei criteri di intervento definiti dal PSC per gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, sono consentiti per tali situazioni, previa approvazione da parte del Comune di un Piano di Investimento Aziendale, e di una relazione sugli impatti paesaggistici prodotti dagli interventi proposti, interventi di nuova edificazione, oltre che di adeguamento delle infrastrutture e delle strutture edilizie esistenti.
Per i centri aziendali di cui al presente comma, nelle situazioni di cui all'art.15, comma 1 lett.b (aree interessate da frane quiescenti), sono consentiti interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti e di nuova edificazione di fabbricati destinati ad attività agricole aziendali, a seguito dell'approvazione di piani di investimento aziendale, limitando in ogni caso gli ampliamenti e/o i nuovi fabbricati ad un massimo del 20% della superficie complessiva preesistente; gli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione sono subordinati ad una verifica complessiva, da eseguire in fase attuativa, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. I contenuti di tale verifica sono individuati dal RUE.

3. Ai sensi dell'art.A-21 comma c della L.R. 24.3.2000 n.20, il PSC, sulla base del censimento che fa parte integrante del Quadro Conoscitivo, individua in apposita cartografia alcune situazioni in cui gli edifici esistenti non hanno caratteristiche tali da consentire interventi di riuso, per le quali – anche in considerazione dell'esigenza primaria di qualificazione paesaggistica e ambientale - si assegna un diritto edificatorio da utilizzare, previa demolizione degli edifici esistenti, in aree idonee appositamente individuate. Il diritto edificatorio può essere definito dal RUE, con le modalità ivi stabilite, oppure – limitatamente agli ambiti ARP e AVA - può essere definito in sede di POC, quando ricorrano esigenze di interesse generale.

Art. 65 - Ambiti agricoli periurbani - AAP

1. Sono zone che a seguito dell'espansione dell'urbanizzato – ed in particolare degli ambiti specializzati per attività produttive - si trovano oggi a stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, e che interagiscono con il territorio urbano in termini:
- di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
- di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati;
- di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di protezione.

2. In tali ambiti il PSC conferma gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti zootecnici - e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del territorio agricolo periurbano, favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili con i vicini insediamenti urbani (strutture ricreative e per il tempo libero, dotazioni ecologiche e servizi ambientali), integrative del reddito agrario.

3. La disciplina ordinaria è contenuta nel RUE. Le modalità di uso e trasformazione avvengono attraverso intervento diretto.

4. Qualora gli interventi da prevedere, anche sulla base di accordi con i privati interessati (art.18 L.R.20/2000), assumano rilevante interesse per la comunità locale, essi possono essere previsti in sede di POC. Tali interventi possono prevedere azioni di bonifica e riqualificazione ambientale, ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle infrastrutture, verificando che siano garantiti corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con lo spazio urbano.

Art. 66 – Ambiti perequati per la realizzazione di fasce boscate pedecollinari

1. Il PSC definisce a sud del capoluogo e della frazione di San Michele due ambiti territoriali in cui promuovere in sede di POC l'acquisizione pubblica delle aree e la loro sistemazione a verde alberato per la realizzazione di un margine dell'edificato, fruibile attraverso percorsi pedonali e ciclabili raccordati alla rete dei sentieri collinari e alle strade urbane dei tessuti edificati limitrofi.

2. Il meccanismo attuativo è quello dell'attribuzione di un indice perequativo di capacità edificatoria pari a 0,04 mq./mq., in base al quale l'assegnazione dei diritti avviene in sede di POC previa cessione al Comune delle aree relative e loro permuta con aree che il Comune avrà acquisito – entro gli stesi ambiti o in altre parti del territorio comunale – idonee all'edificazione.

Art. 67 - Interventi edilizi in territorio rurale

1. Ai sensi dell'art.A-21 della L.R. n.20/2000 la realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa - ad eccezione delle aree di valore naturale e ambientale AVA di cui all'art.63, nelle quali non è consentita l'edificazione - soltanto qualora tale realizzazione sia necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse.

2. Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento definite per gli edifici ed i complessi di origine storica (IS - ES) sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici storici (All.1.1 al Quadro Conoscitivo del PSC), e per gli edifici di origine non storica dalle prescrizioni dei commi seguenti.

3. In base al censimento degli edifici e dei complessi edilizi del territorio rurale (che costituisce parte integrante del Quadro Conoscitivo (Censimento insediamenti ed edifici) il RUE individua:

- gli edifici con originaria funzione abitativa, per i quali ai sensi dell'art. A-21 comma 2 lett.a) della L.R.20/00 sono sempre ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola
- gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, per i quali ai sensi del comma 2 lett.b) del citato art. A-21 è ammesso il recupero a fini residenziali; il RUE individua gli edifici le cui attuali caratteristiche tipologiche, e il cui contesto ambientale consentono tale recupero.

4. La disciplina degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso né a fini abitativi né per altre funzioni compatibili è pure definita dal RUE, che recepisce e dettaglia i principi contenuti al comma 2

lett.c) del citato art. A-21 della legge 20.

5. E' sempre escluso, come specificato al comma f dell'art.A-21, il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. E' in ogni caso escluso, in ciascun edificio con originaria funzione non abitativa, il recupero a fini abitativi della volumetria eccedente il valore di 1.500 mc. dell'involucro edilizio, e la realizzazione di più di 3 unità abitative.

6. Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di intervento edilizio di nuova edificazione sono disciplinate dal RUE e si attuano attraverso intervento diretto.

Art. 68 - Aree destinate ad attività estrattive soggette al PAE

1. Le attività estrattive non sono ammesse nelle seguenti zone:
   - zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere "a" e "b1" del comma 2 dell'art. 23;
   - zone di tutela naturalistica di cui all'art. 19;
   - sistema forestale boschivo di cui all'art. 22, nei casi in cui l'area forestale presenti le caratteristiche di cui al comma 2, lettera g), art. 31 della L.R. n. 17/1991 (*Disciplina delle attività estrattive*);
   - calanchi peculiari di cui all'art. 13 comma 1 lettera a);
   - invasi ed alvei di corsi d'acqua di cui all'art. 5.

2- il Piano per le Attività Estrattive comunale può prevedere, fatte salve più restrittive prescrizioni ed in conformità al PIAE sovraordinato, nuovi ambiti o poli estrattivi negli elementi della rete ecologica provinciale di cui al Titolo 6 del PTCP vigente, vincolandoli al rispetto dei seguenti punti:
   - recupero a carattere naturalistico nei nodi ecologici complessi e nei corridoi ecologici primari;
   - recupero prioritariamente naturalistico per i restanti elementi della rete ecologica provinciale;
   - destinazione finale coerente con le finalità della rete ecologica.

Nelle zone in cui le previsioni estrattive interessano elementi della rete ecologica provinciale individuata nelle Carte 1.2 del PTCP2009, deve essere garantita la conservazione, in buono stato di efficienza, degli habitat e delle specie presenti.
Il recupero di siti, sedi di attività estrattive, che ricadono all'interno dei principali ambiti di paesaggio individuati nella carta 1.1 del PTCP2009 deve essere disciplinato con destinazioni e assetti funzionali al perseguimento degli obiettivi specifici di riqualificazione dell'ambito.

3. Nelle tavole del PSC è riportato il perimetro dell'ambito in territorio rurale, oggetto di attività di escavazione di inerti, disciplinato dal Piano delle Attività Estrattive vigente. Entro tale perimetro si applica la normativa del PAE, in conformità al PIAE provinciale. Modifiche al PAE sono ammesse se conformi al PIAE della Provincia di Modena e alla normativa vigente, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal PTCP vigente.

CAPO 3.4 – DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 69 - Classificazione

1. Il sistema delle dotazioni territoriali individuato dal PSC comprende:
   - le attrezzature e spazi collettivi;
   - le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

2. Le dotazioni territoriali sono di proprietà pubblica, ad eccezione:
   - degli spazi e attrezzature per il culto e per attività complementari;
   - di spazi e attrezzature privati convenzionati per usi pubblici;
   - delle dotazioni ecologiche di proprietà privata che concorrono alla qualificazione e tutela del territorio.

3. Le attrezzature e gli spazi collettivi sono distinti in base al rango territoriale in due livelli:
   - Servizi di livello sovracomunale (COLL-S): spazi e attrezzature destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di appartenenza; la loro attuazione (adeguamento/trasformazione o nuova realizzazione) avviene attraverso POC.
   - Servizi di livello urbano (COLL-U): spazi e attrezzature con bacino di utenza comunale: il PSC ne definisce le caratteristiche. Anche questi servizi sono individuati nella tav.1 del PSC, e la loro attuazione avviene attraverso POC.

A seguito delle più approfondite analisi che saranno condotte in sede di formazione del Piano dei servizi, redatto in conformità all'art. A-22 della L.R. 20/00, la specifica attribuzione delle dotazioni urbane come attualmente indicata dalle desinenze riportate nelle tavole del PSC, potrà avere diverse specificazioni senza che ciò costituisca variante al presente strumento urbanistico.

4. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono individuate nella tav.1 del PSC (sigla URB), e distinte in:
   - (t) impianti tecnologici;
   - (cp) impianti tecnologici campi pozzi acquiferi;
   - (c) cimiteri;
   - (m) magazzini comunali.

Il RUE definisce i criteri generali per l'adeguamento o la nuova realizzazione delle infrastrutture di cui al presente comma.

5. Il POC definisce, in forma coordinata con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, le priorità e le modalità di intervento per l'attuazione del programma pluriennale di interventi infrastrutturali, anche attraverso l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

Art. 70 - Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali

1. Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:
   - direttamente dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'area necessaria e attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati

all'attuazione e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi;

- attraverso il POC, entro gli Ambiti di nuovo insediamento (AN.1, AN.2, AN.3) e gli ambiti di riqualificazione (AR.1 e AR.2), sulla base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
- attraverso il POC, entro gli ambiti consolidati AC, qualora si ritenga in quella sede di promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate.

Art. 71 - Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi

1. L'articolazione tipologica degli spazi e attrezzature collettive individuati dal PSC è la seguente:

Attrezzature collettive (culturali, religiose, sociali, ricreative, sanitarie, ecc.):

COLL-S.a (di livello sovracomunale) COLL-U.a (di livello urbano)

Attrezzature per l'istruzione:

COLL-S.b (di livello sovracomunale) COLL-U.b (di livello urbano)

Attrezzature e impianti sportivi; Parchi, verde pubblico attrezzato:

COLL.S.c (di livello sovracomunale) COLL-U.c (di livello urbano)

Parcheggi pubblici:

COLL-U.d (di livello urbano)

2. Le previsioni di ambiti di riqualificazione e di ambiti per i nuovi insediamenti inserite nel presente PSC contengono, nelle schede relative ai rispettivi ambiti, indicazioni qualitative e quantitative relative alle attrezzature e spazi collettivi. Nelle varie fasi del processo attuativo del PSC tali spazi non possono comunque costituire una dotazione inferiore ai valori minimi indicati al comma 3 dell'art. A-24 della L.R. 24.3.2000 n.20, vale a dire:

- 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale negli insediamenti residenziali;
- 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali;
- una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso.

Art. 72 - Modalità di attuazione

1. Tenuto conto delle dotazioni esistenti, il PSC definisce nelle schede normative relative agli ambiti urbani consolidati, per ciascun ambito del territorio comunale, il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, e fissa i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale.

2. Il POC:

- articola e specifica nelle diverse tipologie di attrezzature la dotazione complessiva fissata dal PSC;
- programma la contemporanea realizzazione e attivazione, contestuale agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi connessi;
- individua gli spazi e le attrezzature collettive che devono essere realizzate nell'arco di tempo della propria validità.

Art. 73 - Servizi scolastici

1. E' obiettivo primario del PSC corrispondere in misura adeguata, nell'arco dei prossimi quindici anni, in primo luogo all'intera domanda dei futuri residenti ipotizzati dal PSC. A tal fine l'offerta attuale andrà progressivamente integrata.

2. Tenuto conto del significativo ruolo sovracomunale delle attrezzature scolastiche presenti a Sassuolo, il PSC definisce inoltre un obiettivo di secondo livello che prevede di mantenere un quadro di dotazioni efficaci rispetto all'obiettivo di mantenimento di una "domanda esterna" almeno pari a quella attuale, nel quadro di un'intesa istituzionale – prevista nell'Accordo di pianificazione con la Provincia - con i comuni che beneficiano e dovrebbero continuare a beneficiare di questi servizi pubblici in comune di Sassuolo.

Art. 74 - Parcheggi pubblici

1. Il PSC redatto in forma associata prevede un complesso di interventi che includono la realizzazione di parcheggi pubblici come parte integrante del programma urbanistico. I principali parcheggi sono previsti in prossimità delle aree urbane centrali, e in corrispondenza delle funzioni a maggiore attrattività di pubblico.

2. Nell'ambito dei piani attuativi in corso di completamento va garantito che alla dotazione di parcheggi pubblici prevista corrisponda un'effettiva disponibilità (sistemazione e cessione dell'area all'Amministrazione comunale). Nella disciplina degli ambiti urbani consolidati il PSC prevede, in base alla situazione specifica dell'ambito, obiettivi di qualità nella dotazione di parcheggi ad uso pubblico, da perseguire attraverso le diverse modalità attuative (programmi di riqualificazione, interventi convenzionati, ecc.).
La dotazione di parcheggi privati nella realizzazione di nuove abitazioni deve essere tale da escludere l'esigenza di uso di spazi pubblici (bordo strade, spazi pedonali) per il parcheggio di auto dei residenti. I nuovi interventi devono prevedere, nella sistemazione dei parcheggi pubblici principali, spazi attrezzati per le biciclette, e la connessione con la rete principale dei percorsi ciclabili.

Art. 75 - Infrastrutture per la mobilità - MOB

1. Ai sensi degli art.A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti") il PSC individua:

- il sistema delle infrastrutture per la mobilità esistenti di rilievo strutturale, sia all'interno degli ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale;
- le linee ferroviarie e le aree di pertinenza; l'ambito della nuova stazione ferroviaria unificata prevista dal PRUSST è proposto come polo funzionale;
- la linea di connessione urbana di progetto, sede ipotizzata per un sistema di trasporto pubblico su gomma, nell'ambito dell'asse strutturale della riqualificazione urbana;
- le fasce territoriali entro le quali si prevede la realizzazione della viabilità di progetto, costituita dalla viabilità extraurbana principale, dalla viabilità urbana principale e dai collegamenti tra i due sistemi di viabilità;
- le piste ciclabili con caratteristiche di connessione strutturale, esistenti e di progetto.

2. Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di progetto sono definite dal RUE. E' compito del POC dare attuazione all'assetto infrastrutturale individuato dal PSC, sia attraverso interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e da riqualificare, garantendo che esse corrispondano per tracciato, funzionalità e prestazioni a quanto richiesto in sede di PSC e di RUE.

3. Con sigla MOB-A è classificato l'ambito dell'autoporto, soggetto a PUA in corso di attuazione e a due Piani particolareggiati di inziativa pubblica in fase di approvazione all'epoca di adozione del PSC, su comparti pure perimetrati dal PSC. Per il completamento dell'attuazione si fa riferimento alla disciplina particolareggiata vigente e in corso di approvazione, che il PSC recepisce espressamente.

4. Il RUE individua le parti insediate dell'ambito MOB-A, per le quali può dettare specifiche prescrizioni per interventi di adeguamento e completamento.

Art. 76 - Dotazioni ecologiche e ambientali e Piano del Verde

1. Ai sensi dell'art.A-25 della L.R. 24.3.2000 n.20, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare:

- alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento;
- alla gestione integrata del ciclo idrico;
- alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano;
- alla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita in sede di PSC (schede normative di ambito), di POC (schede di assetto urbanistico) e di RUE (criteri di recupero e riuso dei fabbricati).

3. Al fine di favorire il recupero dei fabbricati inclusi negli ambiti ECO o la loro demolizione e sostituzione, con l'obiettivo della qualificazione ambientale di tali aree, il POC può assegnare diritti edificatori residenziali commisurati alla dimensione dei fabbricati esistenti e degli ambiti di pertinenza, finalizzati all'attuazione di progetti di recupero edilizio e sistemazione paesaggistico-ambientale.

4. La tavola 1 del PSC perimetra e classifica con sigla ECO le aree destinate a dotazioni ecologiche e ambientali Entro i perimetri degli ambiti AR e AN sono individuate dalle tavole del PSC altre dotazioni ecologiche e ambientali, come indirizzo per l'attuazione dei requisiti e prestazioni assegnate all'ambito (e definite nella rispettiva scheda normativa), la cui esatta localizzazione, quantificazione e definizione progettuale spetta al POC e al RUE (per gli ambiti territoriali non interessati dal POC).

5. Nelle tavole del RUE le dotazioni ecologiche sono distinte in ECO-U (dotazioni di livello urbano) ed ECO-L (di livello locale); il RUE individua inoltre, all'interno degli ambiti AC, APC, APS, dotazioni ecologiche aggiuntive, anch'esse classificate con la sigla ECO-L, integrative rispetto a quelle definite nella cartografia di PSC.
Le caratteristiche delle aree destinate a dotazioni ecologiche ECO-U ed ECO-L sono le stesse (inedificabilità, finalità di qualificazione e protezione ambientale).
Le aree classificate ECO-U possono concorrere, se inserite in un ambito perimetrato dal PSC, al calcolo dei diritti edificatori dell'ambito entro cui sono perimetrate.
Le aree classificate ECO-L e comprese entro gli ambiti APS – APC – AR – AN concorrono sempre, in sede attuativa, al calcolo dei diritti edificatori degli ambiti attraverso i quali si attuano le previsioni del PSC.
Alle aree classificate ECO-L entro ambiti urbani consolidati AC non sono assegnati diritti edificatori.
Le dotazioni ECO-U possono essere modificate soltanto attraverso variante al PSC, mentre per quelle classificate ECO-L è richiesta la variante al RUE, nel rispetto delle prescrizioni generali dell'ambito di PSC di appartenenza.

6. All'interno delle fasce ECO localizzate lungo la strada Pedemontana è ammessa la realizzazione di ampliamenti o opere di razionalizzazione infrastrutturale della strada stessa. Nelle sole fasce ECO lungo la strada Pedemontana prospicienti ambiti specializzati per attività produttive non inclusi entro perimetri che il PSC assoggetta a trasformazione urbanistica da attuarsi previo inserimento nel POC, è ammessa la localizzazione di impianti per la distribuzione di carburante, da realizzare nel rispetto della disciplina normativa vigente.
La porzione restante di fascia ECO prospiciente gli ampliamenti stradali dovrà essere sistemata con opere di mitigazione degli impatti negativi. Le aree per l'insediamento dei distributori di carburante dovranno avere a disposizione un margine di territorio dove realizzare opere di mitigazione ambientale nei confronti del tessuto edificato circostante a completamento degli interventi sulla restante parte di fascia ECO. La disciplina per l'insediamenti di tali impianti è definita nel RUE.

7. Il Comune di Sassuolo, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma II della Costituzione, intende salvaguardare e promuovere lo sviluppo del verde come bene fondamentale della comunità in un'ottica di tutela e di incremento della biodiversità.

8. Il Comune si impegna a:
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto territoriale e come fattore di miglioramento della qualità della vita delle persone;
- diffondere la cultura del verde a tutti i livelli attraverso una informazione specifica e qualificata, la formazione degli operatori pubblici addetti, la sensibilizzazione sulle problematiche connesse e la promozione di eventi dedicati;
- favorire la partecipazione dei cittadini sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde;
- indicare le corrette modalità di gestione ed intervento sul verde attraverso la pubblicazione di documenti dedicati quali linee guida, indicazioni tecniche e altro;
- aumentare la consistenza del patrimonio vegetale nel proprio territorio e quindi del carbonio in esso stoccato, per favorire la riduzione dell'anidride carbonica presente in

atmosfera;
- aderire a politiche, programmi e piani di miglioramento del patrimonio vegetale adottati da enti e organizzazioni esterne;
- individuare e potenziare la “rete ecologica comunale” attraverso l’adozione di progetti dedicati, coordinati a progetti sovraordinati;
- attuare gli interventi previsti dalla legge 29 gennaio 1992, n.113 (un albero per ogni neonato).

9. In tutto il territorio comunale vige il principio della tutela del patrimonio verde inteso nella sua interezza e nelle sue costituenti elementari; da ciò discende il divieto di abbattimenti e danneggiamenti a qualsiasi titolo, fatte salve le esigenze colturali, fitosanitarie o di stretta necessità, delle piante e del substrato sul quale le stesse vivono.

10. Il Comune in coerenza con i principi enunciati, dà esecuzione agli impegni ed agli obiettivi generali attraverso la pianificazione e programmazione degli interventi elaborando il Piano del Verde ed il Programma annuale di attuazione. Il Piano del Verde è lo strumento urbanistico/ambientale che consente di determinare in maniera organica e integrata gli interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo, oltre che di manutenzione e gestione del verde.

11. Nel RUE sono contenute le norme specifiche di attuazione degli indirizzi sopraindicati.

Art. 77 - Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione

1. Il PSC definisce:
- gli interventi necessari per l’adeguamento delle reti infrastrutturali delle strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici di interesse generale, anche attraverso un’individuazione cartografica di massima nelle tavole;
- l’elenco degli interventi necessari per l’adeguamento delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (impianti e opere di prelievo e trattamento idrico; rete fognaria, impianti di depurazione;
- impianti per la raccolta dei RSU
- impianti di distribuzione energia elettrica, gas e illuminazione pubblica;
- impianti e reti di comunicazioni.

2. E’ compito del POC garantire che l’attuazione degli interventi programmati, negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga previa verifica di adeguatezza delle reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l’efficienza delle reti esistenti e definendo i nuovi interventi necessari.

Art. 78 - Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi

1. Il PSC prevede che in sede di programmazione degli interventi (POC) siano soggetti a studio di fattibilità per l’impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego

di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:

- Ambiti di riqualificazione AR;
- Ambiti di nuovo insediamento AN;
- Poli funzionali PF;
- Interventi rilevanti di nuovo insediamento o di trasformazione entro gli Ambiti specializzati per insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale APS.

2. Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche norme per incentivare il risparmio energetico, idrico e l'uso di energie alternative. Il RUE prevede soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull'architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti.

3. Il PSC promuove la qualificazione degli interventi edilizi attraverso specifiche forme di incentivazione economica, con la finalità di migliorare la compatibilità ambientale, la sicurezza, la salubrità e l'economicità dell'abitazione.

4. A tal fine sono considerati requisiti obbligatori alcuni tra i requisiti individuati dalla normativa regionale come "volontari", limitatamente agli interventi soggetti a POC.

5. I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono:

- Sicurezza: riduzione dei rischi di incidenti domestici;
- Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti;
- Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l'ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi;
- Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.);
- Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.);
- Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo;
- Concorso alla qualità urbana: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza del disegno rispetto al contesto urbano;

6. I progetti edilizi che, sulla base della documentazione progettuale presentata e dell'accertamento della corretta esecuzione delle opere, saranno considerati meritevoli di acquisire un marchio di qualità edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno fruire di un incentivo costituito da una riduzione degli oneri di urbanizzazione e/o di altri incentivi come specificato nel RUE.
Altre forme di incentivazione potranno essere messe a punto dal Comune, anche d'intesa con altri soggetti economici e sociali.

Art. 78bis – Disposizioni in materia di sostenibilità idraulica degli insediamenti

1. Per i nuovi insediamenti assoggettati a POC e le infrastrutture deve essere prevista l'applicazione del principio di invarianza idraulica (o udometrica) attraverso la realizzazione di

un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l'adozione di soluzioni alternative di pari efficacia.

2. Per gli interventi di recupero e riqualificazione delle aree urbane assoggettate a ristrutturazione urbanistica assoggettati a POC deve essere prevista l'applicazione del principio di attenuazione idraulica attraverso la riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa.

3 Per le parti del territorio urbanizzato non assoggettate a POC, il Comune promuove la redazione del Piano dell'Assetto Idraulico, in collaborazione con gli Enti gestori delle reti scolanti, necessario alla definizione dello stato di fatto in relazione al principio di attenuazione idraulica e alla individuazione degli interventi strutturali e delle disposizioni normative funzionali alla corretta gestione del territorio sotto il profilo idraulico. Gli interventi ammessi dal RUE dovranno conformarsi alle disposizioni definite da tale piano.

4 Nel territorio rurale di pianura, che ricade all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica, il cui limite è rappresentato nelle Tavole 3 del PSC, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico dell'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso compensativo, il cui calcolo sia fornito sulla base di un'idonea documentazione.

5. Per gli interventi nel territorio rurale di cui al precedente comma 3, l'Autorità idraulica responsabile dello scolo di quel bacino esercita l'attività di controllo e la Provincia interviene anche attraverso accordi territoriali per coordinare la gestione di tali attività.

Art. 79 - Progetti speciali

1. Il PSC individua ambiti di applicazione di progetti di qualificazione del paesaggio e di promozione della fruizione del territorio urbano e rurale.
Tali progetti sono da attuare – previo inserimento delle relative opere nel POC – attraverso l'apporto coordinato di varie azioni, pubbliche e private, finalizzate al conseguimento di obiettivi considerati strategici per la qualificazione del territorio di Sassuolo e Fiorano Modenese.

4. In sede di POC i progetti, per iniziativa delle Amministrazioni Comunali, potranno essere definiti anche come programmi quinquennali di attuazione (coinvolgendo gli operatori interessati), con riguardo sia agli obiettivi di assetto spaziale da perseguire nel dettaglio, sia alla messa a punto delle forme convenzionali e degli strumenti attuativi in grado di gestire i processi di coordinamento connessi alla realizzazione dei progetti stessi.

5. Il POC definisce per ciascun progetto:
- le condizioni poste agli interessati per l'ottenimento, in funzione degli obiettivi del progetto e delle finalità pubbliche degli interventi, di un incremento entro il limite massimo del 10% della SC rispetto a quella altrimenti ottenibile secondo le ordinarie prescrizioni normative dell'ambito;
- le risorse "interne" (defiscalizzazione; finalizzazione oneri e contributi, partecipazione di soggetti privati, investimenti comunali sul programma delle opere pubbliche) ed "esterne" (finanziamenti pubblici per programmi di riqualificazione e infrastrutture);

- le linee-guida per la progettazione paesaggistica ed urbanistico-edilizia degli interventi.

Art. 80 - Inidoneità territoriale per insediamenti e strutture fisse di protezione civile

1. Il territorio comunale di Sassuolo, sulla base della vulnerabilità geologica, idrogeologica, idraulica e sismica, è stato suddiviso, per le finalità di protezione civile, in 4 aree a diverso grado di idoneità, individuate sulla Tavola 6 del PSC:

- Aree inidonee: sono aree ove non è consentita in nessun caso la realizzazione di strutture temporanee e fisse a servizio della protezione civile per le loro caratteristiche idrogeologiche, idrauliche e sismiche;
- Aree idonee: porzioni del territorio comunale ove, di norma, è consentita la realizzazione di strutture temporanee e fisse a servizio della protezione civile per le loro caratteristiche idrogeologiche, idrauliche e sismiche;
- Aree idonee all'installazione temporanea di strutture e insediamenti per la protezione civile solo in presenza di adeguate barriere idrauliche: sono zone ove è consentita la realizzazione di strutture temporanee e fisse a servizio della protezione civile solo in presenza di adeguate barriere idrauliche che garantiscano la sicurezza dell'insediamento in caso di piene ed esondazioni;
- Aree idonee all'installazione temporanea di strutture e insediamenti per la protezione civile previa verifica strutturale: sono aree urbanizzate idonee alla realizzazione di strutture temporanee e fisse a servizio della protezione civile previa verifica che il tessuto urbano al contorno consenta vie di fuga adeguatamente dimensionate e gli edifici interessati dalle attività di protezione civile diano adeguate garanzie per l'incolumità degli utenti.

Piano Comune

COMUNE DI SASSUOLO
PROVINCIA DI MODENA

PSC
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

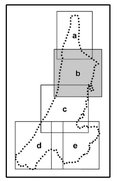

Tav.1b
AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
Scala 1:5000

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LR 4/2018: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO "K2X" PRESENTATO DA KERAKOLL SPA LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL PSC E RUE

Il Sindaco
Gian Francesco Menani

Assessore all'Urbanistica
Ugo Liberi

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Andrea Illari

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

Gennaio 2023

VARIANTE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART.32bis. L.R. 20/2000 - APPROVAZIONE DEL CC.n.43 DEL 28/10/2019

Il Sindaco
Gian Francesco Menani

Assessore all'Urbanistica
Ugo Liberi

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Andrea Illari

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

VARIANTE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART.32bis. L.R. 20/2000 - APPROVAZIONE DEL. CC n.60 del 15/11/2016

Il Sindaco
Claudio Pistoni

Assessore all'Urbanistica
Claudio Pistoni

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Giuseppina Mazzarella

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

VARIANTE SPECIFICA - APPROVAZIONE DEL. CC n.2 del 04/02/2016

Il Sindaco
Claudio Pistoni

Assessore all'Urbanistica
Claudio Pistoni

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Giuseppina Mazzarella

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

Gruppo di lavoro Comune di Sassuolo
Maddale Gardini, Paolo Leoni, Milva Dieci

PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N.231/2014 CONCLUSIVA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) relativa al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia a valle del viadotto stradale al Prog. Km.20+750 della SP. 486 Pedemontana
APPROVAZIONE DEL. CC n.51 del 15/07/2014

VARIANTE AI SENSI DELL'ART.32 L.R. 20/2000 - APPROVAZIONE DEL. CC n.25 del 11/06/2013

Il Sindaco
Luca Caselli

Assessore all'Urbanistica
Claudia Severesi

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Giuseppina Mazzarella

Il Segretario Comunale
Alfio Sapienza

Gruppo di lavoro Comune di Sassuolo
Maddale Gardini, Paolo Leoni, Matteo Nasi, Elmira Aloia
Marialuisa Campani, Patrizia Maffei, Maria Pagano

VERSIONE APPROVATA DEL. CC n.56 del 23/10/2007

Il Sindaco
Graziano Pattuzzi

Assessore all'Urbanistica
Ferruccio Giovanelli

Il Segretario Comunale
Alfio Sapienza

Progettista responsabile
Roberto Farina (OIKOS Ricerche)

Gruppo di lavoro OIKOS RICERCHE SRL,
Alessandra Carini, Francesco Manuzza, Antonio Conticello
(S.I.T. ed elaborazioni cartografiche);
Monica Regazzi, Roberta Bensassi (elaborazioni grafiche)
Conoetta Venezia (segreteria - editing indagini)

Ufficio di Piano
Antonella Munari (Comune di Sassuolo)

Comune di Sassuolo
Milva Dieci, Paolo Leoni, Patrizia Maffei,
Mirella Aloia, Michele Traiquillo,
Sergio Tremosini, Giordano Guidetti,
Anna Maria Schiavone, Manola Guerra,
Vincenzo Sibilio, Maria Luisa Campani,
Raffaele Di Napoli.

CARTOGRAFIA DI BASE: Aerofotogrammetria Aprile 2004 Scala 1:5000

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - Art.33-39

- **AS** Centri storici - Art.33-37
- Elementi del paesaggio storico urbano
- **IS** Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale - Art.38
- **ES** Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale - Art.39
- Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale
- Edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo

TERRITORIO URBANO (TU) E URBANIZZABILE (TUZ) - Art.40-61

- **AC** Ambiti urbani consolidati - Art. 40-43
- **ACs** Ambiti consolidati speciali - Art. 44-45
- **AR (S-P)** Ambito da riqualificare di rilevanza sovracomunale
- **AR.1** Riqualificazione diffusa - recupero urbano
- **AR.2** Trasformazione urbanistica
- **AR.3** Riqualificazione ambientale
- **AN.1** Nuovi ambiti previsti dal PSC - Art.49,51,52,53
- **AN.2** Ambiti costituiti da PUA approvati all'atto dell'adozione - Art.50
- **A.N.c.** Suffissione in sub-ambiti

Assetto indicativo degli ambiti assoggettati a POC

- Aree per attività produttive
- Tessuti da riqualificare
- Tessuti edificati
- Aree verdi
- Aree per parcheggi pubblici
- Aree per dotazioni

- **PF** Ambiti con caratteristiche di poli funzionali - Art.59-60
- **APS.i** Prevalenza di attività industriali - Art.54-57
- **APS.c** Prevalenza di attività commerciali - Art.54-57
- **APS.t** Prevalenza di attività terziario-direzionali - Art.54-57
- **APC.i** Prevalenza di attività industriali - Art.58
- **APC.c** Prevalenza di attività commerciali - Art.58
- **APC.t** Prevalenza di attività terziario-direzionali - Art.58

Poli Funzionali a marcata caratterizzazione commerciale (P.O.I.C.) - Art.16

- Nuovo Polo funzionale di Sassuolo-Fiorano Modenese
- Polo esistente (centro commerciale Panorama)
- Grandi strutture commerciali di rilevanza sovracomunale esistenti (P.O.I.C).

TERRITORIO RURALE (TRU) - Art.62-68

- **AVA** Aree di valore naturale e ambientale (L.R.20, Art.A-17)
- **AVA** Parco fluviale del Secchia (L.R.20, Art.A-17) progetto di recupero e valorizzazione della fascia fluviale
- **ARP** Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (L.R.20, Art.A-18)
- **AAP** Ambiti agricoli periurbani - Art.65
- Ambiti pedecollinari pensquali per l'acquisizione e realizzazione di fascia boscata di margine dell'edificato - Art.66
- Individuazione di massima degli ambiti territoriali oggetto di eventuale cessione in sede di POC (schede PF.8 - Terme della Salvarola)
- Ambito di attuazione del P.A.E. vigente - Art.62
- Progetti speciali di riqualificazione ambientale - Art.79
- Insediamenti di aziende agricole in territorio collinare in cui sono ammesse deroghe agli art. 14 e 15 del PSC

DOTAZIONI TERRITORIALI - Art.69-79

- **URB.i** Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti - Art.69 Impianti tecnologici
- **URB.c** Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti - Art.69 Cimiteri
- **ECO** Dotazioni ecologiche e ambientali - Art.76
- **COLL-S.a** Spazi e attrezzature collettive di livello sovracomunale Attrezzature collettive
- **COLL-S.b** Spazi e attrezzature collettive di livello sovracomunale Istruzione
- **COLL-S.c** Spazi e attrezzature collettive di livello sovracomunale Verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive
- **COLL-U** Spazi e attrezzature collettive di livello urbano
- **COLL-U.a** Spazi e attrezzature collettive di livello urbano Attrezzature collettive
- **COLL-U.b** Spazi e attrezzature collettive di livello urbano Istruzione
- **COLL-U.c** Spazi e attrezzature collettive di livello urbano Verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive
- **COLL-U.d** Spazi e attrezzature collettive di livello urbano Parcheggi
- **MOB.A** Autoporto e servizi associati - Art.75
- **MOB.L** Infrastrutture e attrezzature per la logistica delle merci - Art.71
- **MOB.(av)** Avioaeroporto - Art.75
- Viabilita' esistente di rilievo strutturale
- Area Ferroviaria
- Asse strutturale della riqualificazione urbana del sistema Sassuolo-Fiorano
- Percorsi ciclabili locali - Tratti esistenti
- Viabilità di Progetto
- Adeguamento viabilita' esistente
- Fascia per l'eventuale realizzazione di una linea di trasporto pubblico
- Principali fermate del sistema di trasporto pubblico
- Nodo della nuova stazione ferroviaria unificata di Sassuolo

ELETTRODOTTI

- Potenziamento della rete di Media Tensione (MT)
- Rete di Alta Tensione (AT) esistente
- Rete di Media Tensione (MT) demolita
- Rete di Media Tensione (MT) esistente
- Futura cabina di Sassuolo Nord

PLERT - Piano Provinciale di localizzazione dell'emittenza Radio e Televisiva

FASCE DI RISPETTO

- Fascia di rispetto elettrodotti
- Rispetto cimiteriale

STRUMENTI ATTUATIVI

- Sub-ambiti soggetti a PUA
- Piani attuativi adottati o in itinere alla/epoca di adozione del PSC
- Piani attuativi nel Centro Storico di Sassuolo previsti dal PRG previgente
- Piani attuativi vigenti (approvati e convenzionati)
- Piani in corso di attuazione nel Centro Storico di Sassuolo
- Procedimento Unico ex art.53 LR 24/2017 - Art.46a
- Procedimento autorizzativo unico Regionale di VIA (L.R. 4/2018) - Art.46a

Piano Comune

COMUNE DI SASSUOLO
PROVINCIA DI MODENA

PSC

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

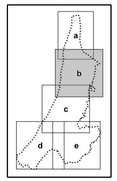

Tav.3b
TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE, PAESAGGISTICA E ANTROPICA

Scala 1:5000

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LR 4/2018: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO "K2X" PRESENTATO DA KERAKOLL SPA LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL PSC E RUE

Il Sindaco
Gian Francesco Menani

Assessore all'Urbanistica
Ugo Liberi

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Andrea Illari

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

Gennaio 2023

VARIANTE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART.32bis. L.R. 20/2000

Il Sindaco
Gian Francesco Menani

Assessore all'Urbanistica
Ugo Liberi

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Andrea Illari

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

VARIANTE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART.32bis. L.R. 20/2000 - APPROVAZIONE DEL. CC n.60 del 15/11/2016

Il Sindaco
Claudio Pistoni

Assessore all'Urbanistica
Claudio Pistoni

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Giuseppina Mazzarella

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

VARIANTE SPECIFICA - APPROVAZIONE DEL. CC n.2 del 04/02/2016

Il Sindaco
Claudio Pistoni

Assessore all'Urbanistica
Claudio Pistoni

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Giuseppina Mazzarella

Il Segretario Comunale
Gregorio Martino

Gruppo di lavoro Comune di Sassuolo
Maddale Gardini, Paolo Leoni, Milva Dieci

PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N.231/2014 CONCLUSIVA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) relativa al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia a valle del viadotto stradale al Prog. Km.20+750 della SP. 486 Pedemontana **APPROVAZIONE DEL. CC n.51 del 15/07/2014**

VARIANTE AI SENSI DELL'ART.32 L.R. 20/2000 - APPROVAZIONE DEL. CC n.25 del 11/06/2013

Il Sindaco
Luca Caselli

Assessore all'Urbanistica
Claudia Severini

Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Giuseppina Mazzarella

Il Segretario Comunale
Alfio Sapienza

Gruppo di lavoro Comune di Sassuolo
Maddale Gardini, Paolo Leoni, Matteo Nasi, Elmira Aloia
Marialuisa Campani, Patrizia Maffei, Maria Pagano

VERSIONE APPROVATA DEL. CC n.66 del 23/10/2007

Il Sindaco
Graziano Pattuzzi

Assessore all'Urbanistica
Ferruccio Giovanelli

Il Segretario Comunale
Alfio Sapienza

Progettista responsabile
Roberto Farina (OIKOS Ricerche)

Ufficio di Piano
Antonella Munari (Comune di Sassuolo)

Gruppo di lavoro OIKOS RICERCHE SRL
Alessandra Carini, Francesco Manuzza, Antonio Conticello (S.I.T. ed elaborazioni cartografiche);
Monica Regazzi, Roberta Bernassi (elaborazioni grafiche)
Concetta Venezia (segreteria - editing indagini)

Comune di Sassuolo
Milva Dieci, Paolo Leoni, Patrizia Maffei,
Mirella Aloia, Michele Tracquilio,
Sergio Tremosini, Giordano Guidetti,
Anna Maria Schiavone, Manola Guerra,
Vincenzo Sibillo, Maria Luisa Campani,
Raffaele Di Napoli.

LEGENDA

Limite del territorio urbanizzato TU - Art. 31

Limite del territorio urbanizzabile TU2 - Art.31

Edifici e complessi architettonici tutelati ai sensi dell'Art.10, D.Lgs. 22/01/2004 n.42

Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Art. 136, D.Lgs. 22/01/2004 n.42
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo il fiume Secchia tra Sassuolo e Montegibello (D.G.R. n.192 del 25/06/1985)

Aree di tutela - Art.142, D.Lgs. 22/01/2004 n.42 da elenco acque pubbliche

Sistema insediativo storico - Edifici tutelati dal PSC:
interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo

Parti superstiti dell'antica muraglia del Parco Ducale e del Parco dei Cignali

Zone ed elementi di interesse storico testimoniale: Strutture di interesse storico testimoniale

Elementi di interesse storico testimoniale
- Chiesa
- Cimitero
- Tabernacolo
- Ponte
- Castello

Elementi di interesse storico testimoniale - viabilità storica - Art.24

Elementi di interesse storico testimoniale - viabilità panoramica - Art.25

Elementi di interesse storico testimoniale - canali storici - Art.25bis

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico - Art. 23

Siti di interesse archeologico
- Controllo archeologico preventivo - A1
- Vincolo archeologico di tutela - A2
- Vincolo di scavo archeologico preventivo - A3
- Evidenze archeologiche

Siti archeologici - PTCP
- a — Complesso archeologico soggetti a vincolo A2
- b1 — Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica soggette a vincolo A2
- b2 — Aree di concentrazione di materiale archeologico soggette a vincolo A1

Tutela degli aspetti paesaggistici

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale - Art.21

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale soggette a decreto di tutela - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del Parco di Montegibello ricadenti nei comuni di Sassuolo e Fiorano (D.M. 1 agosto 1985) - Art.21bis

Sistema forestale e boschivo - Tutele del PTCP - Art.22

Zone boscate - Tutele del PSC - Art.22bis

Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela - Art.22 ter

- Esemplari arborei assoggettati a tutela dal PSC
- Esemplari arborei tutelati con DPGR (Emilia Romagna (L.R. 2/77)

Sito di importanza comunitaria "Salse di Nirano - Varana" - Art.27

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione : Area fluviale protetta - Art.27,29

1 — Beni geologici - Art.14bis

Pericolosità e criticità idraulica

Limite delle aree soggette a criticità idraulica

Nodi di criticità idraulica

- NIC1 — Rio Corio (Canale di Modena; Fossa di Spezzano)
- NIC8 — Fossetta Tortola
- NIC9 — Rio San Marco

P9 — Infrastrutture per la sicurezza idraulica prevalente o da completare
Opere di difesa della città di Sassuolo

E11 — Infrastrutture per la sicurezza idraulica esistenti
argine a lisetta del Canale di Modena

Elettrodotti

- Potenziamento della rete di Media Tensione (MT)
- Rete di Alta Tensione (AT) esistente
- Rete di Media Tensione (MT) demolire
- Rete di Media Tensione (MT) esistente
- Rete di Media Tensione (MT) interrata
- Fasce di rispetto elettrodotti
- Rete metanodotti
- Rete metanodotti in previsione
- Rete metanodotti in dismissione
- Futura cabina di Sassuolo Nord

Piano Comune

COMUNE DI SASSUOLO
PROVINCIA DI MODENA

RUE
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

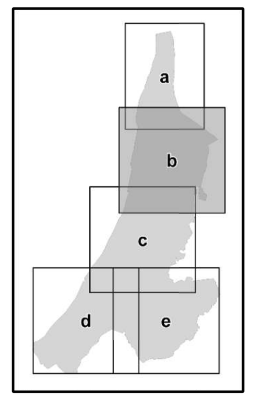

Tav.1b
AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
Scala 1:5000

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LR 4/2018: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO "K2X" PRESENTATO DA KERAKOLL SPA LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL PSC E RUE

Il Sindaco Gian Francesco Menani
Assessore all'Urbanistica Ugo Liberi
Direttore Settore 2° Gestione del Territorio e Opere Pubbliche Andrea Illari

Il Segretario Comunale Gregorio Martino

Gennaio 2023

VARIANTE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART.32bis L.R. 20/2000
- DEL CC. N.44 DEL 28/10/2019

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO TIPO DI CUI ALLA DGR N.922/17
- DEL.CC. N.35 DEL 17/07/2018

VARIANTE ALLA NORMATIVA PARTICOLAREGGIATA DEL CENTRO STORICO DEL RUE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 DELLA L.R. 20/2000 ADOTTATO CON DELIBERA CC N. 49 DEL 25/07/2017
- APPROVAZIONE DEL. CC n.71 del 18/12/2017

VARIANTE SPECIFICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) PER MODIFICA ARTICOLO 108 E CORREZIONE CARTOGRAFICA DI ERRORE MATERIALE
- APPROVAZIONE DEL. CC. n.28 del 27/04/2017

VARIANTE AL RUE RELATIVA ALL'AMBITO SAN POLO, CISA CERDISA, CORREZIONE ERRORI MATERIALI
- APPROVAZIONE DEL. CC. n.61 del 15/11/2016

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) AI SENSI DEGLI ART. 33 E 34 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2000
- APPROVAZIONE DEL. CC n.32 del 31/05/2016

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO - VARIANTE DENOMINATA "CORREZZIONE PER ERRORE MATERIAQLE DEL PERIMETRO DELL'AMBITO PF-COLL -S.SA OSPEDALE DI SASSUOLO
- APPROVAZIONE DEL. CC n.9 del 03/03/2016

PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N.231/2014 CONCLUSIVA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) relativa al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia a valle del viadotto stradale al Prog. Km.20+750 della SP. 486 Pedemontana
- APPROVAZIONE DEL. CC n.51 del 15/07/2014

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) AI SENSI DELL'ART.33, L.R. 20/2000 E SS.MM.II. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
- APPROVAZIONE DEL. CC n.29 del 09/07/2013

VARIANTE GENERALE 2009
- APPROVAZIONE DEL. CC n.41 del 20/07/2010

VERSIONE APPROVATA DEL. CC n.67 del 23/10/2007 E DEL. CC n.87 del 23/10/2007

CARTOGRAFIA DI BASE: Aereofotogrammetria Aprile 2004 Scala 1:5000

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

- AS — Centri storici
- Elementi del paesaggio storico urbano
- IS — Insediamenti e infrastrutture strorici del territorio rurale
- ES — Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale
- Edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo
- Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

TERRITORIO URBANO E URBANIZZABILE

AC - ACs **Ambiti urbani consolidati (L.R.20, Art. A-10)**

a	Tessuti urbani di prima formazione esterni ai centri storici AS
b	Tessuti urbani dall'espansione anni '60 e '70 a media e alta densità
b3	Tessuti urbani trasformati, che richiedono interventi di riqualificazione
c	Tessuti di formazione recente, a media e alta densità
c1	Tessuti di formazione recente, a media e alta densità
d - d1 - d2	interventi integrativi dei tessuti esistenti,perimetrati, in corso di attuazione o previsti dal PSC
e	Ambiti consolidati a prevalente destinazione residenziale, esterni alle aree urbane centrali
f	Porzioni di tessuti destinati a verde privato e ad altri spazi pertinenziali degli edifici circostanti
g	Pozioni di tessuti con prevalenza di usi non residenziali
h	Porzioni di tessuti incongrui
av,bv,cv	Porzioni di tessuti con presenza significativa di spazi verdi

AR **Ambiti da riqualificare (L.R.20, Art. A-11)**

AR (S-F)	Ambito da riqualificare di rilevanza sovracomunale
AR.1	Riqualificazione diffusa - recupero urbano
AR.2	Trasformazione urbanistica
AR.3	Riqualificazione ambientale

AN **Ambiti per i nuovi insediamenti (L.R.20, Art. A-12)**

AN.1	Nuovi ambiti previsti dal PSC
AN.2	Ambiti costituiti da PUA all'atto dell'adozione
a,b,c,	Suffivisione in sub-ambiti
PF	Ambiti con caratteristiche di poli funzional

APS **Ambiti specializzati per attivita' produttive di rilievo sovracomunale (L.R.20, Art. A-13)**

APS.i(e)	Prevalenza di attivita' industriali - Parti insediate e consolidate
APS.i(p)	Prevalenza di attivita' industriali - Parti da urbanizzare o da integrare
APS.t(e)	Prevalenza di attivita' terziario-direzionali - Parti insediate e consolidate
APS.t(p)	Prevalenza di attivita' terziario-direzionali - Parti da urbanizzare o da integrare
APS.c(e)	Prevalenza di attivita' commerciali - Parti insediate e consolidate

APC **Ambiti specializzati per attivita' produttive di rilievo comunale (L.R.20, Art. A-13)**

APC.c(e)	Prevalenza di attivita' commerciali - Aree insediate, consolidate
APC.i(e)	Prevalenza di attivita' industriali - Aree insediate, consolidate
APC.t(e)	Prevalenza di attivita' terziario-direzionali - Aree insediate, consolidate

- Nuovo Polo funzionale di Sassuolo-Fiorano Modenese
- Polo esistente (centro commerciale Panorama)
- Grandi strutture commerciali di rilevanza sovracomunale esistenti (P.O.I.C)
- Sedi di medio-grandi strutture di vendita
- Sedi medio-piccole strutture di vendita

TERRITORIO RURALE

AVA	Aree di valore naturale e ambientale (L.R.20, Art.A-17)
AVA	Parco fluviale del Secchia (L.R.20, Art.A-17) progetto di recupero e valorizzazione della fascia fluviale
ARP	Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (L.R.20, Art.A-18)
	Sub-ambiti ARP di cui all'Art.72 c.8 del RUE progetto unitario convenzionato per riqualificazione attraverso recupero e integrazione
AAP	Ambiti agricoli periurbani (L.R.20, Art.A-20)
	Ambiti pedecollinari perequati per l'acquisizione e realizzazione di fasce boscate di margine dell'edificato - Art.66 del PSC
	Individuazione di massima degli ambiti territoriali oggetto di eventuale cessione in sede di POC
	Ambito di attuazione del P.A.E. vigente - Art.62 del PSC
	Progetti speciali di riqualificazione ambientale
	Insediamenti di aziende agricole in territorio collinare in cui sono ammesse deroghe agli art. 14 e 15 del PSC

DOTAZIONI TERRITORIALI

URB.t	Infrastrutture per l'urbanizzaizone degli insediamenti Impianti tecnologici
URB.c	Infrastrutture per l'urbanizzaizone degli insediamenti Cimiteri
ECO-U	Dotazioni ecologiche e ambientali di livello urbano
ECO-L	Dotazioni ecologiche e ambientali di livello locale
COLL-S.a	Spazi e attrezzature collettive di livello sovracomunale Attrezzature collettive
COLL-S.b	Spazi e attrezzature collettive di livello sovracomunale Istruzione
COLL-S.c	Spazi e attrezzature collettive di livello sovracomunale Verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive
COLL-U.a	Spazi e attrezzature collettive di livello urbano Attrezzature collettive
COLL-U.b	Spazi e attrezzature collettive di livello urbano Istruzione
COLL-U.c (Park)	Spazi e attrezzature collettive di livello urbano Verde pubblico attrezzato
COLL-U.c (Sport)	Spazi e attrezzature collettive di livello urbano attrezzature sportive
COLL-U.d	Spazi e attrezzature collettive di livello urbano Parcheggi

- Viabilita' esistente di livello locale
- Viabilita' esistente di rilievo strutturale
- Viabilita' di progetto di livello locale
- Viabilita' di progetto di rilievo strutturale
- Area Ferroviaria
- Fascia per l'eventuale realizzazione di una linea di trasporto pubblico
- Percorsi ciclabili locali : Tratti esistenti
- Adeguamento viabilita' esistente
- Asse strutturale della riqualificazione urbana del sistema Sassuolo-Fiorano
- Individuazione dei distributori di carburante
- Principali fermate del sistema di trasporto pubblico
- Nodo della nuova stazione ferroviaria unificata di Sassuolo

MOB.A	Autoporto e servizi associati
MOB.L	Infrastrutture e attrezzature per la logistica delle merci
MOB.(av)	Aviosuperficie

ELETTRODOTTI

- Potenziamento della rete di Media Tensione (MT)
- Rete di Alta Tensione (AT) esistente
- Rete di Media Tensione (MT) demolire
- Rete di Media Tensione (MT) esistente

FASCE DI RISPETTO

- Fasce di rispetto elettrodotti
- Rispetto cimiteriale
- PLERT - Piano Provinciale di localizzazione dell'emittenza Radio e Televisiva

STRUMENTI ATTUATIVI

- Sub-ambiti soggetti a PUA o ad interventi unitari convenzionati
- Piani attuativi adottati o in itinere all'epoca di adozione del PSC
- Piani attuativi nel Centro storico di Sassuolo previsti dal PRG previgente
- Piani attuativi vigenti (approvati e convenzionati)
- Piani in corso di attuazione nel Centro storico di Sassuolo
- Procedimento Unico ex art.53 LR 24/2017 - Art. 4bis PSC
- Provvedimento autorizzatorio unico Regionale di VIA (L.R. 4/2018) - Art.4bis

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

Prot: come da segnatura di protocollo

c.a. ARPAE
Area autorizzazioni e concessioni
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Centro di Modena
Trasmissione via PEC
PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI SASSUOLO
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

OGGETTO: PARERE INTEGRATO DEL COMUNE DI SASSUOLO CON PRESCRIZIONI FINALI - Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) - comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e della L.R. 4/2018 relativo al progetto di "Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A

PREMESSO CHE:
Oggetto del presente parere è l'istanza di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) - comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e della L.R. 4/2018 con effetti di variante a PSC e RUE funzionale alla realizzazione del progetto di **"Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A.**, disciplinato agli articoli da 15 a 21 della LR n. 4/2018, comprende il Provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi, costituendo, inoltre, variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore:

A seguito delle indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi, la progettazione dell'impianto produttivo conseguente alle modifiche di cui sopra, è stato sottoposto all'attenzione della Conferenza di Servizi per l'espressione del parere definitivo. Il medesimo progetto e le relative integrazioni sono state pubblicate nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente sul sito del Comune di Sassuolo rispettivamente in data 9/11/2022 e 19/12/2022, ed in entrambi i casi non sono stati presentati reclami né opposizioni;

Il Comune di Sassuolo si esprime per le proprie competenze in merito a conformità urbanistica, autorizzazione edilizia e ambientale, dotazioni infrastrutturali pubbliche.

Tenuto conto dell'approvazione con Delibera del Consiglio Comunale n 2 del 30/01/2023 con oggetto "L.R. 4/2018, PAUR per ampliamento sito produttivo KERAKOLL in variante al PSC e RUE controdeduzione e assenso" nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) avviato da Kerakoll spa per l'ampliamento del sito produttivo;

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

SI ESPRIMONO LE SEGUENTI VALUTAZIONI

ASPETTI URBANISTICI

Il progetto proposto è in variante ai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento a:

- individuazione di specifica perimetrazione e relativa simbologia identificativa dell'intervento nelle Tavole 1b di PSC e RUE;
- individuazione della stessa perimetrazione e relativa simbologia nella Tavola 3b del PSC, nonché individuazione del tratto di metanodotto "in dismissione" e del tracciato "in previsione", conforme a quello proposto da Snam Rete Gas S.p.A. nella documentazione allegata all'osservazione;
- l'inserimento nell'art. 4bis della Norma del PSC del riferimento all'intervento approvato con norme speciali che determinano la variazione puntuale della strumentazione urbanistica ai sensi delle norme vigenti;

Con deliberazione di Consiglio Comunale .n. 2 del 30/01/2023 si è prestato, ai sensi dell'art.21 della L.R.4/208, assenso alla proposta di variante normativa e cartografica ai vigenti PSC e RUE, riguardante i seguenti elaborati:
Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del PSC;

- Tavola 1b - Ambiti e Trasformazioni territoriali, del RUE;
- Tavola 3b – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica, del PSC;
- Norme del PSC (modifica art. 4bis);

La conformità urbanistica ed edilizia del Progetto è conseguente alla modifica degli elaborati di PSC e RUE, come sopra variati, e sarà efficace dalla pubblicazione sul BURER dell'atto di approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione dell'**Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO)**" di cui in premessa.

Richiamato il contenuto delle precedenti comunicazioni inoltrate nelle date 01.08.2022, prot. n. 32406, 29.11.2022, prot. n. 55207, preso atto delle risultanze dell'istruttoria del Servizio Edilizia Privata in merito alle verifiche dei parametri edilizi, sotto il profilo urbanistico le dotazioni territoriali minime dovute per parcheggi pubblici sono così determinate:

- mq. 888 corrispondenti alla dotazione lotto Kerakoll (esistente);
- mq. 85 corrispondenti alla dotazione/monetizzazione lotto Kerakoll (esistente);
- mq. 2.600 corrispondenti alla dotazione lotto Ex Ricchetti (quota residuale della dotazione del piano particolareggiato originario, pari a di mq. 3615, a cui sono tolti mq. 1015, trasformati in viabilità, ovvero sotto strada Pedemontana: ai fini della verifica dello standard, si dovrà tenere conto della quantità complessiva);
- mq. 94,61 corrispondenti alla dotazione/monetizzazione per aumento di SC lotto Kerakoll (ampliamento);

Gli elaborati grafici presentati a seguito dell'avvenuto frazionamento delle aree di cessione, dovranno individuare le quantità di parcheggi pubblici rispettando i limiti minimi sopra elencati: le nuove particelle dovranno identificare le aree in base al loro effettivo uso (viabilità, parcheggi...).
La convenzione, il cui schema è allegato al presente parere, disciplina le quantità sopra indicate, nonché le eventuali monetizzazioni e/o compensazioni discendenti dalla diversa geometria dei

COMUNE DI SASSUOLO U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

parcheggi pubblici; poiché però alcuni punti della convenzione non sono ancora esattamente determinati, a causa del mancato frazionamento, si ritiene che l'atto finale del Procedimento debba consentire eventuali successive modifiche allo schema di convenzione allegato, per le parti che non incidono sugli aspetti sostanziali della stessa.

ASPETTI PATRIMONIALI

Occorre precisare che, stante l'onere/obbligo di reperimento dei parcheggi pubblici e del verde nella quantità complessiva di mq 3.667,61 (mq 888, oltre a mq 2.600 e mq 85 (eventualmente monetizzabili) oltre a mq 94,61), le cessioni e retrocessioni funzionali all'intervento di ampliamento potranno essere perfezionate una volta che le dotazioni territoriali siano effettivamente individuate, anche a seguito del frazionamento. La totale gratuità viene tuttavia esclusa, permanendo la considerazione – come già evidenziato dal servizio patrimonio nel parere del 21/11/2022 - circa la natura delle aree date in retrocessione e di quelle trattenute nella proprietà Kerakoll: ci si riferisce alle aree di cui al fg. 18 mapp. 395 per mq 555 e per il mapp. 390 di mq 81; ed alle aree trattenute nella proprietà Kerakoll, a fronte di un obbligo preesistente di cessione, di cui al fg. 18 mapp. 387 per mq 343 e mapp. 388 per mq 85 (monetizzabili) ed il mappale 392 per mq 120. Tali aree in cessione o non acquisite dal Comune aumentano la superficie fondiaria del soggetto attuatore, accrescendo sensibilmente il valore della proprietà Kerakoll, secondo una valutazione offerta dal servizio patrimonio, di cui si dovrà tener conto nell'alveo della convenzione.

Circa il reperimento ex novo delle dotazioni territoriali destinate a parcheggio e verde, occorre tenere presente la diversa natura della viabilità rispetto ai parcheggi\verde. In particolare, la viabilità in cessione sulla base degli impegni assunti in costanza di accordo del 2008 (Reg. 3232/priv del 30/04/2008) e corrispondente al fg 18 mappali 391 e 392, deve essere considerata nello stato di fatto, ma – sotto il profilo economico – altro è rispetto ai parcheggi, e pertanto queste aree non possono utilmente valere quali aree destinate ai parcheggi\verde dovuti. Altrettanto, circa la provenienza delle cessioni ex Ricchetti, dove le quantità di parcheggi presenti nello stato di fatto di mq 2600 devono comunque permanere, senza erodere quanto già corrisposto come viabilità nella proprietà globale di Kerakoll – e sono quindi da reperire diversamente.

Qualora infine la corrispondenza di dotazioni territoriali richieste (mq 3.573 di parcheggi\verde) e quelle cedute non fosse verificata, ogni ulteriore cessione dal Comune di Sassuolo a Kerakoll (o anche mancata acquisizione) sarà suscettibile di valutazione economica, quale compravendita, secondo i criteri estimativi ordinari al momento dell'atto notarile.

A valere quale prescrizione, le aree oggetto di cessione e retrocessione, come saranno individuate e sdemanializzate a seguito dei frazionamenti propedeutici al rogito, saranno infine valorizzate in costanza di atto notarile, secondo i criteri esposti nel presente parere. Conservando ogni aspetto tecnico e progettuale di cui al presente permesso di costruire convenzionato come approvato, si rinvia pertanto al momento stipula della convenzione e contestuale atto di cessione e retrocessione la fase di esatta determinazione delle aree funzionali all'intervento, accertandone i parametri di onerosità sopra esposti.

ASPETTI EDILIZI

Gli strumenti urbanistici del Comune di Sassuolo inquadrano i lotti oggetto di intervento come segue:

COMUNE DI SASSUOLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

- Tavola 1 del PSC – Ambiti e Trasformazioni Territoriali - **APS.i(e) – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali, consolidati (totalmente o prevalentemente insediati)**;
- Tavola 2 del PSC – Tutele e Vincoli di Natura Ambientale - Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura - art. 17 PSC -Settori di ricarica tipo B - Aree di ricarica indiretta della falda;
- Tavola 2 del PSC - Tutele e Vincoli di Natura Ambientale - Grado di vulnerabilità dell'acquifero principale - art. 17 PSC - Grado di vulnerabilità alto – A;
- Tavola 3 del PSC - Tutele e Vincoli di Natura Storico-Culturale, Paesaggistica e Antropica - Rete metanodotti;
- Tavola 3 del PSC - Tutele e Vincoli di Natura Storico-Culturale, Paesaggistica e Antropica - Elettrodotti-Rete di Media Tensione (MT) interrata.

L'intervento proposto è inquadrabile nella definizione di Nuova Costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., recepito dalla Regione Emilia Romagna con Allegato I alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii.

L'intervento edilizio dovrà essere realizzato con le caratteristiche risultanti dagli elaborati grafici e tecnici allegati al presente provvedimento autorizzando la seguente destinazione d'uso per tutti i fabbricati in progetto: **U27 – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE INDUSTRIALI O ARTIGIANALI**.

L'intervento in oggetto coinvolge i Comuni confinanti di Sassuolo (MO) e Fiorano Modenese (MO).

L'intera proprietà Kerakoll oggetto di intervento presenta una Superficie Fondiaria di 134'993 mq.

All'interno del Comune di Sassuolo l'intervento prevede:
- la demolizione di parte di fabbricato e ricostruzione con ampliamento dello stesso, denominato "K2", per una Superficie Complessiva di 1'149,55 mq di cui demolizione di 203,48 mq e ricostruzione di 946,07 mq;
- demolizione e ricostruzione con diverso sedime di tettoia per carrelli elevatori per una Superficie Complessiva di 720,71 mq;
- la realizzazione di fabbricato denominato "K2X" per una Superficie Complessiva di 23'729,29 mq;
- la realizzazione di fabbricato denominato "Magazzino Materie Prime - MP" per una Superficie Complessiva di 5'045,11 mq;
- la realizzazione di fabbricato denominato "Test-Lab" per una Superficie Complessiva di 4'834,68 mq;
- la realizzazione di tettoia denominata "Mock Up" per una Superficie Complessiva di 103,25 mq;
- la realizzazione di tettoie fotovoltaiche sovrastanti i parcheggi privati per una superficie non computabile ai fini urbanistici ed edilizi di 3'494,89 mq;
- la realizzazione di vasca antincendio interrata per una superficie non computabile ai fini urbanistici ed edilizi di 523,75 mq.

La Superficie Complessiva totale in ampliamento, sul Comune di Sassuolo risulta 35'582,59 mq, di cui:
- 1'149,55 mq da realizzare su lotto denominato "Lotto Kerakoll" N.C.E.U.: Fg. 18, mapp. 251;

COMUNE DI SASSUOLO
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

- 34'433,04 mq da realizzare su lotto denominato "Ex-Ricchetti" N.C.E.U.: Fg. 18, mapp. 37, 40, 41, 389.

La Superficie Complessiva comprendente gli edifici esistenti e le superfici di progetto, sul Comune di Sassuolo risulterà 62'107,11 mq.
La Superficie Complessiva comprendente gli edifici esistenti e le superficie di progetto sui lotti appartenenti al Comune di Sassuolo e al Comune di Fiorano Modenese risulterà 64'877,55 mq.

Verifica dei parametri urbanistici:
L'ambito APS.I(e) presenta i seguenti parametri urbanistici da verificare in caso di interventi edilizi:
- UF max = 0.65 mq/mq per lotti edificati, per interventi di ampliamento di edifici esistenti, nel quadro di un progetto di qualificazione dell'area interessata dall'intervento, a cui è associata una convenzione che definisce le condizioni di partecipazione al programma di qualificazione dell'ambito, come stabilito all'art. 56 del PSC;
- IC ≤ 50% della SF in caso di demolizione e ricostruzione, nuova edificazione; tale limite può essere superato, fino ad un massimo del 60% della SF, soltanto attraverso l'applicazione di soluzioni edilizie volte a contribuire al contenimento dei consumi energetici, all'abbattimento delle polveri, al contenimento dei rumori e al risparmio delle risorse idriche;
- H max = 15,00 m, incrementabili fino a 30,00 m per magazzini automatizzati, volumi tecnici e impianti;
- Indice di permeabilità: come definito dal comma 4 art. 21 del Regolamento Urbanistico, negli interventi di Nuova Costruzione su lotti liberi, nei casi di Demolizione e successiva Nuova Costruzione, deve essere assicurata una quota di superficie permeabile pari ad almeno il 40% della superficie non coperta, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive, trasporto o commercio;
- Parcheggi Pertinenziali (PP): come definito dall'art. 13 del Regolamento Urbanistico, l'uso in progetto U27 prevede la verifica di n. 1 posto auto ogni 65 mq di SC e comunque 1 posto auto ogni 200 mq di SF, di cui almeno la metà di uso pubblico. Una parte dei posti auto dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri;
- Parcheggi Pubblici (P1): come definito dal comma 4 art. 54 del Regolamento Urbanistico, l'uso in progetto U27 prevede la cessione o monetizzazione di 10 mq ogni 100 mq di SC da destinarsi a parcheggi pubblici;
- Verde Pubblico (V): come definito dal comma 4 art. 54 del Regolamento Urbanistico, l'uso in progetto U27 non prevede cessioni di superficie da destinarsi a verde pubblico.

Parametri urbanistici di progetto su Comune di Sassuolo:
- UF in progetto = 0,46 < UF max = 0,65 – Il parametro risulta pertanto verificato;
- IC in progetto = 54'916,47 < IC max = 67'496,50 – Il parametro risulta verificato;
- H max in progetto = 36 m > H max = 30 m – Per il parametro è stata chiesta variante urbanistica;
- Permeabilità in progetto = 23'781,00 mq > Permeabilità minima da ambito = 16'015,31 mq – Il parametro risulta verificato;
- Parcheggi Pertinenziali (PP) in progetto = 989 < Parcheggi Pertinenziali (PP) individuati = 347 – Per il parametro è stata chiesta variante urbanistica; nelle tavole di progetto vengono opportunamente individuati i parcheggi ad uso pubblico ed i parcheggi per autocarri come richiesto da Regolamento Urbanistico. Il calcolo dei PP comprende il quantitativo dovuto per la

COMUNE DI SASSUOLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

Superficie Complessiva in progetto sul Comune di Fiorano Modenese, in quanto, in accordo con l'Amministrazione del suddetto Comune, è stata fatta esplicita richiesta di collocare tutti i parcheggi pertinenziali su Comune di Sassuolo;

- Parcheggi Pubblici (P1) in progetto su lotto Kerakoll = 94,61 mq, calcolati sulla scorta di quanto demolito e ricostruito per il fabbricato "K2": 1149,55 mq di ricostruzione a fronte dei 203,48 mq in demolizione. Tale superficie, non essendo oggetto di cessione, risulta da monetizzare;
- Parcheggi Pubblici (P1) in progetto su lotto ex-Ricchetti = 3'443,30 mq < Parcheggi Pubblici (P1) ceduti come da Piano Particolareggiato comparto Ricchetti= 3'615,00 mq – Il parametro risulta verificato.

Contributo di Costruzione:
A norma dell'art. 29 della L.R. 15/2013 è dovuto il pagamento del Contributo di Costruzione e Monetizzazione dotazioni pubbliche non oggetto di cessione.

Il contributo di costruzione è da calcolarsi sulla Superficie Lorda in progetto per interventi di Nuova Costruzione, ai sensi della DAL 186/2018 del Comune di Sassuolo.
L'uso in progetto, Produttivo, prevede il versamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria (U1 e U2), del contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e del contributo per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S), punti 1 e 3 della DAL 186/2018; non è previsto il versamento del Costo di Costruzione, punto 5 della DAL 186/2018.
L'intervento prevede il versamento del Contributo Straordinario, punto 4 della DAL 186/2018, determinato al 20% sul maggior valore dell'immobile "K2X" per incremento di altezza rispetto al massimo consentito dagli strumenti urbanistici.

La Superficie Lorda in progetto risulta 39'529,97 mq.
Il Contributo di Costruzione e le Monetizzazioni delle dotazioni territoriali sono determinati in complessivi: € 755'467,04
così suddivisi:

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U1):	**€ 512'308,41**
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2):	**€ 149'423,29**
CONTRIBUTO "D":	**€ 158'119,88**
CONTRIBUTO "S":	**€ 118'589,91**
CONTRIBUTO STRAORDINARIO:	**€ 24'673,20**
DOTAZIONI TERRITORIALI P1:	**€ 5'960,43**
SCOMPUTO PER REALIZZAZIONE U1 DA C.M.	**€ 213'608,08**

In merito alla facoltà di richiesta di rateizzazione, il rilascio sarà del Permesso di Costruire subordinato alla presentazione delle reali o personali forme di garanzie quali fideiussione bancaria o assicurativa.

Il rilascio del presente Permesso di Costruire è subordinato al pagamento della prima rata del Contributo di Costruzione, delle Monetizzazioni delle dotazioni pubbliche (P1) e alla presentazione della garanzia fideiussoria, per le successive due rate, come stabilito dalla DAL 186/2018, punto

COMUNE DI SASSUOLO U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

6.2.2..
Si riporta lo schema di rateizzazione:

	50% al rilascio del P.d.C.	25% entro sei mesi dal rilascio/efficacia titolo	25% entro dodici mesi dal rilascio/efficacia titolo
ONERI DI URBANIZZAZIONE U1 E U2	224'061,81 €	112'030,91 €	112'030,90 €
CONTRIBUTI D ED S	138'354,90 €	69'177,44 €	69'177,45 €
CONTRIBUTO STRAORDINARIO	24'673,20 €	-	-
MONETIZZAZIONE DOTAZIONI	5'960,43 €	-	-
Totale:	393'050,34 €	181'208,35 €	181'208,35 €

COMUNE DI SASSUOLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

La garanzia fideiussoria deve coprire le rate maggiorate del 40% a copertura degli interessi per eventuali ritardi ai pagamenti ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e art. 20 della L.R. 23/2004 e ss.mm.ii., come da tabella:

	Rata I al rilascio del P.d.C.	Rata II maggiorazione 40%	Rata III maggiorazione 40%
Totale contributo di costruzione e monetizzazioni:	393'050,34 €	253'691,69 €	253'691,69 €

Da cui risulta un importo per la garanzia di fideiussione di 507'383,38 €, dato dalla sommatoria delle due rate da versare in corso d'opera.

I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLE MONETIZZAZIONI DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI MEDIANTE PAGAMENTO ELETTRONICO PagoPA AL SEGUENTE LINK:

https://portale-sassuolo.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/3473/nuovo-pagamento-spontaneo

Edilizia - sottoservizio: SUE Sportello Unico Edilizia - voce di costo: Contributo di Costruzione.

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

Nella causale deve essere specificata la motivazione del versamento: *"Diritti di segreteria / Contributo di costruzione / Sanzione SUE n. aaaa/nnn".*

Ai fini di attribuire il parere conclusivo della Conferenza di Servizi, la valenza di rilascio del titolo abilitativo edilizio, così come previsto dalla normativa vigente per i procedimenti unici per le opere di interesse pubblico, si prescrive che nelle fasi di attuazione del progetto vengano rispettate le adempienze tecniche e amministrative dettate dalla modulistica vigente nel Comune di Sassuolo per il rilascio dei Permessi di Costruire, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 15/2013 ss.mm.ii., i lavori dovranno iniziare **entro mesi 12 dalla data di adozione della determina conclusiva del procedimento da parte dell'Amministrazione Procedente** e dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al Servizio Edilizia Privata, sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice, effettuata con apposito modello. Il mancato inoltro della Comunicazione di Inizio dei Lavori, entro i termini richiamati determinerà l'applicazione del provvedimento di cui al successivo punto "DECADENZA";
- I lavori **dovranno essere ultimati**, in modo tale da rendere agibile l'immobile, **entro e non oltre il termine di mesi 36 dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo**. Decorso tale termine il Permesso decade di diritto per la parte non eseguita. Come disciplinato dalla vigente normativa nonché dalla strumentazione urbanistico edilizia;
- La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, è subordinata a **nuovo titolo abilitativo** per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite;
- Il titolare/committente del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice sono responsabili di ogni inosservanza di norme e regolamenti generali, nonché delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi della L.R. 23/2004 e ss.mm.ii.;
- Si deve evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e alle cose;
- Eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici e/o apertura di scavi su suolo pubblico, dovranno ottenere apposita autorizzazione da parte del competente ufficio Aree Pubbliche di Sassuolo Gestioni Patrimoniali, secondo le modalità dettate dal citato ufficio;
- Il rilascio del permesso di costruire fa salvo il Comune in ordine ad eventuali interventi che lo stesso Comune intenda eseguire per adeguare i propri servizi (viabilità, pubblica illuminazione, collettore fognario, ecc.), in conseguenza dei quali il richiedente non può pretendere compensi o indennità, salvo quanto previsto da leggi o regolamenti;
- Il permesso di costruire è irrevocabile; decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso, come meglio specificato al successivo punto "DECADENZA";
- Il permesso di costruire riguarda esclusivamente le opere e gli interventi richiesti, non estende i suoi effetti né comporta alcuna valutazione su altre parti dell'immobile/area pur descritte negli elaborati grafici, né costituisce sanatoria di eventuali abusività edilizie che non risultino specificate espressamente dal richiedente

COMUNE DI SASSUOLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

Il permesso di costruire decade:

- qualora i lavori non siano iniziati ed ultimati entro le date stabilite nel presente provvedimento i termini di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato;
- con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.

Prestazioni particolari e adempimenti obbligatori previsti dalla legislazione vigente in materia di edilizia:

- Vengano osservate le prescrizioni come formulate e riportate nel presente titolo abilitativo;
- Il permesso di costruire vale anche quale autorizzazione all'installazione di baracche di cantiere, limitatamente ai termini di validità del presente provvedimento;
- Devono essere osservate le norme, disposizioni e prescrizioni costruttive di cui al D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii., L.R. 19/2008 e ss.mm.ii., D.L. 74/2011 e ss.mm.ii.;
- Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Contestualmente all'inizio dei lavori deve essere collocato all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente permesso, la ditta proprietaria, il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, la data di inizio e fine lavori e quant'altro ritenuto utile per l'identificazione delle opere;
- Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme vigenti in materia;
- La sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Edilizia Privata con apposito modello;
- Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le norme previste per la sicurezza, l'esecuzione ed il collaudo degli stessi.

COMUNE DI SASSUOLO U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Vigilanza:

Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attività edilizia, il Servizio Edilizia Privata verifica la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione al permesso di costruire. Qualora si riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel permesso, fatto salvo quanto previsto per le variazioni minori, il Direttore assumerà i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

Variazioni:

Le modifiche al Permesso di Costruire, che si rendessero necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette alla presentazione di nuova richiesta di Permesso di Costruire qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite all'art. 14 Bis della L.R. 23/2004 e ss.mm.ii., lettere a), b), c), d) ed f), oppure modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura.

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

Varianti in corso d'opera:
Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo, apportate in corso d'opera, sono soggette a SCIA come previsto dall'art. 22 della L.R. 15/2013 ss.mm.ii., ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo:

- la modifica della tipologia dell'intervento edilizio originario;
- la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione;
- la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Adempimenti successivi all'ultimazione dei lavori:
Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013 ss.mm.ii., occorre dare comunicazione della fine dei lavori ed ottemperare a tutti gli obblighi previsti nell'atto di convenzione.
Ai fini dell'ottenimento dell'agibilità degli immobili è necessaria la presentazione di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità nelle modalità previste dagli artt. 23, 25 e 26 della L.R. 15/2013 e ss.mm.ii.

Pubblicità del provvedimento:
Copia del provvedimento conclusivo è trasmessa a cura del Servizio Sportello Unico delle Imprese e dei Cittadini al locale Comando di Polizia Locale, affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Del rilascio del Permesso di Costruire verrà data notizia all'albo Pretorio. I soggetti interessati possono prendere visione presso lo Sportello Unico dei permessi rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, ottenerne copia e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso.

Prescrizioni speciali:

- Essendo l'importo dei lavori pari o superiore a € 150.000, l'inizio dei lavori è subordinato alla comunicazione del nominativo dell'impresa esecutrice, alla presentazione della documentazione in merito al rispetto degli obblighi in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011. **Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 18/2016 l'interessato si è riservato di indicare i dati relativi all'impresa esecutrice dei lavori ed all'invio della notifica preliminare, di cui all'articolo 99 del D.Lgs 81/2008, prima dell'inizio dei lavori**;
- Ai sensi della L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e ss.mm.ii., l'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione di istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito sismico. **Ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b) della Modulistica Unificata Regionale A1/D1 l'interessato si è riservato di presentare istanza del progetto esecutivo riguardante le strutture prima dell'inizio lavori**;
- A norma di quanto previsto dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, IL PERMESSO DI COSTRUIRE E GLI ELABORATI DI PROGETTO DOVRANNO ESSERE CONSERVATI IN CANTIERE;
- Dovrà inoltre essere esposto e visibile in cantiere, un cartello contenente i dati dell'opera. Le autorità comunali eleveranno contravvenzione agli inadempienti.

COMUNE SASSUOLO U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

ASPETTI AMBIENTALI
S rimanda ai pareri ARPAE in materia

<u>Elenco elaborati del progetto edilizio pertinenti al titolo abilitativo di competenza del Comune di Sassuolo:</u>

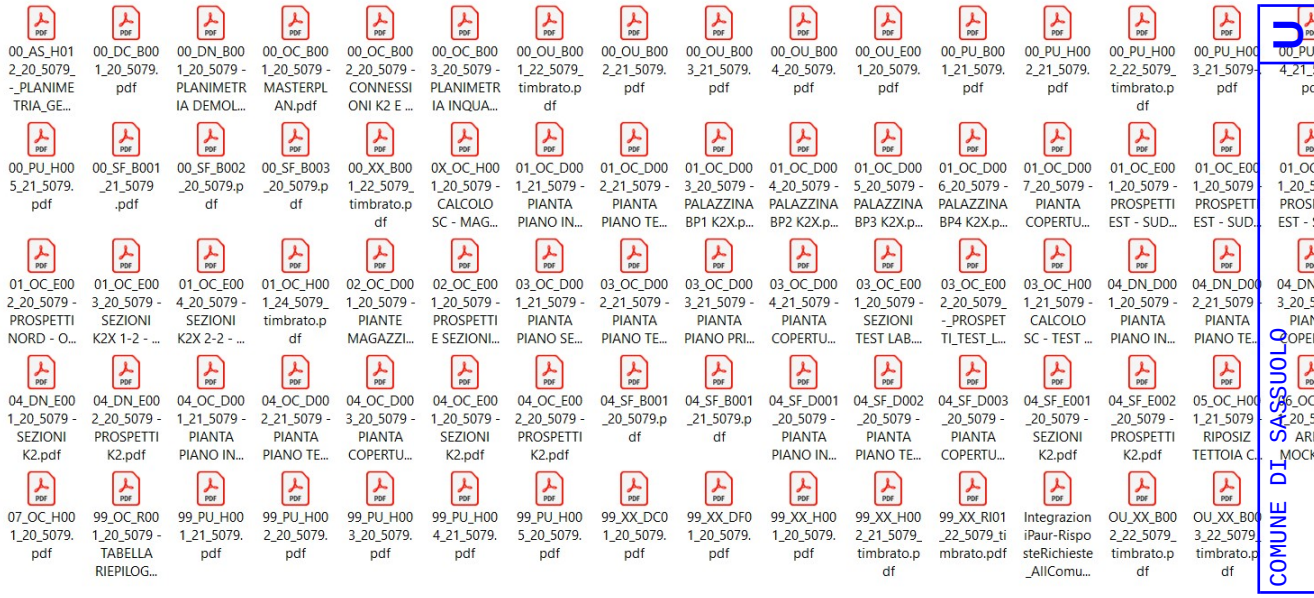

COMUNE DI SASSUOLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006149/2023 del 07/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Pertanto si esprime parere favorevole per quanto di competenza della scrivente amministrazione e fatto salvo eventuali condizioni non dichiarate dalla Ditta o non a conoscenza dell'Amministrazione.

Settore II - Ambiente e Territorio
Il Dirigente
Arch. Andrea Illari
(sottoscritto digitalmente ex art. 21 D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO
- Schema di Convenzione per l'attuazione degli interventi di urbanizzazione

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

Sassuolo,
Prot: come da segnatura di protocollo

c.a. ARPAE
Area autorizzazioni e concessioni
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Centro di Modena
Trasmissione via PEC
PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI SASSUOLO U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007095/2023 del 13/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

OGGETTO : PARERE INTEGRATO DEL COMUNE DI SASSUOLO CON PRESCRIZIONI FINALI - Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) - comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e della L.R. 4/2018 relativo al progetto di "Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A- **RETTIFICA ED INTEGRAZIONI**

Con riferimento al precedente parere trasmesso dallo scrivente in data 07/02/2023 con prot 6149, si comunica che relativamente allo schema di convenzione allegato è risultato necessario procedere al alcune modifiche ed integrazioni, all'uopo si trasmette lo schema di convenzione come da ultimo revisionato da considerarsi sostitutivo del precedente inviato con la comunicazione innanzi richiamata.

In questa sede si rappresenta altresì la necessità di recepimento della seguente prescrizione, da verbalizzare in sede di Conferenza dei Servizi :
"Il procedimento unico (PAUR), assume efficacia dalla data di emissione dello stesso. La componente specifica legata al Permesso di costruire, ricompresa al suo interno, si perfeziona, comunque, solo all'atto dell'avvenuta liquidazione degli oneri relativi al Contributo di Costruzione ed alle monetizzazioni, il Contributo Straordinario andrà liquidato in sede di sottoscrizione della Convenzione mentre i lavori sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che quelle della realizzazione degli immobili concessionati, non possono iniziare prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica stessa"

Si confermano le restanti parti del citato parere prot. n. 6149/2023.

Città di Sassuolo

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Il Direttore

Via Caduti sul lavoro, 1 - 41049 Sassuolo (MO)
Telefono: 0536/880745
Fax: 0536/880912
Mail: andrea.illari@comune.sassuolo.mo.it
PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
p.iva: 00235880366

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Settore II Ambiente e Territorio
Arch. Andrea Illari
(sottoscritto digitalmente ex art. 21 D.Lgs. 82/2005)

COMUNE DI SASSUOLO
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007095/2023 del 13/02/2023
Firmatario: ANDREA ILLARI
Documento Principale

Allegato: schema di convenzione per l'attuazione degli interventi di urbanizzazione/rettificato

COMUNE DI SASSUOLO e COMUNE DI FIORANO MODENESE
SCHEMA DI CONVENZIONE
Procedura in variante
ai sensi degli artt. da 15 a 21 della l.r. 4/2018, dall'art. 27-bis del d.lgs. 152/06,
per PROGETTO DI AMPLIAMENTO **del sito produttivo K2X Kerakoll Spa**

L'anno ....., addì ..... del mese di ..... (___/___/_____),
avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dottor
_____, Notaio in _____

si sono costituiti:
- la società **Kerakoll Spa** con sede legale in Via dell'Artigianato n. 9 a Sassuolo (Modena), nella persona del suo Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ CF _____
avente la disponibilità delle aree oggetto di ampliamento identificati al Catasto del Comune di Sassuolo e del Comune di Fiorano Modenese rispettivamente ai seguenti mappali:
  Comune di Sassuolo: foglio 18, mappali 251, 387, 388, 392, 391, 389, 252, 254, 253, 389, 37, 40, 41 per complessivi 130.883 mq;
  Comune di Fiorano Modenese: foglio 2, mappali 12, 13, 322, 323 per complessivi 10.406 mq:
d'ora innanzi denominato "Soggetto attuatore";

e

- il Comune di Sassuolo (MO) con sede legale in Sassuolo, via Fenuzzi n. 5, c.f. 00235880366, qui rappresentato dal Direttore del Settore II "Ambiente e Territorio", arch. _____ _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ tale nominato con ....., domiciliato per la carica presso il Comune di Sassuolo;

nonché:
- il Comune di Fiorano Modenese (MO) P.iva_____ qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Urbanistica dott. _____ _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ e residente a _____via _____.

PREMESSO:
- che Kerakoll spa ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo di prodotti per l'edilizia in polvere premiscelati adiacente a quello già presente, in ampliamento dell'attività esistente ed insediata, denominato K2X, destinato alla produzione e al confezionamento di prodotti chimici per l'edilizia con elevati contenuti tecnologici;
- che l'area d'intervento è localizzata in territorio urbanizzato a nord-est del centro di Sassuolo in prossimità dello stabilimento Kerakoll esistente: è delimitata a Sud dalla viabilità di servizio alla Strada Pedemontana che corre parallela ad essa, ad Ovest e Nord dalla linea ferroviaria e ad Est da altri insediamenti produttivi; l'area risulta per la maggior parte in comune di Sassuolo, in ambito classificato dal PSC come APS.i "Sub ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione", e per una minima parte in comune di Fiorano Modenese, sempre classificato dal PSC come ambito APS.i;
- che per la realizzazione del sopraindicato intervento, il soggetto attuatore dichiara di avere la piena disponibilità delle aree e degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

- che con istanza presentata ad ARPAE SAC Modena in data 08/04/2022 il soggetto attuatore ha attivato il procedimento di VIA al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 15 LR 4/2018, finalizzato all'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo sopra citato, provvedimento che si è concluso con la determinazione conclusiva .....
- che il progetto ha comportato variante agli strumenti urbanistici comunali di entrambi i comuni interessati, procedura ammessa all'interno del procedimento di VIA sopra richiamato dal disposto dell'art. 21 LR 4/2018;
- che il progetto prevede la completa sistemazione e riqualificazione delle aree pubbliche poste sul fronte sud dell'insediamento e localizzate su terreni di entrambi i Comuni (parcheggi pubblici e viabilità);
- che la sistemazione delle aree sul fronte sud, concordata con le rispettive amministrazioni, comporta più precisamente la realizzazione/adeguamento degli accessi all'insediamento, un nuovo assetto dei parcheggi pubblici già presenti, la sistemazione della viabilità della sotto strada di disimpegno agli insediamenti posti lungo la strada Pedemontana, la cessione/retrocessione di aree fra il soggetto attuatore e le amministrazioni pubbliche interessate;
- che la sottoscrizione della presente convenzione assolve all'impegno da parte del soggetto attuatore a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati ed ivi indicati.

VISTI, per il comparto:

- la proposta di Progetto allegato all'istanza ex artt. da 15 a 21 della Lr 4/2018, in Variante agli strumenti urbanistici comunali, con i relativi allegati, presentata al protocollo Arpae SAC MODENA, e al n.___ del ___ _____;
- le risultanze emerse nella procedura di VALSAT, protocollo _____ del _____;
- la pubblicazione del Verbale della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 21 della l.r. 4/2018 (procedimento per la complessiva valutazione del progetto in oggetto che si è svolto ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 15 e 21 della L.R. 4 del 20.04.2018, e s.m.i. n. ..... in data ....., con la quale venivano motivatamente recepiti i pareri degli enti competenti e deciso in merito alla procedibilità relativa ai contenuti del progetto;
- l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del Verbale, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sassuolo n. ..... in data ....., esecutiva, con la quale è stato espresso l'assenso alla variante al PSC e al RUE vigenti, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. dell'art. 21 della l.r. 4/2018 nonché ai sensi della LR 24/2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiorano Modenese n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale è stato espresso l'assenso alla variante ~~al PSC~~ e al RUE vigenti, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. dell'art. 21 della l.r. 4/2018 nonché ai sensi della LR 24/2017;
- con atto della Giunta Regionale Pg n…… del…. è stato rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico Regionale di cui all'art.21 della L.R.4/2018;
- che in data ..... è stato pubblicato sul BURERT l'avviso di avvenuta efficacia delle suddette varianti urbanistiche e conclusione del procedimento unico;
- che il PAUR ricomprende altresì la richiesta di permesso di costruire e relativi allegati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO PRIMO

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

Il Soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per sé vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte dei Comuni ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

Il Soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree o degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti con il presente atto si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal Soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

ART. 3 – QUADRO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE E DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

L'intervento autorizzato sarà realizzato all'interno dell'area di proprietà del Soggetto attuatore e dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese, catastalmente identificata come segue:

Particelle in Comune di Sassuolo:

251, 387, 388, 392, 391, 389, 252, 254, 253, 389, 37, 40, 41 proprietà Kerakoll;

390, 395, 396 proprietà Comune di Sassuolo.

Particelle in Comune di Fiorano Modenese:

12, 13, 322, 323 proprietà Kerakoll;

Nessuna proprietà Comune di Fiorano Modenese.

L'identificazione catastale di tali aree risulta dal frazionamento degli originali mappali presentato all'Agenzia del Territorio in data ....., prot. ....., mentre l'assetto proprietario fa riferimento alla situazione di fatto precedente alla cessione/retrocessione di cui al Capo II della presente convenzione.

A seguito della demolizione dello stabilimento ex Ricchetti, l'intervento prevede la costruzione di una serie di edifici, nonché la riorganizzazione funzionale dell'intero lotto e degli accessi allo stesso. Al termine dell'intervento, la SC di nuova edificazione risulterà pari a 38.353,03mq, come di seguito indicato:

35.582,59 mq sul comune di Sassuolo;

2.770,44 mq sul comune di Fiorano Modenese.

Sulle aree esterne al lotto di intervento, poste lungo la strada Pedemontana, sono previste opere di risistemazione delle aree di urbanizzazione, nonché cessioni e retrocessioni, secondo le seguenti indicazioni:

Aree poste in Comune di Sassuolo:

- le area classificata catastalmente al foglio 18, mappale 391, pari a 480 mq, costituisce parte della viabilità di innesto alla strada Pedemontana, da cedersi gratuitamente in quanto equivalente alla

quota di aree di cessione necessarie per l'intervento edilizio di cui alle pratiche SUE n. 131/2007 e SUE n. 545/2007, come da accordo del 30 aprile 2008, Registro n. 3232/PRIV, fra la società Kerakoll SpA, il Comune di Sassuolo e la Provincia di Modena;

- le aree classificate catastalmente al foglio 18, mappali 387', 395', 392', 251', costituiscono il reperimento della quota di dotazioni territoriali (parcheggi pubblici), pari a 3.895 mq, come previsto nel progetto approvato con il procedimento citato in premessa: parte risultano in area di proprietà del Comune di Sassuolo (Foglio 18, mappali 395', pari a 2.470 mq), parte in aree cedute gratuitamente dal soggetto attuatore con il presente atto (Foglio 18, mappali 387, 392', 251' pari a 1.425 mq). La quantità prevista soddisfa lo stato di fatto e la quota di ampliamento, come indicato nelle tavole di progetto 00_PU_H002_22_5079, tenuto conto degli interventi di demolizione e ricostruzione del capannone ex Ricchetti;
- le aree classificate catastalmente al foglio 18, mappali 396, 390', 392', pari a 800 mq, individuano le porzioni della sotto strada di servizio alla Pedemontana, in parte oggetto di interventi di sistemazione funzionale al nuovo ingresso all'insediamento industriale e ai parcheggi pubblici sopra citati.
- il nuovo assetto delle aree di urbanizzazione comporta la cessione gratuita al Comune di Sassuolo da parte del Soggetto attuatore dei mappali catastali:

  Foglio 18, mappali 391, 392' per 580 mq, destinati a viabilità;

  Foglio 18, mappali 387' 392', 251' per 1.425 mq, destinati a parcheggio pubblico;

  nonché la cessione al Soggetto attuatore da parte del Comune di Sassuolo dei mappali catastali:

  Foglio 18, mappali 395'', 390'', 387'' per 979 mq

[QUANTITA' DA VERIFICARE DOPO IL FRAZIONAMENTO NEL RISPETTO DEI VALORI MINIMI INDICATI NEL PARERE FINALE DEL COMUNE DI SASSUOLO PROT N. 6149 DEL 07.02.2023]

Aree poste in Comune di Fiorano Modenese:

Foglio 2, mappali 12, 13, parte 322, aree interessate dalla presenza di fabbricato produttivo esistente;

Foglio 2, parte mappali 322, 323 costituiscono parte della viabilità di innesto alla strada pedemontana, da cedersi gratuitamente in quanto definite aree di cessione. L'intervento (qualificato come RE) su territorio di Fiorano, prevede la cessione di 485 mq, oggetto di cessione pendente, così come stabilito dall'accordo controfirmato nel 2008 tra il Comune di Fiorano e la proprietà Ricchetti. In questo caso la proposta di frazionamento coinvolge il Fg. 2 Map. 322 e 323. L'ipotesi di riperimetrazione è giustificata dalla volontà di cedere la porzione di area destinata alla viabilità pubblica e la porzione di area comprendente il traliccio ENEL esistente per garantirne l'accesso alle manutenzioni.

Si rimanda all'elaborato 00_DC_B001_20_5079 "Sistemazioni esterne – Planimetria catastale" e nello specifico all'elaborato 0U_XX_DC01_21_5079 "Opere di urbanizzazione primaria – Documentazione catastale".

ART. 4 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

Il termine di validità della convenzione è stabilito in 6 anni: tale termine è riferito esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione oggetto del presente atto.

I lavori per l'attuazione del progetto approvato, come da provvedimento della conclusione della conferenza dei servizi Prot. n° ..... del ..... dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla conclusione del procedimento, decorrente dal rilascio del relativo titolo abilitativo e solo a seguito della sottoscrizione del presente atto.

Fatto salvo il termine di cui al precedente capoverso, il termine per l'inizio dei lavori potrà essere prorogato, per fatti estranei alla volontà del titolare, e secondo le vigenti procedure previste dalla legge.

Le presentazioni delle *Segnalazioni certificata di conformità edilizia e di agibilità* (SCEA) ex art. 23 della Lr 15/2013 sono subordinate al collaudo positivo delle opere di urbanizzazione previste.
L'efficacia del provvedimento unico in qualunque forma, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui agli artt. 29-30-34 della L.R. n. 15/2013 con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio nonché secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione urbanistica.

ART. 5 – MODALITA' DI SODDISFACIMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI NONCHE' DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Si da atto che le dotazioni territoriali previste nel progetto in variante alla strumentazione urbanistica vigente approvato con il procedimento citat~~o~~ in premessa sono costituite dalle aree destinate a parcheggi pubblici pari a 3.895 mq, catastalmente identificate sul Comune di Sassuolo al Foglio 18, mappali 387', 395', 392', 251'
Le dotazioni relative ai parcheggi pertinenziali sono indicate negli elaborato di progetto 00_PU_H003_22_5079: si dà atto che il reperimento di tali dotazioni è in variante alla strumentazione urbanistica vigente del Comune di Sassuolo (RUE) per quanto attiene l'individuazione dei posti-auto di uso pubblico (62 posti-auto di uso pubblico in luogo dei 285 previsti), nonché che i parcheggi pertinenziali di progetto reperiti sul territorio del Comune di Sassuolo, comprendono anche quelli dovuti dal RUE del Comune di Fiorano Modenese.
Le parti danno concordemente atto che l'intervento in progetto è soggetto al versamento del contributo di costruzione ai sensi degli artt.. 29, 30 e 34 della L.R. 15/2013, da versare secondo le procedure di legge. Per il Comune di Sassuolo, il Soggetto attuatore, in conseguenza della realizzazione delle opere di urbanizzazione, ha diritto allo scomputo degli oneri di U1 e U2 indicati nei titoli abilitativi edilizi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nel computo metrico estimativo delle opere allegato al progetto.
Il Comune di Sassuolo accerta l'effettiva spesa sostenuta dal soggetto attuatore sulla base di specifica rendicontazione dei costi sostenuti: pertanto, unitamente alla comunicazione di fine lavori delle opere di urbanizzazione, dovrà essere prodotto il conto consuntivo dettagliato delle opere eseguite al fine di verificare la congruità dell'importo scomputato.
Qualora l'importo delle opere da realizzare risulti inferiore al contributo di oneri di urbanizzazione dovuto, il soggetto attuatore è tenuto al versamento della differenza fino al concorso dell'intero importo.
Nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione comunale nel caso l'importo delle opere da realizzare risulti superiore.

ART. 6 – CESSIONE E RETROCESSIONE DELLE AREE PER URBANIZZAZIONE

COMUNE DI SASSUOLO

Il progetto modifica le aree di urbanizzazione primaria localizzate lungo il fronte sud dell'insediamento e costituite dal parcheggio pubblico esistente: tali aree sono modificate nella conformazione, funzione e consistenza, come dettagliatamente indicato nelle tavole espresse in elenco elaborati alla cartella 06_OPERE URBANIZZAZIONE e come da frazionamento effettuato a cura e spese del Soggetto attuatore.
L'attuazione dell'intervento comporta pertanto l'acquisizione da parte del soggetto attuatore, di una parte di aree di urbanizzazione di proprietà pubblica, comprensive delle sovrastanti opere e strutture esistenti, previa sdemanializzazione delle stesse, nonché la cessione gratuita al Comune di Sassuolo di una quantità di terreno corrispondente alle aree che integrano e completano le urbanizzazioni previste dal progetto.

In particolare, il soggetto attuatore, contestualmente alla stipula della presente convenzione come disposto al CAPO II, cede gratuitamente al Comune di Sassuolo la piena proprietà delle aree di urbanizzazione indicate nella Tavola 00_PU_H003_22_5079 destinate a viabilità e parcheggio pubblico, catastalmente classificate come di seguito:

- Aree destinate parcheggi pubblici: ..... mq, catastalmente identificate al Foglio 18, mappale/i 387' 392' 251';
- Aree destinate a viabilità: ..... mq, catastalmente classificate al Foglio 18, mappale/i 391, 392';

  Per un totale di ..... mq.

Il Comune di Sassuolo, contestualmente alla stipula della presente convenzione, cede al soggetto attuatore la piena proprietà delle aree indicate nella Tavola 00_PU_H003_22_5079 identificate catastalmente come di seguito:

Area di ..... mq, catastalmente identificata al Foglio 18 mappale/i 395'', 390'', 387'';

Per le aree sopra indicate, il Comune di Sassuolo ha disposto la cessione e retrocessione ad ogni effetto di legge con delibera del Consiglio Comunale n. .... del .....

COMUNE DI FIORANO MODENESE

Il soggetto attuatore, contestualmente alla stipula della presente convenzione, COME DISPOSTO AL Capo II, cede gratuitamente al Comune di Fiorano Modenese la piena proprietà delle aree di urbanizzazione indicate nella Tavola 00_PU_H003_22_5079 destinate a viabilità, catastalmente classificate come di seguito:

Foglio 2, parte mappale 322 e parte mappale 323'

Per un totale di 485 mq

Il soggetto attuatore è autorizzato a titolo gratuito ad intervenire sulle aree oggetto di cessione ai Comuni di cui al Capo II del presente atto o già di proprietà delle Amministrazioni, come agli allegati progettuali, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, previa trasmissione del cronoprogramma di esecuzione dei lavori, impegnandosi al rispetto del medesimo e a comunicare eventuali modifiche e/o aggiornamenti.

Le opere di urbanizzazione sulle aree sopracitate saranno prese in carico a seguito di collaudo positivo.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare, a propria cura e spese e in conformità al progetto esecutivo approvato con il procedimento unico citato in premessa, le opere di urbanizzazione, di seguito sinteticamente elencate:

Per il Comune di Sassuolo:

la riqualificazione del fronte sud dello stabilimento Kerakoll Spa per integrarlo in un disegno più uniforme e lineare;

la realizzazione di nuove aree verdi e aree di sosta veicolari;

la trasformazione dell'area di sosta camion in un parcheggio per autovetture.

Per il Comune di Fiorano Modenese

la riqualificazione del fronte sud dello stabilimento Kerakoll Spa attraverso la definizione di area di accesso e sistemazione dell'area di pertinenza del traliccio Enel esistente

Non è ammessa l'esecuzione delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali.

Il soggetto attuatore è autorizzato ad intervenire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione come da allegati progettuali, fatti salvi eventuali diritti di terzi e previa

verifica delle possibili interferenze, oltre che sull'area di sua proprietà, anche sulle aree di proprietà comunale interne ed esterne al comparto, previo parere degli enti gestori dei servizi.
Le opere di urbanizzazione dovranno essere completate entro i termini di validità del relativo titolo abilitativo per la realizzazione delle opere stesse, salvo proroghe formulate ai sensi di legge e comunque entro e non oltre i termini di validità della convenzione.
Trascorso inutilmente il termine per l'esecuzione delle opere, i Comuni potranno provvedere a fare ultimare d'ufficio o correggere quanto incompleto o male eseguito utilizzando le somme a garanzia e facendo gravare le maggiori spese sul soggetto attuatore e/o aventi causa, sostituendosi allo stesso per il completamento delle opere.
I Comuni, mediante i competenti servizi e le proprie società partecipate (SGP srl ed FGP Srl) a cui è conferita la gestione delle reti, infrastrutture e aree pubbliche, terranno i contatti con i professionisti incaricati dal soggetto attuatore per i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, eseguendo sopralluoghi, fornendo le informazioni e le prescrizioni che si rendessero necessarie durante l'iter realizzativo delle opere fino alla presa in carico delle stesse. I sopralluoghi effettuati dovranno essere verbalizzati, firmati dai partecipanti e allegati al verbale di collaudo.
Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare ai Comuni, alle società partecipate SGP Srl/FGP Srl ed al collaudatore la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo, trasmettendo contestualmente la documentazione dell'impresa esecutrice (nominativo, C.C.I.A.A., DURC, elenco subappaltatori, PSC, POS debitamente firmati, planimetria di layout di cantiere, cronoprogramma delle fasi di lavoro e referente dell'impresa). Il soggetto attuatore si impegna a redigere prima dell'inizio lavori, insieme a SGP, il verbale di consegna delle aree di cantiere con cui il soggetto attuatore si assume la responsabilità di tali aree, sollevando SGP e il Comune fino alla data di consegna delle opere collaudate.
Il soggetto attuatore è inoltre tenuto a comunicare ai Comuni e a SGP srl/SGF srl le date di sospensione e ripresa dell'esecuzione delle opere, con obbligo da parte del Direttore dei Lavori di fornire ai Comuni, alle società partecipate ed al collaudatore ogni dato e informazione utili o rilevanti, nonché il cronoprogramma dei lavori, al fine di consentire l'alta sorveglianza dei lavori e il corretto sviluppo del procedimento.
La vigilanza in corso d'opera compete al collaudatore, che può disporre l'eventuale sospensione dei lavori rendicontando ai Comuni sullo sviluppo delle stesse, anche per segnalazioni di inadempienze, per le eventuali sanzioni o penali.
I Comuni, mediante le proprie strutture tecniche e/o SGP Srl / FGP Srl - quale futuro gestore delle reti, infrastrutture, aree pubbliche ad essa assegnate - si riserva la facoltà di intervenire nel controllo della realizzazione delle opere anche direttamente oltre che tramite il collaudatore incaricato.
Ai lavori relativi alle opere di urbanizzazione si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. Il soggetto attuatore, qualora si avvalga di terzi per la costruzione anche parziale delle opere (mediante appalto o subappalto o cottimo), dovrà curare, sotto la propria responsabilità, l'applicazione delle norme in materia di antimafia. Tale documentazione dovrà essere consegnata contestualmente all'inizio lavori delle opere.
I Comuni si riservano la facoltà di procedere a verificare le dichiarazioni del soggetto attuatore, richiedendo eventualmente la produzione degli atti istruttori relativi all'affidamento.
È fatto divieto di realizzare l'accantieramento per gli interventi sul lotto privato sulle aree destinate alle opere per l'urbanizzazione. In casi eccezionali, la possibilità di interessare tali aree dovrà essere concordata con i rispettivi Comuni.
Fino al completamento del programma di edificazione è fatto obbligo al soggetto attuatore e ai loro successori e aventi causa di garantire il decoro delle aree, pubbliche e private, ancora inedificate o in corso di edificazione. Si prescrivono in particolare, sia per le aree pubbliche che per quelle private, la rimozione tempestiva dei depositi di materiali quando non più necessari, la copertura dei materiali

polverosi al fine di evitarne lo spargimento, la copertura di scavi, pozzetti e contenitori al fine di evitare raccolte d'acqua piovana, lo sfalcio della vegetazione spontanea, la pulizia delle strade di accesso al cantiere qualora siano state imbrattate per effetto dello stesso.
Il soggetto attuatore si obbliga altresì alla manutenzione di manufatti, alberature e quant'altro non sia previsto in demolizione o rimozione, allo scopo di preservarli in stato di decoro e sicurezza. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, i Comuni eserciteranno ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire il decoro delle aree e delle opere di urbanizzazione nonché il loro mantenimento e la loro corretta esecuzione.

ART. 8 - COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Tutte le opere di urbanizzazione di cui alla tavola 00_PU_H003_21_5079 e alla cartella 06_OPERE URBANIZZAZIONE dell'elenco elaborati sono soggette a collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d'opera. Il collaudo delle opere di urbanizzazione dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle relative disposizioni di esecuzione ed attuazione.
Il collaudo delle opere di urbanizzazione in corso d'opera, amministrativo e strutturale (se necessario), sarà effettuato da un tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale individuato in accordo tra comuni e soggetto attuatore - e con le necessarie tempistiche , nominato dal Comune di Sassuolo, secondo le procedure di legge.
Il soggetto attuatore è tenuto, a favore del Comune per le opere di cui sopra, alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti; sono a carico del soggetto attuatore gli oneri relativi:

- all'esecuzione di prove di laboratorio, in sito, di carico e quant'altro previsto o richiesto dal collaudatore;
- agli onorari professionali del collaudatore;
- all'esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli enti gestori dei servizi di interesse pubblico;
- alla progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere in cemento armato e metalliche;
- in generale, a tutte le spese ed oneri necessari per realizzare ad opera d'arte e rendere funzionali e collaudabili le opere di urbanizzazione.

Gli oneri di cui sopra vengono garantiti con la presentazione della garanzia di cui al successivo art. 9 .
In caso di realizzazione di opere in cemento armato, la relativa certificazione di collaudo verrà prodotta dal soggetto attuatore.
Al momento del collaudo, l'assetto catastale dovrà rispecchiare la corretta corrispondenza fra le particelle catastali e le aree destinate alle diverse tipologie di infrastrutture e dotazioni (interventi di riqualificazione della sottostrada della Pedemontana sul fronte sud dell'insediamento produttivo, parcheggi, etc.) delle aree oggetto di intervento.
In caso di variazioni e/o rettifiche non sostanziali della geometria delle aree sopraindicate, ancorchè già cedute al Comune, il soggetto attuatore si assume in carico i costi delle operazioni catastali/frazionamenti necessarie per la corretta identificazione delle stesse.
Almeno sei mesi prima della prevista ultimazione dei lavori, il soggetto attuatore è tenuto a completare le opere di carattere vegetazionale (messa a dimora di alberature, arbusti e semina a prato), dandone comunicazione scritta al competente Servizio di gestione del verde di SGP srl, per le necessarie verifiche.
Il collaudatore dovrà informare tempestivamente il competente servizio tecnico di controllo dei lavori pubblici del Comune, nonché la società SGP srl, relativamente ad ogni azione da esso intrapresa.
Il collaudo finale dovrà essere effettuato entro (3) tre mesi dall'ultimazione dei lavori mediante l'emissione del certificato di collaudo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Il soggetto attuatore si impegna alla massima collaborazione e assistenza al collaudatore in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso, nonché al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi riscontrati. In caso di inerzia da parte del soggetto attuatore, il collaudatore dichiara la "non collaudabilità" delle opere, con conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti.
I Comuni si riservano la facoltà di intervenire nel controllo della realizzazione delle opere direttamente o tramite il collaudatore incaricato. All'emissione del certificato di collaudo le opere ed i manufatti di urbanizzazione sopra elencati, mediante proprio atto, saranno assunti in carico dai Comuni ovvero trasferiti agli Enti/società istituzionalmente preposti alla loro gestione, ai sensi delle vigenti leggi e della presente convenzione, i quali ne assumeranno immediatamente la gestione e la manutenzione determinando di conseguenza lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata.
Al termine delle operazioni di collaudo, il collaudatore trasmette al Comune tutti i documenti amministrativi ricevuti, insieme a:
- i verbali di visita debitamente firmati dai soggetti partecipanti;
- la dichiarazione del direttore lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dal collaudatore;
- il certificato di collaudo;
- le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo;
- gli elaborati planimetrici di aggiornamento delle opere e degli impianti realizzati con descrizione dellle relative caratteristiche e stato finale dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori;
- gli elaborati grafici di tutti gli impianti eseguiti nonché dell'eseguito architettonico, con i relativi particolari costruttivi, debitamente sottoscritti dall'impresa esecutrice dei lavori;
- le dichiarazioni di conformità degli impianti, comprensive di tutti gli allegati obbligatori.

La visita di collaudo dovrà essere effettuata alla presenza dei delegati degli enti/società a cui sarà affidata la gestione delle reti, infrastrutture e aree pubbliche: la presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte dei Comuni è subordinata alle dichiarazioni di accettazione degli enti/società di gestione delle stesse.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia atato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi d'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
La manutenzione delle aree e delle relative opere di urbanizzazione rimane in carico al soggetto attuatore fino alla presa in carico delle stesse da parte dei Comuni, a seguito del collaudo finale, salvo quanto disposto al successivo art. 10 .
I Comuni non assumono la responsabilità d'ordine penale e civile conseguentemente all'uso improprio delle opere fino all'avvenuto collaudo e presa in carico delle stesse.
Le presentazioni delle Segnalazioni certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA) ex art. 23 della Lr 15/2013 sono subordinate al collaudo positivo delle opere di urbanizzazione previste

ART. 9 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DI URBANIZZAZIONE

Alla stipula della presente convenzione il soggetto attuatore presta la garanzia finanziaria per gli obblighi sotto elencati:

a) Garanzia finanziaria n…….. prestata da……..... per l'esatto assolvimento degli oneri per la realizzazione delle **opere di urbanizzazione in Comune di Sassuolo** di cui al precedente art. 7; tale

garanzia rimarrà disponibile fino all'emissione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione stesse.
La fidejussione delle opere di urbanizzazione è complessivamente fissata in **€ .....** (euro .....); l'importo della fidejussione risulta determinato sulla base del preventivo di spesa allegato al progetto, in applicazione dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Modena, comprensivo dell'IVA di legge, delle spese tecniche di progettazione, degli oneri per la sicurezza, progettazione, collaudo e per eventuali imprevisti.

b) Manutenzione verde pubblico Comune di Sassuolo lungo la sottostrada della Pedemontana: a garanzia della corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verde di cui all'art. 10 della presente convenzione, sarà prestata fidejussione di importo complessivo pari a ..... euro. La fidejussione dovrà essere prestata ad avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione, prima dello svincolo della fidejussione di cui alla lettera a); tale garanzia avrà la durata di dieci anni a partire dal collaudo delle opere a verde e conterrà la clausola che se il soggetto attuatore non provvedesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria, come previsto dalla presente convenzione, il Comune di Sassuolo potrà escuterla per il suo importo complessivo.

c) Garanzia finanziaria bancaria n…….. prestata da……. per l'esatto assolvimento dell'obbligo di realizzazione delle **opere di urbanizzazione in Comune di Fiorano** di cui al precedente art. 7; tale garanzia rimarrà disponibile fino all'emissione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione stesse. La fidejussione delle opere di urbanizzazione è complessivamente fissata in **€ .....** (euro .....); l'importo della fidejussione risulta determinato sulla base del preventivo di spesa allegato al progetto, in applicazione dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Modena, comprensivo dell'IVA di legge, delle spese tecniche di progettazione, degli oneri per la sicurezza, progettazione, collaudo e per eventuali imprevisti.

Gli importi delle garanzie di cui alle lettere a) e c) dovranno essere integrati in seguito all'eventuale maggiorazione che risultasse dai computi metrici estimativi delle opere di urbanizzazione presenti in eventuali successive varianti al progetto presentate secondo le disposizioni di legge.
In caso di trasferimento, la garanzia già prestata dal soggetto attuatore non viene meno e non può essere estinta o ridotta se non dopo che i successori e aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonea garanzia a sostituzione o integrazione ed il Comune la abbia accettata dichiarando espressamente di liberare l'originario obbligato.
La garanzie sopra indicate:

- dovranno soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte dei Comuni con operatività della stessa entro 15 giorni, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 C.C. e con rinuncia espressa di avvalersi del termine di cui al primo comma e delle eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 1957 C.C.; nessuna eccezione potrà essere opposta ai Comuni anche nel caso in cui i soggetti attuatori siano dichiarati falliti, ovvero sottoposti a procedure concorsuali o posti in liquidazione;
- sono durature e valide fino al momento della restituzione della medesima da parte dei Comuni a seguito dell'avvenuto assolvimento degli obblighi assunti;
- devono prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte dei Comuni, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi.

Per tutto quanto non previsto sopra, dovranno applicarsi, per quanto compatibili, le norme in materia di cauzioni per i lavori pubblici contenute nel D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle relative disposizioni di esecuzione ed attuazione.
Prima della esecuzione dei lavori, il soggetto attuatore deve munirsi di una fidejussione, nel caso di esecuzione diretta delle opere e attrezzature, ovvero richiedere all'esecutore dei lavori tale fidejussione

a garanzia del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, nonchè per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Il soggetto attuatore dovrà provvedere ad assumere idonea assicurazione con massimale minimo di € 3.000.000 a copertura di danni causati a persone, animali o cose riconducibili ad inadempimenti di manutenzione e gestione delle aree verdi e attrezzate al fine di tenere indenne il Comune da ogni azione, ragione o pretesa di terzi danneggiati; copia della polizza dovrà essere consegnata ai Comuni al momento della sottoscrizione del verbale di consegna delle aree/opere.

ART. 10 – MANUTENZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE

Il soggetto attuatore si obbliga nei confronti dei Comuni e per i successivi 10 (dieci) anni dal collaudo finale delle opere:

- alla manutenzione ordinaria delle aree di parcheggio pubblico catastalmente identificate al foglio 18, mappali ....., esclusa la pubblica illuminazione;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi presenti all'interno dei parcheggi pubblici, catastalmente identificate al foglio 18, mappali .....; per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde si intende:
  - sfalcio dell'erba;
  - pulizia dei rifiuti;
  - accensione controllo e riparazione dell'impianti irriguo;
  - potatura delle alberature, garanzia di attecchimento e sostituzione delle essenze arboree non più vegete;

  Tutto dovrà essere effettuato nel rispetto del regolamento del verde dei comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese.

Al collaudo dovrà essere presentata idonea fidejussione a garanzia dell'attecchimento delle alberature per la durata di 2 anni calcolata sulla base del CME, nonché la garanzia di cui al precedente art. 9, lettera b).

ART. 11 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il soggetto attuatore riconosce alle amministrazioni comunali un contributo straordinario previsto dall'art. 16, comma 4, del DPR 380/2001, come valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Il contributo straordinario per il progetto in esame, che comporta variante al RUE per l'altezza, è stato determinato convenzionalmente € ..... per il Comune di Sassuolo e € ..... per il Comune di Fiorano Modenese, come meglio riportato nell'elaborato facente parte del PAUR ..... (Relazione Tecnica).
Tale somma attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità e deve essere versata dal soggetto attuatore ai comuni all'atto della stipula della presente convenzione. Con la stipula della presente convenzione si stabilisce che in nessun caso sarà possibile richiedere da parte del soggetto attuatore la restituzione del contributo straordinario versato, anche nel caso in cui il progetto non venga realizzato o realizzato parzialmente.

ART. 12 - SANZIONI PER INADEMPIENZE

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli per inadempienze nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, in caso di inosservanza alle norme vigenti o agli impegni assunti con la presente convenzione, il soggetto attuatore sarà assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative di cui al T.U.

380/2001 e s.m.i., alla L.R. 23/2004 e s.m.i. ed alla L.R. 15/2013 e s.m.i., nonché a quelle previste dalla normativa di riferimento in vigore.

ART. 13 - SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI TERZI

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali i Comuni devono essere ritenuti completamente indenni, sia dalla parte del soggetto attuatore che dai successori od aventi causa a qualsiasi titolo, in capo ai quali ricade anche l'obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione.

Art. 14 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA VIABILITA'

Con specifico riferimento alla strada Pedemontana, e relativa controstrada, e all'ingresso e all'uscita tra quest'ultime ad oggi presenti e utilizzati anche e non esclusivamente dal soggetto attuatore, con la presente le parti (Kerakoll Spa in qualità di attuatore, il Comune di Sassuolo quale proprietario della porzione di viabilità, il Comune di Fiorano Modenese e la Provincia di Modena), al fine di prevenire eventuali ancorché meramente potenziali criticità sulla viabilità derivanti dall'ampliamento dell'attività aziendale, si impegnano ad avviare un tavolo tecnico per valutare l'eventuale riposizionamento dell'intersezione tra la controstrada e la Pedemontana, anche arretrandola della misura che verrà valutata dalle Amministrazioni, purché nel rispetto della normativa vigente e del diritto di fruizione dell'accesso del quale Kerakoll Spa è titolare onde conformemente comunque alle esigenze dell'Azienda

INSERIRE CAPO II "CESSIONI E RETROCESSIONI"

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente convenzione è risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui, nel periodo di efficacia di questa, intervenga a carico dei soggetti attuatori documentazione antimafia interdittiva, di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 16 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto è composto: dagli elaborati risultanti dalle cronologie di cui ai protocolli dei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese, nonché dell'Autorità responsabile del procedimento.

ART. 17 - TRASCRIZIONE

1. Il soggetto attuatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione del presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

ART. 18 – SPESE – ELEZIONE DI DOMICILIO – FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti l'atto d'obbligo e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto attuatore.

Le parti eleggono domicilio per tutte le comunicazioni e le notificazioni connesse al presente atto ed a quelli conseguenti, presso gli indirizzi eletti all'inizio della presente convenzione, da intendersi

comprensivi di quelli di posta elettronica certificata. Sono valide ad ogni effetto di legge le comunicazioni e le notifiche effettuate da ciascuna parte a mezzo ed all'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dalla controparte. Ogni modifica del predetto domicilio non ha valore e non può essere opposto alla controparte, se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione della variazione all'indirizzo eletto dall'altra parte.
In caso di controversia legata all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto, è competente in sede di giurisdizione esclusiva il T.A.R. Emilia Romagna.
Per quanto non previsto dal presenta atto valgono i principi generali degli ordinamenti, statale e regionale, in materia di edilizia e urbanistica

La convenzione occupa n._ pagine ed è stato da me, ufficiale rogante, compilato stampato e letto ad alta voce. Gli attuatori l'hanno letta e dichiarano di accettarla, avendola riscontrata pienamente conforme alla loro volontà ed insieme a me lo sottoscrivono. I documenti allegati sono stati letti integralmente

Il Soggetto attuatore

Il Comune di Sassuolo (MO)

Il Comune di Fiorano Modenese (MO)

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Delibera Numero 2 del 26/01/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica di prima convocazione

Oggetto :	**PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA L.R. 4/2018: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO K2X PRESENTATO DA KERAKOLL SPA E LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E DI FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL RUE. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DI SNAM ED ASSENSO ALLA DEROGA**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTISEI** del mese di **GENNAIO** alle ore **19:15** , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di cui agli artt. 22, 23 e 24 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N	Nome	P	N	Nome	P
1	TOSI FRANCESCO	X	10	CUOGHI MARIA LUISA	X
2	REMIGIO FEDERICO	X	11	BENEVENTI MATTEO	X
3	EL KHOLTI MOHAMED	X	12	BASTAI GRAZIANO	
4	GIULIANI GIAN BATTISTA	X	13	MONTORSI ROBERTO	X
5	CASOLARI FIORENZA	X	14	ORSI ROBERTO	
6	BONETTI CESARINA	X	15	BASTAI MARGHERITA	
7	REGINATO ALESSANDRO	X	16	ROGGIANI MASSIMO	X
8	GUALMINI DONATO	X	17	MARTINELLI FABIO	X
9	MANFREDINI STEFANO	X			

Totale Presenti n. 14	Totale Assenti n. 3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: LUSETTI MONICA, SILINGARDI MORENA, BRANDUZZI DAVIDE, BUSANI LUCA, SANTINI CARLO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vicesegretario **Dott. Marco Rabacchi.**

Il signor **Reginato Alessandro** Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: BONETTI CESARINA, GUALMINI DONATO, MARTINELLI FABIO.

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 22, 23 e 24 del Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine indicato.

E' presente, rispetto all'appello iniziale, anche il consigliere Orsi.
Sono presenti 15 consiglieri.
Illustra il punto l'Arch. Scaravonati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ha introdotto i nuovi strumenti della pianificazione urbanistica comunale, costituiti dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), dal Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) e dal Piano Operativo Comunale (P.O.C.);
- il Comune di Fiorano Modenese ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 09.06.2005 il PSC – Piano strutturale Comunale, successivamente aggiornato con delibera di C.C. n. 21 del 27/03/2014 nonché con determina dirigenziale n. 550 del 04.12.2019;
- il Comune di Fiorano Modenese ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 14.04.2005 il RUE – Regolamento Urbanistico ed Edilizio successivamente oggetto di procedure di variante approvate con le delibere C.C. n. 7 del 08.02.2007, n. 83 del 20/10/2009, n. 86 del 20.12.2011, n. 53 del 28.07.2016, n. 3 del 31.01.2019, n. 70 del 28.10.2019, n. 87 del 31.11.2020, e n.24 del 24/03/2022;

Richiamata la L.R. 20 aprile 2018 n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

Premesso che:
- in data 15 aprile 2022, prot. n. 8588, è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 20 della LR 4/2018, relativo al progetto di "Ampliamento del sito produttivo K2X KERAKOLL S.p.A." localizzato in strada Pedemontana, a confine tra il Comune di Fiorano Modenese ed il Comune di Sassuolo, proposto dalla Società Kerakoll S.p.A.;
- il procedimento in oggetto è disciplinato al Capo III della LR 4/2018 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento agli artt. dal 15 al 21, la cui competenza è assegnata a Regione Emilia-Romagna;
- il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 4/2018, perché ricade al punto A.2.18 in quanto "modifica o estensione" dei progetti elencati nell'Allegato A.2 al punto A.2.15 "Trattamento di prodotto intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 35.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate" dove la modifica o l'estensione è, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati;
- l'istruttoria della procedura è stata effettuata dalla SAC di ARPAE di Modena in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015;

Preso atto che:
- l'area di intervento si estende in parte nel territorio del Comune di Sassuolo e in parte in quello del Comune di Fiorano Modenese;
- la porzione in Comune di Fiorano Modenese risulta catastalmente censita al foglio 2, mappali 12-13-322 e 323 comprendendo anche il lotto dello stabilimento "Ex Ricchetti", già demolito per fare posto all'intervento in oggetto.
- il progetto prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente uno stabilimento produttivo (Stabilimento K2X), un magazzino esterno per le materie prime (Magazzino esterno MP) ed un edificio servizi (Test Lab TL). Sono previsti inoltre la riqualificazione del fronte stradale lungo la Pedemontana, dove saranno anche realizzati i nuovi parcheggi funzionali alle attività del polo industriale.

Dato atto che il suddetto progetto proposto da Kerakoll S.p.A. comporta variante all'art.55 del RUE vigente relativamente all'altezza massima prevista per gli Ambiti APS.i. – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, prevedendo la realizzazione del corpo di fabbrica di altezza pari a 36 ml;

Preso atto che:
- l'istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018, al progetto di Ampliamento del sito produttivo K2X Kerakoll S.p.A. è stata acquisita agli atti del Comune di Fiorano Modenese con prot. n. 8588 del 15.04.2022;
- nel corso della Conferenza dei servizi sono state richieste integrazioni successivamente acquisite agli atti del Comune di Fiorano Modenese con prot. n. 26026 del 14.11.2022, con prot. n. 270 del 05.01.2023, con prot. n. 18471 del 11.01.2023, con prot. n. 37322 del 17.01.2023, con prot. n. 1568 del 20.01.2023 e con prot. n. 1569 del 23.01.2023;
- il procedimento è stato pubblicato sul BURERT e all'Albo Pretorio del Comune di Fiorano Modenese a far data dal 02.06.2022 per trenta giorni consecutivi, nonché dal 09.11.2022, per quindici giorni a seguito della pubblicazione delle integrazioni pervenute;

Considerato che:
- entro il periodo di deposito relativo alla fase di seconda pubblicazione (dal 9.11.2022 al 24.11.2022) è pervenuta osservazione da parte della Società SNAM, trasmessa da ARPAE ed acquisita agli atti con prot. n. 28950 del 15.12.2022;
- con l'osservazione di cui sopra la Società SNAM chiede di introdurre nello strumento urbanistico vigente, *Tav.3a-Tutele e vincoli di Natura storico-culturale, paesaggistico e antropica*, il nuovo tracciato di metanodotto compatibile con gli interventi proposti in sostituzione di quello esistente precisando che le opere da effettuarsi sul metanodotto "risultano vincolanti per il superamento delle interferenze in corso di valutazione";
- il tracciato proposto da SNAM risulta allegato alla *Relazione tecnica e controdeduzione all'osservazione pervenuta,* allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, predisposta dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

Dato atto che il Comune di Fiorano Modenese esprime il proprio parere in Conferenza dei Servizi anche in relazione alla proposta di variante allo strumento urbanistico derivante dal progetto contenuto nel procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto dalla Società Kerakoll S.p.A ai sensi dell'art. 20 della LR 4/2018, in corso di esame;

Vista la *Relazione tecnica e controdeduzione all'osservazione pervenuta,* allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, predisposta dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

Ritenuto opportuno procedere ad approvare le controdeduzioni all'osservazione SNAM contenute nella Relazione sopra citata e, pertanto accogliere la stessa nella misura in cui la strumentazione urbanistica (PSC) *Tav.3a-Tutele e vincoli di Natura storico-culturale, paesaggistico e antropica* risulta già adeguata;

Ritenuto, altresì:
1. esprimere l'assenso alla proposta di variante allo strumento urbanistico vigente di RUE, relativamente all'altezza massima del fabbricato di altezza pari a 36 ml, derivante dal progetto contenuto nel procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto dalla Società Kerakoll S.p.A ai sensi dell'art.20 della LR 4/2018, in corso di esame attraverso Conferenza dei Servizi;
2. demandare il dirigente del Settore III "Pianificazione e gestione del territorio" ad esprimere nel corso della Conferenza dei Servizi parere favorevole all'approvazione del progetto in variante al RUE vigente;

3. adeguare, conseguentemente alla conclusione favorevole del procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto dalla Società Kerakoll S.p.A ai sensi dell'art.20 della LR 4/2018, l'art.55 del RUE come riportato nell'allegato B al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la variante al RUE vigente, apportata dal progetto contenuto nel procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto dalla Società Kerakoll S.p.A ai sensi dell'art.20 della LR 4/2018 è stata discussa nella seduta del 23 gennaio 2023 della competente Commissione Consiliare Territorio;

Viste:
- la L.R. n. 4/2018 e ss. mm. e ii;
- la L.R. 24 del 21.12.2017;
- la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs 18.08.2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- L. 447/95

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente Settore 3, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge:
- favorevoli 13 (il gruppo consiliare "Partito Democratico" il gruppo consiliare "Francesco Tosi è il mio Sindaco", il gruppo consiliare "Misto", il gruppo consiliare "Lega Salvini Premier" e il gruppo consiliare "Forza Italia Berlusconi Presidente");
- contrari 0
- astenuti 2 (il gruppo consiliare "Fratelli d'Italia")

DELIBERA

1. DI APPROVARE le controdeduzioni all'osservazione SNAM contenute nella *Relazione tecnica e controdeduzione all'osservazione pervenuta,* allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, predisposta dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

2. DI ACCOGLIERE pertanto le osservazioni pervenute da SNAM precisando che l'elaborato di PSC interessato dalla modifica, *Tav.3a-Tutele e vincoli di Natura storico-culturale, paesaggistico e antropica*, risulta già adeguato;

4. DI ESPRIMERE l'assenso alla proposta di variante allo strumento urbanistico vigente di RUE, relativamente all'altezza massima del fabbricato di altezza pari a 36 ml, derivante dal progetto contenuto nel procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto dalla Società Kerakoll S.p.A ai sensi dell'art.20 della LR 4/2018, in corso di esame attraverso Conferenza dei Servizi;

5. DI DEMANDARE il Dirigente del Settore III Pianificazione e Gestione del Territorio ad esprimere nel corso della Conferenza dei Servizi parere favorevole all'approvazione del progetto in variante al RUE vigente;

6. DI DISPORRE l'adeguamento del RUE vigente, art.55, nella forma riportata nell'allegato B alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale, solo a seguito di conclusione favorevole del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto dalla Società Kerakoll S.p.A ai sensi dell'art.20 della LR 4/2018, da parte di Regione Emilia Romagna;

7. DI DISPORRE la pubblicazione, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, della presente deliberazione alla sezione "Amministrazione Trasparente" – "Pianificazione e Governo del Territorio";

Inoltre, al fine di consentire il proseguo del procedimento di PAUR in Conferenza dei Servizi, il Consiglio comunale,

DELIBERA

8. DI DICHIARARE, visto l'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti di cui all'art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente del Consiglio Reginato Alessandro ***Atto sottoscritto digitalmente***	Il Vicesegretario Dott. Marco Rabacchi ***Atto sottoscritto digitalmente***

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LR 4/2018: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO "K2X" PRESENTATO DA KERAKOLL SPA LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL RUE.
RELAZIONE TECNICA E CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PERVENUTA

Premesso che:
In data 15 aprile 2022, prot. 8588, è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 15 della LR 4/2018, per la realizzazione dell'intervento di ampliamento del sito produttivo della ditta KERAKOLL SPA. Il procedimento in oggetto è disciplinato al Capo III della LR 4/2018 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. dal 15 al 21; l'autorità procedente è la Regione Emilia-Romagna che ha delegato l'istruttoria ad ARPAE.

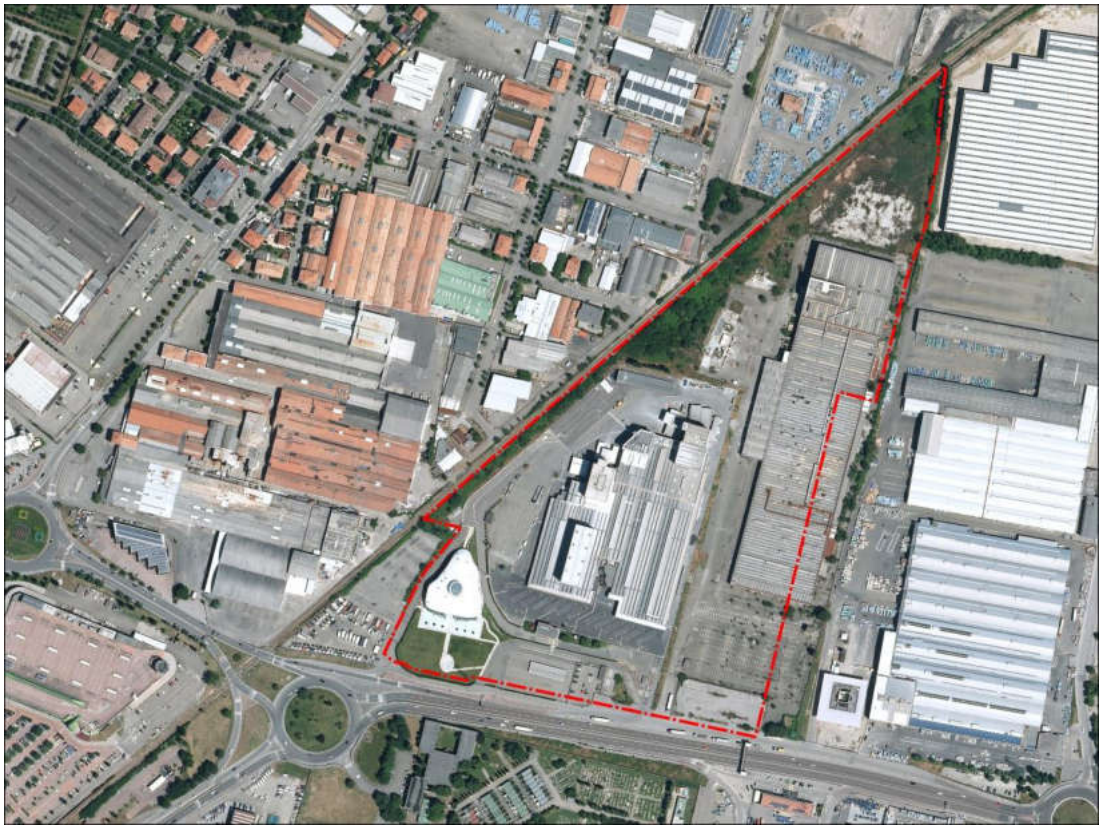
Ortofoto dell'area di intervento Kerakoll

Ai sensi della LR 4/2018 è possibile, a seguito di valutazione positiva della VALSAT di cui agli artt. 18 e 19, emanare un provvedimento autorizzatorio unico che costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e di settore: anche a tal fine, il procedimento è stato pubblicato sul BURERT e all'Albo Pretorio del Comune a far data dal 02.06.2022 per trenta giorni consecutivi, nonché dal 09.11.2022, per quindici giorni a seguito della pubblicazione delle integrazioni pervenute.

Il Progetto:
L'area di intervento si estende in parte nel territorio del Comune di Sassuolo e in parte in quello del Comune di Fiorano Modenese; la porzione in Comune di Fiorano Modenese risulta catastalmente censita al foglio 2, mappali 12-13-322 e 323 comprendendo anche il lotto dello stabilimento "Ex Ricchetti", già demolito per fare posto all'intervento in oggetto.

Il progetto prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente uno stabilimento produttivo (Stabilimento K2X), un magazzino esterno per le materie prime (Magazzino esterno MP) ed un edificio servizi (Test Lab TL). Sono previsti inoltre la riqualificazione del fronte stradale lungo la Pedemontana, dove saranno anche realizzati i nuovi parcheggi funzionali alle attività del polo industriale.

Destinazione urbanistica e vincoli:
PSC: il PSC vigente identifica l'area come "*Ambito APS.i – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale con prevalenza di attività industriali*".

Dall'esame delle tavole del PSC vigente e, nello specifico, della *tav. 3a - Tutele e vincoli di natura storico – culturale, paesaggistica e antropica*, si evidenzia la presenza del vincolo di seguito indicato:
- tracciato rete metanodotto esistente.

RUE: il RUE vigente disciplina le modalità d'intervento nell'ambito suddetto secondo quanto disposto all'art.55 (Disciplina degli interventi edilizi nelle parti del territorio APS.i.) che dispone l'altezza massima dei fabbricati pari a ml 15,00, incrementabili fino a 30.00 ml per magazzini verticali, volumi tecnici ed impianti.

Conformità del progetto allo strumento urbanistico:
La realizzazione del nuovo fabbricato produttivo, che nella parte di fabbricato in progetto posto nel Comune di Fiorano Modenese presenta un'altezza massima pari a ml 36,00 risulta condizionata:
1. dallo spostamento della rete del metanodotto Snam nelle porzioni di lotto ricadenti sia nel Comune di Sassuolo che in quello del Comune di Fiorano Modenese,
2. dal limite di altezza pari a ml 15,00, incrementabili fino a 30.00 ml per magazzini verticali, volumi tecnici ed impianti, disposta dal RUE come sopra riportato.

1. <u>Spostamento della rete del metanodotto Snam</u> - Osservazione di SNAM Prot. n. 28950 del 15.12.2022:
Al fine di rendere attuabile gli interventi previsti con il progetto depositato da KERAKOLL S.p.A, la società Snam ha fatto pervenire, durante la fase di seconda pubblicazione, l'osservazione di cui alla comunicazione ARPAE prot. n. 28950 del 15.12.2022, con la quale chiede di introdurre nello strumento urbanistico vigente, *Tavola dei Vincoli*, il nuovo tracciato di metanodotto compatibile con gli interventi proposti, meglio evidenziato nell'allegato alla presente All. A, che dovrà sostituire quello esistente: è precisato che le opere da effettuarsi sul metanodotto "*risultano vincolanti per il superamento delle interferenze in corso di valutazione*".

Esame dell'osservazione:
Dall'analisi del PSC vigente, Tavola dei Vincoli, si evince che il nuovo tracciato richiesto da SNAM in sostituzione di quello esistente, risulta già rappresentato nell'elaborato *tav. 3a - Tutele e vincoli di natura storico – culturale, paesaggistica e antropica;*

Controdeduzione all'osservazione:
Per quanto sopra evidenziato, si ritiene l'osservazione presentata da SNAM relativamente al posizionamento del futuro tratto di metanodotto ricadente nel Comune di Fiorano Modenese accoglibile in considerazione della presenza nel PSC vigente del corridoio di fattibilità che ne consente la realizzazione, a condizione che l'intervento comprensivo delle fasce di rispetto ricada interamente nell'area Kerakoll.

2. <u>Limite di altezza disposta dal R.U.E. – proposta di</u> progetto in Variante:

In merito all'aspetto urbanistico disciplinato dal RUE relativamente all'altezza massima pari a 15.00 ml incrementabili fino a 30.00 ml per magazzini verticali, volumi tecnici ed impianti, dei fabbricati da attuarsi all'interno dell'Ambito APS.i, si rileva che attraverso il Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR), il progetto proposto da Kerakoll S.p.A., che prevede il raggiungimento di un'altezza massima pari a 36.00 ml, intende costituire variante allo strumento urbanistico vigente.

IL DIRIGENTE
Cristina Scaravonati Arch.
Documento firmato digitalmente

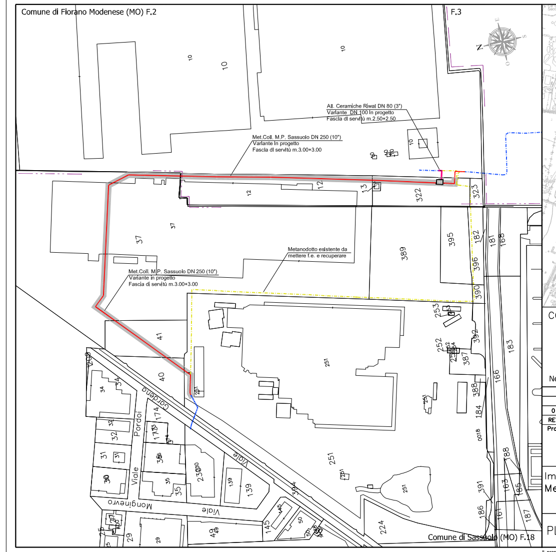

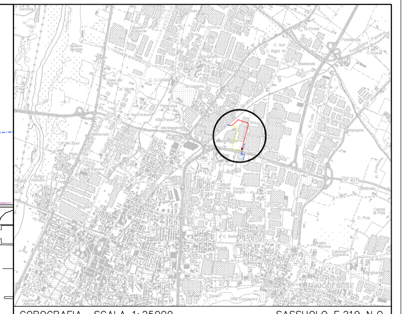

COROGRAFIA SCALA 1:25000 SASSUOLO F.219 N.O.

Nei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
0	22/11/22	EMISSIONE DISEGNO DI PROGETTO	BARONI	GALBIATI	GATTI

Proprietario	Progettista	DISEGNO
snam	GEOPAVIA	BO–

Impianto n°: 41514

Metanodotto: COLL. M.P. SASSUOLO DN 250 (10")
VAR. DN 250 PER AMPLIAMENTO INDUSTRIALE KERAKOLL
IN COMUNE DI SASSUOLO E FIORANO M. – EAM 43080

REVISIONE	0
COMMESSA	NQ/R22235/L001
COD. TEC.	–
SCALA	1:2000

PLANIMETRIA CATASTALE CON FASCE SERVITU'

sostituisce il
sostituito dal

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale – La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

- obbligo di sistemazione dei lati lungo le strade pubbliche con barriera vegetale che deve costituire schermatura visiva permanente.

La scelta delle essenze e le modalità di realizzazione delle barriere vengono individuate in apposito abaco di soluzioni tecniche contenute nel Regolamento del Verde.
Le aree destinate all'uso U31.e devono essere chiaramente delimitate e separate dalle aree destinate a parcheggio.

3. Usi ammessi con limite al 30% della SC ammissibile.

U3 - Attività direzionali - Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico;
U4 - Studi professionali e uffici in genere;
U5 - Esercizi commerciali di vicinato; Farmacie;
U6 - Medie strutture di vendita al dettaglio;
U6.1a - Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto;
U6.1n - Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare;
U6.2a - Medio - grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto (quando previsto dagli strumenti di pianificazione sovraordinati);
U6.2n - Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare;
U7a - Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto (quando previsto dagli strumenti di pianificazione sovraordinati);
U7n - Grandi strutture di vendita del settore non alimentare;
U11.a - Pubblici esercizi privi di giochi leciti;
U11.b - Pubblici esercizi con possibilità di giochi leciti; (*)
U12 - Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese; Attività di autonoleggio;
U13 - Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale;

U20 - Attività di parcheggio;
U21 - Attività di interesse comune di tipo civile;
U31.a - Attività per la logistica delle merci - Direzionalità logistica;
U51 - Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione civile.
U54 - Sale giochi, VLT e sale scommesse. (*)

(*) Gli usi U11.b e U54 sono ammessi per ciascun lotto per una quantità non superiore al 30% della superficie ammissibile (a partire da un minimo di 500 mq di SC produttiva) e, comunque, non superiore ai 50 mq.

4. Usi ammessi con limite al 20% della SC ammissibile:

U1 - Residenza.

Tale uso è ammesso per ciascun lotto per una quantità non superiore al 20% della superficie ammissibile (a partire da un minimo di 500 mq di SC produttiva) e, comunque, non superiore ai 200 mq.
L'uso U1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente.

5. Ulteriori usi ammessi in casi particolari.

Sono ammessi e considerati compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell'ambito di interventi specificamente previsti nel POC:
U10 - Distribuzione carburanti per uso autotrazione.

Art. 55 - Disciplina degli interventi edilizi nelle parti di territorio APS.i (e)

1. Caratteristiche e modalità di attuazione.

Nelle parti di territorio APS.i (e) sono ammessi attraverso intervento diretto:
- Interventi edilizi di "recupero": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- Interventi edilizi di costruzione e di demolizione: nuova costruzione, ampliamento, demolizione, modifica morfologica del suolo;
- Altri interventi: cambio d'uso.

Tali interventi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali.
Gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono finalizzati al completamento del tessuto insediativo, secondo criteri di corretto inserimento funzionale e di partecipazione dell'intervento alla qualificazione complessiva dell'ambito, in particolare attraverso opere di urbanizzazione specifiche e generali.
Gli interventi edilizi che comportano incremento della SC sono soggetti al rispetto delle condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e adeguamento delle reti infrastrutturali) stabilite nell'ambito del programma definito in sede di Accordo Territoriale tra Comune di Fiorano e Provincia di Modena relativo alla gestione dell'Ambito Produttivo di rilievo sovracomunale.

2. Parametri urbanistico-edilizi

a. Nelle parti di territorio APS.i (e) insediate e consolidate:

I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:

- Uf max = 0,60 mq/mq, incrementabile fino a Uf = 0,65 mq/mq nel quadro di un progetto di riqualificazione dell'area interessata dall'intervento. Tale incremento dovrà essere valutato sulla base di un progetto industriale di ristrutturazione e di riorganizzazione della logistica delle merci (accesso dei mezzi pesanti, operazioni di carico e scarico, funzioni di deposito e magazzinaggio, ecc.) in considerazione dei miglioramenti introdotti nel ciclo produttivo con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche di processo e dovrà essere approvato soltanto attraverso una specifica autorizzazione da parte della Giunta Comunale;

- Q δ 50% della SF in caso di demolizione e ricostruzione, o di nuova edificazione attraverso ampliamento; tale limite può essere superato, fino ad un massimo del 60% della SF, soltanto attraverso una specifica autorizzazione, sulla base della presentazione di un progetto industriale di ristrutturazione, da parte della Giunta Comunale, in considerazione dei miglioramenti introdotti nel ciclo produttivo, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche di processo;

- Q δ Qe (in caso di Q esistente alla data di adozione del PSC > 50%) = possibilità di incremento di superficie coperta rispetto a quella esistente all'epoca di adozione del PSC limitata al 10% per una quota di superfici coperte non superiore a 15.000 mq, finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni e del layout aziendale, in funzione dell'indice Uf incrementato allo 0,65 di cui al primo punto.

  H max = 15,00 m, incrementabili fino a 30,00 m per magazzini automatizzati, volumi tecnici e impianti

- Sui magazzini verticali non possono essere installate insegne luminose

- Non è ammesso l'incremento di superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del PSC, salvo che per i lotti liberi ed edificabili.

b. Il POC può delimitare parte o la totalità di questi sub-ambiti per interventi di ristrutturazione-riqualificazione territoriale definendo in quella sede i parametri urbanistico-edilizi, non superiori ai parametri urbanistico-edilizi relativi alle parti di territorio APS.i (e) di cui al precedente comma 2a.

3. Norme specifiche APS.i (e)

L'attuazione del sub ambito APS.i ad ovest del tratto terminale della viabilità di progetto "Modena - Fiorano" è subordinata ad un accordo con l'Amministrazione Comunale, che preveda la cessione delle aree necessarie per il completamento dello svincolo sulla Pedemontana, sia nella configurazione attuale di progetto (rotatoria) che in quella di secondo grado (indicata nella tavola del RUE a tratteggio). Per quanto riguarda queste ultime aree, l'Amministrazione Comunale potrà definire, in attesa dell'attuazione del progetto definitivo, un accordo con le proprietà che consenta l'uso temporaneo delle aree da parte delle aziende insediate senza compromettere la fattibilità degli interventi infrastrutturali definitivi.

L' attuazione dell'intervento compreso all'interno del Procedimento Unico di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi del capo III della L.R. 4/2018, relativo al progetto di ampliamento del sito produttivo "K2X" di Kerakoll S.p.A. localizzato a confine tra il Comune di Fiorano Modenese ed il Comune di Sassuolo segue la disciplina approvata nel corso della Conferenza dei servizi che ha comportato la modifica del limite dell'altezza massima secondo quanto di seguito specificato:

- H max = 36,00 m.

Art. 56 - Disciplina degli interventi edilizi nelle parti di territorio APS.i (r)

1. Il RUE individua con lettera (r) i sub-ambiti da riqualificare, per i quali le possibilità di intervento con eventuale incremento della superficie complessiva esistente sono subordinate all'approvazione di un PUA la cui disciplina deve risultare conforme a quella per gli ambiti APS i (e)

In attesa dell'approvazione del PUA, sono ammessi attraverso intervento diretto:

- Interventi edilizi di "recupero": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di carico;
- Interventi edilizi di demolizione;
- Altri interventi: Cambio d'uso.

Art. 57 - Disciplina degli interventi edilizi nelle parti di territorio APS.i (p)

1. Caratteristiche e modalità di attuazione

a. Nelle parti di territorio APS.i (p) da urbanizzare, gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un PUA, sulla base delle prescrizioni e delle direttive eventualmente contenute nella Scheda normativa relativa all'Ambito specializzato per attività produttive allegata alle norme del PSC.

b. In attesa dell'approvazione del PUA, sono ammessi attraverso intervento diretto:

- Interventi edilizi di "recupero": manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di carico;
- Interventi edilizi di demolizione;
- Altri interventi: Cambio d'uso.

2. Parametri urbanistico-edilizi

Nelle parti di territorio APS.i (p) - fatte salve le eventuali indicazioni della scheda d'ambito che prevalgono sulle altre disposizioni - i parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:

- Uf max = 0,60 mq/mq;
- Q δ 50% della SF;
- H max = 15,00 m, incrementabili fino a 30,00 m per magazzini automatizzati, volumi tecnici e impianti.

Art. 58 - Disciplina degli usi nei sub-ambiti APS.c

1. Usi ammessi senza limitazioni:

U5 - Esercizi commerciali di vicinato; Farmacie;
U6 - Medie strutture di vendita al dettaglio
U6.1a - Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto
U6.1n - Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare
U6.2a - Medio - grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto (quando previsto dagli strumenti di pianificazione sovraordinati);
U6.2n - Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare;
U7a - Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto (quando previsto

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 8

SETTORE 2 - RAGIONERIA, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO : PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA L.R. 4/2018: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO K2X PRESENTATO DA KERAKOLL SPA E LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E DI FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL RUE. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DI SNAM ED ASSENSO ALLA DEROGA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 49 D. Lgs. 267 / 2000

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il parere non necessita in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Fiorano Modenese, lì 24/01/2023

Il Responsabile del Settore Ragioneria,
Finanze e Programmazione

Sabrina Brusiani / INFOCERT SPA

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 8

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAPO III DELLA L.R. 4/2018: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO K2X PRESENTATO DA KERAKOLL SPA E LOCALIZZATO NEI COMUNI DI SASSUOLO E DI FIORANO MODENESE IN VARIANTE AL RUE.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DI SNAM ED ASSENSO ALLA DEROGA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

In ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 : **PARERE FAVOREVOLE**.

Fiorano Modenese, lì 24/01/2023

Il Responsabile del Settore
Cristina Scaravonati / INFOCERT SPA

Allegato A della determinazione conclusiva di conferenza di servizi

Comune di Fiorano Modenese
Provincia di Modena

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PERMESSO DI COSTRUIRE RICOMPRESO IN PAUR DI CUI ALLA L.R. 4/2018
Ampliamento sito produttivo K2X" localizzato in Strada Pedemontana nei Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamate:

- l'istanza presentata dalla ditta Kerakoll SpA alla Regione Emilia Romagna con prot. RER PG 2022.359170 del 11/04/2022 e ad Arpae SAC di Modena con prot. 14102 in data 12/04/2022, ed acquisita agli atti della scrivente Amministrazione in data 15/04/2022 con prot. 8588, presentata ai sensi dell'art. 15 e 21 della L.R. 4/2018, ad oggetto l'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in Variante Urbanistica per il progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo denominato K2X, relativa all'impianto sito in Fiorano Modenese, in Strada Pedemontana SNC, individuato al Catasto del Comune di Fiorano Modenese al Fg. 2 Mapp. 12-13-322-323;

- le integrazioni pervenuteci in data:
  - 17/06/2022 con Prot. n. 14207;
  - 28/10/2022 con Prot. n. 24637;
  - 14/11/2022 con Prot. n. 26026;
  - 15/12/2022 con Prot. n. 28950;
  - 22/12/2022 con Prot. n. 29600;
  - 05/01/2023 con Prot. n. 270;
  - 11/01/2023 con Prot. n. 18471;
  - 17/01/2023 con Prot. n. 37322;
  - 19/01/2023 con Prot. n. 1207;
  - 23/01/2023 con Prot. n. 1568;
  - 23/01/2023 con Prot. n. 1569;

Premesso che:

- il procedimento in oggetto è disciplinato al Capo III della LR 4/2018 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento agli artt. dal 15 al 21, la cui competenza è assegnata a Regione EmiliaRomagna;
- il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della L.R. 4/2018, perché ricade al punto A.2.18 in quanto "modifica o estensione" dei progetti elencati nell'Allegato A.2 al punto A.2.15 "Trattamento di prodotto intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 35.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate" dove la modifica o l'estensione è, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati;
- l'istruttoria della procedura è stata effettuata dalla SAC di ARPAE di Modena in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015;

Preso atto che:

- l'area di intervento si estende in parte nel territorio del Comune di Sassuolo e in parte in quello del Comune di Fiorano Modenese;
- la porzione in Comune di Fiorano Modenese risulta catastalmente censita al foglio 2, mappali 12-13-322 e 323 comprendendo anche il lotto dello stabilimento "Ex Ricchetti", già demolito per fare posto all'intervento in oggetto.
- il progetto prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, rispettivamente uno stabilimento produttivo (Stabilimento K2X), un magazzino esterno per le materie prime (Magazzino esterno MP) ed un edificio servizi (Test Lab TL).

  Il progetto prevede inoltre la completa sistemazione e riqualificazione delle aree pubbliche poste sul fronte sud dell'insediamento e localizzate su terreni di entrambi i Comuni (parcheggi pubblici e viabilità); la sistemazione delle aree sul fronte sud, concordata con le rispettive amministrazioni, comporta più precisamente la realizzazione/adeguamento degli accessi all'insediamento, un nuovo assetto dei parcheggi pubblici già presenti, la sistemazione della viabilità della sotto strada di disimpegno agli insediamenti posti lungo la strada Pedemontana, la cessione/retrocessione di aree fra il soggetto attuatore e le amministrazioni pubbliche interessate;
- il progetto ha comportato variante agli strumenti urbanistici comunali di entrambi i comuni interessati, procedura ammessa all'interno del procedimento di VIA sopra richiamato dal disposto dell'art. 21 LR 4/2018;

Vista

- la L.R. 15/2013 e s.m.i.;
- la L.R. 24/2017 e s.m.i.;
- la L.R. 4/2018 e s.m.i.;

Dato atto che il suddetto progetto proposto da Kerakoll S.p.A. comporta variante all'art.55 del RUE vigente relativamente all'altezza massima prevista per gli Ambiti APS.i. – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, prevedendo la realizzazione del corpo di fabbrica di altezza pari a 36 ml;

Visto:

- l'avvio del procedimento suddetto con la pubblicazione dell'avviso al pubblico in data 22/06/2022 sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, all'Albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna (BURERT) n. 185 del 22.06.2022;
- la pubblicazione delle integrazioni del Procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna (BURERT) n. 335 del 09.11.2022, e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fiorano Modenese n. reg. 1236 del 09/11/2022 per 15 giorni consecutivi;

Considerato che:

- entro il periodo di deposito relativo alla fase di seconda pubblicazione (dal 9.11.2022 al 24.11.2022) è pervenuta osservazione da parte della Società SNAM Rete Gas Spa, in qualità di gestore della rete di distribuzione del gas, trasmessa da ARPAE ed acquisita agli atti con prot. n. 28950 del 15.12.2022, ad oggetto *"Realizzazione di variante e opere di protezione al gasdotto "Coll. M.P. Sassuolo DN 250", spostamento PDR "All. Cer Riwall DN 80" ed eliminazione del metanodotto "All. Cer. Ricchetti DN 100", interferiti dall'ampliamento dello stabilimento produttivo Kerakoll";*
- con l'osservazione di cui sopra la Società SNAM chiede di introdurre nello strumento urbanistico vigente, Tav.3A – "Tutele e vincoli di Natura storico-culturale, paesaggistico e antropica", il nuovo tracciato di metanodotto compatibile con gli interventi proposti, in sostituzione di quello esistente, precisando che le opere da effettuarsi sul metanodotto *"risultano vincolanti per il superamento delle interferenze in corso di valutazione"*;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 26/01/2023 ad oggetto: *"Procedimento unico di valutazione di impatto ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018: Progetto di ampliamento del sito produttivo K2X presentato da Kerakoll Spa e localizzato nei comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese in variante al Rue. Controdeduzioni alle osservazioni di Snam ed assenso alla deroga*", con cui il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese esprime l'assenso alla proposta di variante allo strumento urbanistico vigente di RUE, relativamente all'altezza massima del fabbricato di altezza pari a 36 ml, derivante dal progetto contenuto nel procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) richiesto dalla Società Kerakoll S.p.A ai sensi dell'art.20 della LR 4/2018, in corso di esame attraverso Conferenza dei Servizi, ed approva le controdeduzioni all'osservazione SNAM contenute nella Relazione tecnica e controdeduzione all'osservazione pervenuta ed allegata, predisposta dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.

Visti i verbali delle sedute di conferenza di servizi svolte in data:

- 20/07/2022;
- 16/11/2022;
- 22/12/2022;
- 07/02/2023;

Visti i pareri di conformità espressi dai servizi competenti del Comune di Fiorano Modenese in sede di conferenza di servizi;

Visto lo schema di Convenzione urbanistica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2023 atto a disciplinare gli impegni assunti dal soggetto attuatore nei confronti dell'amministrazione di Fiorano Modenese;

Considerato che si tratta di permesso di costruire da rilasciarsi in forma **ONEROSA**, in base a quanto previsto al Titolo III della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.:

Oneri U1	€	11.290,86
Oneri U2	€	3.300,40
D	€	6.589,78
S	€	4.935,44
TOTALE CONTRIBUTO	**€**	**26.116,48**

Considerata la completezza della pratica;

Fatti salvi e riservati i diritti di terzi e la osservanza piena di ogni prescrizione di Legge e dei Regolamenti Comunali, rilascia a:

KERAKOLL S.p.a. – CF: 01174510360

IL PERMESSO DI COSTRUIRE n.2022/0190 del 13/02/2022

Ai sensi dell'art.17 L.R.15/2013

relativamente all'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva senza aumento di superficie utile come descritto nella documentazione allegata alla domanda di PAUR, esclusivamente per la destinazione d'uso negli stessi menzionata per le singole unità edilizie.

Prescrizioni generali:

- L'efficacia del Permesso di Costruire si perfeziona solo a seguito di versamento del Contributo di Costruzione pari a € 26.116,48 in unica soluzione .
- Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio della determina conclusiva di conferenza di servizi; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio.
- Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
- La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo Sportello Unico, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.
- Prima dell'inizio dei lavori:
    - si dovrà provvedere alla sottoscrizione della convenzione urbanistica atta a disciplinare gli impegni assunti dal soggetto attuatore con l'amministrazione di Fiorano Modenese, così come da schema di convenzione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2023;
    - contestualmente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica richiamata al precedente punto, si dovrà:
        - provvedere al versamento di una garanzia fidejussoria bancaria per un importo pari a € 13.097,68, così come da computo metrico estimativo dedicato alle opere di sistemazione del parcheggio pubblico denominato "OU_XX_CM01_21_5079", a copertura dell'effettiva realizzazione di quanto esposto al punto 6.2.1 della convenzione urbanistica.
        - Provvedere al versamento del contributo straordinario disciplinato all'art.11 della convenzione approvata;
    - si dovrà essere in possesso dell'Autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 19/08 ss.mm.ii., ovvero si dovrà procedere contestualmente alla Denuncia del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/08 ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal D.G.R. 1814 del 07/12/2020 in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020.
- Si precisa che valgono tutte le prescrizioni previste dai pareri rilasciati dagli enti competenti in sede di conferenza di servizi, ed allegati alla determina conclusiva della stessa.
- Rispetto agli obblighi in materia di documentazione antimafia, per lavori il cui importo complessivo sia superiore a € 150.000, in base a quanto previsto all' art. 3 della delibera G.R. n. 1529 del 24.10.2011 – Protocollo d'intesa tra Regione E.R. e le Prefetture dell' E.R. per l'attuazione della L.R. 11/2010 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", è necessario:

- fornire, prima dell'inizio dei lavori, i dati dell'impresa esecutrice degli stessi al fine di consentire allo sportello unico di acquisire la comunicazione antimafia;

- trasmettere allo sportello unico l'autocertificazione, redatta dall'impresa esecutrice, di cui all'art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla Prefettura entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico.

- La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.
- Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso.
- Il provvedimento conclusivo è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa.
- Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori sono solidamente responsabili di ogni inosservanza di leggi e regolamenti, nonché modalità fissate nel presente permesso di costruire, e della esatta rispondenza delle opere alla documentazione presentata. La non osservanza del progetto approvato e delle sue varianti, fatto salvo quanto previsto per le variazioni minori in corso d'opera, comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla legge in relazione alla gravità delle violazioni accertate.
- Rammentiamo che sul cartello di cantiere, recante gli estremi della pratica ed esposto in modo ben visibile, dovranno essere elencati i nominativi del titolare del Permesso di Costruire, dell'impresa costruttrice, del responsabile dei lavori, del progettista, del direttore lavori, del coordinatore della progettazione (in fase di sicurezza) e del coordinatore per l'esecuzione, ai sensi del decreto legge 494/96 e ss. mm. e ii.
- Nel caso l'intervento richiesto presupponga opere di sbancamento e/o scavi nell'area cortiliva, occorrerà comunicare preventivamente all'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Modena l'inizio lavori per gli eventuali controlli di competenza.

Prescrizioni particolari:

- Dovranno essere rispettate tutte le condizioni e/o prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dalla Provincia di Modena, Ferrovie Emilia Romagna Srl, Società HERA S.p.A., SNAM Rete Gas SpA, Arpae, Ausl Modena, Comando Provinciale Vigile del Fuoco, Terna Spa, e-distribuzione SpA e dagli altri enti chiamati ad esprimere parere in conferenza di servizi, oltre ad altre modalità fissate ed a leggi e regolamenti vigenti.
- Ai sensi dell'art. 102 co. 9 del Rue vigente, trattandosi di un intervento di ristrutturazione edilizia che comporta la completa demolizione dell'edificio esistente, con o senza incremento di VT, prima della fine dei lavori dovrà essere valutata la possibilità di realizzare una quinta alberata lungo il lato est dell'intervento che si a compatibile con la presenza della rete SNAM, a confine con la proprietà di Iperceramica; le essenze da piantumare andranno scelte in conformità al Regolamento del Verde del Comune di Fiorano Modenese.
- La segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità SCEEA del nuovo fabbricato a destinazione produttiva, potrà essere presentata solamente a seguito dell'avvenuto frazionamento, collaudo favorevole e cessione gratuita al Comune di Fiorano Modenese, dell'area di cessione di superficie pari a 485,00 mq, denominato "Lotto Ex Ricchetti" oggetto di un accordo controfirmato nel 2008 tra il Comune di Fiorano Modenese e la proprietà Ricchetti per il sezionamento della Strada Pedemontana, sistemata come da computo metrico estimativo allegato.
- Siano salvi e riservati eventuali diritti di terzi.

ALLEGATI: elaborati grafici e descrittivi facenti parte di PUAR per quanto di competenza

Fiorano Modenese, 13/02/2023

IL DIRIGENTE

(Arch. Cristina Scaravonati)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

UNIONE COMUNI
DISTRETTO CERAMICO

SERVIZIO SISMICA

prot. n. 11586 del 15/04/2022

Spett. ARPAE
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

E p.c. COMUNE DI SASSUOLO

OGGETTO: LR 4/2018, Art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di "Ampliamento sito produttivo K2X Kerakoll S.p.A." localizzato in Strada Pedemontana nel Comune di Sassuolo e nel Comune di Fiorano Modenese (MO), proposto da Kerakoll S.p.A.

si comunica

che è stata eseguita l'istruttoria di merito e si esprime **parere favorevole a condizione che prima dell'inizio dei lavori facciano il deposito delle strutture secondo la L.R. 19/2008 e DGR 1814/2020.**

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l'ing. Ceraso Marcello al n. 0536/880701, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00, o inviare una mail all'indirizzo marcello.ceraso@comune.sassuolo.mo.it.

Distinti Saluti

Il Direttore del Settore II
Ambiente e Territorio
Responsabile del Servizio Sismica
Dott. Arch. Andrea Illari
(documento firmato digitalmente)

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0022522/2022 del 29/07/2022
Firmatario: ANDREA ILLARI
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-07-29 13:02:20.0 - PG/2022/125927

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MODENA
Ufficio Prevenzione incendi
com.modena@cert.vigilfuoco.it

Modena, *data del protocollo*
Pratica PI n° **44451**

A SUAP di Sassuolo

ARPAE – Ufficio VIA

Oggetto: Valutazione integrazioni relative al progetto di realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo da ubicarsi nel comune di Sassuolo in Via Pedemontana n. 25
Ditta KERAKOLL S.P.A.

Con riferimento allo stabilimento in oggetto, per il quale era stato rilasciato parere dello scrivente Comando con nota prot. n. 15173 del 02/08/2022, esaminata la documentazione integrativa pervenuta e protocollata con note prot. 909 del 19/01/2023 e prot. n. 2186 del 06/02/2023 per le seguenti attività soggette:

70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
74.3.C	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq

questo Comando esprime **parere favorevole,** per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto antincendio alle condizioni riportate nelle suddette note integrative.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere regolarizzata anche la procedura amministrativa presso questo Comando presentando istanza di variante, ai sensi del DPR 151/2011 e con le modalità di cui al DM 07/08/12, relativa alle modifiche intervenute rispetto al progetto approvato con la suddetta nota prot. n. 15173 del 02/08/2022.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica
(DVD Canio Fastiggi)

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(ANDRIOTTO)
IL RESPONSABILE AREA II
(DVD Valter Melotti)
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

I seguenti allegati sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegati al presente atto su supporto informatico in quanto di dimensioni elevate e depositati presso la struttura proponente. Tali allegati sono consultabili nella banca dati delle valutazioni ambientali della regione Emilia-Romagna:

- Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l (SGP) parere favorevole con prescrizioni sulle sistemazioni a verde con prot. 9222 del 21/12/2022 e in merito alle opere viarie e illuminotecniche, con prot. n. 929 del 07/02/2023, che costituiscono l'**Allegato 11**;
- SNAM Rete Gas S.p.A. pareri prot. n.279 del 30/06/2022, n. 410 del 15/11/2022, n. 424 del 23/11/2022, n. 61 del 23/01/2023 e n. 76 del 02/02/2023, che costituiscono l'**Allegato 12**;
- Terna S.p.A. parere prot. n. 9266 del 26/01/2023, che costituisce l'**Allegato 13**;
- Hera S.p.A.-Inrete Distribuzione Energia Spa parere prot. n. 8778-3390 del 27/01/2023 sulle interferenze, che costituisce l'**Allegato 14**;
- e-distribuzione S.p.A. parere prot. n. 101214 del 27/01/2023, che costituisce l'**Allegato**;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Denis Barbieri, Responsabile di AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/354

IN FEDE

Denis Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/354

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi